Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 25 giugno 2003 € 3,00

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Determina del Dirigente area ambiente 14 gennaio 2003, n. 7/2003. (Estratto). Ditta Prefir S.r.l. sede Comune di Povoletto (Udine). Discarica categoria 2º tipo B in Comune di Premariacco (Udine) loc. Firmano. Proroga autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento D5 fino al 31 luglio 2003 e del termine per il completamento dei lavori di copertura finale al 31 luglio 2004.

pag. 7710

Determina del Dirigente area ambiente 16 gennaio 2003, n. 10/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere, nella discarica 1º categoria di Trivignano Udinese, il conferimento di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S S.p.A. di Trieste. Differimento termine validità autorizzazione n. 906/2002 al 31 gennaio 2003.

pag. 7711

Determina del Dirigente area ambiente 24 gennaio 2003, n. 26/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere, nella discarica 1º categoria di Trivignano Udinese, il conferimento di 3000 tonnellate di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S S.p.A. di Trieste.

pag. 7712

Determina del Dirigente area ambiente 24 gennaio 2003, n. 27/2003. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. Comune di Udine. Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta Ifim S.r.l. di Udine a ricevere il conferimento di 1000 tonnellate di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1º categoria di Udine.

pag. 7713

Determina del Dirigente dell'area ambiente 24 gennaio 2003, n. 29/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere presso la discarica 1º categoria EXE S.p.A., sita in Comune di Trivignano Udinese, rifiuti urbani prodotti dal Comune di grado (Gorizia) attualmente stoccati in 10 containers per circa 300 tonnellate.

pag. 7714

Determina del Dirigente area ambiente 24 gennaio 2003, n. 30/2003. (Estratto). CSR Bassa Friulana S.p.A. di San Giorgio di Nogaro (Udine) impianto in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine). Convenzione del 24 ottobre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione al CSR Bassa Friulana S.p.A. di San Giorgio di Nogaro (Udine) a ricevere presso l'impianto di San Giorgio di Nogaro (Udine), rifiuti urbani prodotti dal Comune di Grado (Gorizia).

pag. 7715

Determina del Dirigente area ambiente 27 gennaio 2003, n. 32/2003. (Estratto). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere presso la discarica di 1º categoria di Trivignano Udinese (Udine) rifiuti urbani, prodotti dal Comune di Gorizia, non conferibili all'impianto della Azienda Multiservizi Goriziana per un quantitativo giornaliero pari a 400 tonnellate, fino all'1 febbraio 2003.

pag. 7715

Determina del Dirigente dell'area ambiente 29 gennaio 2003, n. 36/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 24 ottobre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Rettifica determina di autorizzazione n. 32 del 27 gennaio 2003.

pag. 7716

Determina del Dirigente area ambiente 29 gennaio 2003, n. 37/2003. (Estratto). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 29 ottobre 2001, n. 888. (Estratto).

Concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata «Oasi Shop e Immobiliare Industriale» - Latisana (Udine).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni - «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986 n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

Art. 1

Viene rilasciata la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata «Oasi Shop e Immobiliare Industriale» in Comune di Latisana (Udine) alle società «Oasi Shop S.a.s. di Faggiani Adriano & C.» - Latisana & C.» - Latisana (Udine) e «Immobiliare Industriale S.r.l.» - Empoli (Firenze), per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 29 ottobre 2001

DRESSI

2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2003, n. 0150/Pres.

Regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 21 luglio 1971 n. 27 e successive modificazioni che all'articolo 12 bis autorizza l'effettuazione di tutti i pagamenti afferenti le spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro, previste ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 7 della legge regionale medesima mediante aperture di credito a favore di Funzionari delegati, da

disporre da parte del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTA la circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001;

VISTA la delibera n. 266 del 3 febbraio 2003 con la quale il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali è stato equiparato a Servizio con sede in Passariano - Udine;

VISTO il testo regolamentare all'uopo predisposto dal Centro stesso;

VISTI la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 29 aprile 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno.

Trieste, lì 23 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le spese di funzionamento e gestione che il Centro sostiene ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 21 luglio 1971 n. 27 e successive modificazioni.

Art. 2

(Spese ammissibili)

1. Rientrano tra le spese ammissibili quelle riguardanti:

a) *spese generali:* energia elettrica, utenze telefoniche, fax, internet, spese postali e telegrafiche, canoni fotocopiatrice, canoni di manutenzione della banca dati dei beni culturali, spese di pulizie, spese per acquisto di materiali di cancelleria, stampa di inviti, atti e documenti, riproduzioni fotocopiate grafiche fotografiche microfilm e pagamento relativi diritti anche per la pubblicazione, spese di rilegatura. Acquisto di attrezzature, apparecchiature e mobili per ufficio. Spese di assicurazione, INAIL - INPS relative ai locali, allievi, stagisti ed incaricati esterni che svolgono attività per il Centro. Spese per l'ordinaria manutenzione dei locali del Centro, nonché quelle che si rendessero necessarie per il funzionamento dei laboratori incluse quelle previste dalla legge 626/1994 ivi compreso l'acquisto di materiale ed attrezzature necessarie;

b) *spese per la catalogazione:* spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo regionale dei beni culturali comprese quelle per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, programmi e l'affidamento di incarichi per la fornitura di servizi, manutenzione ed incremento del sito intranet e internet, spese per la conservazione delle schede cartacee del catalogo e dei relativi allegati, spese per borse di ricerca e l'affidamento per incarichi di catalogazione;

c) *spese per il restauro e spese per ricerche interdisciplinari finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento delle metodologie di restauro:* spese per l'attivazione, l'allestimento, il funzionamento e la manutenzione dei laboratori di restauro e dei laboratori diagnostici, spese per le esercitazioni pratiche di restauro effettuate dagli allievi su opere d'arte ubicate fuori dal laboratorio stesso, spese per l'acquisto e il noleggio di arredi, attrezzature ed apparecchiature specializzate per i laboratori, spese per l'acquisto di materiali e prodotti necessari al funzionamento dei laboratori ed al restauro delle opere, spese per montaggio smontaggio e nolo delle impalcature necessarie per permettere le esercitazioni di restauro su opere d'arte ubicate fuori dai laboratori di Villa Manin comprese le spese per l'acquisto o il noleggio di materiali attrezzature ed apparecchiature, spese per il restauro di opere d'arte affidate a restauratori anche esterni comprensive dei relativi trasporti e oneri assicurativi programmate nei laboratori, spese per la fornitura di servizi specialistici necessari ai laboratori di restauro e diagnostici da parte di restauratori e professionisti esterni, spese per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e servizi previsti dalla legge 626/1994 conferiti a consulenti esterni per l'attività svolta nei laboratori di restauro e diagnostici;

d) *spese per indagini conoscitive e per ricerche archeologiche anche mediante attività di scavo:* spese per

allestimento cantiere, acquisto attrezzature, noleggio mezzi meccanici (escavatore) operatori specializzati, collaboratori volontari (per studenti: spese pasti, rimborso benzina) rilevamenti fotografici ed assicurazioni;

e) *spese per la salvaguardia, la conoscenza, la valorizzazione:* spese per la stampa di quaderni e pubblicazioni del Centro per la rivista della scuola di restauro e tesi degli allievi, spese per l'acquisto copie di pubblicazioni che riguardano la salvaguardia, conoscenza, valorizzazione dei beni culturali; spese riguardanti l'incarico a studiosi esterni per testi scritti necessari per migliorare la qualità scientifica delle pubblicazioni; spese per la progettazione e realizzazione di audiovisivi, CD ROM e DVD relativi alla promozione ed alla conoscenza dei beni culturali, spese per organizzazione e partecipazione a convegni, fiere e mostre e seminari di studio); come di seguito specificato: affitto ed allestimento della sala adibita alle riunioni, installazioni di impianti microfonici e di registrazione, stampa ed inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, compensi e rimborsi per collaborazioni scientifiche, allacciamenti telefonici, spese di trasporto uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni. Spese per colazioni di lavoro organizzate nella sede del Centro con rappresentanti di Enti, Istituzioni scientifiche e culturali nell'espletamento dei compiti istituzionali del Centro;

f) *spese per la biblioteca specializzata:* spese per acquisto di libri, riviste, giornali, attrezzature ed arredi, spese per l'informatizzazione della biblioteca compreso l'acquisto di Hardware e software necessari, spese per l'affidamento di incarichi di catalogazione libraria;

g) *spese per l'assunzione, lo sviluppo, la stampa, la digitalizzazione, la masterizzazione di fotografie* (negativi, diapositive ecc.) e per la fornitura di attrezzature, apparecchiature arredi e materiali di conservazione per il laboratorio e l'archivio fotografico. Spese per assunzioni sviluppo e stampa di fotografie analogiche, digitali e diapositive da parte di professionisti esterni per il completamento delle schede di catalogo;

h) *spese per la formazione, studio e ricerca:* spese per corsi di formazioni, studi e ricerca per nuovi catalogatori di beni culturali; spese per corsi di formazione di studi e ricerca per promuovere la conoscenza, salvaguardia, valorizzazione dei beni culturali; spese per cicli di studio pluriennali per formare i restauratori professionali di beni culturali; corsi brevi di studio o stages di alta specializzazione nel settore conservativo dei beni culturali comprensivo del know how nella nuova tecnologia applicata al restauro. Nei punti sopracitati sono comprese le spese per incarichi: a docenti esperti e professionisti esterni, per insegnamenti applicativi e, o teorici, spese per sussidi didattici anche a mezzo internet e quant'altro necessario per la migliore riuscita dei corsi sopracitati;

i) *spese derivanti dalla funzione del Centro quale organo tecnico scientifico per gli interventi sul patrimonio culturale:* incarichi ad esperti e professionisti esterni per consulenze specialistiche nel settore dei beni culturali per catalogazione, monitoraggio, sopralluoghi, progetti, relazioni e verifica della corretta progettazione ed esecuzione dei lavori relativi ai contributi concessi dalla Regione nel settore sopracitato;

j) tutte le spese in genere connesse al funzionamento ed alla gestione del Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali e, in particolare alle esigenze della catalogazione, inventariazione, restauro, ricerca archeologica e relative attività di formazione, di salvaguardia, conoscenza e valorizzazione.

2. Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 3

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare al netto di ogni onere fiscale l'ammontare di:

a) euro 40.000,00 per le spese riguardanti l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature specialistiche previste nei punti b), c) e g) dell'articolo 2;

b) euro 40.000,00 per le spese riguardanti stampe e acquisto copie di pubblicazioni del Centro di cui al punto e) dell'articolo 2;

c) euro 40.000,00 per le spese riguardanti incarichi a ditte, professionisti esperti esterni per fornitura di servizi specialistici per il sistema informativo regionale dei beni culturali di cui al punto b) dell'articolo 2;

d) euro 25.000,00 per le spese riguardanti il punto i) dell'articolo 2;

e) euro 15.000,00 per tutte le altre voci di spese previste nei punti da a) a j) dell'articolo 2.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dal comma 1.

Art. 4

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono disposte dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura attraverso l'emissione di ordini di accreditamento a favore di un dipendente regionale di categoria «D» nella veste di Funzionario delegato.

Art. 5

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 2 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, urgenza delle forniture e specificità dei servizi nel settore dei beni culturali, previsti dall'articolo 2;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvo i casi di cui al comma 1, lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Dirigente del Servizio competente per materia.

Art. 7

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su proposta del Direttore di Servizio del Centro mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, è redatta, per gli ordini superiori a 1000 euro in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 8

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità di Stato.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2003, n. 0151/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 68 bis. Regolamento concernente modalità e criteri per l'assegnazione del finanziamento all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) ad integrazione delle risorse destinate al fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO, in particolare, l'articolo 68 bis della stessa legge regionale, introdotto dall'articolo 7, comma 12 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

RITENUTO, pertanto, di approvare il «Regolamento concernente le modalità ed i criteri per l'assegnazione del finanziamento all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, articolo 68 bis, comma 2»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1287 dell'8 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente le modalità ed i criteri per l'assegnazione del finanziamento all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, articolo 68 bis, comma 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento concernente le modalità ed i criteri per l'assegnazione del finanziamento all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, articolo 68 bis, comma 2.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti all'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, ad integrazione delle risorse destinate al «Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti» in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, articolo 68 bis, comma 2.

Art. 2

(Beneficiario)

1. Beneficiario del contributo è l'Ente bilaterale dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia - EBIART.

Art. 3

(Iniziative e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative che l'EBIART attua a valere sul «Fondo di sostegno al reddito per le imprese in crisi ed i loro dipendenti», nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto dell'Ente.

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a contributo le sole spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi.

Art. 4

(Ammontare del finanziamento)

1. L'ammontare del finanziamento non può superare l'80% delle spese da sostenersi dall'EBIART per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5

(Procedimento)

1. L'EBIART presenta alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione entro il 30 giugno di ogni anno domanda di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:

a) Copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al Regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti.

b) Copia dell'ultimo bilancio approvato.

c) Relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti realizzata nell'anno precedente.

d) Stima sul numero e l'entità degli interventi di sostegno che presumibilmente verranno attuati nell'anno in corso.

2. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3. Il finanziamento è erogato dietro presentazione, a titolo di rendiconto, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, dell'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, corredata da una relazione illustrativa degli interventi effettuati e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto di tutti i parametri statutari previsti per l'erogazione dei sostegni.

Art. 6

(Anticipi)

1. L'EBIART può richiedere l'erogazione dei finanziamenti in via anticipata nella misura del 70% dell'importo concesso per l'anno in corso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo.

Art. 7

(Ispezioni e controlli)

1. La Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento all'EBIART l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione dei vari sostegni e di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8

(Obblighi del beneficiario)

1. Eventuali modifiche allo statuto dell'EBIART, ai parametri ed ai requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno devono essere comunicati alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione, l'EBIART presenta domanda alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, corredata da una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del Regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti nonché di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d).

2. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti avviene con le modalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2003, n. 0152/Pres.

Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da

presentare all'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, comma 4 della legge regionale 47/1978.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12;

CONSIDERATO che il comma 4 di detto articolo di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo nella misura massima del 50% della spesa sostenuta da piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dalla stessa concesse in materia di ricerca e sviluppo;

CONSTATATO che l'articolo medesimo prevede altresì che le modalità e le condizioni per gli interventi di cui sopra vengano stabilite con apposito Regolamento;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'industria;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1376 del 16 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, comma 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali, dei contributi previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche, per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dalla stessa concesse in materia di ricerca e sviluppo.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici le piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Le domande, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, vanno presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'industria.

2. Le domande vanno corredate della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sul contenuto della consulenza affidata nonché sulle modalità di svolgimento e sulla durata della stessa;

b) nota di presentazione, con indicate le caratteristiche professionali del soggetto o dei soggetti consulenti cui l'impresa intende affidare lo studio di fattibilità;

c) dichiarazione con la quale l'impresa s'impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali;

e) preventivo di spesa.

3. L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere per una sola volta qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria ai fini istruttori.

Art. 4

Istruttoria delle domande

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello disciplinata dal Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche.

2. Le domande vengono istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla Direzione regionale dell'industria.

3. Qualora la domanda risulti incompleta la Direzione suddetta provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

4. Ad avvenuta ricezione delle integrazioni richieste si provvede alla continuazione dell'iter istruttorio; in tal caso, per la concessione del contributo, si fa riferimento alla disponibilità finanziaria esistente al momento della data di arrivo delle integrazioni.

Art. 5

Ammissibilità delle spese

1. Sono ammesse le spese per studi di fattibilità e di predisposizione dei progetti di ricerca da presentare all'Unione europea forniti da consulenti esterni all'organizzazione aziendale.

2. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A.

3. Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, ivi compresi gli anticipi.

4. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali.

5. Non sono ammessi i costi interni.

Art. 6

Entità massima del contributo

1. Le domande sono contribuibili nel limite massimo di euro 5.000,00.

Art. 7

Documentazione da presentare a consuntivo

1. L'impresa beneficiaria, in fase di rendicontazione, è tenuta a presentare alla Direzione regionale dell'industria una relazione rilasciata dal consulente relativa allo studio di fattibilità e alla predisposizione del progetto di ricerca all'Unione europea, nonchè le fatture comprovanti la prestazione, debitamente quietanzate.

2. L'impresa beneficiaria inoltre è tenuta a presentare copia della domanda di contributo e copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando, agli Uffici comunitari competenti.

Art. 8

Rinvio alla normativa europea

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente Regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 010 del 13 gennaio 2001.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2003, n. 0156/Pres.

Regolamento CE n. 1257/1999 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000)2902 del 29 settembre 2000, modificata con decisione C(2001) 2442 del 2 agosto 2001 e con decisione C(2002)1718 del 25 giugno 2002;

VISTA in particolare la misura M - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità, sottomisura M1 - Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani la cui gestione è attribuita al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

RILEVATO che nelle schede della misura M si dispone che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, è approvato apposito provvedimento che detta le disposizioni applicative del programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4489 del 30 dicembre 2002 con la quale vengono ripartiti i fondi destinati alla misura m, nell'arco dell'intera programmazione del Piano di sviluppo rurale e vengono attribuiti all'azione 2 della sottomisura M1 euro 1.500.000,00;

VISTO il «Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani»; predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 23 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 maggio 2003

TONDO

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 - asse 2 - misura M - sottomisura M1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali di cui al Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR) - asse 2 - misura M - sottomisura M1 - approvato con la decisione della Commissione europea n. C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000 e modificato con decisione della Commissione europea n. C(2002) 1718 def. del 25 giugno 2002.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) *Prodotti agricoli:* sono i prodotti individuati nell'Allegato 1 dell'Elenco previsto all'articolo 32 del Trattato CE e riportati nell'allegato 1 del presente Regolamento.

b) *Prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli:* sono i prodotti ottenuti per trasformazione di un prodotto agricolo. Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento fisico di un prodotto agricolo, che comporti l'ottenimento di un altro prodotto agricolo previsto nell'allegato 1 del presente Regolamento.

c) *Prodotti agricoli di qualità:* si intendono quelli biologici, a Denominazione di Origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.).

d) *Prodotti di nicchia:* per produzioni di nicchia si intendono quelle agroalimentari tradizionali riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.

e) *Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali:* sono quelli fissati dalle normative riportate nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

f) *Produttori agricoli:* sono le imprese agricole iscritte al Registro a termini dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 3

Interventi

1. Sono ammissibili i seguenti interventi:

a) Realizzazione o ristrutturazione di fabbricati da destinare a centri di commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di prodotti tipici, di qualità e di nicchia.

b) Acquisto di attrezzature, anche informatiche, e di arredi finalizzati allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di ristrutturazione di fabbricati di cui al comma 1, lettera a) sono quelli previsti dall'articolo 65 della legge regionale 11 novembre 1991, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di favorire la valorizzazione delle produzioni agricole accentuandone i tradizionali collegamenti con le attività artigianali e con l'offerta turistica delle zone montane, sono ammissibili a finanziamento interventi di realizzazione o ristrutturazione di fabbricati che prevedano anche spazi da dedicare alla sola esposizione e/o promozione di prodotti di artigianato tipico delle aree montane e dell'offerta turistica dell'area. La superficie totale di tali spazi non può essere superiore al 20% della superficie complessivamente dedicata alla commercializzazione.

4. Non sono ammissibili gli interventi che:

a) prevedono solamente acquisti di attrezzature ed arredi di cui al comma 1, lettera b);

b) prevedono un costo complessivo inferiore a euro 50.000,00;

c) sono riferiti ad immobili non serviti da viabilità di accesso senza limitazioni al transito, ed adeguata a garantire la funzione di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di prodotti tipici, di qualità e di nicchia.

Art. 4

Attività di commercializzazione, esposizione e promozione

1. L'attività di commercializzazione svolta nei centri di cui all'articolo 3, comma 1, deve riguardare esclusivamente:

a) prodotti agricoli;

b) prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli;

c) prodotti agricoli di qualità;

d) prodotti di nicchia;

non provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea.

2. L'attività di esposizione e promozione può riguardare anche prodotti di artigianato locale e di artigianato tipico delle aree montane, nonché di materiale di promozione turistica dell'area montana.

Art. 5

Beneficiari

1. Sono beneficiari pubblici: i Comprensori montani di cui all'articolo 4 della legge regionale 33/2002, le Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 33/2002 e i Comuni compresi nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE n. 273/1975 in forma singola o associata secondo le disposizioni del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I beneficiari pubblici possono essere ammessi all'aiuto solamente per interventi da realizzare su immobili di proprietà pubblica. All'atto della presentazione della domanda devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere la proprietà degli immobili oggetto dell'intervento;

b) disporre di altro diritto reale o contratto registrato di durata almeno 15 anni, in base al quale il beneficiario sia legittimato ad eseguire l'intervento e disporre, laddove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto, di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente proprietario dell'immobile, di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento;

c) disporre di delega espressa contenuta in atto formale del competente organo dell'Ente proprietario.

3. Sono beneficiari privati: le forme associative tra produttori agricoli o tra produttori agricoli ed altri soggetti con maggioranza numerica di produttori agricoli.

4. I beneficiari privati devono essere cooperative, consorzi ed associazioni temporanee d'impresa. La capogruppo dell'associazione temporanea deve essere munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza con durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 27. I beneficiari privati devono mantenere per tutta la durata del vincolo di destinazione il requisito della maggioranza numerica di produttori agricoli. Le associazioni temporanee devono inoltre mantenere per lo stesso periodo inalterata la figura del capogruppo.

5. I beneficiari privati all'atto della presentazione della domanda devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere la proprietà degli immobili oggetto dell'intervento;

b) disporre di altro diritto reale o contratto registrato di durata almeno 15 anni, in base al quale il beneficiario sia legittimato ad eseguire l'intervento e disporre, laddove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto, di apposita dichiarazione del pro-

prietario dell'immobile di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento.

6. I beneficiari privati devono dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ai sensi del successivo articolo 6 ed il rispetto dei requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali.

7. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente Regolamento i beneficiari privati sottoposti a fallimento, concordato preventivo o che siano in amministrazione controllata. Tale esclusione opera anche nei confronti delle Associazioni temporanee nel caso in cui il capogruppo sia sottoposto a fallimento, concordato preventivo o sia in amministrazione controllata.

8. Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dai beneficiari, pubblici e privati, al momento della presentazione della domanda.

Art. 6

Capacità tecnica organizzativa

1. La capacità tecnico-organizzativa è dimostrata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero, diploma universitario per le medesime aree professionali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ossia ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata;

c) esercizio continuativo per un triennio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

d) brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

2. La dichiarazione di cui al primo comma è rilasciata dal rappresentante legale dei beneficiari privati.

Art. 7

Localizzazione degli interventi

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 3 devono essere realizzati in immobili collocati nei territori compresi nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE n. 273/1975, riportate all'allegato 3.

Art. 8

Risorse finanziarie

1. Le domande sono finanziate con le risorse finanziarie, pari a euro 1.500.000,00, messe a disposizione con il P.S.R. per gli anni 2000-2006 relativamente all'asse 2 - misura M - sottomisura M1 - azione 2.

Art. 9

Tipo, intensità e limiti dell'aiuto

1. Gli aiuti sono disposti nella forma di aiuto in conto capitale e sono erogati dall'Organismo pagatore.

2. L'aiuto è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il limite minimo di aiuto è fissato in euro 25.000,00 e quello massimo è fissato in euro 300.000,00.

Art. 10

Cumulabilità

1. Gli aiuti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche in conto capitale o in conto interessi, comunque denominate.

Art. 11

Modalità e termine per la presentazione della domanda

1. La domanda, in carta semplice indirizzata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, deve essere presentata in duplice copia utilizzando il modello di cui all'allegato 4 del presente Regolamento, compilato in tutte le sue parti.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda potrà avvenire anche non in presenza dell'incaricato, a condizione che

sia inoltrata unitamente a copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

3. A ciascuna copia della domanda devono essere allegati i documenti previsti dai successivi articoli 12 e 13.

4. La domanda deve pervenire al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro e non oltre le ore 13 del novantesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione. La domanda potrà essere consegnata presso:

a) la sede del Servizio di via Cussignacco n. 38, 33100 Udine;

b) l'unità decentrata del Servizio di via della Vittoria n. 15/d, 33028 Tolmezzo (Udine) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

5. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, sede principale o unità decentrata, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

6. Nel caso di trasmissione con modalità diverse da quelle previste al comma 5 del presente articolo, per la verifica del rispetto del termine di cui al comma 4, fa fede la data del timbro di accettazione apposto dalla struttura ricevente sul frontespizio della domanda.

7. Nell'ambito della domanda i beneficiari devono dichiarare le modalità con le quali intendono assicurare la gestione dell'attività di commercializzazione. Se non provvedono direttamente alla gestione, devono indicare i criteri e le modalità che saranno posti in essere per l'individuazione del soggetto gestore.

8. Nel caso di beneficiari privati nella domanda deve essere contenuta dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 che il beneficiario non è sottoposto a fallimento, concordato preventivo o ad amministrazione controllata.

Art. 12

Documentazione da allegare da parte dei beneficiari pubblici

1. I beneficiari pubblici di cui all'articolo 5, comma 1 devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia semplice dell'atto deliberativo e dei connessi allegati, assunto dall'organo competente per statuto, con il quale si approva l'intervento, si definisce il relativo piano finanziario e l'assunzione a carico dell'ente del costo non coperto dall'aiuto e si autorizza il legale rappresentante ad inoltrare domanda;

b) copia semplice dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto di intervento;

c) nel caso di disponibilità almeno quindicennale dell'immobile, copia semplice del titolo di disponibilità e dichiarazione di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento ove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto;

d) nel caso di proprietà di ente pubblico diverso dal beneficiario copia dell'atto formale di delega previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c);

c) assunto dai competenti organi dell'Ente proprietario;

e) relazione, a firma del legale rappresentante del beneficiario, secondo l'allegato 5 al presente Regolamento, compilata in tutte le sue parti;

f) corografia o altro elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dell'intervento sul territorio con evidenziata la viabilità di accesso e l'eventuale collocazione di altri punti di vendita di beni o servizi ai fini del punteggio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g);

g) concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, per la quale siano scaduti i termini ostativi, corredate dal progetto e da tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle stesse nonché copia di tutte le autorizzazioni connesse; tutti i documenti dovranno essere vidimati dal comune; in alternativa la concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività possono essere sostituite da deliberazione del competente organo comunale ai sensi dell'articolo 78 bis della legge regionale n. 52/1991, corredata dal progetto definitivo e della relativa relazione di conformità a firma del progettista;

h) copia del progetto definitivo, così come definito dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 14/2002;

i) dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

l) computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici, con indicati costi unitari e quantità, sottoscritto dal progettista. Nel caso di prezzi non previsti in detto prezzario con dichiarazione del progettista redatta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dovranno essere indicate le modalità seguite per la loro determinazione e la loro conformità ai prezzi di mercato;

m) computi metrici relativi alle attrezzature, anche informatiche e agli arredi, contenenti i prezzi unitari per singolo elemento e conformi ai listini delle ditte proponenti, gli estratti dei listini dovranno essere

allegati al progetto; in alternativa possono essere presentati preventivi redatti dalle imprese fornitrici, a condizione che gli stessi siano dettagliati ed accompagnati da una dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che i prezzi previsti sono conformi ai prezzi di mercato.

2. La mancata trasmissione della domanda, completa di tutti gli elementi ed allegati di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la non ricevibilità della domanda.

Art. 13

Documentazione da allegare da parte dei beneficiari privati

1. I beneficiari privati di cui all'articolo 5, comma 3, devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in corso di validità;

c) copia semplice dell'atto o degli atti adottati dai competenti organi con i quali si approva l'intervento si definisce il relativo piano finanziario e l'assunzione a carico del beneficiario del costo non coperto dall'aiuto e si autorizza il legale rappresentante ad inoltrare domanda;

d) copia semplice dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto di intervento;

e) nel caso di disponibilità almeno quindicennale dell'immobile, copia semplice del titolo di disponibilità e dichiarazione di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento ove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto;

f) relazione, a firma del legale rappresentante del beneficiario, secondo l'allegato 5 al presente Regolamento, compilata in tutte le sue parti;

g) nel caso di Associazioni temporanee d'imprese copia semplice dell'atto di conferimento del mandato con rappresentanza al capofila;

h) corografia o altro elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dell'intervento sul territorio con evidenziata la viabilità di accesso e l'eventuale collocazione di altri punti di vendita di beni o servizi ai fini del punteggio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g);

i) concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, per la quale siano scaduti i termini ostativi, corredate dal progetto e da tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle stesse nonché copia di tutte le autorizzazioni connesse; tutti i documenti dovranno essere vidimati dal Comune;

l) computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici, con indicati costi unitari e quantità, sottoscritto dal progettista. Nel caso di prezzi non previsti in detto prezzario con dichiarazione del progettista redatta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dovranno essere indicate le modalità seguite per la loro determinazione e la loro conformità ai prezzi di mercato;

m) computi metrici relativi alle attrezzature, anche informatiche e agli arredi, contenenti i prezzi unitari per singolo elemento e conformi ai listini delle ditte proponenti, gli estratti dei listini dovranno essere allegati al progetto; in alternativa possono essere presentati preventivi redatti dalle imprese fornitrici, a condizione che gli stessi siano dettagliati ed accompagnati da una dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che i prezzi previsti sono conformi ai prezzi di mercato.

2. La mancata trasmissione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ricevibilità della domanda.

Art. 14

Ricevibilità delle domande

1. Non sono ricevibili le domande:

a) presentate oltre il termine previsto all'articolo 11, commi 4 e 5 del presente Regolamento;

b) prive di valida sottoscrizione;

c) presentate utilizzando modelli diversi da quello predisposto, laddove la domanda non contenga tutte le informazioni ivi previste;

d) incomplete, o per le quali non siano allegati i documenti richiesti dall'articolo 12 per i beneficiari pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 13 per i beneficiari privati di cui all'articolo 5, comma 3;

2. Nel caso vengano accertate le cause di non ricevibilità di cui al comma 1, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna comunica al richiedente, con raccomandata, il rigetto della domanda con le relative motivazioni e restituisce la documentazione pervenuta.

Art. 15

Domande non ammissibili

1. Non sono ammissibili le domande:

a) presentate da beneficiari diversi da quelli previsti all'articolo 5;

b) non rispondenti o in contrasto con le finalità della misura M - sottomisura M1 - azione 2 del P.S.R. e

del presente Regolamento ovvero che non superano positivamente la valutazione in fase di istruttoria per motivazioni di ordine tecnico e/o di ordine economico-finanziario;

c) le domande per le quali non siano state presentate le integrazioni richieste, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 16, comma 3;

d) le domande relative ad immobili non serviti da viabilità di accesso senza limitazioni al transito, ed adeguata a garantire la funzione di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di prodotti tipici, di qualità o di nicchia;

e) interventi per i quali l'attività di commercializzazione, esposizione e promozione non risponda a quanto previsto all'articolo 4;

f) gli interventi realizzati in immobili non collocati nei territori compresi nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE n. 273/1975;

g) gli interventi per i quali l'aiuto, calcolato con le modalità previste dall'articolo 9, non raggiunge la soglia di euro 25.000,00;

h) gli interventi avviati prima della presentazione della domanda.

2. Con motivato provvedimento del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna vengono individuate le domande non ammissibili.

3. Dei contenuti del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo viene data comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Richiesta di integrazioni

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può richiedere la rettifica di soli errori materiali e delle irregolarità formali presenti nella domanda e nella documentazione allegata alla stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 in relazione alla ricevibilità della domanda, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può chiedere la presentazione di integrazioni, anche documentali, di precisazioni e di chiarimenti nonché la produzione di ulteriore documentazione, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria.

3. Le rettifiche e le integrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono richieste con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nella stessa viene fissato il termine, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale il beneficiario deve fornire quanto richiesto.

Art. 17

Ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese finalizzate agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 risultanti da documentazione di spesa successiva alla data di presentazione della domanda.

2. Nella determinazione della spesa ammissibile si terrà conto dei seguenti criteri:

a) Sono ammissibili le spese generali nei limiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002;

b) l'I.V.A. è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e dal beneficiario non recuperabile. La non recuperabilità deve essere dichiarata dal beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;

c) le spese relative agli acquisti di attrezzature ed arredamento usati sono ammissibili nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000.

3. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) le spese relative all'acquisto di terreni ed immobili;

b) gli oneri bancari ed assicurativi, le spese legali, le spese di incasso;

c) le spese di trasporto e montaggio se oggetto di documentazione di spesa separata rispetto alla fornitura cui si riferiscono;

d) le spese relative a materiale di rapido consumo;

e) le spese relative ad ammortamenti;

f) le spese per lavori in economia.

4. L'ammissibilità della spesa viene stabilita con riferimento al prezzario regionale dei lavori pubblici; sono ammesse maggiorazioni di prezzo in relazione a maggiori costi derivanti dall'ubicazione degli interventi in misura non superiore al 10% purché motivate da apposita dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 18

Graduatoria

1. Le domande presentate sono valutate mediante attribuzione di un punteggio definito secondo i seguenti criteri:

a) Ubicazione degli interventi nei territori compresi nelle fasce di svantaggio come definite nella misura e - Zone svantaggiate del P.S.R. - e riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento:

Fascia A punti 15

Fascia B punti 10

b) Interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente collocato all'interno di centri abitati già definiti alla data di pubblicazione del bando. punti 11

c) Integrazione con altri interventi previsti dal P.S.R. per i quali sia dichiarata e motivata l'attinenza con l'intervento per il quale si chiede l'aiuto:

   1) interventi direttamente o funzionalmente collegati, oggetto di istanza presentata dallo stesso beneficiario in relazione a bandi emessi sulla misura M - sottomisura M1 - azione 1; punti 4

   2) interventi direttamente o funzionalmente collegati, finanziati a valere sulla misura s - sottomisura s1. punti 2

d) Interventi realizzati in centri urbani con meno di 10.000 abitanti e con flusso turistico superiore alle 10.000 presenze annue e/o Comuni di cui all'articolo 16 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n.0253/Pres. del 21 agosto 2002, come riportati nell'allegato 6. punti 8

e) Interventi realizzati in zone omogenee commerciali previste dai Piani regolatori generali comunali. punti 5

f) Interventi realizzati nel territorio di Comuni di confine transfrontaliero con meno di 10.000 abitanti. punti 9

g) Interventi realizzati nell'ambito della fornitura di servizi di prossimità (ovvero servizi di base), purché collocati in centri edificati con la presenza di minimo altri due punti di vendita di beni o servizi, operativi alla data di presentazione della domanda, collocati entro un raggio non superiore a metri 200 rispetto all'immobile oggetto di intervento o in alternativa realizzati fuori dai centri edificati, situati in prossimità di immobili rurali, di trasformazione o deposito di prodotti agricoli. punti 6

2. Le domande ammissibili, valutate secondo i criteri previsti al comma 1 vengono incluse in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio ha priorità la domanda che ha avuto maggior punteggio in applicazione del comma 1, lettera a).
In caso di ulteriore parità di punteggio ha priorità la domanda che ha avuto maggior punteggio in applicazione del comma 1, lettera b). In caso di ulteriore parità ha priorità la domanda che ha avuto maggio punteggio in applicazione del comma 1, lettera c). In caso di ulteriore priorità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. La graduatoria di cui al comma 2 è approvata con provvedimento del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 19

Concessione degli aiuti

1. Gli aiuti sono concessi con provvedimenti del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. I provvedimenti, comunicati ai beneficiari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, contengono tra l'altro:

a) l'indicazione della spesa ammissibile e dell'aiuto concesso;

b) le modalità ed i termini di accettazione dell'aiuto;

c) le modalità ed i termini per la realizzazione degli interventi ammessi ad aiuto;

d) le modalità ed i termini per la rendicontazione della spesa;

e) le prescrizioni e gli adempimenti a carico del beneficiario.

3. I beneficiari, entro il termine assegnato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna nella comunicazione di cui al comma 2, devono far pervenire al Servizio stesso, pena la revoca dell'aiuto, una dichiarazione scritta di accettazione dell'aiuto e di tutte le condizioni che lo stesso comporta.

Art. 20

Modalità di erogazione degli aiuti

1. L'erogazione degli aiuti può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

a) anticipazione, pari al 20% del costo totale dell'investimento, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, e saldo a conclusione dei lavori;

b) massimo due acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori, per importi pari ad almeno

il 33% della spesa ammissibile e saldo a conclusione dei lavori.

2. I pagamenti degli aiuti ai beneficiari verranno effettuatati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), organismo pagatore per il P.S.R., sulla base dei fogli di liquidazione trasmessi dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 21

Termini

1. Tutti gli interventi oggetto di finanziamento dovranno essere avviati entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di ammissione all'aiuto, prorogabili con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per un massimo di 15 giorni su richiesta motivata del beneficiario. Entro tale data deve pervenire al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, l'atto comprovante l'inizio lavori.

2. Tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono essere completati entro il 30 aprile 2006. Entro tale data deve essere inoltrata al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna la richiesta di erogazione a saldo.

3. I termini di scadenza per l'esecuzione delle iniziative sono prorogabili con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per un massimo di 30 giorni su richiesta motivata del beneficiario.

4. Il mancato rispetto dei termini fissati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la revoca dell'aiuto.

Art. 22

Varianti

1. Eventuali varianti all'intervento ammesso all'aiuto sono ammissibili a condizione che non sia alterata la finalità e la tipologia dello stesso.

2. Eventuali varianti all'intervento ammesso all'aiuto, considerate nel loro valore assoluto, per importo complessivo non superiore al 10% della spesa ammissibile, devono essere preventivamente comunicate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

3. Nel caso in cui siano previste varianti, che complessivamente considerate nel loro valore assoluto comportino il superamento della soglia del 10% prevista al comma 2, le varianti con le quali detta soglia viene superata devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con decreto del Direttore del Servizio.

4. La spesa ammissibile in presenza di varianti viene rideterminata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna in sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

5. L'approvazione delle varianti non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammessa a finanziamento.

6. Nel caso in cui le varianti comportino minore spesa rispetto a quella ritenuta ammissibile, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

7. La realizzazione di opere in variante per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista al comma 3, comporta la revoca dei benefici concessi e la restituzione degli importi eventualmente anticipati.

Art. 23

Revoca

1. L'aiuto concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 3;

b) al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 21, comma 4;

c) al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 7;

d) in caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto al successivo articolo 27;

e) in caso di dichiarazioni non veritiere e tali da indurre in grave errore, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000;

f) in caso di perdita dei requisiti richiesti per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto al successivo articolo 27;

g) in tutti i casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione e la revoca di contributi.

Art. 24

Documentazione per la richiesta di pagamento dell'anticipazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione dell'aiuto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera a) il beneficiario deve presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria equivalente al 110% dell'importo anticipato, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002;

b) documentazione attestante l'inizio lavori;

c) atto o contratto di individuazione del soggetto gestore del centro di commercializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di assunzione diretta della gestione.

Art. 25

Documentazione per la richiesta di pagamento per stati di avanzamento

1. Ai fini dell'erogazione di quote dell'aiuto a fronte di stati di avanzamento, i beneficiari pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;

b) fatture in originale e relativi mandati di pagamento;

c) certificato stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) e certificato di pagamento, debitamente firmato dai responsabili.

2. Ai fini dell'erogazione di quote dell'aiuto a fronte di stati di avanzamento, i beneficiari privati di cui all'articolo 5, comma 3, devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;

b) fatture in originale debitamente quietanzate;

c) certificato stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) a firma del progettista.

3. Ai fini della richiesta di erogazione per il primo stato di avanzamento dovrà essere altresì allegato l'atto o contratto di individuazione del soggetto gestore del centro di commercializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dichiarazione di assunzione diretta della gestione.

Art. 26

Documentazione per la richiesta di pagamento a saldo

1. Ai fini dell'erogazione del saldo i beneficiari pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;

b) fatture in originale e relativi mandati di pagamento;

c) certificato di stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) e certificato di pagamento, debitamente firmato dai responsabili;

d) documentazione di contabilità finale dell'opera, dalla quale emerga, tra l'altro, l'elenco delle spese sostenute per la realizzazione complessiva dell'intervento;

e) certificato di collaudo o di regolare esecuzione comprendente l'attestazione del raggiungimento della finalità dell'intervento dichiarata nella domanda.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo i beneficiari privati di cui all'articolo 5, comma 3 devono presentare richiesta di pagamento corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco redatto in duplice copia delle fatture presentate a rendiconto;

b) fatture in originale debitamente quietanzate;

c) certificato di stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.) a firma del progettista;

d) consuntivo dei lavori a firma del progettista;

e) certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma del progettista;

f) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario di raggiungimento della finalità dell'intervento dichiarata nella domanda.

Art. 27

Vincoli ed obblighi dei beneficiari

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto di cui al presente Regolamento sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso di cui all'articolo 3, comma 1 ed articolo 4, a partire dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione finalizzata alla liquidazione a saldo.

2. Il vincolo di cui al comma 1 del presente articolo è pari a:

a) dieci anni per i fabbricati;

b) cinque anni per le attrezzature, anche informatiche e arredamento.

3. I beneficiari devono utilizzare un sistema di contabilità distinto oppure una adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale, e conservare presso la sede legale, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del saldo finale, tutti i documenti giustificativi in originale.

4. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni finalizzate alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni realizzate, nonché a consentire ed agevola-

re gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni, anche ai fini del rispetto dei vincoli posti dal presente articolo.

5. I beneficiari sono tenuti a comunicare variazioni nel rappresentante legale, nel responsabile del procedimento, e negli estremi per l'accreditamento.

6. I beneficiari sono tenuti al rispetto del Regolamento (CE) 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative.

Art. 28

Disciplina dei controlli

1. Le attività di controllo sono eseguite in conformità con quanto disposto dal Capo II, Sezione 6, articoli 59, 60 e 61 del Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 e con quanto previsto dal manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo pagatore approvato dal comitato di sorveglianza per lo sviluppo rurale nella seduta del 9 luglio 2001.

2. Ogni erogazione (anticipazione, stati di avanzamento e saldo) avviene dopo l'effettuazione di sopralluogo.

3. Fatto salvo il rilievo penale assunto dal beneficiario, si applicano le sanzioni richiamate dal Capo II, Sezione 6, articoli 59, 60 e 61 del Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 e dal Capo IV del Titolo IV del P.S.R.

Art. 29

Restituzione di somme erogate

1. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate dei relativi interessi. La restituzione delle somme avverrà secondo le indicazioni formulate dall'Organismo pagatore.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13	
ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 ([16])	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	**Denominazione dei prodotti**
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 ([17]) ex 22.09 ([18])	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 ([19])	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

([16])Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

([17])Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

([18])Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

([19])Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

ALLEGATO 2

Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali

Campo di applicazione e normativa di riferimento per l'individuazione dei prescritti requisiti
Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE - D.Lgs n.99 del 27/01/1992
Rifiuti. Direttiva 91/156/CEE - D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Rifiuti pericolosi. Direttiva 91/689/CEE - D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Imballaggi e rifiuti da imballaggio. Direttiva 94/62/CEE - D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Protezione della natura. Direttiva 92/43/CEE Direttiva 79/409/CEE - DPR 8/09/1997, n. 357
Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP). Direttive 93/43/CEE e 96/03/CEE - D.Lgs n.155 del 26/05/1997
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. Direttiva 86/113/CEE (modificata dalla Direttiva 88/166/CEE) - DPR n. 233 del 24/05/1988
Norme minime per la protezione dei vitelli. Direttiva 91/629/CEE (modificata dalla Direttiva 97/02/CE e dalla Decisione 97/182/CE) - D.Lgs n. 533 del 30/12/1992 (modificato con D.Lgs n.331/98)
Norme minime per la protezione dei suini. Direttiva 91/630/CEE- D.Lgs n. 534 del 30/12/1992
Norme per la protezione degli animali negli allevamenti. Direttiva 98/58/CE - D.Lgs n. 146 del 26/3/2001
Protezione degli animali durante il trasporto. Direttiva 95/29/CE - D.Lgs n. 388 del 20/10/1998
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali. Direttiva 96/22/CE - D.Lgs n. 336 del 04/08/1999
Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. Direttiva 92/46/CEE del 16 giugno 1992
Deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. Direttiva 92/47/CEE del 16 giugno 1992
D.P.R. 14/01/1997 n. 54 di recepimento delle sopracitate Direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE

ALLEGATO 3

Comuni della Regione che ricadono nelle zone svantaggiate individuate con Direttiva CEE n. 273/1975, raggruppati in fasce di svantaggio come individuate come definite nella misura e – zone svantaggiate

Provincia	Gruppo A	Provincia	Gruppo B	Provincia	Gruppo C
UD	AMPEZZO	UD	AMARO	UD	ARTEGNA
UD	ARTA TERME	UD	BORDANO	UD	ATTIMIS
UD	CERCIVENTO	UD	CAVAZZO CARNICO	UD	CIVIDALE DEL FRIULI
UD	CHIUSAFORTE	UD	ENEMONZO	UD	FAEDIS
UD	COMEGLIANS	UD	FORGARIA NEL FRIULI	UD	GEMONA DEL FRIULI
UD	DOGNA	UD	MONTENARS	UD	MAGNANO IN RIVIERA
UD	DRENCHIA	UD	STREGNA	UD	NIMIS
UD	FORNI AVOLTRI	UD	TOLMEZZO	UD	POVOLETTO
UD	FORNI DI SOPRA	UD	VERZEGNIS	UD	PREPOTTO
UD	FORNI DI SOTTO	UD	VILLA SANTINA	UD	SAN LEONARDO
UD	GRIMACCO	PN	BUDOIA	UD	SAN PIETRO AL NATISONE
UD	LAUCO	PN	MEDUNO	UD	TARCENTO
UD	LIGOSULLO	PN	POLCENIGO	UD	TORREANO
UD	LUSEVERA			GO	CAPRIVA DEL FRIULI
UD	MALBORGHETTO VALBRUNA			GO	CORMONS
UD	MOGGIO UDINESE			GO	DOBERDO' DEL LAGO
UD	OVARO			GO	DOLEGNA DEL COLLIO
UD	PALUZZA			GO	FOGLIANO REDIPUGLIA
UD	PAULARO			GO	GORIZIA
UD	PONTEBBA			GO	MONFALCONE
UD	PRATO CARNICO			GO	MOSSA
UD	PREONE			GO	RONCHI DEI LEGIONARI
UD	PULFERO			GO	SAGRADO
UD	RAVASCLETTO			GO	SAN FLORIANO DEL COLLIO
UD	RAVEO			GO	SAN LORENZO ISONTINO
UD	RESIA			GO	SAVOGNA D'ISONZO
UD	RESIUTTA			TS	DUINO-AURISINA
UD	RIGOLATO			TS	MONRUPINO
UD	SAURIS			TS	SAN DORLIGO DELLA VALLE
UD	SAVOGNA			TS	SGONICO
UD	SOCCHIEVE			TS	TRIESTE
UD	SUTRIO			PN	ARBA
UD	TAIPANA			PN	AVIANO
UD	TARVISIO			PN	CANEVA
UD	TRASAGHIS			PN	CASTELNOVO DEL FRIULI
UD	TREPPO CARNICO			PN	CAVASSO NUOVO
UD	VENZONE			PN	FANNA
UD	ZUGLIO			PN	MANIAGO
PN	ANDREIS			PN	MONTEREALE VALCELLINA
PN	BARCIS			PN	PINZANO AL TAGLIAMENTO
PN	CIMOLAIS			PN	SEQUALS
PN	CLAUT			PN	TRAVESIO
PN	CLAUZETTO			PN	VIVARO
PN	ERTO E CASSO				
PN	FRISANCO				
PN	TRAMONTI DI SOPRA				
PN	TRAMONTI DI SOTTO				
PN	VITO D'ASIO				

ALLEGATO 4

Modello di domanda

Esente da bollo ai sensi D.P.R. 26.10.72, n. 642
e succ. modif. e integr. TAB all. B ART. 21 bis

MODELLO Misura m
Sottomisura m1 Azione 2

Spazio per protocollo Servizio

Ora di arrivo

Spett.le
Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
Via Cussignacco, 38
33100 UDINE

N.B. La domanda può essere anche presentata all'unità decentrata del Servizio di TOLMEZZO (UD) in Via della Vittoria, 15/d

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda corredata da n. __________ allegati

Numero domanda: m1/2/______________

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

Asse 2 – misura m – sottomisura m1 – Azione 2 Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006.

A - DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome ______________________

nato/a a ______________________ Prov. ____

Il __ / __ / __

Residente in ______________________ Prov. ____

Via ______________________ N ____ Cap. ______

In qualità di legale rappresentante del beneficiario:

B - DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Denominazione

sede in Comune Prov.

Via N

Cap.

Tel. /

Fax.. /

e-mail

Partita IVA

Codice fiscale

PER I SOLI BENEFICIARI PRIVATI: Elenco dei soggetti aderenti

N.	Denominazione	Comune di sede	Numero iscrizione CCIAA

N.B. In caso di spazio insufficiente unire allegato.

PER I SOLI BENEFICIARI PUBBLICI CHE OPERANO IN FORZA DI UNA DELEGA DELL'ENTE PROPRIETARIO	
Ente proprietario dell'immobile	
Atto di delega	

PER I SOLI BENEFICIARI PUBBLICI : RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Cognome e Nome	
Recapito telefonico	

CHIEDE

la concessione di un contributo a valere sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia– Asse 2 – Misura m – Sottomisura m1 - Azione 2 – Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani, per un importo di :

Euro in cifre								,		

Euro in lettere

per la realizzazione di un intervento di

❑ Realizzazione

❑ Ristrutturazione

____

____

____

____

Il cui costo complessivo è previsto in :

Euro in cifre								,		

Euro in lettere

C - DATI RELATIVI ALL' IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO

Da realizzare nell'immobile sito in

Comune Prov.

Via N

Cap.

Iscritto nel Catasto di

Comune Censuario Prov.

Foglio Mappale Sub

Di proprietà:

❑ del beneficiario

❑ di soggetto diverso dal beneficiario

Dati dell' Ente/privato proprietario laddove diverso dal beneficiario:

Denominazione o
Cognome e Nome

nato/a a Prov.

Il / / *Nel caso di proprietario persona fisica*

Sede/residenza

Comune Prov.

Via N Cap.

D – DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE MODALITA' DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

(art. 11, comma 7 Regolamento)

Che le modalità con le quali s'intende assicurare la gestione dell'attività di commercializzazione nel fabbricato oggetto di intervento sono le seguenti:

❑ gestione diretta

❑ tramite gestore diverso dal beneficiario

Nel caso di gestore diverso dal beneficiario lo stesso sarà individuato mediante *(indicare le modalità di individuazione del gestore ad es. gara ad evidenza pubblica, incarico diretto, convenzione/contratto ecc.)*:

____

____

Indicare i criteri che si intende adottare nella scelta del soggetto gestore *(ad es. caratteristiche richieste al gestore, sede dello stesso ecc..)*:

____

____

E – DICHIARAZIONI AI SENSI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e **della decadenza dai benefici** prevista dall'art.75, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto decreto:

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dall' Asse 2 – misura m – sottomisura m1 – azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali di cui al Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR) approvato con la decisione della Commissione europea n. C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000 e modificato con decisione della Commissione europea n. C(2002)1718 def. del 25 giugno 2002;
- di essere a conoscenza di quanto previsto dal decreto di approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000– 2006 – Asse 2 – misura m – sottomisura m1. Regolamento applicativo dell'azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani (di seguito Regolamento);
- di essere in particolare a conoscenza che l'attività di commercializzazione da svolgere nell'immobile oggetto dell'intervento dovrà riguardare esclusivamente i prodotti previsti dall'art. 4, comma 1. del Regolamento;
- di non aver beneficiato, per l'intervento di cui alla presente domanda, di altre agevolazioni pubbliche in conto capitale o in conto interessi, comunque denominate;
- di essere a conoscenza che l'aiuto a carico del beneficiario finale, è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, ed in particolare dei limiti minimi e massimi di aiuto previsti all'articolo 9 del Regolamento;

- di essere a conoscenza che le eventuali varianti non comportano in alcun caso l'aumento dell'aiuto concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata;
- di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui eventuali varianti al progetto approvato comportino una spesa inferiore a quella approvata, l'aiuto viene rideterminato in sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori;
- di essere a conoscenza che i beni oggetto dell'aiuto sono sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di almeno dieci anni per i fabbricati e di cinque anni per le attrezzature e gli arredi, decorrente dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione finalizzata alla liquidazione a saldo. Per tutta la durata del vincolo detti beni sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso e non possono essere alienati;
- di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento in ordine agli obblighi di tenuta della contabilità, di comunicazioni nelle variazioni del rappresentante legale, del responsabile del procedimento e negli estremi di accreditamento, nonché in ordine agli obblighi informativi e pubblicitari;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di fornire tutte le informazioni finalizzate alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni realizzate nonché di consentire ed agevolare gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni, anche i fini del rispetto dei vincoli posti dall'art. 27 del Regolamento;
- di essere a conoscenza dei termini previsti per l'avvio e la conclusione dell'intervento dall'art. 21 del Regolamento ;
- di essere a conoscenza che i beneficiari privati devono mantenere, per tutta la durata del vincolo di destinazione dell'art. 27 del Regolamento, il requisito della maggioranza numerica di produttori agricoli;
- di essere a conoscenza che le associazioni temporanee d'impresa devono mantenere per tutta la durata del vincolo di destinazione dell'art. 27 del Regolamento, inalterata la figura del capogruppo;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (per i soli beneficiari privati);
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda potrà essere valutato ai fini della revoca del contributo nonché degli altri casi di revoca previsti all'art. 23 del Regolamento;
- che la capacità tecnico-organizzativa in capo al legale rappresentante è attestata dal possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera ___________ del Regolamento (per i soli beneficiari privati);
- che la posizione nei confronti dell'IVA è la seguente:
  - ❑ l'IVA non è recuperabile
  - ❑ l'IVA è totalmente recuperabile
  - ❑ l'IVA è recuperabile solo parzialmente.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento si sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento:
  - ❑ Che l'intervento è riferito ad un immobile servito da viabilità di accesso senza limitazioni al transito ed adeguata a garantire la funzione di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli o derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di prodotti tipici, di qualità o di nicchia.
- ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti all'art. 18 del Regolamento:

Che l'immobile oggetto di intervento è situato nei territori compresi nelle fasce di svantaggio come definite nella misura e - Zone svantaggiate del P.S.R. e riportate nell'allegato 3 del Regolamento
☐ Fascia A
☐ Fascia B
☐ Fascia C

Che l'intervento riguarda il recupero di patrimonio immobiliare esistente collocato all'interno di centri abitati già definiti alla data di pubblicazione del bando:

☐ SI

☐ NO

Che l'intervento si integra con altri interventi previsti dal P.S.R. attinenti l'intervento per il quale si chiede l'aiuto:

❑ interventi direttamente o funzionalmente collegati, a quello oggetto di istanza, previsti in domande presentate dallo stesso beneficiario in relazione a bandi emessi sulla misura m sottomisura m1 – azione 1

❑ interventi direttamente o funzionalmente collegati a quello oggetto di istanza, previsti in domande finanziate a valere sulla misura s – sottomisura s1

Titolo dell'intervento: ____

____

____

____

____

Che l'intervento è realizzato in centri urbani con meno di 10.000 abitanti e con flusso turistico superiore alle 10.000 presenze annue e/o Comuni di cui all'art. 16 del Regolamento approvato con DPReg n.0253/Pres. del 21 agosto 2002, come riportati all'Allegato 6 del Regolamento:

❑ SI

❑ NO

Che l'intervento è realizzato in zone omogenee commerciali previste dai Piani Regolatori Generali Comunali

❑ SI

❑ NO

Che l'intervento è realizzato nel territorio di Comuni di confine transfrontaliero

❑ SI

❑ NO

Che l'intervento è realizzato nell'ambito della fornitura di servizi di prossimità (ovvero servizi di base), purché collocati in centri edificati con la presenza di minimo altri due punti di vendita di beni o servizi, operativi alla data di presentazione della domanda, collocati entro un raggio non superiore a metri 200 rispetto all'immobile oggetto di intervento o in alternativa realizzati fuori dei centri edificati situati in prossimità di immobili rurali, di trasformazione o deposito di prodotti agricoli.

❑ SI

❑ NO

che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà.

F – IMPEGNI

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare i seguenti obblighi a carico del Beneficiario:

- Rispetto dei termini, fissati nell'atto di concessione di contributo, per l'esecuzione e per la rendicontazione finanziaria dell'intervento laddove accettati formalmente a seguito della comunicazione dell'atto di concessione medesimo.
- Affidamento della progettazione, della realizzazione delle opere e dei collaudi, in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali.
- Comunicazione di variazioni nel rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori, nel responsabile del procedimento e negli estremi per l'accreditamento.
- Invio all'Amministrazione regionale delle informazioni ed dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni.
- Predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale.
- Invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea e dello Stato.
- Conservazione in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa agli iter procedurale amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedura di gara.
- Rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nelPiano di Sviluppo rurale e nei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg(CE) 1685/2000, in materia di spese ammissibili, e nel Reg(CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative.

G – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

N.B.

BARRARE LA CASELLA DEI DOCUMENTI ALLEGATI E RIPORTARE LA LETTERA CORRISPONDENTE SULL'ALLEGATO STESSO (NEL CASO DI PIU' COMPONENTI DELLO STESSO ALLEGATO CONTRADDISTINGUERLE CON LETTERA E NUMERO es. ALLEGATO A/1)

Beneficiari Pubblici (art. 12 Regolamento):

	Allegato	Descrizione allegato
❑	A	copia semplice dell'atto deliberativo e dei connessi allegati, assunto dall'organo competente per statuto, con il quale si approva l'intervento, si definisce il relativo piano finanziario e l'assunzione a carico dell'ente del costo non coperto dall'aiuto e si autorizza il legale rappresentante ad inoltrare domanda;

❑	B	copia semplice dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto di intervento;
❑	C	nel caso di disponibilità almeno quindicennale dell'immobile, copia semplice del titolo di disponibilità e dichiarazione di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento ove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto;
❑	D	nel caso di proprietà di ente pubblico diverso dal beneficiario copia dell'atto formale di delega previsto all'art. 5, comma 2, lett. c) assunto dai competenti organi dell'ente proprietario;
❑	E	relazione, a firma del legale rappresentante del beneficiario, secondo l'Allegato 5 del Regolamento, compilata in tutte le sue parti;
❑	F	corografia o altro elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dell'intervento sul territorio con evidenziata la viabilità di accesso e l'eventuale collocazione di altri punti di vendita di beni o servizi ai fini del punteggio di cui all'art. 18, comma 1, lett. g);
❑	G	concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, per la quale siano scaduti i termini ostativi, corredate dal progetto e da tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle stesse nonché copia di tutte le autorizzazioni connesse; tutti i documenti dovranno essere vidimati dal comune; in alternativa la concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività possono essere sostituite da deliberazione del competente organo comunale ai sensi dell'art. 78 bis della L.R. n. 52/91, corredata dal progetto definitivo e della relativa relazione di conformità a firma del progettista;
❑	H	copia del progetto definitivo, così come definito dall'art. 8, comma 4 della L.R. n. 14/2002;
❑	I	dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;
❑	L	computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici, con indicati costi unitari e quantità, sottoscritto dal progettista. Nel caso di prezzi non previsti in detto prezzario con dichiarazione del progettista redatta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dovranno essere indicate le modalità seguite per la loro determinazione e la loro conformità ai prezzi di mercato;
❑	M	computi metrici relativi alle attrezzature, anche informatiche e agli arredi, contenenti i prezzi unitari per singolo elemento e conformi ai listini delle ditte proponenti, gli estratti dei listini dovranno essere allegati al progetto; in alternativa possono essere presentati preventivi redatti dalle imprese fornitrici, a condizione che gli stessi siano dettagliati ed accompagnati da una dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che i prezzi previsti sono conformi ai prezzi di mercato;

N.B. La mancata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 12, comma 1, comporta la non ricevibilità della domanda.

Beneficiari privati (art. 13 Regolamento):

❑	A 1	copia semplice dell'atto costitutivo;
❑	A 2	copia semplice dello statuto;
❑	B	certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in corso di validità;
❑	C	copia semplice dell'atto o degli atti adottati dai competenti organi con i quali si approva l'intervento si definisce il relativo piano finanziario e l'assunzione a carico del beneficiario del costo non coperto dall'aiuto e si autorizza il legale rappresentante ad inoltrare domanda;

❑	D	copia semplice dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto di intervento;
❑	E	nel caso di disponibilità almeno quindicennale dell'immobile, copia semplice del titolo di disponibilità e dichiarazione di assenso scritto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento ove tale assenso non sia insito nel titolo o inserito nel contratto;
❑	F	relazione, a firma del legale rappresentante del beneficiario, secondo l'Allegato 5 al Regolamento, compilata in tutte le sue parti;
❑	G	nel caso di Associazioni temporanee d'imprese copia semplice dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila;
❑	H	corografia o altro elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dell'intervento sul territorio con evidenziata la viabilità di accesso e l'eventuale collocazione di altri punti di vendita di beni o servizi ai fini del punteggio di cui all'art. 18, comma 1, lett. g);
❑	I	concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, per la quale siano scaduti i termini ostativi, corredate dal progetto e da tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle stesse nonché copia di tutte le autorizzazioni connesse; tutti i documenti dovranno essere vidimati dal Comune;
❑	L	computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici, con indicati costi unitari e quantità, sottoscritto dal progettista. Nel caso di prezzi non previsti in detto prezzario con dichiarazione del progettista redatta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dovranno essere indicate le modalità seguite per la loro determinazione e la loro conformità ai prezzi di mercato;
❑	M	computi metrici relativi alle attrezzature, anche informatiche e agli arredi, contenenti i prezzi unitari per singolo elemento e conformi ai listini delle ditte proponenti, gli estratti dei listini dovranno essere allegati al progetto; in alternativa possono essere presentati preventivi redatti dalle imprese fornitrici, a condizione che gli stessi siano dettagliati ed accompagnati da una dichiarazione del progettista, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che i prezzi previsti sono conformi ai pressi di mercato.

N.B. La mancata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 12, comma 1, comporta la non ricevibilità della domanda.

H – INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:

Il presente invito costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 13 della medesima legge.

I dati personali raccolti attraverso la proposta di progetto e richiesti ai fini della valutazione del progetto stesso, verranno trattati dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

Titolare dei dati è il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; responsabile, il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Fatto a ____________ Il ____________ Firmato ____________		Autentica firma ____________

ALLEGATO 5

Relazione del legale rappresentante

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Asse 2 – misura m – sottomisura m1 – Azione 2 Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006

1. Informazioni generali sull'intervento.

2. Modalità di realizzazione dell'intervento

3. Esigenze che hanno suggerito l'attuazione dell'intervento e inserimento dello stesso nel contesto socio-economico preesistente.

4. Ricadute attese dall'intervento in termini di sviluppo del territorio.

ALLEGATO 6

Elenco dei centri urbani con meno di 10.000 abitanti con flusso turistico superiore alle 10.000 presenze annue e Comuni di cui all'art. 16 del Regolamento approvato con DPReg n. 0253/Pres. del 21/08/2002.

Fascia	Comune	Provincia	Centri urbani con più di 10.000 presenze annue	Comuni di cui all'art. 16 Reg. DPReg. n. 0253 del 21/08/2002
A	Andreis	PN		O
A	Barcis	PN		O
A	Cimolais	PN		O
A	Claut	PN		O
A	Frisanco	PN	O	
C	Montereale Valcellina	PN	O	O
B	Polcenigo	PN		O
C	Sequals	PN	O	
C	Duino-Aurisina	TS	O	
C	Monrupino	TS	O	
C	San Dorligo della Valle	TS	O	
A	Ampezzo	UD		O
A	Arta Terme	UD	O	O
A	Cercivento	UD		O
A	Chiusaforte	UD	O	
A	Comeglians	UD		O
A	Dogna	UD		O
A	Forni Avoltri	UD	O	O
A	Forni di Sopra	UD	O	
A	Forni di Sotto	UD	O	O
A	Lauco	UD		O
A	Ligosullo	UD		O
C	Magnano in Riviera	UD	O	
A	Malborghetto Valbruna	UD	O	
A	Ovaro	UD		O
A	Paluzza	UD	O	O
A	Paularo	UD		O
A	Pontebba	UD	O	O
A	Prato Carnico	UD	O	O
A	Ravascletto	UD	O	
A	Resia	UD		O
A	Sauris	UD	O	O
A	Sutrio	UD	O	
A	Tarvisio	UD	O	
A	Venzone	UD	O	
B	Verzegnis	UD		O
A	Zuglio	UD		O

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2003, n. 0158/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 35. Regolamento per il riparto, tra le Amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 35, comma 1 della legge medesima, come sostituito dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede l'istituzione del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province» da destinarsi per le iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei Direttori di Riserva, e per i danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'articolo 1 della legge regionale 15/1994, per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta, e dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993;

VISTO, inoltre, il comma 3 del suddetto articolo 35 della legge regionale n. 30/1999, come sostituito dall'articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 1/2003, che demanda ad apposito Regolamento la fissazione dei criteri di riparto del Fondo fra le Amministrazioni provinciali, alle quali spetta provvedere, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento sopra citato, alla gestione delle iniziative ed al risarcimento dei danni previsti dell'articolo 24, comma 1, lettera h bis) della legge regionale 30/1999;

VISTO, altresì, l'articolo 35, comma 4 bis della legge regionale 30/1999, introdotto dall'articolo 5, comma 6 della legge regionale 1/2003, che stabilisce che le domande già presentate all'Amministrazione regionale a valere sul Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi e comunque non ancora liquidate, sono trasferite alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per il completamento dei relativi procedimenti amministrativi;

RITENUTO di attribuire una quota dello stanziamento in parti uguali fra le Amministrazioni provinciali;

RITENUTO, inoltre, che il riparto dei fondi debba essere effettuato per ogni Provincia in base ad una percentuale calcolata come media ponderata della superficie territoriale della Provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e del numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia di ciascuna Provincia;

RITENUTO, infine, per il solo esercizio finanziario 2003, di tener conto nel riparto dell'entità economica delle numerose domande già presentate all'Amministrazione regionale a valere sul Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi e trasferite alle singole Province ai sensi dell'articolo 35, comma 4 bis, della legge regionale n. 30/1999;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del Regolamento previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 30/1999, utilizzando, per la ripartizione dello stanziamento, i criteri sopra enunciati;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1425 assunta nella seduta del 16 maggio 2003,

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per il riparto tra le Amministrazioni provinciali del "Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province" di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» nel testo allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 maggio 2003

TONDO

Allegato A

Regolamento per il riparto tra le Amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province» di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per il riparto tra le Amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle Province» di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 2

(Beneficiari)

1. I destinatari dell'assegnazione del Fondo di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sono le Amministrazioni provinciali del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3

(Criteri di riparto)

1. Le risorse finanziarie disponibili sul Fondo sono ripartite con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 10% della disponibilità in parti uguali fra le Amministrazioni provinciali;

b) la residua disponibilità viene ripartita, per ogni Provincia, in base ad una percentuale calcolata come media ponderata della superficie territoriale della Provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e del numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia della Provincia.

Art. 4

(Modalità di erogazione)

1. L'assegnazione, alle Amministrazioni provinciali, delle risorse finanziarie confluenti nel Fondo di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 30/1999, è disposta con decreto del Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia.

Art. 5

(Destinazione dei fondi)

1. I fondi assegnati e non integralmente utilizzati dalle Province nel corso di un esercizio finanziario devono essere trasferiti all'esercizio successivo e ridestinati alle medesime finalità.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Per il solo esercizio finanziario 2003 le risorse disponibili sul fondo sono ripartite con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 10% della disponibilità in parti uguali fra le Amministrazioni provinciali;

b) la residua disponibilità viene ripartita per due terzi in ragione dell'ammontare delle richieste di danni già presentate e trasferite alle Province ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale n. 30/1999 e per un terzo in ragione delle percentuali calcolate ai sensi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2003, n. 0159/Pres.

Legge regionale 27/2002, articolo 3, comma 3. Regolamento concernente modalità e termini per la presentazione delle domande, nonchè i criteri di riparto dei contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27, concernente «Norme per il sostegno e il riconoscimento delle Associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 3 della stessa legge regionale che:

a) al comma 1 prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni ornitologiche iscritte all'albo regionale contributi per il finanziamento dei programmi annuali di attività, concernenti iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale medesima;

b) al comma 3 prevede che la Giunta regionale, con apposito Regolamento, disciplini modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi, che dovranno essere destinati prioritariamente per le manifestazioni che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi;

RITENUTO necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare in conformità a

quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 27/2002;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1423 assunta nella seduta del 16 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 30 maggio 2003

TONDO

Regolamento concernente modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione, alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale, di contributi per la realizzazione di programmi annuali di attività concernenti iniziative previste all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia):

a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;

b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonchè concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;

c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;

d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.

Art. 2

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo da redigere conformemente all'allegato A al presente Regolamento di cui fa parte integrante, firmata dal legale rappresentante dell'associazione ornitologica, deve essere presentata, alla Direzione regionale delle foreste e della caccia - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia, entro il 1° marzo dell'anno in cui sono realizzati i programmi richiamati all'articolo 1.

2. I programmi annuali di attività sono articolati in base alle iniziative di cui all'articolo 1 che l'associazione intende realizzare. Per ogni iniziativa possono essere formulati più progetti.

3. Per progetto inter-associativo si intende quel progetto inerente ad un'iniziativa a cui aderiscono più associazioni.

4. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande pervenute dopo il termine ultimo di presentazione sono archiviate.

Art. 3

(Documentazione)

1. Le domande, di cui al comma 1, dell'articolo 2, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) programma annuale di attività dettagliato e distinto per iniziativa e progetto firmato dal legale rappresentante;

b) eventuale certificazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione dichiarante da quanti anni viene svolta la manifestazione, oggetto di richiesta di contributo;

c) eventuale fotocopia della dichiarazione di adesione, firmata dai legali rappresentanti delle Associazioni partecipanti al progetto;

d) preventivo di spesa dettagliato e analitico per singola iniziativa e progetto del programma oggetto di contributo.

Art. 4

(Criteri di riparto)

1. Le risorse stanziate dal bilancio regionale di anno in anno vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri riferiti alle sottoelencate tipologie:

a) il 50% dello stanziamento viene destinato alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 27/2002;

b) il 30% dello stanziamento viene destinato alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d) legge regionale 27/2002;

c) il 20% dello stanziamento viene destinato alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 27/2002.

2. Nell'ambito di ciascun programma, sono valutati i progetti all'interno delle tipologie di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 27/2002:

   1) al progetto che preveda una manifestazione svoltasi per almeno tre anni consecutivi vengono attribuiti tre punti;

   2) al progetto inter-associativo che preveda una manifestazione svoltasi per almeno tre anni consecutivi vengono attribuiti tre punti più un punto per ogni associazione che aderisce al progetto;

   3) al progetto che preveda l'organizzazione di manifestazioni a carattere internazionale che contemplino la presenza di almeno il 5% di partecipanti stranieri due punti;

   4) un punto per ogni ulteriore progetto.

b) per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d) della legge regionale 27/2002:

   1) un punto per ogni progetto;

   2) due punti per ogni progetto inter-associativo.

c) per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 27/2002:

   1) un punto per ogni progetto;

   2) due punti per ogni progetto inter-associativo.

3. Per ogni progetto contenuto nel programma dell'associazione, viene valutata l'ammissibilità o la non ammissibilità degli oneri esposti nel preventivo di spesa.

4. Nel caso in cui le risorse destinate ai sensi del comma 1 non possono essere integralmente utilizzate le relative quote vengono ripartite proporzionalmente tra le altre tipologie previste.

Art. 5

(Massimali di contribuzione)

1. Il limite massimo del contributo al programma di attività viene fissato pari a euro 15.000,00 per singola associazione ornitologica.

2. Il contributo per le singole tipologie è così determinato:

a) punteggio complessivo da 1 a 3: contributo fino al 40% della spesa ammissibile;

b) punteggio complessivo da 4 a 7: contributo fino al 60% della spesa ammissibile;

c) punteggio complessivo di 8 o più: contributo fino al 80% della spesa ammissibile.

3. Il contributo concedibile al programma è determinato dalla somma degli importi assegnati ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui l'importo complessivo totale dei contributi all'interno di ogni singola tipologia superi la relativa risorsa destinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le percentuali di ripartizione di cui al comma 2 sono proporzionalmente ridotte.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Gli oneri devono essere sostenuti nell'anno di presentazione della domanda di contributo e devono configurarsi quali costi ordinariamente necessari per un efficace conseguimento degli obiettivi perseguiti dal progetto.

2. Gli oneri devono essere direttamente collegati alla preparazione ed alla realizzazione del progetto ovvero del programma.

3. Sono ammissibili a contributo le spese attestate da idonea documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda all'Amministrazione regionale.

4. Sono ammissibili nel limite del 50% le spese radiofoniche, televisive, pubblicitarie, relative al singolo progetto.

5. Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di oneri:

a) spese di investimento relative all'acquisto d'immobili;

b) giochi ed attività attrattive non pertinenti realizzati nell'ambito di iniziative ornitologiche;

c) acquisto di stoviglie, alimenti, bibite nell'ambito di manifestazioni ornitologiche;

d) cene, rinfreschi o banchetti prettamente diretti agli associati;

e) contratti di prestazioni artistiche;

f) oblazioni.

Art. 7

(Procedimento di concessione del contributo e di rendicontazione)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa a graduatoria come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni e non sono cumulabili per la stessa fattispecie con i provvedimenti regionali, nazionali o comunitari.

2. I contributi sono concessi entro 90 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande ed erogati entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

3. Il legale rappresentante dell'associazione ornitologica è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla domanda di contributo, la rendicontazione così come prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, suddiviso per iniziative e progetti. Inoltre, nel caso di manifestazioni a carattere internazionale, alla rendicontazione deve essere allegata una dichiarazione attestante che alla stessa siano intervenuti almeno il 5% di partecipanti stranieri.

4. Qualora risultasse, dalla rendicontazione, che uno o più progetti non siano stati realizzati, per qualsiasi causa, i punti attribuiti preventivamente vengono decurtati. La percentuale di contribuzione sarà rideterminata sulla base dei nuovi punteggi ricalcolati.

5. In caso di maggiore spesa sostenuta resta ferma la percentuale di contributo relativa all'importo della spesa ammessa in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente ridotto. E' ammessa la compensazione della spesa fra progetti appartenenti alla stessa tipologia di iniziativa.

6. La Direzione regionale competente compie ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 in misura non inferiore al 5%.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2003 le domande di contributo devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per l'anno 2003 si applica l'articolo 4 della legge regionale n. 27/2002.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Domanda di contributi alle associazioni ornitologiche previsti dalla legge regionale n.27/2002 e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Bollo

Alla Direzione regionale delle foreste e della caccia
Servizio per la conservazione della fauna e della caccia
Via Cotonificio, 127
33100 UDINE

Il/la sottoscritto/a ________________ ________________ c.f. ________________
Cognome *Nome* *Codice Fiscale*

nato/a ____________________ (_____), il ___/___/_____. CAP __________
luogo di nascita *Prov.* *data (gg/mm/aa)* *codice avv. postale*

residente a ____________________ (_____) in via ____________________
Comune di residenza *Prov.* *Indirizzo*

n° ________ Telefono n° ____________________.
numero civico *numero telefonico*

C H I E D E

in qualità di legale rappresentante dell'associazione ornitologica____________________
denominazione dell'associazione

la concessione alla suddetta associazione dei contributi previsti dalla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27, per la/e seguente/i iniziativa/e:

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE	N° TOTALE PROGETTI	Inter-associativi
b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale.	N°	N°

a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il migliora-mento delle razze e delle varietà per le specie realiz-zate in cattività.
d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.

N° N°

c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura.

N° N°

[Barrare con una (x) la/e casella/e riferita alla documentazione o dichiarazione prodotta]

A tal fine

ALLEGA

☐ programma annuale di attività distinto per iniziativa/e e progetto/i, firmato dal legale rappresentante

☐ certificazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione dichiarante da quanti anni viene svolta la manifestazione, oggetto di richiesta di contributo (solo per le manifestazioni che si ~~sono svolte consecutivamente per più di tre anni~~);

☐ preventivo di spesa dettagliato e analitico per singola iniziativa e progetto del programma oggetto di contributo.

☐ fotocopia della dichiarazione di adesione, firmata dai legali rappresentanti delle Associazioni partecipanti, al progetto inter-associativo (solo nel caso di progetto inter-associativo).

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

☐ di essere legale rappresentante dell'associazione ornitologica ______________________
denominazione dell'associazione

☐ che l'associazione ha sede legale in ______________________ (_____)
località della sede associativa *Prov*

via ____
Indirizzo dell'Associazione

n° ________ CAP ______________ codice fiscale n°______________________
numero civico *codice avv. postale*

partita iva n°_______________ Telefono n°_______________

☐ che l'associazione non ha ottenuto né intende ottenere altri contributi, per le stesse iniziative ornitologiche, da parte di organismi regionali, nazionali o comunitari;

☐ che la manifestazione internazionale _______________

(denominazione della manifestazione)

ricompresa nel programma, prevede la presenza di almeno il cinque per cento di partecipanti stranieri (solo nel caso di manifestazione internazionale con partecipanti stranieri)

CHIEDE

altresì, che l'eventuale contributo concesso venga liquidato mediante:

☐ assegno circolare non trasferibile intestato all'associazione_______________;

☐ accreditamento sul conto corrente postale/bancario n°_______________ aperto presso l'Ufficio postale/l'Istituto di Credito _______________
dipendenza _______________ codice ABI _________ CAB _________
intestato
all'associazione_______________.

Data _______________ _______________

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n°675;
Il sig........................ dichiara di essere informato che:i dati acquisiti saranno trattati a) per la concessione dei contributi previsti dalla L.R.27/2002; b) essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della L.675/1996; e) titolare del trattamento è la Direzione regionale delle foreste e della caccia con sede in Via Cotonificio, 127-Udine, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia.

____

Firma (per esteso e leggibile)

(*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Regionale delle Foreste eventuali variazioni inerenti i dati contenuti nel presente atto.

Ai sensi dell'articolo 38, D.P. Repubblica n°445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

—

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Modalità di identificazione: ______________________________

____

______________ ______________

(data) (firma del dipendente addetto)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0171/Pres.

Legge regionale n. 33/2002, allegato «A» - Inserimento del Comune di Spilimbergo, limitatamente alla parte montana, nell'elenco dei Comuni compresi nella zona montana del pordenonese.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, recante «Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia» il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della legge stessa ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale;

VISTO, altresì, l'articolo 2, comma 5, della medesima legge regionale n. 33/2002, come modificato dall'articolo 3, comma 6, lettera b) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003», ai sensi del quale «in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana»;

ATTESO che in forza della citata modificazione recata dalla legge regionale 12/2003 alla legge regionale 33/2002 sono ora parte delle zone montane omogenee anche i territori classificati montani ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 33/2002, precedentemente esclusi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 9/Pres. del 22 gennaio 2003 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 5 febbraio 2003), recante la ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2, e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 33/2002;

VISTO l'articolo 2, comma 7, della legge regionale 33/2002, che prevede che l'allegato A sia modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti Comuni interessati e che il suddetto decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 33/2002 il territorio del Comune di Spilimbergo risulta essere parzialmente montano;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Comune di Spilimbergo con nota prot. n. 12201 del 14 maggio 2003 all'inserimento del Comune medesimo nella zona montana omogenea del pordenonese di cui alla lettera c) dell'allegato A della legge regionale 33/2002;

RITENUTO di provvedere conseguentemente alla modifica dell'allegato A alla legge regionale 33/2002 inserendo nell'elenco dei Comuni compresi nella zona montana del Pordenonese di cui alla lettera c) il Comune di «Spilimbergo» fra i Comuni di «Sequals» e «Tramonti di Sopra», limitatamente alla parte montana;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 30 maggio 2003;

DECRETA

L'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, è modificato con l'inserimento del Comune di «Spilimbergo», limitatamente alla parte montana, nell'elenco dei Comuni compresi nella zona montana del Pordenonese, di cui alla lettera c), fra i Comuni di «Sequals» e di «Tramonti di Sopra».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 giugno 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2003, n. 0172/Pres.

Legge regionale 55/1990 - E.R.Di.S.U. di Trieste. Ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, l'articolo 6 (Composizione del Consiglio di amministrazione degli Enti) e l'articolo 9 (Presidenza degli Enti);

ATTESO che, come stabilito dal richiamato articolo 6, fanno parte del Consiglio di amministrazione degli Enti per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine, oltre al Presidente, nominato d'intesa con l'Università secondo le disposizioni dell'articolo 9:

a) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;

b) il Rettore dell'Università o un suo delegato permanente;

c) tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio;

VISTA la nota prot. n. 16404 del 13 maggio 2003 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Trieste esprime l'intesa per la nomina del prof. Giorgio Zauli a Presidente dell'E.R.Di.S.U. di Trieste;

VISTA la nota prot. 2554/GAB/1.1.14/83 del 12 maggio 2003, pervenuta al Consiglio regionale il 12 maggio 2003, con la quale il Presidente della Regione chiede, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, il parere della Giunta per le nomine nel termine ridotto di cui all'articolo 4 della citata legge;

VISTO che la Giunta per le nomine non si è espressa in merito nel termine di 15 giorni ai sensi del citato articolo 4 e che quindi la nomina del Presidente dell'E.R.Di.S.U. di Trieste può essere fatta anche in assenza del parere;

VISTA la nota n. 8/2615-03 del 24 aprile 2003 con cui viene comunicato che il Presidente del Consiglio regionale ha proceduto alla designazione dei seguenti rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste:

- sig. Stefano Beltrame;
- sig. Massimiliano Fedriga;
- dott.ssa Paola Narducci in Bareggi;
- dott. Stefano Rigotti;

VISTA la nota prot. n. 17221 del 19 maggio 2003, con cui il Rettore dell'Università degli studi di Trieste, prof. Lucio Delcaro, ha nominato come suo delegato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste il prof. Gino Tironi;

VISTA la nota prot. n. 17222 del 19 maggio 2003, con cui l'Università degli studi di Trieste comunica che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 della legge regionale n. 13/1998, si confermano quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste gli attuali rappresentanti:

- sig. Everest Bertoli;
- sig. Alessandro Carrieri;
- sig. Martino Olivo;

VISTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 55/1990 e dell'articolo 7bis ante della legge regionale 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1942 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste con la seguente composizione:

Presidente:

- prof. Giorgio Zauli.

Componenti in rappresentanza della Regione:

- sig. Stefano Beltrame;
- sig. Massimiliano Fedriga;
- dott.ssa Paola Narducci in Bareggi;
- dott. Stefano Rigotti.

Delegato del Rettore:

- prof. Gino Tironi.

Componenti in rappresentanza degli studenti:

- sig. Everest Bertoli;
- sig. Alessandro Carrieri;
- sig. Martino Olivo.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2003, n. 0173/Pres.

Legge regionale 55/1990 - E.R.Di.S.U. di Udine. Ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, l'articolo 6 (Composizione del Consiglio di amministrazione degli Enti) e l'articolo 9 (Presidenza degli Enti);

ATTESO che, come stabilito dal richiamato articolo 6, fanno parte del Consiglio di amministrazione degli Enti per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine, oltre al Presidente, nominato d'intesa con l'Università secondo le disposizioni dell'articolo 9:

a) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;

b) il Rettore dell'Università o un suo delegato permanente;

c) tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio;

VISTA la nota prot. n. 9466 del 20 maggio 2003 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Udine esprime l'intesa per la nomina del dott. Alessandro Tesolat a Presidente dell'E.R.Di.S.U. di Udine;

VISTA la nota prot. 2555/GAB/1.1.14/84 del 12 maggio 2003, pervenuta al Consiglio regionale il 12 maggio 2003, con la quale il Presidente della Regione chiede, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, il parere della Giunta per le nomine nel termine ridotto di cui all'articolo 4 della citata legge;

VISTO che la Giunta per le nomine non si è espressa in merito nel termine di 15 giorni ai sensi del citato articolo 4 e che quindi la nomina del Presidente dell'E.R.Di.S.U. di Udine può essere fatta anche in assenza del parere;

VISTA la nota n. 8/2616-03 del 24 aprile 2003 con cui viene comunicato che il Presidente del Consiglio regionale ha proceduto alla designazione dei seguenti rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine:

- dott.ssa Elisabetta Basso;
- dott. Enzo Bertozzi;
- rag. Maria Grazia Coianis;
- dott. Cristiano Lesa;

VISTA la nota prot. n. 9465 del 20 maggio 2003, con cui il Rettore dell'Università degli studi di Udine, prof. Furio Honsell, ha comunicato la propria disponibilità a far parte del Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine;

VISTA la citata nota prot. n. 9465 del 20 maggio 2003, con cui l'Università degli studi di Udine comunica che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 della legge regionale n. 13/1998, si confermano quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine gli attuali rappresentanti:

- sig. Elisa Piacentini;
- sig. Daniele Dario;
- sig. Matteo Ciolfi;

VISTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 55/1990 e dell'articolo 7bis ante della legge regionale 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1943 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine con la seguente composizione:

Presidente:

- dott. Alessandro Tesolat.

Componenti in rappresentanza della Regione:

- dott.ssa Elisabetta Basso;
- dott. Enzo Bertozzi;
- rag. Maria Grazia Coianis;
- dott. Cristiano Lesa.

Rettore:

- prof. Furio Honsell.

Componenti in rappresentanza degli studenti:

- sig. Elisa Piacentini;

- sig. Daniele Dario;
- sig. Matteo Ciolfi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2003, n. 0186/Pres.

Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 «Norme sulle procedure della programmazione regionale», come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, che disciplina la stipulazione di speciali Accordi di programma con le Province ai fini della definizione e della realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

VISTA la deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003 con la quale la Giunta regionale ha emanato le direttive sulle procedure negoziali da seguire per la stipulazione dei nuovi Accordi e sui contenuti degli stessi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1670 del 30 maggio 2003 con la quale l'Assessore alla programmazione è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, a stipulare con la Provincia di Udine un Accordo di programma concernente il finanziamento per la realizzazione di una serie di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale per un importo complessivo di euro 10.435.454,43;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 53303/2003 di prot. n. 178 d'ordine del 4 giugno 2003 con la è stato approvato il testo dell'Accordo in questione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto a Udine il 5 giugno 2003 dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione e dal Presidente della Provincia di Udine;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è approvato l'Accordo di programma sottoscritto a Udine il 5 giugno 2003 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 giugno 2003

TONDO

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7)

LA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,

rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione rag. Pietro Arduini

E LA

PROVINCIA DI UDINE,

rappresentata dal prof. Marzio Strassoldo,

Premesso:

a) che l'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, disciplina la stipula di speciali Accordi di programma tra la Regione e le Province, ai fini della definizione e realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

b) che, in particolare, il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981 prevede che gli accordi attuino il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscano le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuino le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori e che il successivo comma 4 prevede che ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisca alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi;

c) che la Giunta regionale, con deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003, ha emanato le direttive in merito alle procedure negoziali per la stipula degli Accordi di programma e sui contenuti degli stessi;

d) che l'articolo 1, comma 14, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, autorizza il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di Accordi di programma;

e) che le relative risorse finanziarie regionali sono individuate negli stanziamenti dei capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003;

f) che la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 1670 del 30 maggio 2003;

g) che la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 53303/178 d'ordine del 4 giugno 2003;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente Accordo di programma le Parti intendono disciplinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981, la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale, nella Provincia di Udine.

Art. 2

Interventi, finanziamenti, soggetti realizzatori

1. Sono così individuati, ai sensi dell'articolo 1, gli interventi che vengono finanziati con fondi regionali per complessivi euro 10.435.454,43 e i soggetti realizzatori:

intervento	finanziamento (euro)	soggetto realizzatore
Ristrutturazione nodo stradale di Zompicchia (Codroipo) - già finanziato ex accordo del 1998 per euro 2.065.827,59 - maggiori oneri, per prescrizioni VIA	445.011,01	Provincia di Udine
Costruzione strada di collegamento tra S.S. 464, quartiere fieristico e zona sportiva dei Rizzi in Comune di Udine. Già finanziato ex accordo del 1998 per euro 1.843.751,12. Maggiori oneri per prescrizioni, VIA	381.815,36	Provincia di Udine
Ristrutturazione e sistemazione arredo urbano in comune di Lignano	2.973.173,63	Comune di Lignano
Sistemazione e ristrutturazione area fiera, restauro parco storico monumentale, aree verdi e palazzina centro visite per Orto botanico in Comune di Udine	2.000.000,00	Provincia di Udine
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Ampliamento e ristrutturazione edificio artigianale ex D. P.De Antoni	200.000,00	Comune di Comeglians
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Realizzazione di un capannone a servizio dell'attività estrattiva sita in località Pierabech	200.000,00	Comune di Forni a Voltri
Realizzazione insediamenti- produttivi Canal di Gorto. Realizzazione viabilità di accesso zona industriale per lo sfruttamento acque oligominerali di Lenzone/Liariis	200.000,00	Comune di Ovaro
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Realizzazione di un 'insediamento produttivo nel P.I.P. di Chiampeas in Comune di Prato Carnico	200.000,00	Comune di Prato Carnico
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Lavori per la costruzione di una struttura per, ospitare imprese locali	200.000,00	Comune di Rigolato
Realizzazione sistema 'via bilità ciclabile area Bassa Destra del Torre tra Aquileia - Fiumicello - Ruda - Aiello - Palmanova	1.700.000,00	Provincia di Udine
Sistemazione interconnessione tra S. S. 252 Napoleonica e viabilità provinciale	1.200.000,00	Provincia di Udine
Realizzazione itinerari turistici di Rosazzo	735.454,43	Provincia di Udine
Totale	10.435.454,43	

2. La Provincia disciplina i rapporti con i soggetti realizzatori.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le Parti danno atto che le risorse finanziarie regionali, ai fini di cui all'articolo 2, sono allocate ai capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003.

Art. 4

Progetti preliminari

1. La Provincia presenta i progetti preliminari degli interventi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo.

2. In caso di mancata presentazione il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'Accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia già oggetto di progetto preliminare.

3. In ogni caso sono trasferite, ai sensi dell'articolo 5, solo le somme relative agli interventi per cui è stato presentato il progetto preliminare.

Art. 5

Trasferimenti

1. Subordinatamente all'approvazione del presente accordo, la Regione trasferisce alla Provincia le somme corrispondenti con le seguenti scadenze:

a) entro 30 giorni: euro 1.654.920,37;

b) entro il 30 giugno 2004: euro 4.390.267,03;

c) entro il 30 giugno 2005: euro 4.390.267,03.

2. La Provincia iscrive le somme in appositi capitoli di bilancio, con vincolo di destinazione.

Art. 6

Inizio e ultimazione degli interventi

1. La Provincia assicura l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti dagli interventi di cui all'articolo 2 entro le seguenti scadenze:

intervento	inizio	ultimazione
Ristrutturazione nodo stradale di Zompicchia (Codroipo) - già finanziato ex accordo del 1998 per euro 2.065.827,59 - maggiori oneri, per prescrizioni VIA	9 dicembre 2002	entro 400 giorni dalla data di inizio
Costruzione strada di collegamento tra S.S. 464, quartiere fieristico e zona sportiva dei Rizzi in Comune di Udine. Già finanziato ex accordo del 1998 per euro 1.843.751,12. Maggiori oneri per prescrizioni, VIA	28 gennaio 2002	entro 350 giorni dalla data di inizio
Ristrutturazione e sistemazione arredo urbano in Comune di Lignano	giugno 2004	aprile 2005
Sistemazione e ristrutturazione area fiera, restauro parco storico monumentale, aree verdi e palazzina centro visite per Orto botanico in Comune di Udine	aprile 2005	aprile 2007
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Ampliamento e ristrutturazione edificio artigianale ex D.P.F.V. De Antoni	aprile 2004	dicembre 2004
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Forni Avoltri Realizzazione di un capannone a servizio dell'attività estrattiva sita in località Pierabech	agosto 2004	luglio 2005
Realizzazione insediamenti- produttivi Canal di Gorto. Comune di Ovaro. Realizzazione viabilità di accesso zona industriale per lo sfruttamento acque oligominerali di Lenzone/Liariis	aprile 2004	novembre 2004
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Prato CArnico. Realizzazione di un 'insediamento produttivo nel P.I.P. di Chiampeas in Comune di Prato Carnico	novembre 2003	aprile 2004
Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Rigolato. Lavori per la costruzione di una struttura per, ospitare imprese locali	aprile 2004	settembre 2004
Realizzazione sistema via bilità ciclabile area Bassa Destra del Torre tra Aquileia - Fiumicello - Ruda - Aiello - Palmanova	aprile 2005	ottobre 2006
Sistemazione interconnessione tra S. S. 252 Napoleonica e viabilità provinciale	aprile 2005	ottobre 2006
Realizzaione itinerari turistici di Rosazzo	febbraio 2005	luglio 2005

2. Nel caso i lavori non inizino entro dodici mesi dalla scadenza, il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia oggetto di progetto preliminare.

3. Nel caso di decadenza dell'intervento non si procede comunque ai trasferimenti di cui all'articolo 5, per le somme corrispondenti, ovvero, qualora i trasferimenti siano già avvenuti, le somme corrispondenti sono restituite alla Regione.

4. Nel caso i lavori non siano ultimati entro un periodo, a partire dalla scadenza, pari al 50% dei giorni intercorrenti tra le date di inizio e ultimazione sopra indicate, le somme sino a quel momento non spese sono restituite alla Regione.

5. In ogni caso la Provincia trasmette alla Regione la documentazione concernente il collaudo finale dei lavori e gli atti finali.

6. Le somme che risultano non impiegate dopo la completa realizzazione dell'intervento sono restituite alla Regione, o utilizzate per la realizzazione di opere complementari e attinenti al relativo intervento.

Art. 7

Monitoraggio, procedure di verifica e revisione

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4 e 6, la Provincia trasmette ogni sei mesi, a decorrere dall'approvazione del presente accordo, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sino alla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 6.

2. Le Parti possono in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica del presente accordo.

Il presente accordo, composto da 4 (quattro) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Udine, lì 5 giugno 2003

per la Regione Friuli-Venezia Giulia:
l'Assessore alla programmazione:
rag. Pietro Arduini

per la Provincia di Udine:
il Presidente:
prof. Marzio Strrassoldo

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2003, n. 0187/Pres.

Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 «Norme sulle procedure della programmazione regionale», come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, che disciplina la stipulazione di speciali Accordi di programma con le Province ai fini della definizione e della realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

VISTA la deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003 con la quale la Giunta regionale ha emanato le direttive sulle procedure negoziali da seguire per la stipulazione dei nuovi accordi e sui contenuti degli stessi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1671 del 30 maggio 2003 con la quale l'Assessore alla programmazione è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, a stipulare con la Provincia di Trieste un Accordo di programma concernente il finanziamento per la realizzazione di una serie di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale per un importo complessivo di euro 3.794.710,70;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Trieste n. 77 del 5 giugno 2003 con la quale è stato approvato il testo dell'Accordo in questione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto a Trieste il 9 giugno 2003 dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione e dal Presidente della Provincia di Trieste;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è approvato l'Accordo di programma sottoscritto a Trieste il 9 giugno 2003 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 giugno 2003

TONDO

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7)

LA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,

rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione rag. Pietro Arduini

E LA

PROVINCIA DI TRIESTE,

rappresentata dal Presidente della Provincia, sig. Fabio Scoccimarro,

Premesso:

a) che l'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, disciplina la stipula di speciali Accordi di programma tra la Regione e le Province, ai fini della definizione e realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

b) che, in particolare, il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981 prevede che gli accordi attuino il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscano le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuino le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori e che il successivo comma 4 prevede che ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisca alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi;

c) che la Giunta regionale, con deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003, ha emanato le direttive in merito alle procedure negoziali per la stipula degli Accordi di programma e sui contenuti degli stessi;

d) che l'articolo 1, comma 14, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, autorizza il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di Accordi di programma;

e) che le relative risorse finanziarie regionali sono individuate negli stanziamenti dei capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003;

f) che la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 1671 del 30 maggio 2003;

g) che la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 77 del 5 giugno 2003;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente Accordo di programma le Parti intendono disciplinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981, la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale, nella Provincia di Trieste.

Art. 2

Interventi, finanziamenti, soggetti realizzatori

1. Sono così individuati, ai sensi dell'articolo 1, gli interventi che vengono finanziati con fondi regionali per complessivi euro 3.794.710,70 e i soggetti realizzatori:

intervento	finanziamento (euro)
Rettifica ed allargamento della S.P. n. 12 (ora S.P. n. 15) «delle Noghere»	1.949.777,13
S.P. n. 19 «di Gropada». Rifacimento muro di sostegno	75.000,00
S.P. n. 9 «del Vipacco». Messa in sicurezza del tratto in trincea in località Monrupino	142.000,00
SS.PP. varie. Programma di adeguamento barriere di sicurezza. 1° lotto	75.500,00
SS.PP. varie. Programma di rifacimento pavimentazione stradali. 1° lotto	1.552.433,57
Totale	3.794.710,70

2. La Provincia realizza direttamente gli interventi.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le Parti danno atto che le risorse finanziarie regionali, ai fini di cui all'articolo 2, sono allocate ai capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003.

Art. 4

Progetti preliminari

1. La Provincia presenta i progetti preliminari degli interventi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo.

2. In caso di mancata presentazione il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'Accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia già oggetto di progetto preliminare.

3. In ogni caso sono trasferite, ai sensi dell'articolo 5, solo le somme relative agli interventi per cui è stato presentato il progetto preliminare.

Art. 5

Trasferimenti

1. Subordinatamente all'approvazione del presente accordo, la Regione trasferisce alla Provincia le somme corrispondenti con le seguenti scadenze:

a) entro 30 giorni: euro 601.789,22;

b) entro il 30 giugno 2004: euro 1.596.460,74;

c) entro il 30 giugno 2005: euro 1.596.460,74.

2. La Provincia iscrive le somme in appositi capitoli di bilancio, con vincolo di destinazione.

Art. 6

Inizio e ultimazione degli interventi

1. La Provincia assicura l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti dagli interventi di cui all'articolo 2 entro le seguenti scadenze:

intervento	inizio	ultimazione
Rettifica ed allargamento della S.P. n. 12 (ora S.P. n. 15) «delle Noghere»	1 settembre 2004	31 ottobre 2005
S.P. n. 19 «di Gropada». Rifacimento muro di sostegno	15 aprile 2004	16 giugno 2004
S.P. n. 9 «del Vipacco». Messa in sicurezza del tratto in trincea in località Monrupino. 1° lotto	1 settembre 2003	31 ottobre 2003
S.P. n. 9 «del Vipacco». Messa in sicurezza del tratto in trincea in località Monrupino. 2° lotto	20 aprile 2005	20 giugno 2005
SS.PP. varie. Programma di adeguamento barriere di sicurezza. 1° lotto	15 settembre 2003	15 novembre 2003
SS.PP. varie. Programma di rifacimento pavimentazione stradali. 1° lotto	20 aprile 2004	30 settembre 2004

2. Nel caso i lavori non inizino entro dodici mesi dalla scadenza, il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia oggetto di progetto preliminare.

3. Nel caso di decadenza dell'intervento non si procede comunque ai trasferimenti di cui all'articolo 5, per le somme corrispondenti, ovvero, qualora i trasferimenti siano già avvenuti, le somme corrispondenti sono restituite alla Regione.

4. Nel caso i lavori non siano ultimati entro un periodo, a partire dalla scadenza, pari al 50% dei giorni intercorrenti tra le date di inizio e ultimazione sopra indicate, le somme sino a quel momento non spese sono restituite alla Regione.

5. In ogni caso la Provincia trasmette alla Regione la documentazione concernente il collaudo finale dei lavori e gli atti finali.

6. Le somme che risultano non impiegate dopo la completa realizzazione dell'intervento sono restituite alla Regione, o utilizzate per la realizzazione di opere complementari e attinenti al relativo intervento.

Art. 7

Monitoraggio, procedure di verifica e revisione

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4 e 6, la Provincia trasmette ogni sei mesi, a decorrere dall'approvazione del presente accordo, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sino alla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 6.

2. Le Parti possono in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica del presente accordo.

Il presente accordo, composto da 3 (tre) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Trieste, lì 9 giugno 2003

per la Regione Friuli-Venezia Giulia:
l'Assessore alla programmazione:
rag. Pietro Arduini

per la Provincia di Udine:
il Presidente:
sig. Fabio Scoccimarro

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2003, n. 0188/Pres.

Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 «Norme sulle procedure della programmazione regionale», come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, che disciplina la stipulazione di speciali Accordi di programma con le Province ai fini della definizione e della realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

VISTA la deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003 con la quale la Giunta regionale ha emanato le direttive sulle procedure negoziali da seguire per la stipulazione dei nuovi accordi e sui contenuti degli stessi;

VISTI altresì l'Accordo di programma sottoscritto, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dalla Regione e dalla Provincia di Gorizia il 17 giugno 1998, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0239/Pres. del 23 giugno 1998, e l'atto integrativo a detto Accordo del 30 maggio 2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0196/Pres. del 12 giugno 2000, il quale, tra l'altro, prevedeva il finanziamento per euro 671.393,97 dell'intervento denominato «Sistemazione e ampliamento della S.P. 10 «Monfalcone-Grado» - 7° lotto (tratto Camping Punta Spin-Camping Europa»;

ATTESO che la Provincia ha chiesto di non procedere al trasferimento della somme relativa al finanziamento del citato intervento, in quanto intendeva addivenire a una rinegoziazione dell'accordo per una nuova destinazione del finanziamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 del 30 maggio 2003 con la quale l'Assessore alla programmazione è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, a stipulare con la Provincia di Gorizia un Accordo di programma concernente:

- la rinegoziazione dell'Accordo di programma del 17 giugno 1998, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0239/Pres. del 23 giugno 1998, e atto integrativo a detto Accordo del 30 maggio 2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0196/Pres. del 12 giugno 2000 relativamente alla destinazione del finanziamento di euro 671.393,97;
- il finanziamento per la realizzazione di una serie di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale nella Provincia di Gorizia per un importo complessivo di euro 5.665.711,00;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Gorizia n. 93 - 14002/03 del 3 giugno 2003 con la quale è stato approvato il testo dell'Accordo in questione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto a Udine il 5 giugno 2003 dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione, e dal Presidente della Provincia di Gorizia;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è approvato l'Accordo di programma sottoscritto a Udine il 5 giugno 2003 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 giugno 2003

TONDO

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7)

LA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,

rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione rag. Pietro Arduini

E LA

PROVINCIA DI GORIZIA,

rappresentata dal Presidente della Provincia di Gorizia, ing. Giorgio Brandolin;

Premesso:

a) che tra Regione e Provincia è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Accordo di programma del 17 giugno 1998, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0239/Pres. del 23 giugno 1988, e l'atto in-

tegrativo a detto accordo del 30 maggio 2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0196/Pres. del 12 giugno 2000, il quale, tra l'altro, prevedeva il finanziamento per euro 671.393,97 dell'intervento denominato «Sistemazione e ampliamento della S.P. 10 «Monfalcone-Grado» - 7° lotto (tratto Camping Punta Spin-Camping Europa»;

b) che la Provincia ha chiesto di non procedere al trasferimento della somme relativa al finanziamento dell''intervento descritto alla lettera a), peraltro avvenuto per gli altri interventi previsti dall'Accordo di programma con decreto del Direttore del Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative dell'Ufficio di piano n. 125/UP del 28 novembre 2002 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, in quanto intende addivenire a una rinegoziazione dell'Accordo per una nuova destinazione del finanziamento;

c) che la relativa somma, non trasferita, è tuttora iscritta nello stanziamento del capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anno 2003-2005 e per l'anno 2003;

Premesso ancora:

d) che l'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, disciplina la stipula di speciali Accordi di programma tra la Regione e le Province, ai fini della definizione e realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

e) che, in particolare, il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981 prevede che gli accordi attuino il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscano le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuino le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori e che il successivo comma 4 prevede che ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisca alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi;

f) che la Giunta regionale, con deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003, ha emanato le direttive in merito alle procedure negoziali per la stipula degli Accordi di programma e sui contenuti degli stessi;

g) che l'articolo 1, comma 14, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, autorizza il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di Accordi di programma;

h) che le relative risorse finanziarie regionali sono individuate negli stanziamenti dei capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003;

i) che la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 1672 del 30 maggio 2003;

j) che la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 93-14002/03 del 3 giugno 2003;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente Accordo di programma le Parti intendono disciplinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981:

a) la rinegoziazione dell'Accordo di programma del 17 giugno 1998, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0239/Pres. del 23 giugno 1988, e atto integrativo a detto Accordo del 30 maggio 2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0196/Pres. del 12 giugno 2000, con riferimento alle lettere a), b) e c) delle premesse;

b) la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale, nella Provincia di Gorizia, con riferimento alle lettere d) e seguenti delle premesse.

Art. 2

Rinegoziazione

1. Le Parti concordano di non dare corso all'intervento denominato «Sistemazione e ampliamento della S.P. 10 «Monfalcone-Grado» - 7° lotto (tratto Camping Punta Spin-Camping Europa», previsto nell'Accordo di programma di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera a), e di destinare la relativa somma di euro 671.393,97 al finanziamento dell'intervento denominato «Completamento del restauro del palazzo Attems-Petzenstein - 3° lotto», come specificato al punto 1 della tabella di cui all'articolo 3.

Art. 3

Interventi, finanziamenti, soggetti realizzatori

1. Sono così individuati, ai sensi dell'articolo 1, gli interventi che vengono finanziati con fondi regionali per complessivi euro 6.337.104,97:

	intervento	finanziamento (euro)
1.	Completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein - 3° lotto (finanziato ai sensi dell'articolo 2)	671.393,97
2.	Adeguamento laboratori IPIA Monfalcone	250.000,00
3.	Ampliamento Istituto «Einau- di» di Staranzano	550.000,00
4.	Completamento dei lavori di ristrutturazione del Liceo scientifico di Gorizia - via Randaccio	420.000,00
5.	Manutenzione straordinaria del complesso scolastico «Ziga Zois» di Gorizia	250.000,00
6.	Adeguamento generale del complesso scolastico IPIA di via Boito in Monfalcone - 2° lotto	604.254,00
7.	Adeguamento al D.M. 26 agosto 1992 dell'ITI «Galilei» di Gorizia	500.000,00
8.	Completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein - 4° lotto	1.400.000,00
9.	Sistemazione del piazzale e della recinzione dell'ITAS «Brignoli» di Gradisca d'Isonzo	210.000,00
10.	Ampliamento e adeguamento della sede «ANFFAS» (ex IPAPI) di Gorizia	516.457,00
11.	Adeguamento a sicurezza e ripristino delle parti lignee della «Casa Dornberg e Tasso»	135.000,00
12.	Prima sistemazione della palestrina del Liceo scientifico «Duca degli Abruzzi»	150.000,00
13.	Adeguamento dell'edificio laboratori e falegnameria dell'Istituto d'arte «M. Fabiani» di Gorizia	310.000,00
14.	Sistemazione esterna dell'Istituto professionale «da Vinci» e «Cossar» di Gorizia	370.000,00
	Totale	6.337.104,97

2. La Provincia realizza direttamente gli interventi.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. Le Parti danno atto che le risorse finanziarie regionali, ai fini di cui agli articoli 2 e 3, sono allocate ai capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003.

Art. 5

Progetti preliminari

1. La Provincia presenta i progetti preliminari degli interventi di cui all'articolo 3 entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo.

2. In caso di mancata presentazione il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'Accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia già oggetto di progetto preliminare.

3. In caso di decadenza dell'intervento non si procede al trasferimento della somma corrispondente, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6

Trasferimenti

1. Dopo l'approvazione del presente Accordo la Regione trasferisce alla Provincia le somme corrispondenti con le seguenti scadenze:

a) entro 30 giorni: euro 902.683,84;

b) entro il 30 giugno 2004: euro 2.717.210,56;

c) entro il 30 giugno 2005: euro 2.717.210,57.

2. La Provincia iscrive le somme in appositi capitoli di bilancio, con vincolo di destinazione.

Art. 7

Inizio e ultimazione degli interventi

1. La Provincia assicura l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti dagli interventi di cui all'articolo 3 entro le seguenti scadenze:

	intervento	inizio	ultimazione
1.	Completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein - 3° lotto (finanziato ai sensi dell'articolo 2)	29 maggio 2004	26 marzo 2005
2.	Adeguamento laboratori IPIA Monfalcone	31 marzo 2004	29 luglio 2004
3.	Ampliamento Istituto «Einaudi» di Staranzano	31 marzo 2004	28 ottobre 2004
4.	Completamento dei lavori di ristrutturazione del Liceo scientifico di Gorizia - via Randaccio	1 maggio 2004	28 ottobre 2004
5.	Manutenzione straordinaria del complesso scolastico «Ziga Zois» di Gorizia	1 maggio 2004	27 dicembre 2004

6.	Adeguamento generale del complesso scolastico IPIA di via Boito in Monfalcone - 2º lotto	30 giugno 2004	27 aprile 2005
7.	Adeguamento al D.M. 26 agosto 1992 dell'ITI «Galilei» di Gorizia	30 giugno 2004	27 febbraio 2005
8.	Completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein - 4° lotto	29 maggio 2004	26 marzo 2005
9.	Sistemazione del piazzale e della recinzione dell'ITAS «Brignoli» di Gradisca d'Isonzo	27 settembre 2004	25 febbraio 2005
10.	Ampliamento e adeguamento della sede «ANFFAS» (ex IPAPI) di Gorizia	27 ottobre 2004	26 maggio 2005
11.	Adeguamento a sicurezza e ripristino delle parti lignee della «Casa Dornberg e Tasso»	31 marzo 2004	28 luglio 2004
12.	Prima sistemazione della palestrina del Liceo scientifico «Duca degli Abruzzi»	1 maggio 2004	28 ottobre 2004
13.	Adeguamento dell'edificio laboratori e falegnameria dell'Istituto d'arte «M. Fabiani» di Gorizia	27 ottobre 2004	26 giugno 2005
14.	Sistemazione esterna dell'Istituto professionale «da Vinci» e «Cossar» di Gorizia	29 agosto 2005	28 aprile 2006

2. Nel caso i lavori non inizino entro dodici mesi dalla scadenza, il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia oggetto di progetto preliminare.

3. Nel caso di decadenza dell'intervento non si procede comunque ai trasferimenti di cui all'articolo 6, per le somme corrispondenti, ovvero, qualora i trasferimenti siano già avvenuti, le somme corrispondenti sono restituite alla Regione.

4. Nel caso i lavori non siano ultimati entro un periodo, a partire dalla scadenza, pari al 50% dei giorni intercorrenti tra le date di inizio e ultimazione sopra indicate, le somme sino a quel momento non spese sono restituite alla Regione.

5. In ogni caso la Provincia trasmette alla Regione la documentazione concernente il collaudo finale dei lavori e gli atti finali.

6. Le somme che risultano non impiegate dopo la completa realizzazione dell'intervento sono restituite alla Regione.

Art. 8

Monitoraggio, procedure di verifica e revisione

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 5 e 7, la Provincia trasmette ogni sei mesi, a decorrere dall'approvazione del presente accordo, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sino alla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 7.

2. Le Parti possono in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica del presente Accordo.

Il presente Accordo, composto da 4 (quattro) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Udine, lì 5 giugno 2003

per la Regione Friuli-Venezia Giulia:
l'Assessore alla programmazione:
rag. Pietro Arduini

per la Provincia di Gorizia:
il Presidente:
ing. Giorgio Brandolin

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2003, n. 0189/Pres.

Legge regionale 7/1981, articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 «Norme sulle procedure della programmazione regionale», come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, che disciplina la stipulazione di speciali Accordi di programma con le Province ai fini della definizione e della realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

VISTA la deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003 con la quale la Giunta regionale ha emanato le direttive sulle procedure negoziali da seguire per la stipulazione dei nuovi accordi e sui contenuti degli stessi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1669 del 30 maggio 2003 con la quale l'Assessore alla programmazione è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, a stipulare con la Provincia di Pordenone un Accordo di programma concernente il finanziamento per la realizzazione di una serie di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale per un importo complessivo di euro 6.640.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 113 del 29 maggio 2003 con la quale è stato approvato il testo dell'Accordo in questione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto a Udine il 5 giugno 2003 dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione, e dal Presidente della Provincia di Pordenone;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è approvato l'Accordo di programma sottoscritto a Udine il 5 giugno 2003 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Pordenone, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 giugno 2003

TONDO

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

LA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,

rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione rag. Pietro Arduini

E LA

PROVINCIA DI PORDENONE,

rappresentata dal Presidente della Provincia, dott. Elio De Anna,

Premesso:

a) che l'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, disciplina la stipula di speciali Accordi di programma tra la Regione e le Province, ai fini della definizione e realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

b) che, in particolare, il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981 prevede che gli accordi attuino il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscano le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuino le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori e che il successivo comma 4 prevede che ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisca alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi;

c) che la Giunta regionale, con deliberazione n. 935 del 10 aprile 2003, ha emanato le direttive in merito alle procedure negoziali per la stipula degli Accordi di programma e sui contenuti degli stessi;

d) che l'articolo 1, comma 14, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, autorizza il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di Accordi di programma;

e) che le relative risorse finanziarie regionali sono individuate negli stanziamenti dei capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003;

f) che la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 1669 del 30 maggio 2003;

g) che la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma con deliberazione n. 113 del 29 maggio 2003;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente Accordo di programma le Parti intendono disciplinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981, la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale, nella Provincia di Pordenone.

Art. 2

Interventi, finanziamenti, soggetti realizzatori

1. Sono così individuati, ai sensi dell'articolo 1, gli interventi che vengono finanziati con fondi regionali per complessivi euro 6.640.000,00, e i soggetti realizzatori:

intervento	finanziamento (euro)
Istituto Tecnico Industriale «J.F. Kennedy di Pordenone» - adeguamento del fabbricato ed opere varie di sistemazione	1.549.372,00
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato «Della Valentina» di Brugnera - adeguamento del fabbricato alla normativa dei VV.FF. e sistemazioni varie - 1° lotto funzionale	573.268,00
Interventi per l'organizzazione ed il miglioramento delle strutture centrali della Provincia: realizzazione del magazzino centrale e deposito per gli uffici provinciali - 1° lotto	1.300.000,00
Liceo scientifico di San Vito al Tagliamento - adeguamento del fabbricato ed opere varie di sistemazione	929.623,00
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato «Della Valentina» di Brugnera e sede coordinata di Sacile - 2° lotto	1.368.611,00
Ristrutturazione e restauro degli edifici «ex SNIA» della Barchessa di Villa Carinzia e opere annesse siti in Comune di Pordenone - 2° lotto	919.126,00
Totale	6.640.000,00

2. La Provincia realizza direttamente gli interventi.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le Parti danno atto che le risorse finanziarie regionali, ai fini di cui all'articolo 2, sono allocate ai capitoli 850 e 877 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003.

Art. 4

Progetti preliminari

1. La Provincia presenta i progetti preliminari degli interventi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dall'approvazione del presente Accordo.

2. In caso di mancata presentazione il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia già oggetto di progetto preliminare.

3. In ogni caso sono trasferite, ai sensi dell'articolo 5, solo le somme relative agli interventi per cui è stato presentato il progetto preliminare.

Art. 5

Trasferimenti

1. Subordinatamente all'approvazione del presente Accordo, la Regione trasferisce alla Provincia le somme corrispondenti con le seguenti scadenze:

a) entro 30 giorni: euro 1.053.131,14;

b) entro il 30 giugno 2004: euro 2.793.434,43;

c) entro il 30 giugno 2005: euro 2.793.434,43.

2. La Provincia iscrive le somme in appositi capitoli di bilancio, con vincolo di destinazione.

Art. 6

Inizio e ultimazione degli interventi

1. La Provincia assicura l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti dagli interventi di cui all'articolo 2 entro le seguenti scadenze:

intervento	inizio	ultimazione
Istituto Tecnico Industriale «J.F. Kennedy di Pordenone» - adeguamento del fabbricato ed opere varie di sistemazione	31 maggio 2004	30 mesi
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato «Della Valentina» di Brugnera - adeguamento del fabbricato alla normativa dei VV.FF. e sistemazioni varie - 1° lotto funzionale	30 giugno 2004	30 mesi
Interventi per l'organizzazione ed il miglioramento delle strutture centrali della Provincia: realizzazione del magazzino centrale e depisto per gli uffici provinciali - 1° lotto	31 dicembre 2004	24 mesi
Liceo scientifico di San Vito al Tagliamento - adeguamento del fabbricato ed opere varie di sistemazione	30 novembre 2004	24 mesi
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato «Della Valentina» di Brugnera e sede coordinata di Sacile - 2° lotto	30 novembre 2005	24 mesi
Ristrutturazione e restauro degli edifici «ex SNIA» della Barchessa di Villa Carinzia e opere annesse siti in Comune di Pordenone - 2° lotto	30 novembre 2005	24 mesi

2. Nel caso i lavori non inizino entro dodici mesi dalla scadenza, il relativo intervento decade, salva la possibilità delle parti di procedere entro sei mesi alla rinegoziazione dell'Accordo, individuando un intervento sostitutivo che sia oggetto di progetto preliminare.

3. Nel caso di decadenza dell'intervento non si procede comunque ai trasferimenti di cui all'articolo 5, per le somme corrispondenti, ovvero, qualora i trasferimenti siano già avvenuti, le somme corrispondenti sono restituite alla Regione.

4. Nel caso i lavori non siano ultimati entro un periodo, a partire dalla scadenza, pari al 50% dei giorni intercorrenti tra le date di inizio e ultimazione sopra indicate, le somme sino a quel momento non spese sono restituite alla Regione.

5. In ogni caso la Provincia trasmette alla Regione la documentazione concernente il collaudo finale dei lavori e gli atti finali.

6. Le somme che risultano non impiegate dopo la completa realizzazione dell'intervento sono restituite alla Regione, o utilizzate per la realizzazione di opere complementari e attinenti al relativo intervento.

Art. 7

Monitoraggio, procedure di verifica e revisione

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4 e 6, la Provincia trasmette ogni sei mesi, a decorrere dall'approvazione del presente accordo, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sino alla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 6.

2. Le Parti possono in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica del presente Accordo.

Il presente Accordo, composto da 3 (tre) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Udine, lì 5 giugno 2003

per la Regione Friuli-Venezia Giulia:
l'Assessore alla programmazione:
rag. Pietro Arduini

per la Provincia di Pordenone:
il Presidente:
dott. Elio De Anna

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 giugno 2003, n. 167/SASM.

Approvazione della modifica, del programma straordinario di opere ed interventi 1982-1983, del programma straordinario di opere ed interventi 1984-1985-1986-1987, del programma stralcio 1994 e del programma straordinario di opere ed interventi 1998 della Comunità montana Meduna-Cellina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana Meduna-Cellina ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale dell'Ente i seguenti Programmi d'intervento:

1. Programma straordinario di opere ed interventi per gli anni 1982-1983 e un programma di modifica allo stesso rispettivamente approvati con decreto dell'Assessore al bilancio e programmazione n. 2/BP dell'8 gennaio 1987, successivamente rettificato con decreto dell'Assessore al bilancio e programmazione n. 13/BP del 29 gennaio 1987 e con decreto dell'Assessore all'Ufficio di Piano e alla pianificazione territoriale n. 120/UP del 20 luglio 1989;
2. Programma straordinario di opere ed interventi per gli anni 1984, 1985,1986 e 1987 e un programma di modifica allo stesso rispettivamente approvati con decreto dell'Assessore al bilancio e programmazione n. 3/BP dell'11 gennaio 1988 e con decreto dell'Assessore delegato ai piani e programmi delle Comunità montane n. 35/UP del 22 marzo 1995;
3. Programma stralcio per l'anno 1994 approvato con decreto dell'Assessore delegato ai piani e programmi delle Comunità montane n. 146/UP del 17 ottobre 1995;
4. Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998, approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 110/SASM del 2 luglio 1999;

ATTESO che la Comunità montana Meduna-Cellina con decreto del Commissario straordinario n. 112 del 16 settembre 2002 ha modificato i programmi in parola in quanto alcuni interventi hanno comportato delle economie di spesa, destinandole a favore di due nuove iniziative cosi di seguito articolate:

- Studio grafico e stampa manifesti	euro	8.000,00
- Attività del progetto giovani	euro	20.621,94
Totale	euro	28.621,94

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 25 marzo 2003 comunica, per quanto di competenza, di non aver osservazioni da formulare;

VISTO che la Direzione regionale del commercio del turismo e del terziario non ha espresso osservazioni sulla modifica dei programmi;

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto l'Ente montano ad adottare la modifica ai programmi in parola;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, con il quale si dispone che i procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1352 del 16 maggio 2003;

DECRETA

- è approvata la modifica del Programma straordinario di opere ed interventi 1982-1983, del Programma straordinario di opere ed interventi 1984-1985-1986-1987, del programma stralcio 1994 e del Programma straordinario di opere ed interventi 1998, così come adottate dalla Comunità montana Meduna-Cellina con decreto del Commissario straordinario n. 112 del 16 settembre 2002;

- si dispone che i procedimenti in corso di cui alla modifica del Programma straordinario di opere ed interventi 1982-1983, del Programma straordinario di opere ed interventi 1984-1985-1986-1987, del programma stralcio 1994 e del Programma straordinario di opere ed interventi 1998, già di competenza della Comunità montana Meduna-Cellina, sono conclusi dal Comprensorio montano del Pordenonese.

Udine, 3 giugno 2003

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO E TURISMO 6 giugno 2003, n. 484/COMM.

Legge regionale 25/1970, articolo 4. Approvazione dello statuto del Consorzio garanzie fidi commercio di Gorizia.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO E TURISMO

VISTA la legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, riguardante la concessione di contributi per la costituzione di un Fondo rischi dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra le piccole industrie della Regione;

VISTO il punto 2 dell'articolo 4 della citata legge regionale, ai sensi del quale con l'accettazione del contributo regionale, i Consorzi si obbligano a sottoporre all'approvazione dell'Assessorato all'industria e commercio le eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto;

CONSIDERATO che detta normativa è da ritenersi vincolante anche per i Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra le piccole e medie imprese commerciali della Regione;

VISTA la nota del 5 maggio 2003 con la quale si trasmette il nuovo statuto;

RILEVATO che con l'adozione del nuovo statuto si è inteso ampliare le operazioni finanziabili e adeguare la durata delle cariche a quanto previsto dagli altri Consorzi;

VISTO lo statuto adottato dall'assemblea generale dei soci in data 9 dicembre 2002, registrato in data 16 gennaio 2003 e depositato presso il dott. avv. Saverio Angelilli, notaio in Gorizia;

DECRETA

• di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, il nuovo statuto del Consorzio Garanzie Fidi commercio di Gorizia;

• il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 giugno 2003

DRESSI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 aprile 2003, n. 867.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura D.2 - azione 35. Graduatorie dei progetti presentati - mese di gennaio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3058 del 6 settembre 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 27 novembre 2002;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione alle attività a favore della Pubblica amministrazione, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 1° ottobre 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 35 «Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro», le seguenti risorse finanziarie:

Totale	Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2
1.480.000,00	1.110.000,00	370.000,00

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 339/FP/DPF del 4 marzo 2003, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di dicembre 2002;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di gennaio 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 13 progetti formativi per complessivi euro 108.432,00 di cui euro 70.492,00 per progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 37.940,00 per progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 108.432,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità residua per l'azione 35 «Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione del lavoro e alla rimodulazione degli orari di lavoro» è la seguente:

Totale	Disponibilità aree non obiettivo 2	Disponibilità aree obiettivo 2
953.250,90	666.444,90	286.806,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 13 progetti formativi per complessivi euro 108.432,00 di cui euro 70.492,00 per progetti non col-

locati in area obiettivo 2 ed euro 37.940,00 per progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede alla seguente prenotazione dei fondi, a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 108.432,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 aprile 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Gennaio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD2SF35PS

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 S - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI	200302146001	COMUNE DI MONFALCONE	2003	7.420,00	7.420,00
2	LA COMUNICAZIONE INTERNA E VERSO IL CITTADINO	200302210001	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	2003	7.000,00	7.000,00
3	IL SISTEMA OPERATIVO OPENWORK	200302218001	COMUNE DI ARTEGNA	2003	11.480,00	11.480,00
4	GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	200302261003	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	12.040,00	12.040,00
			Totale con finanziamento		37.940,00	37.940,00
			Totale		37.940,00	37.940,00

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	200302050001	CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI"	2003	7.020,00	7.020,00
2	PROJECT MANAGEMENT	200302220001	COMUNE DI PORDENONE	2003	7.000,00	7.000,00

3DD2SF35PN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.P OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
3	IL VIGILE URBANO: IL COMPORTAMENTO IN SERVIZIO E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	200302261004	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	7.560,00	7.560,00
			Totale con finanziamento		21.580,00	21.580,00
			Totale		21.580,00	21.580,00

3DD2SF35EN

OB.3, AS.D, MIS.D2 SIS, TIP.F, AZ.35 PROP.E OB.2 N - Interventi formativi rivolti a dirigenti e lavo

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	INTRODUZIONE DI PRINCIPI E STRUMENTI INNOVATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE NEGLI ENTI	200302048001	INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO PICCOLA SCARL	2003	6.912,00	6.912,00
2	CORSO DI FORMAZIONE PER COMANDANTI, UFFICIALI E RESPONSABILI DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE	200302261001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	11.200,00	11.200,00
3	GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA E SVILUPPO LOCALE	200302261002	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	9.240,00	9.240,00
4	IL VIGILE URBANO: IL COMPORTAMENTO IN SERVIZIO E IL RAPPORTO CON IL CITTADINO	200302261005	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	7.560,00	7.560,00
5	INGLESE AVANZATO	200302261006	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	7.000,00	7.000,00
6	INGLESE AVANZATO	200302261007	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	7.000,00	7.000,00
			Totale con finanziamento		48.912,00	48.912,00
			Totale		48.912,00	48.912,00
			Totale con finanziamento		108.432,00	108.432,00
			Totale		108.432,00	108.432,00

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Gennaio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3DD2SF35PS	200301606001	LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Scheda proponente e della Parte E della Scheda progetto formativo	COMUNE DI MUGGIA
3DD2SF35PS	200301606002	LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI	ESCLUSO per mancata completa compilazione della Scheda proponente e della Parte E della Scheda progetto formativo	COMUNE DI MUGGIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 maggio 2003, n. 975.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura A.2 - azione 11. Graduatorie dei progetti presentati - mese di aprile.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo, azione 11 «Formazione di supporto al reinserimento lavorativo»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002 n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 100.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 28 marzo 2003 con la quale, ad integrazione e modificazione di quanto previsto dall'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3672/02, si è approvata una integrazione della disponibilità finanziaria relativa all'attuazione della misura A.2, azione 11 «Formazione di supporto al reinserimento lavorativo» di euro 500.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 760/FP/DPR del 14 aprile 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di dicembre 2002;

VISTO che nessun progetto è stato presentato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di aprile 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 29.120,00;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 29.120,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.2, azione 11 è di euro 458.880,00;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);

- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 29.120,00.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 29.120,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 maggio 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Aprile

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11EN-Reinserimento lavorativo

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11 PROP.E OB.2 N - Formazione di supporto al reinserimento lavorat

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	STRUMENTI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO	200308827001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA		2003	29.120,00	29.120,00
				Totale con finanziamento		29.120,00	29.120,00
				Totale		29.120,00	29.120,00
				Totale con finanziamento		29.120,00	29.120,00
				Totale		29.120,00	29.120,00

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 maggio 2003, n. 1045.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura A.3 - azione 10. Graduatorie dei progetti presentati - mese di marzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei e dodici mesi, azione 10 «Formazione nell'ambito dell'apprendistato e, in generale, nei contratti a causa mista»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002 n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 50.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO che nessun progetto è stato presentato nei mesi di dicembre 2002, gennaio e febbraio 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di marzo 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 16.800,00, di cui euro zero per progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 16.800,00 per progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 16.800,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.3, azione 10, è di euro 183.200,00, di cui euro 150.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 33.200,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 16.800,00, di cui euro zero per progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 16.800,00 per progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 16.800,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Marzo

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA3PF10AS-CFL

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.F, AZ.10 PROP.A OB.2 S - Formazione nell'ambito dell'apprendistato e, in

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	GIOVANI IN C.F.L.	200305168001	CARTIFICIO ERMOLLI DI MOGGIO UDINESE S.P.A.	2003	16.800,00	16.800,00
			Totale con finanziamento		16.800,00	16.800,00
			Totale		16.800,00	16.800,00
			Totale con finanziamento		16.800,00	16.800,00
			Totale		16.800,00	16.800,00

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 maggio 2003, n. 1094.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura A.3 - azione 11. Graduatorie dei progetti presentati - mese di febbraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei e dodici mesi, azione 11 «Formazione di supporto al reinserimento lavorativo»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002 n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 100.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 28 marzo 2003 con la quale, ad integrazione e modificazione di quanto previsto dall'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3672/02, si è approvata una integrazione alla disponibilità finanziaria relativa all'attuazione della misura A.3, azione 11 «Formazione di supporto al reinserimento lavorativo» di euro 300.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO che nessun progetto è stato presentato nei mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 13.026,38;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 13.026,38;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.3, azione 11, è di euro 386.973,62;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 13.026,38.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 13.026,38.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 maggio 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Febbraio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA3PF11EN-Reinserimento lavorativo

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.F, AZ.11 PROP.E OB.2 N - Formazione di supporto al reinserimento lavorat

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	INDAGINE PRELIMINARE PER IL RICOLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DELLA OLCESE SPA	200304248001	IRES FVG		2003	13.026,38	13.026,38
				Totale con finanziamento		13.026,38	13.026,38
				Totale		13.026,38	13.026,38
				Totale con finanziamento		13.026,38	13.026,38
				Totale		13.026,38	13.026,38

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 maggio 2003, n. 1157.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12H. Graduatorie dei progetti presentati - mese di febbraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'asse B, misura B.1, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione 12H «Alfabetizzazione e formazione» rivolti a disabili, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, altri, in condizione di disoccupazione;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 16 dicembre 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti a complessivi euro 1.600.000,00 di cui euro 1.200.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 400.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 566/FP/DPF del 26 marzo 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di gennaio 2003;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di febbraio 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 57.600,00 di cui euro 57.600,00 per progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 per progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 57.600,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura B.1, azione 12H è di euro 903.920,00 per i progetti che non si realizzano in fabbisogno in area obiettivo 2 ed euro 400.000,00 per i progetti che si realizzano in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro

57.600,00 di cui euro 57.600,00 per progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 per progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930: competenza derivata 2002, euro 57.600,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 maggio 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Febbraio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12ENH

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - H Alfabetizz. e formaz. per utenza svantaggiata

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE BASE DI CUCINA E PASTICCERIA	200304378001	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	15.600,00	15.600,00	71
2	FIGURA ORNATO E MODELLATO PER CERAMISTI	200304378002	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	25.200,00	25.200,00	68
3	INFORMATICA	200304247006	E.N.F.A.P. FVG	2003	16.800,00	16.800,00	66
			Totale con finanziamento		57.600,00	57.600,00	
			Totale		57.600,00	57.600,00	
			Totale con finanziamento		57.600,00	57.600,00	
			Totale		57.600,00	57.600,00	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 9 giugno 2002, n. 1012/DR.

Legge regionale 9/1999, articolo 68. Affidamento di cinque incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale. Nomina Commissione tecnica.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'Amministrazione regionale ad affidare, nel limite massimo di sedici unità, incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione di programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi;

ATTESO che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 2003 è stato pubblicato un avviso al pubblico per il conferimento di cinque incarichi di collaborazione a tempo determinato di cui al predetto articolo 68 della legge regionale 9/1999;

VISTA la delibera n. 701 di data 11 marzo 2002, ai sensi della quale gli incarichi di collaborazione di cui trattasi sono conferiti dalla Giunta regionale previo esame dei curricula dei candidati da parte di un'apposita Commissione tecnica, composta da un Presidente e da due membri, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale;

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione tecnica per l'affidamento di cinque incarichi di collaborazione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al citato avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 2003;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, è nominata la Commissione tecnica per l'esame dei curricula dei candidati al conferimento di cinque incarichi di collaborazione a tempo determinato di cui all'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni come sotto specificato:

1. dott. Giorgio Tessarolo, dipendente regionale di categoria dirigenziale, con incarico di Direttore regionale degli affari europei, con funzioni di Presidente;
2. dott. Mauro Zinnanti, dipendente regionale di categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del servizio trasporto merci della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, componente;
3. dott. Francesco Miniussi, dipendente regionale di categoria D8, corrispondente alla ex qualifica funzionale di Funzionario, con incarico di Direttore sostituto del servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, componente.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Maurizio Miliani, dipendente regionale di categoria D2, corrispondente alla ex qualifica funzionale di segretario.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, addì 9 giugno 2003

LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 maggio 2003, n. ELP 599-D/ESP/4767. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione dei lavori di sistemazione delle piazze Giusti e Giordan e viabilità comunale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 3, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Forni di Sopra, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Forni di Sopra

1) Foglio 38, mappale 206 di are 0,56
da espropriare: mq. 56
indennità:
1/2 x mq. 56 x (V.V. euro/mq 50,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 1.400,50
euro 1.400,50 - 40% = euro 840,30

Ditta: Maresia Adelino nato a Forni di Sopra il 23 luglio 1927, comproprietario; Maresia Giacomo nato a Forni di Sopra il 2 dicembre 1924, comproprietario; Maresia Gino nato a Forni di Sopra il 23 luglio 1927, comproprietario (Partita n. 1245).

2) Foglio 21, mappale 391 di are 0,35
da espropriare: mq. 35
indennità:
1/2 x mq. 35 x (V.V. euro/mq 74,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0002) = euro 1.295,04
euro 1.295,04 - 40% = euro 777,02

Ditta: Perissutti Walter nato a Forni di Sopra il 25 settembre 1947 (Partita n. 2904).

3) Foglio 21, mappale 392 di are 0,95
da espropriare: mq. 95
indennità:
1/2 x mq. 95 x (V.V. euro/mq 74,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0002) = euro 3.515,10
euro 3.515,10 - 40% = euro 2.109,06

Ditta catastale: Antoniacomi Elisabetta nata a Forni di Sopra il 6 dicembre 1912, proprietaria per 1/24; Antoniutti Annamaria nata a Forni di Sopra il 7 ottobre 1939, proprietaria per 1/24; Antoniutti Dario, comproprietario; Antoniutti Giulia, comproprietaria; Antoniutti Margherita, comproprietaria; Antoniutti Nicolino Zaccaria nato a Forni di Sopra l'11 gennaio 1943, propr. per 1/24; Antoniutti Renza, comproprietaria; Antoniutti Renzo, comproprietario; Antoniutti Valentina, comproprietaria; De Pauli Elisabetta fu Giacomo AN, usufruttuario parziale; De Pauli Ezelio nato a Forni di Sopra il 28 marzo 1949, comproprietario; De Pauli Giovannina, usufruttuaria parziale; De Pauli Giuliana nata a Forni di Sopra il 28 gennaio 1959, comproprietaria; De Pauli Marina nata a Udine il 23 settembre 1961, comproprietaria (Partita n. 4310).

Ditta attuale: Antoniacomi Elisabetta, Antoniutti Annamaria, Antonella; Sanso Lucia; Antoniutti Ernesta, Michela, Giulia, Margherita, Nicolino, Renza, Valentina; De Pauli Elisabetta, Ezelio, Giuliana, Marina; Lozza Renza; Antoniutti Romano, Silvio.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 27 maggio 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 maggio 2003, n. ELP 601-D/ESP/4436. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Castions di Strada, per la realizzazione di una pista ciclabile per il collegamento del Capoluogo con la frazione di Morsano.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Castions di Strada è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971 n. 865 - Regione agraria n. 14

Comune Censuario di Castions di Strada - Provincia di Udine

1) Partita 8932, destinazione urbanistica: E6 ambiti di interesse agricolo
foglio 12, mappale 80,
superficie mq.: 590
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra
superficie da espropriare: mq. 4
indennità: mq. 4 x euro/mq. 2,20 = euro 8,80

Ditta catastale: D'Ambrosio Renza nata il 2 maggio 1939, propr. per 1/2; D'Ambrosio Valeria nata il 17 ottobre 1936, propr. per 1/2.

Ditta attuale presunta: Basaldella Renato.

2) Partita 4131, destinazione urbanistica: E6 ambiti di interesse agricolo
foglio 12, mappale 353,
superficie mq.: 2.050
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra
superficie da espropriare: mq. 19
indennità: mq. 19 x euro/mq. 2,20 = euro 41,80

mappale 81,
superficie mq.: 1.410
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra
superficie da espropriare: mq. 12
indennità: mq. 12 x euro/mq. 2,20 = euro 26,40

mappale 354,
superficie mq.: 1.030
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra
superficie da espropriare: mq. 15
indennità: mq. 15 x euro/mq. 2,20 = euro 33,00

mappale 330,
superficie mq.: 1.200
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra

superficie da espropriare: mq. 18
indennità: mq. 18 x euro/mq. 2,20 = euro 39,60

mappale 82,
superficie mq.: 540
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra
superficie da espropriare: mq. 20
indennità: mq. 20 x euro/mq. 2,20 = euro 44,00
Sommano euro 184,80

Ditta catastale: Basaldella Renato nato il 15 giugno 1946.

3) Partita 1420, destinazione urbanistica: E6 ambiti di interesse agricolo
foglio 12, mappale 331,
superficie mq.: 1.640
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra
superficie da espropriare: mq. 36
indennità: mq. 36 x euro/mq. 2,20 = euro 79,20

Ditta catastale: Pironio Mario, nato il 30 settembre 1917, propr. per 1/2; Vezil Maria nata il 14 ottobre 1923, propr. per 1/2.

4) Partita 1/1000288, destinazione urbanistica: E6 ambiti di interesse agricolo
foglio 12, mappale 120,
superficie mq.: 2.563
consistenza: area nuda fondo misto ghiaia/terra
superficie da espropriare: mq. 42
indennità: mq. 42 x euro/mq. 2,20 = euro 92,40

Ditta catastale: Musuruana Renzo nato il 21 febbraio 1934, propr. per 4/8; Campeotto Paola nata il 25 gennaio 1950, propr. per 2/8; D'Ambrosio Giuseppe, nato il 6 ottobre 1937, propr. per 1/8, Mondini Elisa nata il 26 febbraio 1941, propr. per 1/8.

Ditta attuale presunta: Musuruana Renzo nato il 21 febbraio 1934.

5) Partita 2635, destinazione urbanistica: E6 ambiti di interesse agricolo
foglio 13, mappale 28,
superficie mq.: 4.990
consistenza: seminativo
superficie da espropriare: mq. 39
indennità: mq. 39 x euro/mq. 2,20 = euro 85,80

Ditta catastale: Araboni Silvana nata il 31 dicembre 1938.

6) Partita 9353, destinazione urbanistica: E6 ambiti di interesse agricolo
foglio 13, mappale 29,
superficie mq.: 8.350
consistenza: seminativo
superficie da espropriare: mq. 45
indennità: mq. 45 x euro/mq. 2,20 = euro 99,00

mappale 173,
superficie mq.: 3.320
consistenza: seminativo
superficie da espropriare: mq. 261
indennità: mq. 261 x euro/mq. 2,20 = euro 574,20

mappale 31,
superficie mq.: 950
consistenza: seminativo
superficie da espropriare: mq. 950
indennità: mq. 950 x euro/mq. 2,20 = euro 2.090,00
Sommano euro 2.763,20

Ditta catastale: D'Ambrosio Elio nato il 13 aprile 1932 in com. leg. fam.; Sattolo Maria nata il 21 luglio 1933 in com. leg. fam.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 27 maggio 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 maggio 2003, n. ELP 602-D/ESP/4436. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Castions di Strada, per la realizzazione di una pista ciclabile per il collegamento del capoluogo con la frazione di Morsano.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Castions di Strada è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 359/1992, articolo 5 bis

Comune Censuario di Castions di Strada - Provincia di Udine

1) Partita 1/299, foglio 12, mappale 327,
superficie mq. 772
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 10

R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 10 = euro 50,00
- 40% = euro 20,00
euro 30,00

Ditta catastale: Cantarutti Delfino nato il 25 novembre 1930.

2) Partita 1/461, foglio 12, mappale 410,
superficie mq. 280
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 22
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 22 = euro 110,00
- 40% = euro 44,00
euro 66,00

Ditta catastale: Cantarutti Romano nato il 2 giugno 1943.

3) Partita 1/35, foglio 12, mappale 42,
superficie mq. 949
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 33
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 33 = euro 165,00
- 40% = euro 66,00
euro 99,00

Ditta catastale: Treleani Adalgisa nata il 19 dicembre 1909 per 1/2 e usuf. 1/6; Ciani Renato nato il 20 marzo 1933 per 1/6; Ciani Mirella nata il 3 ottobre 1935 per 1/6; Ciani Giordano nato il 22 maggio 1964 per 1/22; Ciani Luisella nata il 21 giugno 1971 per 1/22, Parisotto Martina usuf. 1/18.

Ditta attuale presunta: Parisotto Martina.

4) Partita 8450, foglio 12, mappale 47,
superficie mq. 450
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 66
R.D. 4,30 x 10 = euro 43,00 - al mq. = euro 0,10
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,10 euro 5,05
2

euro/mq. 5,05 x mq. 66 = euro 333,30
- 40% = euro 133,32
euro 199,98

Foglio 12, mappale 48,
superficie mq. 490
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 38
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 38 = euro 190,00
- 40% = euro 76,00
euro 114,00

Ditta catastale: Cantarutti Giacomo nato il 14 marzo 1966 per 1/3; Cantarutti Maria Gloria nata il 20 settembre 1964 per 1/3; Minin Imelde nata il 4 settembre 1927 per 1/3.

5) Partita 1/1000286, foglio 12, mappale 49,
superficie mq. 320
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 23
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 23 = euro 115,00
- 40% = euro 46,00
euro 69,00

Ditta catastale: Gabrielli Maria Pia nata il 29 luglio 1942 per 9/30; Gabrielli Gino nato il 25 maggio 1908 per 5/30; Piva Iginio nato il 28 novembre 1906 per 4/30; Piva Annina nata l'8 luglio 1910 per 4/30; Piva Anna nata il 24 febbraio 1946 per 4/30; Piva Iolanda nata il 6 maggio 1914 per 4/30.

Ditta attuale presunta: Vissa Daniela.

6) Partita 1/1000469, foglio 12, mappale 376,
superficie mq. 50
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 5
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 5 = euro 25,00
- 40% = euro 10,00
euro 15,00

Ditta catastale: Vissa Luigi nato il 13 maggio 1929.

Ditta attuale presunta: Vissa Daniela.

7) Partita 1/1000505, foglio 12, mappali 50/2 e 50/3,
superficie mq. 100
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 8

R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 8 = euro 40,00
- 40% = euro 12,00
euro 28,00

Ditta catastale: Moneta Erminia nata il 13 luglio 1905.

Ditta attuale presunta: Pavan Fabrizio.

8) Partita 9339, foglio 12, mappale 561,
superficie mq. 255
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 21
R.D. / x 10 = euro 24,40 - al mq. = euro 0,10
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,10 = euro 5,05
2

euro/mq. 5,05 x mq. 21 = euro 106,05
- 40% = euro 42,42
euro 63,63

Foglio 12, mappale 562,
superficie mq. 66
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 8
R.D. 0,63 x 10 = euro 6,30 - al mq. = euro 0,10
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,10 = euro 5,05
2

euro/mq. 5,05 x mq. 8 = euro 40,40
- 40% = euro 16,16
euro 24,24

Ditta catastale: Vissa Daniela nata il 31 luglio 1966.

Ditta attuale presunta: Cocetta Valentino.

9) Partita 2583, foglio 12, mappale 54,
superficie mq. 1.990
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 23
R.D. 19,01 x 10 = euro / 190,10 - al mq. = euro 0,10
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,10 = euro 5,05
2

euro/mq. 5,05 x mq. 23 = euro 116,15
- 40% = euro 46,46
euro 69,69

Foglio 12, mappale 422,
superficie mq. 530
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 24
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 24 = euro 120,00
- 40% = euro 48,00
euro 168,00

Ditta catastale: Valvason Gino nato il 22 giugno 1929.

10) Partita 4742, foglio 12, mappale 346,
superficie mq. 270
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 20
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 20 = euro 100,00
- 40% = euro 40,00
euro 60,00

Ditta catastale: Tell Fermina nata il 21 gennaio 1919.

11) Partita 5759, foglio 12, mappale 328,
superficie mq. 1.200
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 20
R.D. 11,47 x 10 = euro 114,70 - al mq. = euro 0,10
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,10 = euro 5,05
2

euro/mq. 5,05 x mq. 20 = euro 101,00
- 40% = euro 40,40
euro 60,60

Foglio 12, mappale 57,
superficie mq. 716
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 30
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 30 = euro 150,00
- 40% = euro 60,00
euro 90,00

Ditta catastale: Minin Ivano nato il 19 marzo 1961.

12) Partita 9267, foglio 12, mappale 59,
superficie mq. 1.700
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 36
R.D. 20,19 x 10 = euro 201,90 - al mq. = euro 0,12
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,12 = euro 5,06
2

euro/mq. 5,06 x mq. 36 = euro 182,16
- 40% = euro 72,85
euro 109,31

Ditta catastale: D'Ambrosio Luciana nata il 25 marzo 1939.

13) Partita 9266, foglio 12, mappale 61,
superficie mq. 790
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 20
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 20 = euro 100,00
- 40% = euro 40,00
euro 60,00

Ditta catastale: D'Ambrosio Angela nata il 6 marzo 1967; Stocco Teodolinda fu Giuseppe usuf.

14) Partita 240, foglio 12, mappale 63,
superficie mq. 560
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 20
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 20 = euro 100,00
- 40% = euro 40,00
euro 60,00

Ditta catastale: Billia Francesco nato il 21 febbraio 1931.

15) Partita 1/528, foglio 12, mappale 349,
superficie mq. 290
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 20
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 20 = euro 100,00
- 40% = euro 40,00
euro 60,00

Ditta catastale: Billia Odillio nato il 12 ottobre 1926.

16) Partita 691, foglio 12, mappale 423,
superficie mq. 1.200
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 20
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 20 = euro 100,00
- 40% = euro 40,00
euro 60,00

Ditta catastale: D'Ambrosio Enrico nato il 24 novembre 1909.

Ditta attuale presunta: D'Ambrosio Eligio.

17) Partita 2857, foglio 12, mappale 425,
superficie mq. 2.110
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 59
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 59 = euro 295,00
- 40% = euro 118,00
euro 177,00

Ditta catastale: Codarini Alcide nato il 14 novembre 1937.

18) Partita 2056, foglio 12, mappale 76,
superficie mq. 2.730
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 16
R.D. 21,85 x 10 = euro 218,50 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 16 = euro 80,64
- 40% = euro 32,23
euro 48,41

Ditta catastale: Drussi Vittorio nato il 3 novembre 1911.

Ditta attuale presunta: Ceolin Maria per 1/2; Driussi Dario per 1/2.

19) Partita 1/735, foglio 12, mappale 352,
superficie mq. 520
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 27
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 27 = euro 135,00
- 40% = euro 54,00
euro 81,00

Ditta catastale: Codarin Franco nato il 23 marzo 1953.

20) Partita 2859, foglio 12, mappale 79,
superficie mq. 1.765
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 25
R.D. 14,13 x 10 = euro 141,30 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 / 2 = euro 5,04

euro/mq. 5,04 x mq. 25 =	euro	126,00
- 40% =	euro	50,40
	euro	75,60

Ditta catastale: Del Frate Guido nato il 4 marzo 1931.

21) Partita 1/1000169, foglio 12, mappale 356,
superficie mq. 115
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 24
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / / 2 = euro 5,00

euro/mq. 5,00 x mq. 24 =	euro	120,00
- 40% =	euro	48,00
	euro	72,00

Ditta catastale: Ceccato Riccardo nato il 17 gennaio 1927 usuf.; Ceccato Lorenzo nato il 6 dicembre 1930 usuf.; Ceccato Roberto nato il 9 maggio 1954 prop.

22) Partita 4716, foglio 12, mappale 153,
superficie mq. 116
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 18
R.D. 0,93 x 10 = euro 9,30 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 / 2 = euro 5,04

euro/mq. 5,04 x mq. 18 =	euro	90,72
- 40% =	euro	36,29
	euro	54,43

Ditta catastale: Grandi Giovanna usuf. per 1/3; Pironio Esterino prop.

23) Partita 4090, foglio 13, mappale 1,
superficie mq. 4.330
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 43
R.D. 34,66 x 10 = euro 346,60 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 / 2 = euro 5,04

euro/mq. 5,04 x mq. 43 =	euro	216,72
- 40% =	euro	86,69
	euro	130,03

Foglio 12, mappale 2,
superficie mq. 470
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 27
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / / 2 = euro 5,00

euro/mq. 5,00 x mq. 27 =	euro	135,00
- 40% =	euro	54,00
	euro	81,00

Ditta catastale: Moret Anita nata il 29 dicembre 1933 per 1/2; Piovesan Bruno nato il 19 maggio 1931 per 1/2.

24) Partita 1/633, foglio 13, mappale 4,
superficie mq. 1.920
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 41
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / / 2 = euro 5,00

euro/mq. 5,00 x mq. 41 =	euro	205,00
- 40% =	euro	82,00
	euro	123,00

Ditta catastale: D'Ambrosio Dario nato il 17 settembre 1940.

25) Partita 4132, foglio 13, mappale 188,
superficie mq. 320
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 26
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / / 2 = euro 5,00

euro/mq. 5,00 x mq. 26 =	euro	130,00
- 40% =	euro	52,00
	euro	78,00

Ditta catastale: Billia Alessandro nato il 5 dicembre 1948.

26) Partita 4796, foglio 13, mappale 6,
superficie mq. 1.490
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 40
R.D. 11,93 x 10 = euro 119,30 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 40 = euro 201,60
- 40% = euro 80,64
euro 120,96

Ditta catastale: Gregoretti Franco nato il 23 giugno 1941 per 1/4; Gregoretti Giovanni nato il 10 dicembre 1946 per 1/4; Gregoretti Mario nato l'11 aprile 1948 per 1/4; Gregoretti Pietro nato il 25 febbraio 1940 per 1/4.

27) Partita 4571, foglio 13, mappale 7,
superficie mq. 1.990
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 42
R.D. 15,93 x 10 = euro 159,30 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 42 = euro 211,68
- 40% = euro 84,67
euro 127,01

Foglio 13, mappale 172,
superficie mq. 2.680
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 26
R.D. 21,45 x 10 = euro 214,50 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 26 = euro 131,04
- 40% = euro 52,42
euro 78,62

Ditta catastale: Cantarutti Massimo nato il 23 febbraio 1955.

28) Partita 351, foglio 13, mappale 10,
superficie mq. 4.640
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 58
R.D. 37,14 x 10 = euro 371,40 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 58 = euro 292,32
- 40% = euro 116,93
euro 175,39

Ditta catastale: Cantarutti Giuseppe nato il 2 febbraio 1948.

29) Partita 2431, foglio 13, mappale 226,
superficie mq. 920
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 31
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 31 = euro 155,00
- 40% = euro 62,00
euro 93,00

Ditta catastale: Barbiero Vittoria nata il 30 marzo 1930; Stroppolo Raimondo nato il 4 gennaio 1925.

30) Partita 4170, foglio 13, mappale 30,
superficie mq. 2.130
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 17
R.D. 17,05 x 10 = euro 170,50 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 17 = euro 85,68
- 40% = euro 34,27
euro 51,41

Partita 1/662, foglio 13, mappale 189,
superficie mq. 1.025
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 19
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 19 = euro 95,00
- 40% = euro 38,00
euro 57,00

Ditta catastale: Schiavon Luigi nato il 17 febbraio 1940.

31) Partita 2325, foglio 13, mappale 12,
superficie mq. 2.150
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 29
R.D. 17,21 x 10 = euro 172,10 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 29 = euro 146,16
- 40% = euro 58,46
euro 87,70

Ditta catastale: Boemo Margherita il 31 agosto 1916.

32) Partita 5586, foglio 13, mappale 186,
superficie mq. 1.920
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 30

R.D. 15,37 x 10 = euro 153,70 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 30 = euro 151,20
- 40% = euro 60,48
euro 90,72

Ditta catastale: Tuan Giancarlo il 20 maggio 1954; Tuan Mauro nato il 14 febbraio 1949.

33) Partita 2264, foglio 13, mappale 187,
superficie mq. 420
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 27
R.D. / x 10 = euro / - al mq. = euro /
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro / = euro 5,00
2

euro/mq. 5,00 x mq. 27 = euro 135,00
- 40% = euro 54,00
euro 81,00

Foglio 13, mappale 13,
superficie mq. 3.570
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 67
R.D. 28,58/ x 10 = euro 285,80 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 67 = euro 337,68
- 40% = euro 135,07
euro 202,61

Ditta catastale: Tomasin Regina - deceduta.

Ditta attuale presunta: Bertocco Alcide; Stroppolo Alfonso; Stroppolo Raimonda; Bertocco Luisella; Stroppolo Enrico.

34) Partita 2613, foglio 13, mappale 27,
superficie mq. 1.700
consistenza: area nuda lato strada
superficie da espropriare: mq. 51
R.D. 13,61 x 10 = euro 136,10 - al mq. = euro 0,08
indennità:

V.V. euro/mq 10,00 + R.D./mq. euro 0,08 = euro 5,04
2

euro/mq. 5,04 x mq. 51 = euro 257,04
- 40% = euro 102,82
euro 154,22

Ditta catastale: Rossi Angelo nato il 12 febbraio 1935 per 1/2; Rossi Leonino nato il 13 gennaio 1940 per 1/2.

Ditta attuale presunta: Schiavon Vittorio.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 27 maggio 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 5 giugno 2003, n. AMB/A7/669/VIA/157.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto di riqualificazione della S.S. n. 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese. Tratto del nodo di Ronche al confine della Provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia. Proponente: Provincia di Pordenone. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata in data 28 maggio 2003 con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di riqualificazione della S.S. n. 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano il Gazzettino edizione di Pordenone di data 14 maggio 2003, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 14 maggio 2003;

VISTO il decreto AMB/415/SCR/127 del 4 aprile 2003 con il quale è stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. prevista dal pre-

citato D.P.R. 12 aprile 1996, debba essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che nel termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della predetta legge regionale 43/1990 risulta pervenuta all'Amministrazione regionale la richiesta del sig. Pup Eliseo, residente a Porcia, in qualità di legale rappresentante del «Comitato purliliese per la viabilità e l'ambiente» al fine di essere riconosciuto come pubblico interessato secondo quanto previsto dalla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 sopra richiamata;

RILEVATO che entro il termine predetto non risultano pervenute ulteriori richieste da parte del pubblico;

RITENUTO opportuno precisare che la Provincia di Pordenone, essendo proponente dell'opera in argomento, non può essere individuata quale autorità interessata dall'opera, ed inoltre che la Direzione regionale della viabilità e trasporti non può essere individuata quale autorità interessata dall'opera in quanto soggetto che ha affidato l'attuazione della stessa in delegazione amministrativa alla Provincia di Pordenone;

RILEVATO che l'intervento ricade nei territori dei Comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Zoppola, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento e Valvasone, risultando quindi tali enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale competente in materia di tutela del paesaggio;

RILEVATO inoltre che quale pubblico interessato risulta individuato il «Comitato purliliese per la viabilità e l'ambiente» avente come legale rappresentante il sig. Pup Eliseo, residente a Porcia;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto di riqualificazione della S.S. n. 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese proposto dalla Provincia di Pordenone, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Fontanafredda;
- Comune di Porcia;
- Comune di Pordenone;
- Comune di Cordenons;
- Comune di Fiume Veneto;
- Comune di Zoppola;
- Comune di Casarsa della Delizia;
- Comune di San Vito al Tagliamento;
- Comune di Valvasone;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;
- Direzione regionale della pianificazione territoriale;

e quale pubblico interessato:

- Comitato purliliese per la viabilità e l'ambiente.

2) A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei precitati Comuni sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2003

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 9 giugno 2003, n. AMB/687/VIA/158.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia, sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada (Udine). Proponente: General Beton Triveneta S.p.A. con sede in via Raffaello Sanzio n. 25 Cordignano - Treviso. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 19 maggio 2003 con la quale la Società General Beton Triveneta S.p.A. con sede in via Raffaello Sanzio n. 25, Cordignano - Treviso, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata ex Stefanel, sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada (Udine);

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto», di data 28 maggio 2003;

VISTO il decreto AMB/343/SCR/117 del 21 marzo 2003, con il quale è stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., prevista dal precitato D.P.R. 12 aprile 1996, debba essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada;

RILEVATO, in particolare, che dall'esame della documentazione presentata non risulta che l'area interessata sia vincolata né sotto il profilo della tutela paesaggistica, né per quanto attiene al vincolo idrogeologico ed alla riduzione di superficie boscata;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i Comuni di Bicinicco e Castions di Strada, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Società General Beton Triveneta S.p.A., di coltivazione e di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata ex Stefanel, sita nei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada (Udine), gli Enti di seguito indicati:

- i Comuni di Bicinicco e Castions di Strada;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana».

2) A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Bicinicco e Castions di Strada sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 giugno 2003

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 12 giugno 2003, n. 187/SASM.

Bando per la partecipazione a procedura negoziata per la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso di applicazioni informatiche per il monitoraggio del programma Leader+ regionale 2000-2006.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, che prevede l'iniziativa comunitaria Leader per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 maggio 2000, riguardante l'avvio dell'iniziativa comunitaria denominata «Leader+»;

VISTO l'articolo 7, commi 91 e 92, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Leader+;

VISTO il Programma Leader+ regionale, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (2001) 3563 del 19 novembre 2001 e, nella sua versione definitiva, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4291 del 19 dicembre 2001 (Bollettino Ufficiale della Regione 25 gennaio 2002, Supplemento ordinario n. 1;

VISTO il Complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza del programma nella seduta dell'11 febbraio 2002 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 383 del 20 febbraio 2002 (Bollettino Ufficiale della Regione 28 marzo 2002, Supplemento straordinario n. 4) - Complemento previsto dagli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

CONSIDERATO che l'attuazione del Programma Leader+ regionale deve essere costantemente monitorata e che a tal fine è necessario disporre di uno specifico sistema informatizzato in grado di dialogare con il programma nazionale di monitoraggio degli interventi cofinanziati con i Fondi strutturali, Monit 2000;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento di un incarico per la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso di applicazioni informatiche rispondenti alla necessità sopra ricordata;

CONSIDERATO che il costo per l'incarico di cui sopra trova imputazione all'Asse prioritario 3 del Programma Leader+ regionale denominato «Spese di gestione, sorveglianza e valutazione», secondo quanto indicato nello stesso Programma, paragrafo 12.4.3, e nel Complemento di programmazione, capitolo 3, scheda n. 7;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in relazione all'appalto di servizi il cui valore di stima sia inferiore a euro 200.000,00, prevede la possibilità del ricorso al metodo della procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

RITENUTO, in considerazione dell'urgenza di acquisire le applicazioni informatiche richieste per il sistema di monitoraggio, di dare comunque corso alla procedura negoziata quale che sia il numero delle offerte validamente ricevute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso delle applicazioni informatiche con procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa tra le ditte che faranno richiesta di partecipazione alla medesima in base al bando e al Capitolato d'oneri che si adottano con il presente provvedimento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 28 marzo 2003;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati ed adottati il bando relativo alla partecipazione alla procedura negoziata per un incarico per la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso di applicazioni informatiche per il monitoraggio del Programma Leader+ regionale e il relativo Capitolato d'oneri nel testo allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente atto e il bando verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 12 giugno 2003

BORTOTTO

Bando per la partecipazione a procedura negoziata per la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso di applicazioni informatiche per il monitoraggio del programma Leader+ regionale 2000-2006.

1. Ente appaltante.

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della Giunta - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - Udine

2. Procedura di aggiudicazione.

Procedura negoziata con espletamento di gara ufficiosa, previa pubblicazione di bando.

3. Elementi della procedura negoziata.

a) Sono ammesse alla procedura negoziata le ditte, individuali o dotate di personalità giuridica, che presentino l'offerta e la documentazione di cui all'articolo 4 del Capitolato d'oneri allegato sub A) al presente bando. E' richiesto che le ditte abbiano una sede operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

b) Le offerte sono valutate secondo i criteri indicati nel Capitolato d'oneri allegato sub A) al presente bando, mediante l'attribuzione di punteggi.

c) L'Ente appaltante stipula con il soggetto aggiudicatario idonea convenzione.

d) L'Ente appaltante provvede altresì ad informare gli altri soggetti concorrenti dei risultati della procedura negoziata.

4. Oggetto della procedura negoziata (descrizione del servizio e categoria - n. rif. CPC).

Progettazione, realizzazione e assistenza all'uso di applicazioni informatiche per il monitoraggio del Programma Leader+ 2000-2006 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2001) n. 3563 del 19 novembre 2001 e pubblicato nel I supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2002, in data 25 gennaio 2002, come descritto nel Capitolato d'oneri allegato al presente bando (Allegato 1, decreto legislativo 157/1995: cat. 7; rif. CPC 84).

5. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura negoziata.

Possono partecipare tutte le ditte di cui al precedente punto 3 aventi sede legale nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea alla data di pubblicazione del presente bando e una sede operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

6. Luogo della prestazione.

Regione Friuli-Venezia Giulia.

7. Motivazione del ricorso alla procedura negoziata.

a) L'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in relazione all'appalto di servizi il cui valore di stima sia inferiore a euro 200.000,00, prevede la possibilità del ricorso al metodo della procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque.

b) In considerazione dell'urgenza di acquisire le applicazioni informatiche oggetto dell'incarico in relazione ai tempi di attuazione del Programma Leader+ regionale, si ritiene di dare comunque corso alla procedura negoziata quale che sia il numero delle richieste di partecipazione (articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).

8. Termine e modalità di presentazione delle richieste di partecipazione, accompagnate dalle offerte e dalla relativa documentazione.

a) Le richieste di ammissione devono essere redatte in carta bollata (se formate in Italia), formulate in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante e presentate, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'indirizzo di seguito indicato, unitamente all'offerta e alla documentazione di cui all'articolo 4 del Capitolato d'oneri allegato sub A) al presente bando:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Presidenza della Giunta
Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
Struttura stabile decentrata
via della Vittoria n. 15/D - 33028 Tolmezzo

b) Ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente punto a) fa fede l'annotazione di ricevuta apposta sul plico dalla suddetta Struttura stabile decentrata.

9. Documentazione ed informazioni.

Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'Ente appaltante. Referenti per la richiesta di informazioni sono il dott. Maurizio Daici e il sig. Aldo Rossi che rispondono ai seguenti numeri telefonici: 0433 44933 oppure 0433 44955. La documentazione citata nel Capitolato d'oneri è in visione presso la Struttura stabile decentrata del Servizio, via della Vittoria n. 15/D, Tolmezzo.

Udine, 12 giugno 2003

Il Direttore del Servizio:
dott.ssa Marina Bortotto

Allegato A)

CAPITOLATO D'ONERI

Affidamento di un incarico di progettazione, realizzazione e assistenza all'uso di applicazioni informatiche per il monitoraggio del programma Leader+ regionale 2000-2006

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna (di qui in breve: Servizio), Autorità di gestione del Programma Leader+ regionale 2000-2006, intende affidare un incarico per la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso di applicazioni informatiche per il monitoraggio del Programma, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 3563 del 19 novembre 2001 e pubblicato nel I Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2002, in data 25 gennaio 2002.

Art. 2

Oggetto dell'incarico

1. Oggetto dell'incarico è la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso di applicazioni informatiche, riconducibili alla categoria dei database, basate su piattaforma Access e realizzate secondo le specifiche fornite dal Servizio.

2. Il prodotto sarà composto da tre specifiche applicazioni che dovranno avere le seguenti funzioni e caratteristiche:

a) programma di inserimento dati da installare presso tre postazioni remote, che raccoglierà i dati attraverso l'immissione manuale da parte dell'operatore; dati che saranno inviati tramite allegati a messaggi di posta elettronica alla postazione principale presso l'ufficio ove è collocato il programma gestionale principale; tali file dovranno essere poi, una volta ricevuti, implementati automaticamente nel gestionale, tenendo traccia in modo automatico della data di implementazione del file e del mittente dello stesso; i dati verranno forniti in fasi successive, ed eventuali variazioni che dovessero essere riscontrate su dati precedentemente immessi dovranno essere segnalate dal programma e registrate su un report (le variazioni riguarderanno dati inseriti nei 365 giorni precedenti); nel caso la mole dei dati da inviare sia imponente, dovrà essere prevista la compattazione automatica degli stessi alla spedizione e la scompattazione all'arrivo. Le tre postazioni remote sono attualmente localizzate a Maniago, Pontebba e Tolmezzo;

b) programma gestionale, installato presso l'ufficio di Tolmezzo del Servizio, che dovrà effettuare l'implementazione e l'aggregazione dei dati forniti da postazioni remote; il programma dovrà essere in grado di richiamare, se richiesto, qualsiasi dato implementato e tenerne traccia attraverso la data di inserimento e l'identificativo della postazione remota che ha inviato i dati; inoltre dovrà essere in grado di fornire dati in output, compatibili con il programma Monit 2000 (vedi successiva lettera c)); le operazioni di caricamento dei dati dovranno essere automatiche, con l'indicazione manuale da parte dell'operatore di quale sia il file (vedi lettera a)) da cui estrarre i dati;

c) i dati finali aggregati in output dal programma gestionale dovranno essere poi convertiti per renderli compatibili con il programma Monit 2000, sul quale andranno caricati; tale conversione dovrà essere effettuata automaticamente dal programma secondo un protocollo di colloquio in uso per il monitoraggio degli interventi comunitari; i dati verranno convertiti in file Monit compatibili e quindi implementati nello stesso per l'invio telematico previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il protocollo di colloquio è visionabile presso l'ufficio di Tolmezzo del Servizio;

d) il lavoro di realizzazione delle applicazioni comprende anche le opportune fasi di testing e di studio della compatibilità con l'hardware e i software disponibili nelle varie postazioni.

3. L'assistenza all'uso delle applicazioni comprenderà: l'installazione dei programmi presso le quattro postazioni e la formazione all'uso da parte degli utenti.

4. Nello sviluppo delle applicazioni di cui al comma 1, quelle indicate alle lettere a) e b) verranno realizzate prioritariamente, mentre lo sviluppo dell'applicazione di cui alla lettera c) avverrà successivamente, dopo il positivo testing delle prime due.

5. Per la realizzazione di quanto previsto si considera congruo un numero massimo di 500 (cinquecento) ore lavoro, sia per il lavoro di programmazione da parte di un programmatore senior, sia per l'assistenza all'uso. In corso d'opera, ogni 50 ore lavoro svolte il soggetto incaricato produrrà report sull'avanzamento del lavoro, che verranno vistati dal Direttore del Servizio o da un suo delegato.

6. Le informazioni sul Programma Leader+ regionale e tutte le altre informazioni necessarie per la progettazione e la realizzazione delle applicazioni informatiche verranno fornite al contraente dal Servizio attraverso il personale incaricato.

Art. 3

Successiva assistenza tecnica

1. Con diverso contratto, dopo la conclusione delle attività previste all'articolo precedente, si potrà affidare alla stessa ditta anche un incarico successivo di assistenza tecnica all'uso del programma stesso; il nuovo incarico di assistenza tecnica comprenderà anche eventuali modifiche da apportare alle applicazioni informatiche in relazione a intervenute esigenze di elaborazione o a variazioni che dovessero essere richieste ai fini del monitoraggio nazionale e comunitario.

2. L'offerta economica di cui al successivo articolo 4 comprende anche l'indicazione del costo orario, del costo di trasferta e di altri eventuali oneri per l'assistenza di cui al comma 1 (Tabella n. 2), i quali non potranno comunque essere superiori a quelli indicati per l'attività richiesta all'articolo 2.

3. In sede di stipula del contratto di assistenza di cui al comma 1 saranno definite le modalità di rivalutazione dei costi di cui al comma precedente secondo i dati relativi all'inflazione rilevati dall'ISTAT.

4. Al contratto relativo all'incarico di assistenza di cui al presente articolo non si applica il presente Capi-

tolato d'oneri, se non per quanto stabilito nell'articolo medesimo.

Art. 4

Offerte, criteri di valutazione e aggiudicazione

1. Le offerte sono valutate dal Servizio considerando sia elementi di esperienza sia il prezzo.

2. Gli elementi di esperienza presi in considerazione sono:

a) numero di contratti di assistenza tecnica in atto con Enti locali. A tal fine il concorrente deve produrre una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà relativa ai contratti suddetti, contenente le seguenti informazioni: nome dell'ente, date di stipula e di durata, oggetto specifico del contratto;

b) esperienza di almeno cinque anni nella progettazione e sviluppo software di gestione ad uso di Enti locali e pubblici. A tal fine il concorrente deve produrre una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà in cui siano indicati: nome dell'ente, date di stipula e di durata, oggetto specifico del contratto. Nell'elenco sono ricompresi anche i contratti di cui al punto precedente;

c) incarichi operativi attualmente in essere di intervento sulla rete regionale (RUPAR), documentati con una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che precisi gli estremi del relativo contratto (altro soggetto contraente, date di stipula e durata).

3. Il prezzo verrà valutato in base al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, indicato al successivo articolo 9, che comprende tanto il costo per le ore lavoro quanto i costi di trasferta e di altri eventuali oneri. L'offerta economica dovrà essere formulata utilizzando due tabelle, Tabella n. 1 e Tabella n. 2: la prima riferita all'incarico di cui al presente Capitolato, avente come oggetto l'attività descritta all'articolo 2; la seconda riferita all'incarico che sarà successivamente definito secondo quanto previsto all'articolo 3:

Tabella n. 1 - Offerta per la progettazione, la realizzazione e l'assistenza all'uso di applicazioni informatiche (articolo 2).

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
Programmatore senior	Ora lavoro			
(Altra voce di costo)				
(Altra voce di costo)				
...				
			Totale	

Tabella n. 2 - Offerta per l'assistenza tecnica (articolo 3).

Descrizione	Unità di misura	Costo unitario
Programmatore senior	Ora lavoro	
(Altra voce di costo)		
(Altra voce di costo)		

4. L'incarico viene aggiudicato alla ditta che consegue il maggiore punteggio applicando i seguenti criteri:

Griglia di valutazione delle offerte

1. Esperienza	fino a un massimo di	60 punti
1.1 numero di contratti di assistenza tecnica in atto con Enti locali	fino a un massimo di (1 punto per ogni contratto in corso)	30 punti
1.2 esperienza di almeno cinque anni nella progettazione e sviluppo software di gestione ad uso di Enti locali e pubblici	fino a un massimo di (10 punti per un'esperienza quinquennale; 1 punto per ogni anno d'esperienza in più)	15 punti
1.3 incarichi operativi attualmente in essere di intervento sulla rete regionale (RUPAR)	assegnazione di (in presenza di un contratto)	15 punti
2. Prezzo	fino a un massimo di	40 punti
2.1 ribasso rispetto all'importo posto a base di gara (calcolato sul prezzo totale della Tabella n. 1)	fino a un massimo di (2 punti per ogni 1% di ribasso rispetto all'importo a base di gara; si arrotonda per difetto)	
Totale	fino a un massimo di	100 punti

5. In caso di parità di punteggio si dà preferenza all'offerta economica più bassa.

6. Delle risultanze della valutazione delle offerte si dà atto in apposito verbale.

7. Il Servizio stipula con il soggetto selezionato la relativa convenzione in forma di scrittura privata.

Art. 5

Cauzione

1. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale pari al 5 (cinque) per cento dell'importo di aggiudicazione a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

2. Il deposito cauzionale è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

3. In luogo del deposito l'aggiudicatario può presentare una garanzia fideiussoria di pari importo, sotto-

scritta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

Art. 6

Durata del contratto

1. In relazione alle due fasi in cui si sviluppa l'attività oggetto del contratto, come specificato al comma 4 dell'articolo 2, si stabilisce nel giorno 31 ottobre 2003 la conclusione dell'attività descritta alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 2, e nel giorno 31 dicembre 2003 la conclusione dell'attività descritta alla lettera c) del medesimo articolo.

2. Le due fasi si concludono con la consegna delle applicazioni, comprensiva dell'istallazione dei programmi presso la sede di Tolmezzo del Servizio (prima e seconda fase) e presso le tre postazioni remote (prima fase).

3. A seguito della consegna, il Servizio provvede al collaudo nei quindici giorni successivi.

4. Il contratto sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario dal momento della sua sottoscrizione e, per la Regione, dalla data di esecutività del decreto di approvazione del contratto da parte dell'organo competente, a seguito del riscontro interno di Ragioneria.

5. Proroghe dei termini stabiliti potranno essere concesse all'aggiudicatario dal Servizio su istanza scritta motivata.

Art. 7

Oneri dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si obbliga:

a) a garantire l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretto contatto con il Servizio, secondo i tempi e le esigenze da questo manifestati;

b) a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;

c) a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle applicazioni oggetto del presente contratto, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione regionale, e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

d) a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte da parte degli incaricati del Servizio.

Art. 8

Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto di sub-appaltare ad altre società o ditte parti del lavoro aggiudicato.

Art. 9

Importo a base di gara

1. L'importo a base di gara per l'appalto, riferito esclusivamente all'attività di cui all'articolo 2 del presente Capitolato, è di euro 31.000,00 (trentunomila/00), I.V.A. compresa. Non sono ammesse offerte in aumento.

2. Il prezzo contrattuale è comunque comprensivo degli oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'aggiudicatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Art. 10

Modalità di presentazione delle offerte e documenti a corredo delle stesse

1. Le offerte e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro il termine previsto dal bando ed esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando stesso. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite prima.

2. L'offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena d'esclusione, in un unico plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura «Offerta per applicazioni informatiche relative al monitoraggio del Programma Leader+ regionale 2000-2006».

Art. 11

Spese di contratto

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 12

Modalità di effettuazione dei pagamenti

1. Il compenso, nella misura determinata in sede di procedura negoziata, sarà corrisposto in relazione alla conclusione delle due fasi dell'attività specificate agli articoli 2 e 6.

Art. 13

Inadempienze e penali

1. Il Servizio si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del lavoro commissionato.

2. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti, il Servizio intimerà al contraente, a mezzo di raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto di quanto stabilito fissandone il termine e sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso il contraente non dovesse provvedere, il Servizio potrà procedere di diritto alla risoluzione anticipata del contratto.

3. Il mancato rispetto dei termini di consegna delle applicazioni e dei report di avanzamento dei lavori, non giustificato da cause di forza maggiore, comporta il pagamento di una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, compensato dal Servizio nei termini di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le somme dovute a titolo di penale dal contraente sono trattenute dal Servizio sugli importi dovuti. E' facoltà del Servizio, qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi, o in caso di insoddisfacente adempimento dei lavori richiesti, di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta al contraente.

5. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. A tal fine, le spese sostenute in più dal Servizio rispetto a quelle previste dal contratto, sono addebitate all'aggiudicatario e prelevate dal deposito cauzionale.

Art. 14

Variazioni e sospensioni. Recesso

1. Eventuali richieste al contraente da parte del Servizio che comportino modifiche dei costi, negative o positive, saranno determinate sulla base dei costi elementari contenuti nell'offerta.

2. Il Servizio si riserva il diritto inappellabile di sospendere l'incarico e quindi di rescindere immediatamente il contratto. In caso di recesso sarà dovuto al contraente il compenso maturato sulla base delle prestazioni effettuate, maggiorato del 20% della differenza tra l'importo contrattuale e il compenso maturato.

3. Il pagamento di quanto previsto al comma precedente è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del lavoro effettuato e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento di esse.

Art. 15

Responsabilità

1. L'aggiudicatario solleva il Servizio da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Servizio, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16

Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dal Servizio che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sul contraente restandone sollevato il Servizio.

Art. 17

Controversie

1. Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

2. Foro competente per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà quello di Trieste.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dal Servizio esclusivamente ai fini del procedimento di procedura negoziata e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con strumenti informatici.

2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

VISTO: IL DIRETTORE: BORTOTTO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 29 maggio 2003, n. 364.

Modifica dell'allegato «A» di cui agli articoli 7 e 13 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA E DELLA CACCIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, della suddetta legge regionale che individua, nell'allegato A, la suddivisione del territorio faunistico regionale destinato a gestione venatoria pubblica in unità territoriali denominate riserve di caccia;

VISTO l'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 30/1999, che demanda al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la modifica dell'elenco e delle dimensionali delle riserve di caccia e dei distretti venatori;

VISTO il proprio decreto n. 156 del 26 febbraio 2003 con il quale si è provveduto all'accorpamento della riserva di Romans II con la riserva di caccia di Romans I ed alla conseguente assegnazione del territorio alla riserva di caccia di Romans I;

VISTA la nota di data 10 marzo 203 della riserva di caccia di Zaule, nella quale viene rappresentata l'esigenza di modificare la denominazione della riserva di caccia da «Zaule» in «Zaule-Dolina», al fine di renderlo più attuale sia dal punto di vista della reale localizzazione dell'area soggetta all'esercizio venatorio sia da quello linguistico, garantendo da un lato la continuità con il passato e le consuetudini e, dall'altro, identificando il baricentro territoriale della riserva e gratificando in tal modo la cultura della popolazione locale;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alle conseguenti modifiche dell'elenco delle riserve di caccia di cui all'allegato «A» della legge regionale n. 30/1999, come sostituito con decreto del Presidente della Regione n. 0403/Pres. del 20 dicembre 2002;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002;

DECRETA

1. L'allegato «A», di cui agli articoli 7 e 13 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, come sostituito con decreto del Presidente della Regione n. 0403/ Pres. del 20 dicembre 2002, è come modificato come segue:

- al distretto venatorio n. 13 «Carso», la denominazione della riserva di caccia di «Zaule» è sostituita con «Zaule-Dolina»;
- al distretto venatorio n. 15 «Pianura isontina», è cancellata la riserva di caccia di Romans II.

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 29 maggio 2003

DELLA VEDOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1085.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Approvazione nuovo quadro economico del progetto di ristrutturazione e allestimento del Centro didattico naturalistico di Basovizza (Trieste).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e nel quale sono altresì stabiliti gli obiettivi prioritari che per il loro tramite vengono perseguiti nel periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il Regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1783 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso FESR, contenente i compiti e il campo di applicazione di detto Fondo;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2001) 2811 del 23 novembre 2001, recante approvazione del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia interessate all'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 (di seguito DOCUP);

VISTA la propria deliberazione 11 dicembre 2001, n. 4128, avente per oggetto la presa d'atto della suddetta decisione della Commissione;

VISTA la propria deliberazione 22 gennaio 2002, n. 147, con la quale si individua - come progetto prioritario da inserire nell'Azione 3.1.1. del Complemento di programmazione - la realizzazione e l'allestimento tematico della nuova sede del Centro didattico di Basovizza;

VISTA la propria deliberazione 22 marzo 2002, n. 846, con la quale è stato adottato il «Completamento di programmazione del DOCUP obiettivo 2», così come previsto dall'articolo 15, punto 6 del Regolamento, e successive modificazioni attuate con proprie delibera-

zioni 19 dicembre 2002 n. 4367 e 12 marzo 2003 n. 601;

VISTA la propria deliberazione 12 luglio 2002, n. 2499, con la quale si approva e si ammette a finanziamento, per l'importo di euro 619.748,00, I.V.A. inclusa, il progetto preliminare di ristrutturazione e di allestimento del Centro didattico naturalistico di Basovizza (Trieste) costituito da relazione, piante e prospetti;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione di detto progetto preliminare, si è dovuto adeguare gli esterni alle prescrizioni del Servizio per la tutela del paesaggio ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e che sono stati utilizzati particolari materiali edilizi, obbligatoriamente ecocompatibili ed ecocertificati, nonché sono state adottate alcune soluzione di bioarchitettura (tetto verde, camini di luce, riscaldamento con impianto di geotermia, ecc.) che hanno comportato un aumento dei costi rispetto alle previsioni iniziali, con l'ottenimento di un prodotto sicuramente più in linea con l'elevato livello di qualità richiesto dalle finalità della struttura in questione;

VERIFICATO che le modifiche sopraccitate comportano un maggior costo, rispetto al quadro economico del progetto già approvato con propria deliberazione 12 luglio 2002, n. 2499, di euro 450.000,00, e solo minime modifiche architettoniche, consistenti essenzialmente nell'eliminazione di alcune spigolosità strutturali, nella riduzione delle superfici fenestrate sul lato nord e nell'introduzione di una finitura esterna ad intonaco;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 contenente norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

VISTA la propria deliberazione 27 febbraio 2003, n. 440 con la quale vengono destinati ulteriori euro 450.000,00 a favore della Direzione regionale delle foreste e della caccia per la ristrutturazione ed allestimento del Centro didattico naturalistico di Basovizza (Trieste), presentato a valere sulla Misura 3.1.1. del Complemento di programmazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle foreste e alla caccia,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo quadro economico, di cui all'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, del progetto preliminare di ristrutturazione e di allestimento del Centro didattico naturalistico di Basovizza (Trieste).

2. Di approvare la relativa spesa aggiuntiva di euro 450.000,00, I.V.A. inclusa, a carico del Fondo speciale per l'obiettivo 2 gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'Azione 3.1.1. («Tutela e valorizzazione delle risorse naturali») e ripartita proporzionalmente tra le fonti di copertura finanziaria previste dal DOCUP.

3. Le eventuali economie derivanti da minori spese saranno immediatamente ricondotte all'azione 3.1.1 per l'utilizzo su altre iniziative.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

CENTRO NATURALISTICO DI BASOVIZZA - TRIESTE

N.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P.U.	IMPORTO
	QUADRO ECONOMICO				
A	LAVORI				
a1	Importo lavori a misura			925.163,13	
a2	di cui oneri per la sicurezza già compresi alla v. a1 pari al 3% di a1		27.754,89		
a3	Economie per lavori non suscettibili di esatta quantificazione			11.951,54	
	IMPORTO TOTALE LAVORI				937.114,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
b1	IVA 10 % su A			93.711,47	
b2	Incentivo 2,5% di A			23.427,87	
b3	Consulenze			15.494,00	
	SOMMANO				132.633,33
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				**1.069.748,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 1149.

Decreto legislativo 152/1999. Prima classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/ 271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

VISTE le disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 152/1999, entro il termine del 30 aprile 2003, le Regioni, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato, identificano per ciascun corpo idrico significativo, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto medesimo;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998 n. 6, compete all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

VISTA la nota dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in data 8 aprile 2003, prot. n. 6587/ 2003/TA-DL 102, con la quale, in base ai risultati del monitoraggio effettuato dall'A.R.P.A. sui corpi idrici sotterranei della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di determinarne lo stato ambientale, è stata proposta alla Direzione regionale dell'ambiente una prima classificazione degli stessi ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'allegato 1 del decreto legislativo 152/1999;

ATTESO che, nella medesima nota l'A.R.P.A. ha evidenziato l'assenza di criteri per la definizione dello stato «quantitativo» che dovranno essere definiti da un decreto ministeriale e, pertanto, l'attuale prima classificazione riguarda le sole misure chimiche ai fini della valutazione alla classe di appartenenza;

VISTA la relazione del competente Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente di data 14 aprile 2003, con la quale viene proposta la prima classificazione dei copri idrici sotterranei della Regione Friuli Venezia Giulia, conformemente alle indicazioni fornite dall'A.R.P.A.;

all'unanimità,

DELIBERA

1. I corpi idrici sotterranei significativi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto dell'assenza dei criteri per la definizione dello «stato quantitativo» (che dovranno essere definiti da un decreto ministeriale previsto dallo stesso decreto legislativo 152/1999), vengono classificati qui di seguito, per il solo stato chimico:

PROVINCIA DI GORIZIA :

Comune di		*coordinate*		*profondità*	*classe chimica*
CORMONS	*stazione 1*	*2400625*	*5088342*	*60*	*4*
	stazione 2	*2399460*	*5092401*	*45*	*2*
FARRA d'ISONZO		*2406050*	*5084430*	*27*	*2*
GORIZIA		*2412053*	*5085344*	*65*	*2*
MONFALCONE		*2404836*	*5072294*	*60*	*2*
MORARO		*2403580*	*5086230*	*70*	*2*
ROMANS d'ISONZO		*2398614*	*5081583*	*40*	*2*
RONCHI dei LEGIONARI		*2402406*	*5075205*	*40*	*1*
SAGRADO		*2404538*	*5082195*	*20*	*1*
SAVOGNA d'ISONZO		*2409824*	*5084141*	*50*	*2*
VILLESSE		*2399916*	*5080898*	*74*	*2*

PROVINCIA DI PORDENONE :

AVIANO		*2335216*	*5104082*	*150*	*2*
CANEVA		*2320463*	*5092609*	*22*	*3*
CASARSA della DELIZIA		*2353499*	*5092130*	*40*	*2*
CORDENONS		*2342558*	*5094964*	*48*	*4*
MONTEREALE VALCELLINA		*2338708*	*5108178*	*200*	*4*
PORCIA		*2333926*	*5092592*	*22*	*4*
PORDENONE	*stazione 1*	*2339503*	*5093340*	*23*	*2*
	stazione 2	*2338382*	*5091885*	*25*	*2*
ROVEREDO in PIANO	*Stazione 1*	*2334314*	*5098829*	*90*	*4*
	Stazione 2	*2336292*	*5097300*	*70*	*4*
SACILE	*Stazione 1*	*2329684*	*5094575*	*48*	*2*
	Stazione 2	*2328534*	*5093289*	*54*	*2*
SAN GIORGIO della RICHINVELDA		*2357262*	*5102425*	*40*	*2*
SAN QUIRINO		*2343852*	*5101123*	*132*	*4*
SPILIMBERGO		*5111436*	*2355244*	*110*	*2*
VIVARO		*2348424*	*5105393*	*120*	*2*
ZOPPOLA		*2344830*	*5093632*	*80*	*2*

PROVINCIA DI UDINE

AIELLO DEL FRIULI	Stazione 1	*2393038*	*5081142*	*70*	*4*
	Stazione 2	*2391318*	*5079982*	*177*	*2*
	Stazione 3	*2391489*	*5081110*	*54*	*4*
AQUILEIA	Stazione 1	*2394751*	*5065312*	*100*	*0*
	Stazione 2	*2393147*	*5070355*	*80*	*4*
	Stazione 3	*2392956*	*5070401*	*120*	*0*
ARTEGNA		*2376451*	*5122918*	*35*	*2*
BAGNARIA ARSA		2390022	5082256	25	4
BERTIOLO		*2367460*	*5090740*	*36*	*4*

BICINICCO		*2384870*	*5085865*	*32*	*4*
BUIA		*2375545*	*5121340*	*7*	*2*
CAMPOFORMIDO		*2376800*	*5097650*	*91*	*2*
CASTIONS DI STRADA		*2378880*	*5087075*	*47*	*2*
CERVIGNANO DEL FRIULI	*stazione 1*	*2390616*	*5075871*	*144*	*2*
	stazione 2	*2389498*	*5079817*	*40*	*2*
CIVIDALE DEL FRIULI		*2395830*	*5104920*	*80*	*2*
CODROIPO	*stazione 1*	*2360100*	*5090610*	*31*	*2*
	stazione 2	*2360390*	*5092430*	*37*	*2*
	stazione 3	*2361480*	*5091070*	*15*	*2*
	stazione 4	*2361470*	*5094150*	*33*	*4*
	stazione 5	*2366080*	*5092490*	*27*	*2*
	stazione 6	*2368030*	*5092080*	*33*	*3*
FIUMICELLO	*stazione 1*	*2396411*	*5072006*	*30*	*2*
	stazione 2	*2396350*	*5070074*	*31*	*4*
FLAIBANO		*2359896*	*5101525*	*15*	*2*
GEMONA DEL FRIULI	*stazione 1*	*2374675*	*5123485*	*3*	*2*
	stazione 2	*2376380*	*5124460*	*35*	*1*
	stazione 3	*2375812*	*5127880*	*35*	*2*
GONARS	*stazione 1*	*2383315*	*5085140*	*38*	*4*
	stazione 2	*2382882*	*5084219*	*36*	*4*
	stazione 3	*2383145*	*5084139*	*110*	*3*
	stazione 4	*2386174*	*5081879*	*25*	*3*
LESTIZZA		*2370330*	*5092040*	*40*	*3*
MAJANO		*2370020*	*5116550*	*80*	*4*
MARANO LAGUNARE		*2377000*	*5069000*	*120*	*0*
MERETO DI TOMBA		*2368437*	*5101468*	*70*	*2*
MORTEGLIANO	*stazione 1*	*2377000*	*5089560*	*35*	*4*
	stazione 2	*2382910*	*5091560*	*44*	*4*

MUZZANA D. TURGNANO	*stazione 1*	*2374333*	*5075312*	*90*	*0*
	stazione 2	*2376630*	*5078301*	*90*	*2*
PALAZZOLO D. STELLA	*stazione 1*	*2378711*	*5074317*	*130*	*0*
	stazione 2	*2371402*	*5073442*	*100*	*2*
POCENIA	*stazione 1*	*2374140*	*5081876*	*220*	*2*
	stazione 2	*2371834*	*5079763*	*90*	*2*
PORPETTO		2381796	5079944	90	2
POVOLETTO		*2388120*	*5110390*	*26*	*4*
POZZUOLO DEL FRIULI		*2381320*	*5096550*	*72*	*4*
PRECENICCO		2370455	5073182	200	2
RIVE D'ARCANO		2365800	5107750	126	3
RIVIGNANO	*stazione 1*	*2372196*	*5081648*	*165*	*2*
	stazione 2	*2369785*	*5082777*	*40*	*2*
	stazione 3	*2369128*	*5082866*	*165*	*2*
	stazione 4	*2369699*	*5082906*	*20*	*2*
RUDA		*2395749*	*5077252*	*40*	*2*
S.DANIELE DEL FRIULI		*2365420*	*5113380*	*135*	*2*
S.GIORGIO DI NOGARO		*2381854*	*5075903*	*80*	*2*
S.GIOVANNI AL NATISONE		*2397240*	*5090000*	*40*	*2*
S.VITO AL TORRE		*2394599*	*5081711*	*40*	*2*
TALMASSONS	*stazione 1*	*2373800*	*5089170*	*31*	*3*
	stazione 2	*2370766*	*5086496*	*190*	*2*
TAPOGLIANO		*2395800*	*5081740*	*12*	*3*
TAVAGNACCO		*2383530*	*5108470*	*86*	*2*
TEOR		*2367617*	*5079249*	*180*	*2*
TERZO D'AQUILEIA		*2391379*	*5073100*	*100*	*4*

TORVISCOSA	*stazione 1*	*2385936*	*5076174*	*100*	*2*
	stazione 2	*2385243*	*5074926*	*80*	*2*
TRIVIGNANO UDINESE		*2393400*	*5087300*	*45*	*2*
UDINE		*2384544*	*5100700*	*90*	*2*
VARMO		*2366000*	*5085000*	*174*	*2*
VILLA VICENTINA		*2394597*	*5074653*	*37*	*2*

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 1162.

Legge regionale 26/2001, articolo 3, comma 3. Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 2 - azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti industriali». Rettifica degli allegati n. 1 e n. 2 alla D.G.R. n. 668/2003 di approvazione delle graduatorie delle domande di contributo ammissibili a finanziamento, come modificata con D.G.R. n. 801/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

ATTESO che il DOCUP 2000-2006, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema imprese», prevede l'azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali»;

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 3015 del 6 settembre 2002, con la quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP e quantificate, per l'azione 2.1.1 relativa al settore industriale, per il periodo 2000-2003, in euro 22.891.162,00 per le aree obiettivo 2 ed in euro 6.425.070,00 per le aree a sostegno transitorio;

VISTA la D.G.R. n. 1717 del 23 maggio 2002, con cui è stato approvato il bando relativo all'emanazione dei criteri di priorità e di selezione per l'ammissibilità delle domande ed alla fissazione dei termini di presentazione delle stesse a valere sull'azione 2.1.1 per il settore industriale;

VISTE le domande di agevolazione presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

ATTESO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 26/2001, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP, determinando altresì l'impegno finanziario ai fini comunitari;

VISTA la D.G.R. n. 668 del 18 marzo 2003, come modificata con D.G.R. n. 801 del 28 marzo 2003, con la quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie delle domande di contributo ammissibili al finanziamento a valere sul bando dell'azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali» contenute negli allegati n. 1 e n. 2 facenti parte integrante della deliberazione stessa e relativi rispettivamente all'area obiettivo 2 ed all'area a sostegno transitorio;

RAVVISATA la necessità, con riferimento ai predetti allegati ed a seguito di una ulteriore verifica in merito alla cumulabilità dei contributi assegnati con altre agevolazioni pubbliche ottenute sul medesimo programma di investimenti, di procedere alla rettifica dei contributi concessi all'impresa Valbruna Pannelli S.r.l., con sede in Tarvisio (Udine), ammessa a finanziamento nell'area obiettivo 2 ed all'impresa B.M. S.n.c. di Carlo Buffon & C., con sede in Ronchis (Udine) ammessa a finanziamento nell'area a sostegno transitorio;

RITENUTO pertanto necessario:

• procedere alla rettifica dell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 668/2003 quantificando l'importo del contributo assegnato all'impresa Valbruna Pannelli S.r.l. (n. 10 della graduatoria) in complessivi euro 97.505,84 ed a quella dell'allegato n. 2 alla medesima delibera, quantificando l'importo da assegnato all'impresa B.M. S.n.c. di Carlo Buffon & C. (n. 25 della graduatoria) in complessivi euro 100.000,00;

• procedere alla conseguente rettifica degli impegni finanziari indicati al punto 4 del dispositivo della suddetta D.G.R. n. 668/2003, come modificato con D.G.R. n. 801/2003;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di modificare, per quanto esposto in premessa, gli Allegati n. 1 e n. 2 alla D.G.R. n. 668 del 18 marzo 2003, come modificata con D.G.R. n. 801/2003, così come segue:

- rettificando nell'Allegato n. 1 «Graduatoria domande ammesse - Area obiettivo 2» l'importo del contributo assegnato all'impresa Valbruna Pannelli S.r.l. di Tarvisio (n. 10 della graduatoria) in complessivi euro 97.505,84 anziché euro 31.857,84;
- rettificando nell'Allegato n. 2 «Graduatoria domande ammesse - Area a sostegno transitorio» l'importo del contributo assegnato all'impresa B.M. S.n.c. di Carlo Buffon & C. di Ronchis (n. 25 della graduatoria) in complessivi euro 100.000,00 anziché euro 72.380,00;

2. di rettificare il punto 4 del dispositivo della D.G.R. n. 668 del 18 marzo 2003, come modificato con D.G.R. n. 801 del 28 marzo 2003, quantificando in euro 20.935.895,04 anziché in euro 20.870.247,04 l'impegno finanziario per l'area obiettivo 2 e quantificando in euro 3.217.746,98 anziché in euro 3.190.126,98 l'impegno finanziario per l'area a sostegno transitorio;

3. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1257.

Legge regionale 26/2001, articolo 3, comma 3. Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 2 - azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti industriali». Rettifica dell'Allegato n. 1 alla D.G.R. n. 668/2003 e successive modifiche, di approvazione delle graduatorie delle domande di contributo ammissibili a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

ATTESO che il DOCUP 2000-2006, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema imprese», prevede l'Azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali»;

VISTE le domande di agevolazione presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

VISTA la D.G.R. n. 668 del 18 marzo 2003 e successive modifiche, con la quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie delle domande di contributo ammissibili al finanziamento a valere sul bando dell'Azione 2.1.1 «Aiuti agli investimenti delle imprese industriali» contenute negli Allegati n. 1 e n. 2 facenti

parte integrante della deliberazione stessa e relativi rispettivamente all'area obiettivo 2 ed all'area a sostegno transitorio;

PRESO ATTO che alla domanda di agevolazione presentata dall'impresa Meccanotecnica S.r.l., con sede legale in San Daniele del Friuli (Udine) ed unità locale in Vito d'Asio (Pordenone), è stato attribuito per mero errore materiale un punteggio complessivo di 44 punti anziché di 40 punti, atteso che ad essa è stato assegnato il punteggio di 8 punti quale iniziativa per la quale l'impresa si impegnava a presentare la documentazione finale di spesa entro il 31 marzo 2003 laddove l'impresa stessa aveva invece segnalato di voler presentare detta documentazione entro il 30 giugno 2003;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell'Allegato n. 1, facente parte integrante della suddetta D.G.R. n. 668/2003 e successive modifiche, attribuendo alla suddetta impresa Meccanotecnica S.r.l. il punteggio complessivo di 40 punti, così da modificare altresì il posto ad essa assegnato in graduatoria, che da 48 diventa 95;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di rettificare, per quanto esposto in premessa, l'Allegato n. 1 alla D.G.R. n. 668 del 18 marzo 2003 e successive modifiche, attribuendo all'impresa Meccanotecnica S.r.l., con sede legale in San Daniele (Udine) ed unità locale in Vito d'Asio (Pordenone), il punteggio complessivo di 40 punti anziché di 44 punti, così da collocare la stessa al n. 95 della relativa graduatoria anziché al n. 48;

2. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1296. (Estratto).

Comune di Gorizia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 14 del 3 marzo 2003, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 14 del 3 marzo 2003, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del Comune do Gorizia;

2. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1387.

Legge regionale 35/1981, articolo 14. Elenco delle case di riposo per anziani e inabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 che prevede l'aggiornamento annuale, da parte della Giunta regionale, dell'elenco delle case per anziani ed inabili dotate dei necessari requisiti;

VISTO il Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 8, comma 4;

RICHIAMATA la Direttiva della direzione regionale della sanità n. 2403 del 5 febbraio 1991, che prevede l'assunzione - da parte del Servizio sanitario regionale - degli oneri connessi alle prestazioni sanitarie nelle Case di riposo, con conseguente diminuzione degli oneri gestionali sostenuti dalle strutture in discorso e pertanto, a regime, una rideterminazione della misura delle rette di ricovero per le persone non autosufficienti;

ATTESO che i rapporti convenzionali tra le Aziende per i Servizi Sanitari territoriali e gli Enti gestori delle case di riposo, finalizzati a regolamentare le prestazioni sanitarie risultano essere in fase di revisione e di aggiornamento;

VISTO che l'articolo 4, comma 60 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 stabilisce che le rette in vigore alla data dell'1 gennaio 2003 non possono essere aggiornate nel corso dell'anno solare;

VISTO altresì che il comma 61 del precitato articolo 4 della legge regionale 1/2003 prevede che il rispetto di quanto disposto dal comma 60 sia condizione per la fruizione, diretta o indiretta, da parte dei soggetti gestori di strutture di accoglienza residenziale dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 1997, n. 10, ovvero di prestazioni dirette e indirette facenti carico al servizio sanitario regionale per l'anno 2003;

PRESO ATTO delle comunicazioni fatte dai responsabili delle case di riposo riferite ai seguenti elementi aggiornati al 2003:

- denominazione e tipologia della struttura,
- natura giuridica,
- numeri posti letto,
- tipologia utenza,
- importo rette;

RITENUTO pertanto di aggiornare per il 2003 l'elenco delle case di riposo per anziani e inabili, riportando le suddette indicazioni;

RITENUTO altresì di impegnare gli Enti gestori delle strutture residenziali per persone non autosufficienti a rimborsare tempestivamente agli utenti ovvero ai Comuni interessati le somme erogate dalle Aziende per i servizi sanitari ai sensi della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 e successive modificazioni.

VISTO l'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di aggiornare per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, l'elenco aggiornato delle case di riposo per anziani ed inabili operanti nell'ambito del territorio regionale, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima.

2) Di prendere atto degli importi delle rette di ospitalità per anziani ed inabili per l'anno 2003, fissati dagli Enti gestori entro il 31 dicembre 2002.

3) Di impegnare gli Enti gestori di strutture residenziali destinate a persone non autosufficienti a rimborsare tempestivamente agli utenti ovvero ai Comuni interessati le somme erogate dalle Aziende per i servizi sanitari.

4) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA»

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1) Istituzione Casa di Riposo "F.lli Stuparich" Borgo S. Mauro, 132 34019 SISTIANA (DUINO-AURISINA) tel. 040/299195 fax 040/2916043	Utenza diversificata	Pubblica Comunale "Istituzione" ex L.142/90	81	/	81	40,00	45,60	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
2) Casa di Riposo Salita Ubaldini, 5 34015 MUGGIA tel. 040/3360350 – 52 -54 fax 040/3360350	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	74	11	63	32,60	da 40,60 a 43,60	Retta diversificata in base alla gravità della non autosufficienza. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
3) Casa "M. Capon" Via S. Isidoro, 13 34016 OPICINA (TRIESTE) tel. 040/211484 fax 040/214186	Casa albergo	Pubblica Comunale	25	25	no	35,64	/	Riservata a ospiti di sesso femminile.
4) Casa "Don E. Marzari" Via S. Nazario, 109 34017 PROSECCO (TRIESTE) tel. 040/251108 – 225861 fax 040/251108	Residenza protetta	Pubblica Comunale	98	no	98	/	45,60	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
5) I.T.I.S. Via Pascoli, 31 34129 TRIESTE tel. 040/3736303 fax 040/3736220	Residenza protetta	Pubblica IPAB	411	no	411	da 38,73 a 41,32	da 45,59 a 58,59	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e al punteggio BINA all'accoglimento. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 32,22.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
6) Casa "Carlo Malusà" Via dei Soncini, 102 34146 TRIESTE (sede amministrativa: Trieste, Via Pascoli, 31) tel. 040/3736303	Casa albergo	Pubblica *IPAB*	42	42	no	/	/	CHIUSA
7) Casa "Rusconi" Via della Valle, 8 34129 TRIESTE (sede amministrativa: Trieste, Via Pascoli, 31) tel. 040/3736303	Comunità alloggio	Pubblica IPAB	30 *	30	no	/	/	* 10 appartamenti bilocali per coppie e 10 monolocali per ospiti di sesso maschile con rette mensili da Euro 240 per appartamenti monolocali e Euro 330 per quelli bilocali.
8) *Centro per l'anziano:* Casa Bartoli – Residenza Pineta Corpo Servizi – Residenza Giardini Via De Marchesetti, 8/3 34149 TRIESTE tel. 040/910252 - 912200	*Utenza* diversificata	Pubblica comunale	288	80	208	da 32,56 a 35,64	45,60	Retta diversificata *in* base alle caratteristiche delle stanze. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
9) Casa Albergo "Sacro Cuore" Via del Cerreto, 2 34136 TRIESTE tel. 040/410096 fax 040/422636	Casa albergo	Privata sociale	18	18	no	da 845,00 a 900,00 mensili	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza. Riservata a ospiti di sesso femminile.
10) Casa Albergo "S. Giuseppe" Via Ascoli, 3 34136 TRIESTE tel. e fax 040/410408	Casa albergo	Privata sociale	20	20	no	900,00 mensili	/	Riservata a ospiti di sesso femminile.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
11) Casa di riposo "S. Domenico" Strada di Guardiella, 13 34128 TRIESTE tel. e fax 040/568611	Residenza protetta	Privata sociale	48	no	48	40,00	45,00	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
12) Casa di riposo "Mater Dei" Viale R. Sanzio, 3-5 34128 TRIESTE tel. 040/53580 – 54332 fax 040/350441	Casa albergo	Privata sociale	88	88	no	da 780,00 a 1.160,00 mensili	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
13) Casa di Riposo "L. Ieralla" Loc. Padriciano, 199 34012 TRIESTE tel. 040/226260 fax 040/226849	Utenza diversificata	Privata sociale	79	/	79	47,00	47,00◆	◆ Retta anche al netto del rimborso degli oneri sanitari. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
14) Casa di Riposo "Domus Mariae" Via Madonna del Mare, 5 34124 TRIESTE tel. 040/300771	Casa albergo	Privata sociale	45	45	no	830,00 mensili	/	
15) Casa di Riposo "Opera M. Basiliadis" Via P.L. da Palestrina, 6 34134 TRIESTE tel. 040/371363	Casa albergo	Privata sociale	34	34	no	830,00 mensili	/	
16) Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re Via delle Docce, 34 34128 TRIESTE tel. e fax 040/567851	Casa albergo	Privata sociale	18	18	no	da 26,50 a 28,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. Riservata a ospiti di sesso femminile.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
17) Pia Casa Gentilomo "Abramo Stock" Via Cologna, 29 34126 TRIESTE tel. 040/568578	Residenza protetta	Privata sociale	20	/	20	da 1.162,00 a 1.771,45 • mensili	1.451,00 mensili	• Per ospiti parzialmente autosufficienti
18) Pro Senectute "Residenza Valdirivo" Via Valdirivo, 11 34132 TRIESTE tel. 040/364154 - 365110 fax 040/661102	Casa albergo	Pubblica IPAB	14	14	no	850,000 mensili	/	
19) Casa Emmaus Via Svevo, 34 34145 TRIESTE tel. 040/3882111 fax 040/3882600	Residenza protetta	Privata sociale	122	/	122	/	da 55,34 a 61,34◆	◆ Per ospiti con punteggio BINA superiore a 600 al momento dell'accoglienza. Retta anche al netto del rimborso degli oneri sanitari pari a Euro 7,10 al giorno. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 35,50. Per ospitalità temporanea Euro 74,84 giornalieri. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 «ISONTINA»

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1) Casa di Riposo Viale Venezia Giulia, 74 34071 CORMONS tel. 0481/60485 fax 0481/637112	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	50	12	38	da 37,00 a 42,00	da 38,60 a 42,60	Retta diversificata in base alla residenza degli utenti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
2) Casa di Riposo Viale Venezia Giulia, 74 II piano 34071 CORMONS tel. 0481/629254-5-6	Struttura protetta	Pubblica Azienda per i Servizi Sanitari	34	/	34	/	da 42,34 a 54,74 •	• Retta a lordo del contributo L.R. 10/97.
3) Casa di Riposo "Rosa Mistica" Largo San Luigi Scrosoppi, 2 34071 CORMONS tel. 0481/60157 – 61881 fax 0481/61571	Utenza diversificata	Privata sociale	106	36	70	30,00 50,00 •	60,00	La retta è a totale carico della Congregazione. Riservata esclusivamente alle suore • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
4) Casa Anziani "E. De Gressi" Via Cosolo, 19 34070 FOGLIANO DI REDIPUGLIA tel. 0481/489856 fax 0481/475109	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	18	14	4	37,50 42,50 •	42,45	Supplemento per camera singola di Euro 4,00 giornaliere. • Per ospiti parzialmente autosufficienti Centro diurno con retta giornaliera da Euro 12,50 a Euro 27,50 diversificata in base alla fascia d'accesso [(ridotta (8.30-12.30) o *completa (8.30-17.30)*] *e il grado di* autosufficienza. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
5) Casa di Riposo "Villa S. Giusto" Corso Italia, 244 34170 GORIZIA tel. 0481/596911 fax 0481/596988	Residenza protetta	Privata sociale	193	no	193	/	da 55,26 a 59,91	Retta diversificata in base alla gravità della *non autosufficienza e al netto anche del* rimborso degli oneri sanitari. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
6) Casa di Riposo "Vincenzo de' Paoli" Via della Bona, 15 34170 GORIZIA tel. 0481/531546 fax 0481/537997	Casa albergo	Privata sociale	68	68	no	da 30,00 a 32,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
7) Congregazione Suore di Maria della Medaglia Miracolosa "Domus Mariae SS. Reginae" Corso Italia, 120 34170 GORIZIA tel. 0481/533888	Casa albergo	Privata sociale	14	14	no	da 26,31 a 29,41	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
8) Istituto "Sacra Famiglia" Via Don Bosco, 66 34170 GORIZIA tel. 0481/530341 fax 0481/545928	Casa albergo	Privata sociale	24	24	no	da 28,00 a 30,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. Riservato a ospiti di sesso femminile.
9) Centro Anziani "Sinigaglia" Via Faidutti 34170 GORIZIA tel. 0481/20942	Casa albergo	Pubblica Comunale	104 *	104	no	vedi note	/	Retta pari al 18% del reddito mensile sino ad un massimo di Euro 148,50. * 52 minialloggi a due posti letto.
10) Fondazione "O. Brovedani" Via Eulambio, 3 34072 GRADISCA D'ISONZO tel. 0481/967511 fax 0481/960591	Casa albergo	Privata sociale	52	52	no	/	/	La retta è a carico della Fondazione.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
11) Casa di Riposo "San Salvatore " Via Campagnola, 13 34072 GRADISCA D'ISONZO tel. 0481/92644 fax 0481/954749	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	32	21	11	31,50 39,00 •	49,30	• Per ospiti parzialmente autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
12) Casa di Riposo "Casa Serena" Viale Papa Giovanni XXIII, 40 34073 GRADO tel. 0431/80195 - 898210 fax 0431/85112	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	106	/	106	da 35,12 a 45,45	da 32,02 a 50,61	Retta diversificata in base alla residenza degli ospiti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
13) Casa di Riposo Riva Bersaglieri Via Tasso, 3 34073 GRADO tel. 0431/898257 - 898821 fax 0431/898809	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	46	5	41	da 35,12 a 45,45	da 39,25 a 48,03	Retta diversificata in base alla residenza degli ospiti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
14) Casa di Riposo per anziani "Angelo Culot" Via Brigata Re, 31 34170 LUCINICO (GORIZIA) tel. e fax 0481/390701	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	160	128	32	35,26	42,08	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
15) Casa Albergo per anziani Via Crociera, 14 34074 MONFALCONE tel. 0481/484002 - 484102 fax 0481/485011	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	69	39	30	da 31,00 a 32,50 da 37,00 a 39,00•	da 41,60 a 44,10	• Per ospiti parzialmente autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
16) Casa di riposo "Domenico Corradini" Via D'Annunzio, 14 34077 RONCHI DEI LEGIONARI tel. 0481/474577 fax 0481/475109	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	65	/	65	37,50 42,50 •	42,45	• Per ospiti parzialmente auttosufficienti Supplemento camera singola Euro 4,00 giornaliere. Centro diurno con retta giornaliera da Euro 12,50 a 27,50, diversificata in base alla fascia d'accesso [ridotta (8.30-12.30) o completa (8.30-17.30)] e il grado di autosufficienza. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
17) Comunità Alloggio Anziani Via Trieste, 71 34075 SAN CANZIAN D'ISONZO tel. 0481/769175 fax 0481/475109	Comunità alloggio	Pubblica Comunale	14	14	no		/	Servizio sospeso per attività di ristrutturazione dal 10.12.2002

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 «ALTO FRIULI»

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1) Residenza per anziani "Monsignor Nigris" Via della Maina, 28 33021 AMPEZZO tel. 0433/80970 fax 0433/811835	Residenza protetta	Privata sociale	37	/	37	/	da 36,66 a 44,42	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
2) Casa di soggiorno per anziani Via Croce del Papa, 31 33013 GEMONA DEL FRIULI tel. 0432/980465 – 973252 fax 0432/980465 – 973254	Residenza protetta	Pubblica Comunale	68	no	68	/	31,60	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
3) Casa di Riposo "S. Maria degli Angeli" Largo P.G. Fioravanti, 9 33013 GEMONA DEL FRIULI tel. 0432/898711 fax 0432/898726	Utenza diversificata	Privata sociale	80	40	40	23,00	26,00	
4) Centro Anziani "E. Tolazzi" Via G. Ermolli, 28 33015 MOGGIO UDINESE tel. e fax 0433/51358	Residenza protetta	Pubblica Com. mont. Canal del Ferro - Val Canale	71	/	71	24,50	30,60	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
5) Centro Sociale Comunale Via Rosselli, 7 33010 OSOPPO tel. 0432/975183 - 899328 fax 0432/975718	Casa albergo	Pubblica Comunale	60	38 + 22 *	no	da 22,50 a 40,50 da 35,00 a 42,50 •	/	* 22 posti in miniappartamenti per 2 persone con retta di Euro 255,00 a 280,00 mensili. • Per ospiti parzialmente autosufficienti Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e alla residenza dell'utente. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 8,00.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF	
6) Casa degli Operai Vecchi e Inabili al Lavoro Via Nazionale, 31 33026 PALUZZA tel. 0433/775121 fax 0433/775012	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	140	31 + 12 *	97	da 23,30 a 26,30 da 28,00 a 29,00 •	29,50	* 6 minialloggi con 12 posti letto con retta da Euro 28,50 a Euro 45,00 - a seconda dei servizi forniti e dei posti letto (1 o 2). Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e alla residenza dell'utente. • Per ospiti parzialmente autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria. Centro diurno con retta giornaliera da Euro 9,00 a Euro 11,50.
7) Casa di Riposo della Carnia Via Morgagni, 5 33028 TOLMEZZO tel. 0433/2260 – 466097 fax 0433/44422	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	150	32	118	da 29,09 a 30,67	da 43,62 ♦ a 44,78	Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza. ♦ Retta al netto anche del rimborso degli oneri sanitari. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
8) Pio Istituto Elemosiniere Casa di Soggiorno "Albertone del Colle" Via S. Giovanni, 8 33010 VENZONE tel. 0432/985159 - 890849 fax 0432/985159	Casa albergo	Pubblica IPAB	34	34	no	28,50 31,50 •	/	Centro diurno con retta da Euro 5,68 (mezza giornata.) a Euro 11,36 (giornata intera). • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
9) Residence Stati Uniti d'America s.r.l. Via Stati Uniti d'America, 10 33029 VILLA SANTINA tel. 0433/74364	Casa albergo	privata	96	62 + 34 *	no	da 26,73 a 30,44	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze . * 17 appartamenti con 34 posti letto.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI»

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1) Comunità alloggio di Attimis Piazza Aldo Moro, 11 33040 ATTIMIS tel. 0432/789593 fax 0432/789080	Comunità alloggio	Pubblica comunale	10	10	no	da 23,00 a 29,00	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
2) Casa di Riposo Via Ursinins Piccolo, 2 int. 23 33030 BUJA tel. 0432/960192	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	27	15	12	28,00	50,00♦	♦ Retta al lordo del contributo L.R. 10/97
3) Centro Anziani di Buja Via Ursinins Piccolo, 2 int. 27 33030 BUJA tel. 0432/961284	Casa albergo	Pubblica Comunale	89	25 + 64 *	no	da 25,83 a 28,41	/	* 32 minialloggi con 64 posti letto con retta di Euro 210,00 mensili. Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
4) Associazione Residenti Comunità alloggio Via S. Giacomo, 11 33045 CERGNEU DI NIMIS tel. 0432/797344	Comunità alloggio	Privata sociale	10	10	no	17,00	/	
5) Istituzione Casa per anziani Viale Trieste, 28 33043 CIVIDALE DEL FRIULI tel. 0432/731048 - 732039 0432/731172 fax 0432/700863	Utenza diversificata	Pubblica Comunale "Istituzione" ex L. 142/90	251	81	170	da 28,92 a 30,99 da 37,18 a 39,25 •	da 39,25 a 41,31 50,61♦	Retta diversificata in base al domicilio di soccorso dell'utente. • Per ospiti parzialmente autosufficienti. ♦Non aventi diritto al contributo L.R. 10/97 Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
6) Ente di Assistenza "Daniele Moro" Viale F. Duodo, 80 33033 CODROIPO tel. 0432/909311 fax 0432/90930	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	129	6	123	35,45	43,25	Retta giornaliera del Centro diurno: Euro 21,00 autosufficienti Euro 30,00 non autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
7) Casa Famiglia via Soffumbergo, 19 loc. Campeglio 33040 FAEDIS tel. 0432/478382	Comunità alloggio	Privata sociale	18	18	no	da 20,66 a 36,15	/	Retta diversificata in base al grado di autosufficienza.
8) Casa Famiglia regionale per anziani non vedenti "Villa Masieri" Via Luseriacco, 8 33019 LUSERIACCO DI TRICESIMO tel. e fax 0432/853569	Casa albergo	Privata sociale	45 •	45	no	vedi note	/	Retta proporzionata ai redditi dell'utente per equità sociale (pari ai 10/10) fino all'importo massimo di Euro 42,00 giornaliere. • Per ospiti ciechi e minorati visivi.
9) Comunità alloggio di Lusevera Via Pradielis, 11 33010 LUSEVERA tel. 0432/787055 fax 0432/787014 (Comune)	Comunità alloggio	Privata sociale	13	13		da 14,98 a 21,69	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
10) Centro residenziale per Anziani "M. Stango Rodino" Via Bertagnolli, 1 33030 MAJANO tel. 0432/948466 – 948592	Casa albergo	Pubblica Comunale	99	59 + 40 *	no	da 28,49 a 42,74 (c. singole) da 25,44 a 39,52 (c. doppie.)	/	* appartamenti per 40 persone con retta da Euro 318,58 a Euro 383,83 mensili in base alla residenza dell'utente. Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza e alla residenza dell'utente.
11) Centro Assistenziale "Italia Rovere Bianchi" Via Divisione Julia, 19/1 33050 MORTEGLIANO tel. 0432/760611 – 762094 fax 0432/762095	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	90	32	58	da 33,70 a 41,70 •	45,10♦	♦Retta anche al netto degli oneri sanitari. Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza. • Per ospiti parzialmente autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
12) Casa di Riposo "Villa Nimis" Via Roma, 38 33045 NIMIS tel. 0432/790113 fax 0432/797970	Casa albergo	Privata sociale	60	60	no	da 41,25 a 45,00 45,00 •	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
13) Centro Anziani "San Gjal" Via XXV Aprile 33030 RAGOGNA tel. 0432/957936	Casa albergo	Pubblica Comunale	19	19	no	da 21,69 a 24,79	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
14) Casa di Riposo per persone non autosufficienti Viale Trento e Trieste, 33 33028 S. DANIELE DEL FRIULI tel. 0432/949511 - 949288 fax 0432/949512	Residenza protetta	Pubblica Azienda per i servizi sanitari	140	no	140	/	40,10	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
15) Centro Sociale Residenziale Via Gen. Cadorna, 50 33038 S. DANIELE DEL FRIULI tel. 0432/955618 fax 0432/942770	Casa albergo	Pubblica Comunale	99 *	99	no	vedi note	/	* 27 minialloggi con 54 posti letto in appartamenti autonomi + 45 posti in stanze singole e doppie. Le rette delle stanze sono diversificate in base alla residenza dell'utente da Euro 20,50 a Euro 24,00. Retta degli appartamenti da Euro 251,00 a Euro 290,50 (non residenti).
16) Casa di Riposo "G. Sirch" Via del Klancic, 2 33049 S. PIETRO AL NATISONE tel. 0432/727013	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	58	10	48	da 22,80 a 29,00 •	39,60	• Per ospiti parzialmente autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria. Supplemento camera singola Euro 2,10

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
17) Opera Pia Coianiz Via Coianiz, 8 33017 TARCENTO tel. 0432/780711 – 780736 fax 0432/780715	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	213	57	156	da 30,30 a 32,60	da 37,60 a 38,10	Retta diversificata in base al reparto in cui l'ospite è alloggiato e ai posti letto nella stanza. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
18) Casa di Riposo "Nobili de Pilosio" Via S. Francesco, 98 33019 TRICESIMO tel. 0432/851115 fax 0432/854970	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	99	54	45	26,00 31,00 •	39,00	Centro diurno con retta giornaliera di Euro 15,00 Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria. • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
19) "S. Anna" s.r.l. Via Tellini, 1 33100 UDINE tel. 0432/600649 fax 0432/624001	Residenza protetta	Privata	95	/	95	/	da 47,60 a 51,60 •	• Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
20) Istituto Geriatrico e di Assistenza Via S. Agostino, 7 33100 UDINE tel. 0432/504084 fax 0432/26460	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	445	14	431	29,44	da 39,25 a 49,06 da 51,65 a 61,46 •	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e del padiglione di accoglienza. • Per i non residenti in Regione. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
21) Residenza "I Faggi" Via Micesio, 31 33100 UDINE tel. 0432/514111 fax 0432/510810	Casa albergo	Pubblica IPAB	124 *	124	no	da 23,72 a 37,29	/	* 70 alloggi di cui 16 a un posto letto e 54 a due posti letto. Retta diversificata in base al numero degli occupanti, superficie e piano.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
22) Ist. S. Vincenzo de Paoli Comunità alloggio per anziani Via Rivis, 19 33100 UDINE tel. 0432/502304 fax 0432/26654	Comunità alloggio	Privata sociale	15	15	no	24,45	/	
23) Casa Famiglia "Residenza Canada" Via Roma, 46 33040 TAIPANA tel. 0432/788054	Comunità alloggio	Privata sociale	24	24	no	da 630,00 a 720,00 mensili	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 «BASSA FRIULANA»

	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
				TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1)	Casa di Riposo per anziani Via Petrarca, 30 33041 AIELLO DEL FRIULI tel. e fax 0431/99081	Residenza protetta	Pubblica Comunale	60	/	60	da 29,23 a 31,60	da 34,09 a 40,48	Retta diversificata in base al domicilio di soccorso dell'utente. Supplemento di Euro 4,80 per la stanza singola e Euro 1,80 per la stanza con bagno. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
2)	Casa di Riposo "Valentino Sarcinelli" Via Mercato, 12 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI tel. 0431/370363 fax 0431/370843	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	87	28	59	29,00 38,00 •	42,10	• Per ospiti parzialmente autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
3)	Casa di Riposo "Umberto I" Via Sabbionera, 103 33053 LATISANA tel. 0431/50202 fax 0431/512480	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	56	6	50	33,67 51,38 •	51,38	• Per ospiti parzialmente autosufficienti. Centro diurno con retta giornaliera da Euro 27,02. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
4)	Casa di Riposo Piazza Garibaldi, 7 33057 PALMANOVA tel. 0432/928238 - 929372 fax 0432/924690	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	117	23	94	29,00	39,00 ♦	♦ Retta anche al netto degli oneri sanitari. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
5)	Casa di Riposo Via Udine, 5 33050 RIVIGNANO tel. 0432/775793	Casa albergo	Pubblica Comunale	22	22	no	da 31,00 a 33,00	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente. Riservata a ospiti di sesso femminile.
6)	Casa di Riposo " G. Chiabà" Via Cristofoli, 18 33058 S. GIORGIO DI NOGARO tel. 0431/65032 fax 0431/65085	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	170	31	139	27,00	da 43,15 a 54,00 ♦	♦ Retta diversificata in relazione alla gravità della non autosufficienza e anche al netto degli oneri sanitari. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
				TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1)	Comunità Alloggio per anziani Via Battisti, 77 33080 ANDREIS tel. 0427/76290	Comunità alloggio	Pubblica comunale	13	13	/	da 25,83 a 30,99	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
2)	Casa di Soggiorno per Anziani Via Aldo Moro, 13 33081 AVIANO tel. 0434/652367 fax 0434/651312	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	102	/	102	da 27,50 a 36,50	da 35,60 a 49,10	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
3)	Casa di Riposo "Micoli Toscano" e Pensionato "Cav. N. Brussa" Via Favetti, 7 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA tel. 0434/97187 - 97016 fax 0434/97243	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	86	/	86	32,02	45,44	Retta giornaliera per accoglienze diurne Euro 22,21. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
4)	Casa di Riposo "Cavasso Nuovo Fanna" Via V. Veneto, 91 33090 CAVASSO NUOVO tel. e fax 0427/77248	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	86	/	86	30,50	44,10	Centro diurno: Euro 15,00 per autosuf. Euro 35,00 per non autosuf. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
5)	Casa di Riposo per Anziani Via XIX Ottobre, 1 Località Signano 33080 CIMOLAIS tel. e fax 0427/87035	Casa albergo	Privata sociale	30	30	no	36,00	/	

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
6) Soggiorno per anziani "Fondazione G. Fabricio" Via Villa Dote, 17 33090 CLAUZETTO tel. e fax 0427/80205 – 80395	Utenza diversificata	Privata sociale	25	11	14	30,99 35,12 •	38,73	• Per ospiti parzialmente autosufficienti. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
7) Fondazione Casa di Riposo Via Cervel, 68 33084 CORDENONS tel. 0434/930440 fax 0434/580334	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	103	/	103	da 32,70 a 34,80	da 39,40 a 46,10	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente e alla gravità della non autosufficienza. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
8) Centro diurno e Casa soggiorno per anziani "G. B. Santarossa" Via S. Francesco, 2 33080 FIUME VENETO tel. 0434/957590 fax 0434/562235	Casa albergo	Pubblica Comunale	16	16	no	24,00	/	Euro 8,00 per conservazione posto letto in caso di assenza. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 6,50.
9) Centro Assistenza Anziani Via S. Mauro, 5 33085 MANIAGO tel. 0427/701480 fax 0427/732349	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	80	16	64	da 25,82 a 30,99	da 34,09 a 39,25	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
10) Comunità Alloggio "Pellegrin" Via Cesare Battisti, 1 frazione S. Leonardo 33086 MONTEREALE VALCELLINA tel. 0427/75300 – 799728 fax 0427/799373	Comunità alloggio	Pubblica Comunale	17	17	no	35,00	/	

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
11) Casa di Assistenza e di Riposo "Daniele Moro" Via Roma, 27 33075 MORSANO AL TAGLIAMENTO tel. 0434/697046 fax 0434/696057	Residenza protetta	Pubblica IPAB	113	no	113	33,50	da 38,60 ♦ a 42,10	♦ Retta diversificata in base alla gravità della non autosufficienza e anche al netto degli oneri sanitari. Servizio di day hospital di Euro 23,00 al giorno. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
12) Casa per Anziani "Umberto I" Piazza della Motta, 12 33170 PORDENONE tel. 0434/521250 fax 0434/28393	Residenza protetta	Pubblica IPAB	106	no	106	/	46,99 • 66,57 ♦	• Retta anche al netto degli oneri sanitari. ♦ Retta per i non aventi diritto del contributo L.R. 10/97 e del rimborso degli oneri sanitari. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
13) "Casa Serena" Via Revedole, 88 33170 PORDENONE tel. 0434/41221 fax 0434/541259	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	270	32	238	da 37,18 a 40,80	da 42,86 a 47,51	Retta diversificata in base alla residenza dell'ospite e al reparto in cui è alloggiato l'utente. Centro diurno riabilitativo con retta giornaliera di Euro 25,82 . Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
14) Centro sociale per anziani di Torre di Pordenone Via Piave, 54 33170 PORDENONE tel. 0434/44077	Casa albergo	Pubblica Comunale	48 *	48	no	da 231,37 a 300,78 • mensili da 318,14 a 404,90 ♦ mensili	/	* 18 appartamenti per 2 persone e 6 camere con 2 posti letto. Retta diversificata in base alla sistemazione. • Camera da 2 posti letto. ♦ Appartamento da 2 posti letto.
15) Residenza sociale "Casa Betania" Via Villanova, 14 33170 PORDENONE tel. 0434/570019	Casa albergo	Privata sociale	35	35	no	da 15,00 a 25,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche degli appartamenti.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
16) Casa di Riposo Via Ettoreo, 4 33077 SACILE tel. 0434/736404 fax 0434/783892	Residenza protetta	Pubblica Comunale	75	no	75	/	39,17	Euro 38,66 per conservazione posto letto per assenze dovute a qualsiasi causa. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
17) Casa Famiglia Via Manzoni, 36 fraz. Pozzo 33095 S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA tel. 0427/96220 fax 0427/968625	Comunità alloggio	Pubblica Comunale	7	7	no	/	/	CHIUSA
18) Casa per Anziani Via Piazzetta, 4 33080 S. QUIRINO tel. 0434/91250 fax 0434/91588	Residenza protetta	Pubblica Comunale	23	/	23	da 38,00 a 40,00	da 42,60 a 47,60	Retta diversificata in base al domicilio di soccorso dell'utente. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
19) Casa di Riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri Via Savorgano, 47 33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO tel. 0434/842511 fax 0434/842599	Utenza diversificata	Privata sociale	249	/	249	33,00	41,60	Supplemento camera singola Euro 8,00 al giorno. Maggiorazione di Euro 4,00 al giorno per non residenti nel distretto Est A.S.S. n. 6. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
20) Casa di Riposo per il Clero Via Savorgnano, 47/A 33078 – S. VITO AL TAGLIAMENTO tel. 0434/80911 fax 0434/842599	Residenza protetta	Privata sociale	16	no	16	33,00	41,60	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF	
21) Casa dell'Emigrante " C.E.A. Carnera" Via Facchina, 82 33090 SEQUALS tel. 0427/93231 – 92263 fax 0427/939176	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	81	/	81	da 29,00 a 35,00	da 29,10 a 39,60	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e alla residenza dell'utente. Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
22) Casa di Riposo di Spilimbergo Viale Barbacane, 19 33097 SPILIMBERGO tel. 0427/2134 fax 0427/41268	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	204	/	204	32,54	44,42	Convenzione A.S.S. per assistenza sanitaria.
23) Fondazione "Colledani – Bulian" Borgo Sant'Antonio, 8 33098 VALVASONE tel. 0434/899390 fax 0434/847600	Casa albergo	Pubblica IPAB	25	25	no	da 35,00 a 39,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
24) Fondazione "Casa per Anziani Valeriano" Via Sottoplovia, 21 33094 Fraz. Valeriano di PINZANO AL TAGLIAMENTO tel. 0432/950643	Casa albergo	Privata sociale	15	15	no	25,82	/	

RIEPILOGO CASE PER ANZIANI ED INABILI

ANNO 2003

	A.S.S. n. 1	A.S.S. n. 2	A.S.S. n. 3	A.S.S. n. 4	A.S.S. n. 5	A.S.S. n. 6	TOTALI
	"Triestina"	"Isontina"	"Alto Friuli"	"Medio Friuli"	"Bassa Friulana"	"Friuli Occidentale"	
Gestione Pubblica IPAB	3	0	3	5	3	7	21
Gestione Pubblica comunale	4	9	2	8	3	10	36
Gestione Pubblica comunale tramite "Istituzioni" ex L. 142/90	1	0	0	1	0	0	2
Gestione Pubblica tramite Aziende Servizi Sanitari o Comunità Montane	0	1	1	1	0	0	3
Gestione privata sociale	10	6	2	7	0	6	31
Gestione privata	0	0	1	1	0	0	2
TOTALI	18	16	9	23	6	23	95
Casa Albergo	8	5	3	7	1	6	30
Residenza protetta	5	2	3	2	1	5	18
Utenza diversificata	4	9	3	8	4	10	38
Comunità alloggio	1	0	0	6	0	2	9
TOTALI	18	16	9	23	6	23	95
Posti letto per autosufficienti	383	517	305	894	110	258	2.467
Posti letto per non autosufficienti	1130	624	431	1.278	402	1.560	5.425
TOTALI	1.513	1.141	736	2.172	512	1.818	7.892

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1397.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia - asse 2 - misura 2.2 - azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche». Approvazione e ammissione a contributo del progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero del Re di Sassonia» presentato dalla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale oggi Comprensorio montano del Gemonese, Canal delFerro e Val Canale. (euro 58.460,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e di riserve regionali»;

VISTO il Capo VI bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, con il quale sono state assegnate alla Direzione regionale dei parchi le competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA Italia-Slovenia»;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 835 del 22 marzo 2002 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

CONSIDERATO che in data 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia e che conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che il suddetto Complemento di programmazione prevede all'interno della misura 2.2 «Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo» l'azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» che si prefigge di sorreggere il settore turistico mediante il rinnovo e la rivitalizzazione delle infrastrutture turistiche transfrontaliere sostenendo la creazione, il potenziamento e l'adeguamento di strutture di collegamento delle aree della Regione Programma;

ATTESO che il Complemento di programmazione prevede che gli interventi di infrastrutturazione turistica saranno attuati in un'ottica di compatibilità ambientale al fine di intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile che, in quanto tale, non generi nel tempo situazioni di degrado e di esaurimento/deterioramento delle risorse naturali ma che, al contrario, fornisca un contributo positivo alle azioni di tutela ambientale;

VISTA la scheda riassuntiva «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero Re di Sassonia predisposta dalla Comunità Montana del Canal del Ferro-Val Canale», facente parte del progetto integrato «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire» realizzato in collaborazione con la Direzione regionale delle foreste e della caccia, l'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e i partner sloveni Comune di Kranjska Gora e Comune di Bovec, trasmessa, con nota prot. n. APF/7-2/2834 del 29 aprile 2002, dall'Assessore ai parchi al Servizio autonomo per i rapporti internazionali della Presidenza della Giunta ed inerente il ripristino della rete sentieristica (decespugliamento pesante, riprofilatura tracciato, realizzazione scalini, passerelle, ecc.) che collega l'abitato di Sella Nevea all'abitato di Cave del Predil, parzialmente area SIC IT 3320010, nonchè realizzazione materiale promozionale e informativo;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato valutato positivamente dall'Unità locale dell'Autorità di gestione (Servizio autonomo per i rapporti Internazionali congiuntamente con la Direzione regionale dei parchi) in sede di preistruttoria, e che il suddetto progetto ha ottenuto una proposta di punteggio pari a 13;

VISTA la propria deliberazione 5 luglio 2002, n. 2384, con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato congiunto di pilotaggio, dell'iniziativa comunitaria

INTERREG IIIA/Phare Italia/Slovenia, del progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero Re di Sassonia»;

- è stata individuata la Comunità Montana del Canal del Ferro-Val Canale, con sede in Pontebba, quale soggetto beneficiario di detta iniziativa;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione di detta iniziativa;

ATTESO che il Comitato congiunto di pilotaggio nel corso della riunione tenutasi a Stanjel (Slovenia) in data 16 luglio 2002, ha, tra l'altro, esaminato e approvato il progetto in parola presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con modalità di attuazione a «regia regionale»;

VISTA la propria deliberazione 27 settembre 2002, n. 3293, con la quale si prende atto delle decisioni dei Comitati di pilotaggio dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia tenutisi a Venezia in data 18 aprile 2002 e Stanjel (Slovenia) in data 16 luglio 2002;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia 2000-2006 spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e autorizza le Direzioni, Servizi e Servizi autonomi a dare attuazione agli interventi di propria competenza;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati, presentata in data 31 marzo 2003 dalla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale con sede in Pontebba, a valere sul Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche», per la realizzazione del progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero del Re di Sassonia», costo presunto euro 74.000,00 (settantaquattromila/00), I.V.A. compresa;

ATTESO che la Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale, provvede a garantire un cofinanziamento dell'iniziativa pari al 21,00% del costo complessivo dell'intervento;

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 9 maggio 2003 dal Direttore del Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi in cui si valuta ammissibile, a valere sull'azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, il progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero del Re di Sassonia» presentato dalla Comunità Montana del Canal del Ferro - Val Canale in data 31 marzo 2003, per un spesa prevista e ritenuta ammissibile di euro 74.000,00 (settantaquattromila/00), I.V.A. compresa, contributo concedibile euro 58.460,00 (cinquantaottomilaquattrocentosessanta/00), al netto della quota del 21% a carico del beneficiario;

RITENUTO, a seguito dell'istruttoria condotta dal Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi, di ammettere a finanziamento, a valere sull'azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, la domanda e il progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero del Re di Sassonia» presentato dalla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale entro gli importi sopra indicati;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che specifica le funzioni e attribuzioni dei Direttori di Servizio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 29 gennaio 2003, n. 01/SG/RAG. che iscrive le risorse assegnate alla Direzione regionale dei parchi per l'attuazione dei progetti di cui al Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 sull'U.P.B. 15.5.27.2.1420, capitolo 3185 per complessivi euro 5.064.620,00 nel quadriennio 2003-2006;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 «Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia» che prevede l'istituzione a decorrere dal 1° aprile 2003 del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale di cui sopra i finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo ai Comprensori montani;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero del Re di Sassonia» presentato in data 31 marzo 2003 dalla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale, oggi Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, ai sensi dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche», per una spesa ammissibile di euro 74.000,00 (settantaquattromila/00), I.V.A. compresa;

2. di ammettere a contributo a valere sul Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, asse 2, misura 2.2

«Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo», azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» il progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero del Re di Sassonia» presentato dalla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale, oggi Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e di assegnare un contributo di euro 58.460,00 (cinquantaottomilaquattrocentosessanta/00), I.V.A. compresa, al netto della quota del 21% a carico del beneficiario;

3. di autorizzare, a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale con sede in Pontebba, via Pramollo, 16, la spesa complessiva di euro 58.460,00 (cinquantaottomilaquattrocentosessanta/00) per la realizzazione del progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - Il sentiero del Re di Sassonia»;

4. la spesa complessiva di euro 58.460,00 (cinquantaottomilaquattrocentosessanta/00) farà carico all'U.P.B. 15.5.27.2.1420, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'esercizio 2003, con riferimento al capitolo 3185, conto competenze 2003;

5. i conseguenti provvedimenti di concessione, impegno ed erogazione della spesa saranno assunti dal Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

6. il Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi nell'atto di concessione del contributo dovrà indicare modalità, termini e vincoli per l'attuazione del progetto come sopra individuato;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1398.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia - asse 2 - misura 2.2 - azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche». Approvazione e ammissione a contributo dell'iniziativa «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - I sentieri escursionistici storico-naturalistici del massiccio del Canin» presentata dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie con sede in Prato di Resia (Udine). (euro 195.920,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e di riserve regionali»;

VISTO il Capo VI bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, con il quale sono state assegnate alla Direzione regionale dei parchi le competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia»;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 835 del 22 marzo 2002 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

CONSIDERATO che in data 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia e che conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che il suddetto Complemento di programmazione prevede all'interno della misura 2.2 «Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo» l'azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» che si prefigge di sorreggere il settore turistico mediante il rinnovo e la rivitalizzazione

delle infrastrutture turistiche transfrontaliere sostenendo la creazione, il potenziamento e l'adeguamento di strutture di collegamento delle aree della Regione Programma;

ATTESO che il Complemento di programmazione prevede che gli interventi di infrastrutturazione turistica saranno attuati in un'ottica di compatibilità ambientale al fine di intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile che, in quanto tale, non generi nel tempo situazioni di degrado e di esaurimento/deterioramento delle risorse naturali ma che, al contrario, fornisca un contributo positivo alle azioni di tutela ambientale;

VISTA la scheda riassuntiva «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - I sentieri escursionistici storico naturalistici del massiccio del Canin» predisposta dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e facente parte del progetto integrato «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire» realizzato in collaborazione con la Comunità Montana del Canal del Ferro-Val Canale, la Direzione regionale delle foreste e della caccia e i partner sloveni Comune di Kranjska Gora e comune di Bovec, trasmessa, con nota prot.n. APF/7-2/2834 del 29 aprile 2002, dall'Assessore ai parchi al Servizio autonomo per i rapporti internazionali della Presidenza della Giunta ed inerente:

1. recupero dei sentieri storico naturalistici del massiccio del Canin compresa azione promozionale transfrontaliera;
2. recupero e ripristino dei manufatti testimoniali della prima guerra mondiale e della casermetta del Bila Pec nel comprensorio del Monte Canin;
3. realizzazione ricovero di emergenza presso il rifugio «C. Gilberti» sul Monte Canin;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato valutato positivamente dall'Unità locale dell'Autorità di gestione (Servizio autonomo per i rapporti internazionali congiuntamente con la Direzione regionale dei parchi) in sede di preistruttoria, e che il suddetto progetto ha ottenuto una proposta di punteggio pari a 13;

VISTA la propria deliberazione 5 luglio 2002, n. 2384, con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato congiunto di pilotaggio, dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia, del progetto «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - I sentieri escursionistici storico naturalistici del massiccio del Canin»;
- è stato individuato l'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie con sede in Prato di Resia (Udine), quale soggetto beneficiario di detta iniziativa;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione di detta iniziativa;

ATTESO che il Comitato congiunto di pilotaggio nel corso della riunione tenutasi a Stanjel (Slovenia) in data 16 luglio 2002, ha, tra l'altro, esaminato e approvato il progetto in parola presentato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con modalità di attuazione a «regia regionale»;

VISTA la propria deliberazione 27 settembre 2002, n. 3293, con la quale si prende atto delle decisioni dei Comitati di pilotaggio dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia tenutisi a Venezia in data 18 aprile 2002 e Stanjel (Slovenia) in data 16 luglio 2002;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia 2000-2006 spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e autorizza le Direzioni, Servizi e Servizi autonomi a dare attuazione agli interventi di propria competenza;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati presentata, in data 8 aprile 2003, a valere sul Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie con sede in Prato di Resia (Udine) per la realizzazione dell'iniziativa «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - I sentieri escursionistici storico - naturalistici del massiccio del Canin», costo complessivo sul quale viene richiesto il contributo euro 248.000,00 (duecentoquarantaottomila/00), I.V.A. compresa;

ATTESO che l'iniziativa di cui sopra risulta essere costituita dai seguenti progetti per i costi in appresso indicati:

N.	Progetti previsti	Costo presunto (I.V.A. compresa) euro
1	Recupero dei sentieri storico naturalistici del massiccio del Canin	91.623,64
2	Recupero e ripristino manufatti testimoniali della prima guerra mondiale e della casermetta del Bila Pec nel comprensorio del Monte Canin	119.866,60
3	Realizzazione di un locale ad uso ricovero di emergenza presso il Rifugio Gilberti	42.000,00
	Costo totale	253.490,24

ATTESO che in domanda l'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie ha provveduto a ridurre le spese di progettazione dei sopra elencati progetti distinti ai numeri 2) e 3), secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. per cui il costo presunto complessivo

viene ad essere ridotto da euro 253.490,24 (ducentocinquantatremilaquattrocentonovata/24) a euro 248.000,00 (duecentoquarantaottomila/00), I.V.A. compresa e così ripartito;

N.	Progetti previsti	Costo presunto (I.V.A. compresa) euro
1	Recupero dei sentieri storico naturalistici del massiccio del Canin	91.623,64
2	Recupero e ripristino manufatti testimoniali della prima guerra mondiale e della casermetta del Bila Pec nel comprensorio del Monte Canin	115.000,00
3	Realizzazione di un locale ad uso ricovero di emergenza presso il Rifugio Gilberti	41.376,36
	Costo totale	248.000,00

ATTESO che l'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, provvede a garantire un cofinanziamento dell'iniziativa del 21,00% del costo complessivo degli interventi previsti;

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 9 maggio 2003 dal Direttore del Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi in cui si valutano ammissibili, a valere sull'azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, i sottoelencati progetti, entro gli importi in appresso indicati, facenti parte l'iniziativa «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - I sentieri escursionistici storico naturalistici del massiccio del Canin» presentata dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie:

N.	Progetti previsti	Costo presunto euro	Spesa ammissibile euro	Contributo concedibile euro
1	Recupero dei sentieri storico naturalistici del massiccio del Canin	91.623,64	91.623,64	72.382,68
2	Recupero e ripristino manufatti testimoniali della prima guerra mondiale e della casermetta del Bila Pec nel comprensorio del Monte Canin	119.866,60	115.000,00	90.850,00
3	Realizzazione di un locale ad uso ricovero di emergenza presso il Rifugio Gilberti	42.000,00	41.376,36	32.687,32
	Totale	253.490,24	248.000,00	195.920,00

RITENUTO, a seguito dell'istruttoria condotta dal Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi, di ammettere a finanziamento, a valere sull'azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, la domanda e i progetti di cui sopra, entro gli importi in appresso indicati, presentati dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per la realizzazione dell'iniziativa «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - I sentieri escursionistici storico naturalistici del massiccio del Canin»;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che specifica le funzioni e attribuzioni dei Direttori di Servizio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 29 gennaio 2003, n. 01/SG/RAG. che iscrive le risorse assegnate alla Direzione regionale dei parchi per l'attuazione dei progetti di cui al Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 sull'U.P.B. 15.5.27.2.1420, capitolo 3185 per complessivi euro 5.064.620,00 nel quadriennio 2003-2006;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare i sotto elencati progetti facenti parte dell'iniziativa «Alpi Giulie tra l'essere e il divenire - I sentieri escursionistici storico naturalistici del massiccio del Canin» presentati in data 8 aprile 2003 dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie con sede in Prato di Resia (Udine) ai sensi dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche», assegnando a ciascun progetto il contributo specificato nella sotto riportata tabella, al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale;

N.	Progetti previsti	Costo presunto euro	Spesa ammissibile euro	Contributo concedibile euro
1	Recupero dei sentieri storico naturalistici del massiccio del Canin	91.623,64	91.623,64	72.382,68
2	Recupero e ripristino manufatti testimoniali della prima guerra mondiale e della casermetta del Bila Pec nel comprensorio del Monte Canin	119.866,60	115.000,00	90.850,00
3	Realizzazione di un locale ad uso ricovero di emergenza presso il Rifugio Gilberti	42.000,00	41.376,36	32.687,32
	Totale	253.490,24	248.000,00	195.920,00

2. di ammettere a contributo a valere sul Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, asse 2, misura 2.2 «Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo», azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche» i progetti di cui sopra entro gli importi a fianco di ciascuno indicati;

3. di autorizzare, a favore dell'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie con sede in Prato di Resia (Udine), piazza del Tiglio, 3, la spesa complessiva di euro 195.920,00 (centonovantacinquemilanovecentoventi/00), per la realizzazione dei sopra elencati progetti;

4. la spesa complessiva di euro 195.920,00 (centonovantacinquemilanovecentoventi/00) farà carico all'U.P.B. 15.5.27.2.1420, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'esercizio 2003, con riferimento al capitolo 3185, conto competenze 2003;

5. i conseguenti provvedimenti di concessione, impegno ed erogazione della spesa saranno assunti dal Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

6. il Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi nell'atto di concessione del contributo dovrà indicare modalità, termini e vincoli per l'attuazione del progetto come sopra individuato;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1399.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia - asse 1 - misura 1.1 - azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette». Approvazione e ammissione a contributo del progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie» presentato dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie con sede in Prato di Resia (Udine). (euro 315.172,32).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e di riserve regionali»;

VISTO il Capo VI bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, con il quale sono state assegnate alla Direzione regionale dei parchi le competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regola-

mento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA Italia-Slovenia»;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 835 del 22 marzo 2002 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

CONSIDERATO che il 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, il Comitato ha approvato il Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che il suddetto Complemento di programmazione prevede all'interno della misura 1.1 «Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio» l'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» che si prefigge di valorizzare, preservare e ripristinare le ricchezze naturalistiche delle aree protette, individuate dalla normativa statale e regionale di riferimento;

ATTESO che il Complemento di programmazione prevede che l'azione 1.1.6 si concretizzerà in interventi mirati a potenziare le strutture e gli strumenti di fruizione e di gestione transfrontaliera delle aree e in operazioni di ripristino e miglioramento delle condizioni ambientali ai fini di incrementare le biodiversità e di creare ambienti idonei alla presenza di specie faunistiche e floristiche al momento assenti o rare;

VISTA la scheda riassuntiva «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie» predisposta dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie con sede in comune di Resia (Udine) e facente parte del progetto integrato «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale» realizzato in collaborazione con l'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e con il parco del Triglav (SLO), partner sloveno del progetto, trasmessa con nota prot. n. DP/7-2/4554 di data 17 luglio 2002 dall'Assessore ai parchi al Servizio autonomo per i rapporti internazionali della Presidenza della Giunta ed inerente la realizzazione di un centro visite e foresteria in località Pian dei Ciclamini in Comune di Lusevera, acquisto arredamento, realizzazione allestimenti espositivi e materiale promozionale transfrontaliero;

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato valutato positivamente dall'Unità locale dell'Autorità di gestione (Servizio autonomo per i rapporti internazionali congiuntamente con la Direzione regionale dei Parchi) in sede di preistruttoria, e che il suddetto progetto ha ottenuto una proposta di punteggio pari a 13;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3407, con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato congiunto di pilotaggio, dell'iniziativa comunitaria INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia, del progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie»;
- è stato individuato l'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, con sede in Prato di Resia (Udine), quale soggetto beneficiario di detta iniziativa;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione di detta iniziativa;

ATTESO che il Comitato congiunto di pilotaggio nel corso della riunione tenutasi a Trieste in data 22 ottobre 2002, ha, tra l'altro, esaminato e approvato il progetto in parola presentato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con modalità di attuazione a «regia regionale»;

VISTA la propria deliberazione 12 febbraio 2003, n. 270, con la quale si prende atto delle decisioni dei Comitati di pilotaggio dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia tenutisi a Trieste in data 22 ottobre e a Venezia in data 20 dicembre 2002;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e autorizza le Direzioni, Servizi e Servizi autonomi a dare attuazione agli interventi di propria competenza;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati presentata in data 8 aprile 2003 dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, con sede in Prato di Resia (Udine), a valere sul programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia, azione 1.1.6, per la realizzazione del progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie», costo sul quale viene richiesto il contributo euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), I.V.A. compresa;

ATTESO che il progetto presentato dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, così come espressamente riportato nella scheda riassuntiva approvata dal Comitato di pilotaggio, prevede la realizzazione di un centro visite e foresteria in località Pian dei Ciclamini in comune di Lusevera, acquisto arredamento, realizzazione allestimenti espositivi e materiale promozionale transfrontaliero;

ATTESO che l'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie provvede a garantire un cofinanziamento dell'iniziativa del 21,00% del costo complessivo;

VISTA la relazione istruttoria del Direttore del Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi, redatta in data 9 maggio 2003, in cui si provvede, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., a ridurre l'importo delle spese di progettazione ammissibili a contributo da euro 63.726,58 in euro 45.429,08 per cui si valuta l'importo ammissibile a contributo, a valere sull'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, del progetto in parola in euro 398.952,30 (trecentonovantaottomilanovecentocinquantadue/30), contributo concedibile, al netto della quota del 21% a carico del beneficiario, euro 315.172,32 (trecentoquindicimilacentosettantadue/32);

RITENUTO, a seguito dell'istruttoria condotta dal Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi, di ammettere a finanziamento, a valere sull'azione 1.1.6 - Valorizzazione delle aree protette - dell'iniziativa comunitaria INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia, la domanda e il progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie» presentato in data 8 aprile 2003 dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie di Resia (Udine) entro gli importi di cui sopra;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che specifica le funzioni e attribuzioni dei Direttori di Servizio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 29 gennaio 2003, n. 01/SG/RAG. che iscrive le risorse assegnate alla Direzione regionale dei parchi per l'attuazione dei progetti di cui al Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 sull'U.P.B. 15.5.27.2.1420, capitolo 3185 per complessivi euro 5.064.620,00 nel quadriennio 2003-2006;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie», inerente la realizzazione di un centro visite e foresteria in località Pian dei Ciclamini - comune di Lusevera, acquisto arredamento, realizzazione allestimenti espositivi e materiale promozionale transfrontaliero, presentato in data 8 aprile 2003 dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie di Prato di Resia ai sensi dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia/Slovenia, azione 1.1.6 - Valorizzazione delle aree protette - per una spesa ammissibile di euro 398.952,30 (trecentonovantaottomilanovecentocinquantadue/30); I.V.A. compresa;

2. di ammettere a contributo, a valere sul Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, asse 2, misura 1.1 - Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio, azione 1.1.6 - Valorizzazione delle aree protette, il progetto di «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie» presentato dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie assegnando un contributo di euro 315.172,32 (trecentoquindicimilacentosettantadue/32) al netto della quota del 21% a carico del beneficiario;

3. di autorizzare la spesa complessiva di euro 315.172,32 (trecentoquindicimilacentosettantadue/32) a favore dell'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, con sede in Piazza del Tiglio, n. 3, Prato di Resia (Udine), per la realizzazione del progetto di cui sopra;

4. la complessiva spesa di euro 315.172,32 (trecentoquindicimilacentosettantadue/32) farà carico all'U.P.B. 15.5.27.2.1420, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'esercizio 2003, con riferimento al capitolo 3185, conto competenze 2003;

5. i conseguenti provvedimenti di concessione, impegno ed erogazione della spesa saranno assunti dal Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

6. il Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi nell'atto di concessione del contributo dovrà indicare modalità, termini e vincoli per l'attuazione delle iniziative come sopra individuate;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1400.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia - asse 1 - misura 1.1 - azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette». Approvazione e ammissione a contributo del progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane» presentato dall'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais (Pordenone). (euro 2.651.240,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e di riserve regionali;

VISTO il Capo VI bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, con il quale sono state assegnate alla Direzione regionale dei parchi le competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia»;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 835 del 22 marzo 2002 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

ATTESO che al punto 1.2 del Programma operativo dell'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA - Phare CBC Italia-Slovenia» si specifica che «... Per l'Italia la clausola di flessibilità (punto 10 della comunicazione) non è da utilizzare in modo generale, ma solo per finanziare alcuni progetti specifici. Si ritiene, infatti, opportuno riservare questa possibilità per dare corso a progetti che, pur essendo operativi al di fuori dell'area eleggibile, siano per loro natura collegati e coordinati con altri in area INTERREG. Progetti di questo tipo possono essere realizzati in aree NUTS III vicine, in Italia nella Provincia di Pordenone (confinante con Provincia di Udine) e nella Provincia di Rovigo (confinante con la Provincia di Venezia), particolarmente per gli interventi promossi nel Parco del Delta del Po...»;

CONSIDERATO che il 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA - Phare CBC Italia-Slovenia e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, il Comitato ha approvato il Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che il suddetto Complemento di programmazione prevede all'interno della misura 1.1 «Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio» l'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» che si prefigge di valorizzare, preservare e ripristinare le ricchezze naturalistiche delle aree protette, individuate dalla normativa statale e regionale di riferimento;

ATTESO che il Complemento di programmazione prevede che l'azione 1.1.6 si concretizzerà in interventi mirati a potenziare le strutture e gli strumenti di fruizione e di gestione transfrontaliera delle aree e in operazioni di ripristino e miglioramento delle condizioni ambientali ai fini di incrementare le biodiversità e di creare ambienti idonei alla presenza di specie faunistiche e floristiche al momento assenti o rare;

VISTA la scheda riassuntiva «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane» predisposta dall'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane con sede in comune di Cimolais (Pordenone) e facente parte del progetto integrato «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale» realizzato in collaborazione con l'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e con il parco del Triglav (SLO), partner sloveno del progetto, trasmessa con nota prot. n. DP/7-2/4554 di data 17 luglio

2002 dall'Assessore ai parchi al Servizio autonomo per i rapporti internazionali della Presidenza della Giunta ed inerente:

1. la ristrutturazione di un edificio di pregio storico e architettonico, al fine di adibirlo a sede del Parco naturale delle Dolomiti Friulane, centro visite e ufficio informazioni, ivi compreso arredi, attrezzature e allestimenti;
2. il recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Mugolio, in Cimolais, al fine di adibirlo ad uso laboratorio di ricerca e foresteria ivi compreso acquisto di arredi e attrezzature;

CONSIDERATO che il progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale» - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane» prevede, fra l'altro, interventi da realizzare in Comune di Cimolais, Provincia di Pordenone, zona NUTS III strettamente integrati con gli interventi di cui al progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale» - Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie che verranno realizzati dall'Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, di Resia, in aree eleggibili;

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato valutato positivamente dall'Unità locale dell'autorità di gestione (Servizio autonomo per i rapporti internazionali congiuntamente con la Direzione regionale dei parchi) in sede di preistruttoria, e che il suddetto progetto ha ottenuto una proposta di punteggio pari a 13;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3407, con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato congiunto di pilotaggio, dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia, del progetto «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane»;
- è stato individuato l'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, con sede in Cimolais (Pordenone), quale soggetto beneficiario di detta iniziativa;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione di detta iniziativa;

ATTESO che il Comitato congiunto di pilotaggio nel corso della riunione tenutasi a Trieste in data 22 ottobre 2002, ha, tra l'altro, esaminato e approvato il progetto in parola presentato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con modalità di attuazione a «regia regionale»;

VISTA la propria deliberazione 12 febbraio 2003, n. 270, con la quale si prende atto delle decisioni dei Comitati di pilotaggio dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia tenutisi a Trieste in data 22 ottobre e a Venezia in data 20 dicembre 2002;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia 2000-2006 spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e autorizza le Direzioni, Servizi e Servizi autonomi a dare attuazione agli interventi di propria competenza;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati, presentata, a valere sul programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA - Phare CBC Italia-Slovenia, azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», dall'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, con sede in Cimolais (Pordenone) in data 3 aprile 2003 per la realizzazione dell'iniziativa «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane», costo sul quale si richiede il contributo euro 3.356.000,00 (tremilionitrecentocinquantaseimila/00), I.V.A. compresa;

ATTESO che l'iniziativa di cui sopra risulta essere costituita dai seguenti progetti per i costi in appresso indicati;

N.	Progetto	Costo presunto (I.V.A. compresa) euro
1	Ristrutturazione di un edificio di pregio storico e architettonico, al fine di adibirlo a sede del Parco naturale delle Dolomiti Friulane, centro visite e ufficio informazioni, ivi compreso arredi, attrezzature e allestimenti;	2.918.075,00
2	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Mugolio, in Cimolais, al fine di adibirlo ad uso laboratorio di ricerca e foresteria, acquisto attrezzature e arredi.	596.000,00
	Costo totale	3.514.075,00

ATTESO che in domanda l'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane ha provveduto a ridurre le spese di progettazione del progetto di «Ristrutturazione di un edificio di pregio storico e architettonico, al fine di adibirlo a sede del Parco naturale delle Dolomiti Friulane, centro visite e ufficio informazioni, ivi compreso arredi, attrezzature e allestimenti» da euro 362.495,00 in euro 204.420,00, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. per cui il costo del progetto viene ad essere ridotto da euro 2.918.075,00 in euro 2.760.000,00;

ATTESO che l'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane provvede a garantire un cofinanzia-

mento dell'iniziativa del 21,00% del costo complessivo degli interventi previsti;

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 12 maggio 2003 dal Direttore del Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi in cui si valuta ammissibili, a valere sull'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, i sotto elencati progetti, entro gli importi in appresso indicati, facenti parte dell'iniziativa «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane», presentata dall'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane:

N.	Progetto	Costo presunto euro	Spesa ammissibile euro	Contributo concedibile euro
1	Ristrutturazione di un edificio di pregio storico e architettonico, al fine di adibirlo a sede del parco naturale delle Dolomiti Friulane, centro visite e ufficio informazioni, ivi compreso arredi, attrezzature e allestimenti;	2.918.075,00	2.760.000,00	2.180.400,00
2	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Mugolio, in Cimolais, al fine di adibirlo ad uso laboratorio di ricerca e foresteria, acquisto attrezzature e arredi.	596.000,00	596.000,00	470.840,00
	Totale	3.514.075,00	3.356.000,00	2.651.240,00

RITENUTO di ammettere a finanziamento, a valere sull'azione 1.1.6 - Valorizzazione delle aree protette - dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, la domanda e i progetti di cui sopra, entro gli importi in appresso indicati, presentati in data 3 aprile 2003 dall'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane di Cimolais (Pordenone) per la realizzazione dell'iniziativa «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane»;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che specifica le funzioni e attribuzioni dei Direttori di Servizio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 29 gennaio 2003, n. 01/SG/RAG. che iscrive le risorse assegnate alla Direzione regionale dei parchi per l'attuazione dei progetti di cui al Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 sull'U.P.B. 15.5.27.2.1420, capitolo 3185 per complessivi euro 5.064.620,00 nel quadriennio 2003-2006;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare i sotto elencati progetti facenti parte dell'iniziativa «Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale - Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, presentata in data 3 aprile 2003 dall'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais (Pordenone) ai sensi dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA - Phare CBC Italia/Slovenia, azione 1.1.6 - Valorizzazione delle aree protette, assegnando a ciascun progetto il contributo specificato nella sotto riportata tabella, al netto della quota del 21% a carico del beneficiario:

N.	Progetti	Costo presunto euro	Spesa ammissibile euro	Contributo concedibile euro
1	Ristrutturazione di un edificio di pregio storico e architettonico, al fine di adibirlo a sede del parco naturale delle Dolomiti Friulane, centro visite e ufficio informazioni, ivi compreso arredi, attrezzature e allestimenti;	2.918.075,00	2.760.000,00	2.180.400,00
2	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Mugolio, in Cimolais, al fine di adibirlo ad uso laboratorio di ricerca e foresteria, acquisto attrezzature e arredi.	596.000,00	596.000,00	470.840,00
	Totale	3.514.075,00	3.356.000,00	2.651.240,00

2. di ammettere a contributo, a valere sul Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia 2000-2006, asse 1, misura 1.1 «Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio», azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», i progetti di cui sopra entro gli importi a fianco di ciascuno indicati;

3. di autorizzare a favore dell'Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, con sede in via Vittorio Emanuele, n. 27, Cimolais (Pordenone), la spesa complessiva di euro 2.651.240,00 (duemilioniseicentocinquantaunmiladuecentoquaranta/00), per la realizzazione dei sopra elencati progetti;

4. la spesa complessiva di euro 2.651.240,00 (duemilioniseicentocinquantaunmiladuecentoquaranta/00) farà carico all'U.P.B. 15.5.27.2.1420, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'esercizio 2003, con riferimento al capitolo 3185, e così ripartita;

competenze 2003 - euro 1.409.023,00 (unmilionequattrocentonovemilaventitre/00)

competenze 2004 - euro 400.000,00 (quattrocentomila/00)

competenze 2005 - euro 589.351,00 (cinquecentottantanovemilatrecentocinquantauno/00)

competenze 2006 - euro 252.866,00 (duecentocinquantaduemilaottocentosessantasei/00)

5. i conseguenti provvedimenti di impegno ed erogazione della spesa saranno assunti dal Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

6. il Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi nell'atto di concessione del contributo dovrà indicare modalità, termini e vincoli per l'attuazione delle iniziative come sopra individuate;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1401.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia - asse 1 - misura 1.1 - azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette». Approvazione e ammissione a contributo del progetto «Conosci il Carso - Sgonico» presentato dal Comune di Sgonico (Trieste). (euro 783.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e di riserve regionali»;

VISTO il capo VI bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, con il quale sono state assegnate alla Direzione regionale dei parchi le competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia»;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 835 del 22 marzo 2002 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

CONSIDERATO che in data 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia e che conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che il suddetto Complemento di programmazione prevede all'interno della misura 1.1

«Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio» l'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» che si prefigge di valorizzare, preservare e ripristinare le ricchezze naturalistiche delle aree protette, individuate dalla normativa statale e regionale di riferimento;

ATTESO che il Complemento di programmazione prevede che l'azione 1.1.6 si concretizzerà in interventi mirati a potenziare le strutture e gli strumenti di fruizione e di gestione transfrontaliera delle aree e in operazioni di ripristino e miglioramento delle condizioni ambientali ai fini di incrementare le biodiversità e di creare ambienti idonei alla presenza di specie faunistiche e floristiche al momento assenti o rare;

VISTA la scheda riassuntiva «Conosci il Carso - Sgonico» predisposta dal Comune di Sgonico (Trieste), facente parte del progetto integrato «Conosci il Carso» realizzato in collaborazione con il Comune di Monrupino, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, i partner sloveni Comune di Sežana, Comune di Komen, e Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, trasmessa con nota prot. n. DP/7-2/5638 dell'1 ottobre 2002 dall'Assessore ai parchi al servizio autonomo per i rapporti internazionali della presidenza della Giunta ed inerente la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse ambientale presenti all'interno del territorio comunale ed in particolare della Riserva naturale regionale del Monte Orsario ivi compreso l'acquisto di attrezzature tecniche e macchinari, realizzazione studi, consulenze e attività promozionale;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato valutato positivamente dall'Unità locale dell'Autorità di gestione (servizio autonomo per i rapporti Internazionali congiuntamente con la direzione regionale dei parchi) in sede di preistruttoria, e che il suddetto progetto ha ottenuto una proposta di punteggio pari a 13;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3408, con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato congiunto di pilotaggio, dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia, del progetto «Conosci il Carso - Sgonico»;
- è stato individuato il Comune di Sgonico (Trieste), quale soggetto beneficiario di detta iniziativa;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione di detta iniziativa;

ATTESO che il Comitato congiunto di pilotaggio nel corso della riunione tenutasi a Trieste in data 22 ottobre 2002, ha, tra l'altro, esaminato e approvato il progetto in parola presentato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con modalità di attuazione a «regia regionale»;

VISTA la propria deliberazione 12 febbraio 2003, n. 270, con la quale si prende atto delle decisioni dei Comitati di pilotaggio dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare Italia-Slovenia tenutisi a Trieste in data 22 ottobre e a Venezia in data 20 dicembre 2002;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, servizi e servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e autorizza le Direzioni, Servizi e Servizi autonomi a dare attuazione agli interventi di propria competenza;

VISTA la domanda di contributo, ed i relativi allegati, presentata in data 9 aprile 2003 dal Comune di Sgonico (Trieste), ai sensi del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», per la realizzazione del progetto «Conosci il Carso - Sgonico», costo previsto euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00), I.V.A. compresa;

ATTESO che l'iniziativa presentata dal Comune di Sgonico (Trieste), così come espressamente riportato nella scheda riassuntiva approvata dal Comitato di pilotaggio, prevede la realizzazione di alcune opere infrastrutturali, acquisto macchinari, attrezzature informatiche e tecniche, consulenze, realizzazione studi e attività promozionale;

ATTESO che il Comune di Sgonico (Trieste) provvede a garantire un cofinanziamento dell'iniziativa pari al 10,00% del costo complessivo dell'intervento;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Direttore del Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi, in data 12 maggio 2003, in cui si valuta ammissibile, ai sensi del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», il progetto «Conosci il Carso - Sgonico», presentato dal Comune di Sgonico in data 9 aprile 2003, per una spesa di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00), I.V.A. compresa, contributo concedibile euro 783.000,00 (settecentottantatremila/00), al netto della quota del 10% a carico del beneficiario;

RITENUTO di ammettere a finanziamento, a valere sull'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», dell'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, la domanda e il progetto «Conosci il Carso - Sgonico» presentato in data 9 aprile 2003 dal Comune di Sgonico (Trieste) entro gli importi sopra indicati;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che specifica le funzioni e attribuzioni dei Direttori di Servizio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 29 gennaio 2003, n. 01/SG/RAG. che iscrive le risorse assegnate alla Direzione regionale dei parchi per l'attuazione dei progetti di cui al Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 sull'U.P.B. 15.5.27.2.1420, capitolo 3185 per complessivi euro 5.064.620,00 nel quadriennio 2003-2006;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il progetto «Conosci il Carso - Sgonico» presentato in data 9 aprile 2003, dal Comune di Sgonico (Trieste) ai sensi del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», per una spesa ammissibile pari a euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00), I.V.A. compresa;

2. di ammettere a contributo, a valere sul Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, asse 2, misura 1.1 «Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio», azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», il progetto «Conosci il Carso - Sgonico» presentato dal Comune di Sgonico e di assegnare un contributo di euro 783.000,00 (settecentottantatremila/00), al netto della quota del 10% a carico del beneficiario;

3. di autorizzare, a favore del Comune di Sgonico, con sede in Sgonico, n. 45 (Trieste), la spesa complessiva di euro 783.000,00 (settecentottantatremila/00), per la realizzazione del progetto «Conosci il Carso - Sgonico»;

4. la spesa di euro 783.000,00 (settecentottantatremila/00), farà carico all'U.P.B. 15.5.27.2.1420, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'esercizio 2003, con riferimento al capitolo 3185, e così ripartita:

- conto competenza anno 2003 euro 613.000,00 (seicentotredicimila/00)
- conto competenza anno 2005 euro 108.000,00 (centottomila/00)
- conto competenza anno 2006 euro 62.000,00 (sessantaduemila/00)

5. i conseguenti provvedimenti di concessione, impegno ed erogazione della spesa saranno assunti dal Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

6. il Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi nell'atto di concessione del contributo dovrà indicare modalità, termini e vincoli per l'attuazione delle iniziative come sopra individuate;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1402.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia - asse 1 - misura 1.1 - azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette». Approvazione e ammissione a contributo del progetto «Conosci il Carso - Monrupino» presentato dal Comune di Monrupino (Trieste). (euro 360.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e di riserve regionali»;

VISTO il capo VI bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, con il quale sono state assegnate alla Direzione regionale dei parchi le competenze regionali in materia di parchi e riserve naturali;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali che prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regola-

mento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA Italia-Slovenia»;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 835 del 22 marzo 2002 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

CONSIDERATO che in data 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia e che conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/ 1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che il suddetto Complemento di programmazione prevede all'interno della misura 1.1 «Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio» l'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» che si prefigge di valorizzare, preservare e ripristinare le ricchezze naturalistiche delle aree protette, individuate dalla normativa statale e regionale di riferimento;

ATTESO che il Complemento di programmazione prevede che l'azione 1.1.6 si concretizzerà in interventi mirati a potenziare le strutture e gli strumenti di fruizione e di gestione transfrontaliera delle aree e in operazioni di ripristino e miglioramento delle condizioni ambientali ai fini di incrementare le biodiversità e di creare ambienti idonei alla presenza di specie faunistiche e floristiche al momento assenti o rare;

VISTA la scheda riassuntiva «Conosci il Carso - Monrupino» predisposta dal Comune di Monrupino (Trieste), facente parte del progetto integrato «Conosci il Carso» realizzato in collaborazione con il Comune di Sgonico, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, i partner sloveni Comune di Sežana, Comune di Komen, e Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, trasmessa con nota prot. n. DP/7-2/5638 dell'1 ottobre 2002 dall'Assessore ai parchi al Servizio autonomo per i rapporti internazionali della Presidenza della Giunta ed inerente la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse ambientale presenti all'interno del territorio comunale ed in particolare della Riserva naturale regionale del Monte Lanaro ivi compreso l'acquisto di attrezzature tecniche e macchinari, realizzazione studi, consulenze e attività promozionale;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato valutato positivamente dall'Unità locale dell'Autorità di gestione (Servizio autonomo per i rapporti internazionali congiuntamente con la Direzione regionale dei parchi) in sede di preistruttoria, e che il suddetto progetto ha ottenuto una proposta di punteggio pari a 13;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3408, con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato congiunto di pilotaggio, dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, del progetto «Conosci il Carso - Monrupino»;
- è stato individuato il Comune di Monrupino (Trieste), quale soggetto beneficiario di detta iniziativa;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione di detta iniziativa;

ATTESO che il Comitato congiunto di pilotaggio nel corso della riunione tenutasi a Trieste in data 22 ottobre 2002, ha, tra l'altro, esaminato e approvato il progetto in parola presentato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con modalità di attuazione a «regia regionale»;

VISTA la propria deliberazione 12 febbraio 2003, n. 270, con la quale si prende atto delle decisioni dei Comitati di pilotaggio dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia tenutisi a Trieste in data 22 ottobre e a Venezia in data 20 dicembre 2002;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e autorizza le Direzioni, Servizi e Servizi Autonomi a dare attuazione agli interventi di propria competenza;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati presentata in data 7 aprile 2003, a valere sul programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», dal Comune di Monrupino (Trieste) per la realizzazione dell'iniziativa «Conosci il Carso - Monrupino», costo previsto euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), I.V.A. compresa;

ATTESO che l'iniziativa presentata dal Comune di Monrupino (Trieste), così come espressamente riportato nella scheda riassuntiva approvata dal Comitato di pilotaggio, prevede la realizzazione di alcune opere infrastrutturali, acquisto attrezzature informatiche e tecniche, consulenze, realizzazione studi e attività promozionale;

ATTESO che il Comune di Monrupino (Trieste) provvede a garantire un cofinanziamento dell'iniziativa del 10,00% del costo complessivo dell'intervento;

VISTA la relazione istruttoria redatta, in data 12 maggio 2003, dal Direttore del servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi in cui si valuta ammissibili, a valere sull'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, il progetto «Conosci il Carso-Monrupino» presentato in data 7 aprile 2003 dal Comune di Monrupino, per una spesa di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), contributo concedibile euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00), al netto della quota del 10% a carico del beneficiario;

RITENUTO di ammettere a finanziamento, a valere sull'azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette» del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, la domanda e il progetto «Conosci il Carso-Monrupino» presentato dal Comune di Monrupino (Trieste) entro gli importi sopra indicati;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che specifica le funzioni e attribuzioni dei Direttori di servizio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 29 gennaio 2003, n. 01/SG/RAG. che iscrive le risorse assegnate alla Direzione regionale dei parchi per l'attuazione dei progetti di cui al programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 sull'U.P.B. 15.5.27.2.1420, capitolo 3185 per complessivi euro 5.064.620,00 nel quadriennio 2003-2006;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il progetto «Conosci il Carso - Monrupino» presentato, in data 7 aprile 2003, dal Comune di Monrupino (Trieste) ai sensi del programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Phare CBC Italia-Slovenia 2000/2006, azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», per una spesa ammissibile pari a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), I.V.A. compresa;

2. di ammettere a contributo, a valere sul Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, asse 2, misura 1.1 «Tutela, valorizzazione e conservazione dell'ambiente e del territorio», azione 1.1.6 «Valorizzazione delle aree protette», il progetto «Conosci il Carso - Monrupino» presentato dal Comune di Monrupino e di assegnare un contributo di euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00), al netto della quota del 10% a carico del beneficiario;

3. di autorizzare, a favore del Comune di Monrupino (Trieste), con sede in località Zolla, n. 37, (Trieste), la spesa complessiva di euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00), per la realizzazione del progetto «Conosci il Carso - Monrupino»;

4. la spesa di euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00), farà carico all'U.P.B. 15.5.27.2.1420, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'esercizio 2003, con riferimento al capitolo 3185, e così ripartita:

- conto competenza anno 2003 euro 228.000,00 (duecentoventottomila/00)
- conto competenza anno 2005 euro 74.000,00 (settantaquattromila/00)
- conto competenza anno 2006 euro 58.000,00 (cinquantottomila/00)

5. i conseguenti provvedimenti di concessione, impegno ed erogazione della spesa saranno assunti dal Direttore del competente Servizio della Conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

6. il Direttore del competente Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi nell'atto di concessione del contributo dovrà indicare modalità, termini e vincoli per l'attuazione delle iniziative come sopra individuate;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1403.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 3.1 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di Taipana ed inerente la ristrutturazione dell'ex latteria ad uso centro servizi e visite dei siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti sul territorio comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e nel quale sono stabiliti gli

obiettivi prioritari che per il loro tramite vengono perseguiti nel periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso FESR, con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e successivamente modificato nella seduta del 28 febbraio 2003;

VISTE le proprie deliberazioni n. 846 e n. 601 di data, rispettivamente, 22 marzo 2002 e 12 marzo 2003 di adozione del succitato Complemento di programmazione e di presa d'atto delle modifiche approvate dal Comitato di sorveglianza;

ATTESO che il summenzionato Complemento di programmazione individua la Direzione regionale dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali, ora Direzione regionale dei parchi, tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», specifica che ulteriori iniziative, rispetto a quelle già indicate, potranno essere individuate nel quadro dell'attività programmatoria della Regione, tramite atti amministrativi di programmazione;

ATTESO che la «Relazione programmatica per l'anno 2002» della Direzione regionale dei parchi, approvata con propria deliberazione 10 giugno 2002, n. 1988, al punto 3.1 - DOCUP obiettivo 2 2000-2006 individua tra le iniziative da avviare in attuazione del DOCUP obiettivo 2 anche il progetto di «Ristrutturazione della ex latteria del Comune di Taipana da adibire a centro visite per la fruizione dei S.I.C. presenti nel territorio comunale»;

VISTA la propria deliberazione 23 maggio 2002, n. 1668, come modificata con propria deliberazione 6 settembre 2002, n. 3015, con la quale vengono destinati alla Direzione regionale dei parchi, euro 2.646.293,00 (duemilioniseicentoquarantaseimiladuecentonovantatre/00), al netto del cofinanziamento dei beneficiari finali, per il finanziamento dei progetti da eseguirsi a regia regionale all'interno delle aree obiettivo 2 al fine di dare attuazione all'azione 3.1.1 del Complemento di programmazione;

VISTA la propria deliberazione n. 3371 di data 4 ottobre 2002 con la quale si ammette a finanziamento, a valere sull'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» del DOCUP obiettivo 2, i seguenti progetti presentati dai beneficiari finali a fianco di ciascuno indicati:

N.	Progetto	Beneficiario finale
1	Completamento allestimento del centro visite di Forni di Sopra.	Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane
2	Realizzazione allestimento espositivo del centro visite di Frisanco.	Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane
3	Realizzazione allestimento espositivo sull'attività mineraria a Resiutta (Udine)	Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie
4	Realizzazione allestimento espositivo sulla speleologia e carsismo a Sella Nevea (Udine)	Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie
5	Recupero della strada della Val Cellina tra gli abitati di Montereale e Barcis.	Provincia di Pordenone
6	Realizzazione di un centro multifunzionale (informativo e didattico) e di percorsi ciclopedonali all'interno del Parco intercomunale delle Colline Carniche.	Comune di Villa Santina quale Comune capofila del Parco intercomunale delle Colline Carniche

e nel contempo si autorizza una spesa complessiva, al netto della quota di cofinanziamento garantita dai singoli beneficiari finali, di euro 2.513.291,38 (duemilionicinquecentotredicimiladuecentonovantauno/38) per l'attuazione dei summenzionati progetti;

ATTESO che con la deliberazione di cui sopra si subordina, fra l'altro, l'avvio del progetto di «Ristrutturazione della ex latteria del Comune di Taipana da adibire a centro visite per la fruizione dei S.I.C. presenti nel territorio comunale», proposto dal Comune di Taipana, al reperimento delle necessarie disponibilità finanziarie;

ATTESO che per differenza fra le disponibilità finanziarie a disposizione per l'attuazione dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» del DOCUP obiettivo 2, pari a euro 2.646.293,00 (duemilioniseicentoquarantaseimiladuecentonovantatre/00) e le risorse finanziarie impegnate con la deliberazione n. 3371/2002, pari a euro 2.513.291,38 (duemilionicinquecentotredicimiladuecentonovantau-

no/38), risultano ancora disponibili per il finanziamento di ulteriori progetti euro 133.001,62 (centotrentatremilauno/62);

ATTESO che per l'attuazione del progetto inerente la «Ristrutturazione della ex latteria del Comune di Taipana da adibire a centro visite per la fruizione dei S.I.C. presenti nel territorio comunale» risultano essere presenti le necessarie risorse finanziarie;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, Enti locali territoriali;

ATTESO che per l'attuazione del progetto in parola, da attuarsi a regia regionale, il beneficiario finale viene individuato nel Comune di Taipana;

ATTESO che con propria deliberazione 18 aprile 2002, n. 1244 sono stati approvati:

- il fac-simile di domanda che i beneficiari finali devono inviare alla Direzione regionale dei parchi al fine di poter accedere alle agevolazioni previste dal programma DOCUP obiettivo 2, azione 3.1.1:
- il fac-simile di lettera con la quale la Direzione regionale dei parchi invita i beneficiari finali a presentare la domanda e la documentazione necessaria al fin di poter accedere ai finanziamenti previsti dal programma DOCUP obiettivo 2, azione 3.1.1;

ATTESO che, in data 29 ottobre 2002, la Direzione regionale dei parchi ha provveduto ad inviare al Comune di Taipana la lettera di invito e il fac-simile di domanda approvati con la delibera di cui sopra;

ATTESO che con propria deliberazione n. 1047 di data 17 aprile 2003 si individua il Comune di Taipana quale beneficiario finale del progetto di «Ristrutturazione dell'ex latteria di Taipana ad uso centro servizi e visite dei siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti sul territorio comunale» e si prende atto dell'invio del suddetto invito e fac-simile di domanda;

ATTESO che la lettera di invito a presentare il progetto è regolarmente pervenuta e che entro il termine previsto il Comune di Taipana ha provveduto ad inviare alla Direzione regionale dei parchi la domanda e la documentazione prevista al fine di poter accedere al finanziamento di cui al programma DOCUP obiettivo 2, azione 3.1.1;

ATTESO che in data 3 febbraio 2003 la Direzione regionale dei parchi, a seguito dall'istruttoria della domanda di cui sopra e dell'allegata documentazione, ha richiesto al Comune di Taipana precisazioni e chiarimenti inerenti il progetto per il quale è stata avanzata la richiesta di finanziamento;

ATTESO che il Comune di Taipana ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta entro i termini indicati;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Taipana in data 22 gennaio 2003, come integrata in data 19 febbraio 2003, con la quale si richiede un contributo di euro 123.240,00 (centoventitremiladuecentoquaranta/00) al netto del cofinanziamento di euro 32.760,00 (trentaduemilasettecentosessanta/00) pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 156.000,00 (centocinquantaseimila/00), per la «Ristrutturazione dell'ex latteria di Taipana ad uso centro servizi e visite dei siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti sul territorio comunale»;

ATTESO che le finalità previste dal progetto allegato alla domanda di cui sopra corrispondono alle finalità e obiettivi dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» del DOCUP obiettivo 2;

ATTESO che il Comune di Taipana provvede a garantire il cofinanziamento minimo del 21,00% dell'iniziativa programmata, così come richiesto dal programma DOCUP obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato interamente all'interno delle aree obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del programma in conformità al piano finanziario DOCUP obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 3, comma 4°, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP obiettivo 2;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, i progetti preliminari inerenti la realizzazione di opere pubbliche possono essere sottoposti all'esame della Conferenza regionale dei lavori pubblici al fine di concordare le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente nonché al fine della determinazione della spesa ammissibile;

ATTESO che il Comune di Taipana ha comunicato la volontà di non sottoporre all'esame della Conferenza regionale dei lavori pubblici il progetto in parola;

ATTESO che la Direzione regionale dei parchi ha esaminato il progetto in parola e ritenuta ammissibile a contributo, ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», la spesa di euro 156.000,00 (centocinquantaseimila/00), I.V.A. compresa, per la «Ristrutturazione dell'ex latteria di Taipana ad uso centro servizi e visite dei siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti sul territorio comunale», contributo concedibile euro 123.240,00 (centoventitremiladucentoquaranta/00) al netto della quota del 21% a carico del Comune di Taipana;

ATTESO che il legale rappresentante del Comune di Taipana, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola, ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, non si ricaveranno entrate;

RITENUTO di ammettere a finanziamento, a valere sull'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali» del programma DOCUP obiettivo 2, la domanda e il progetto presentato dal Comune di Taipana entro gli importi sopra indicati;

VISTA la legge finanziaria per l'anno 2003 di cui alla legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

VISTO il Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ammettere a contributo, a valere sul Programma DOCUP obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, la domanda e l'allegato progetto di «Ristrutturazione dell'ex latteria di Taipana ad uso centro servizi e visite dei siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti sul territorio comunale» presentato, in data 22 gennaio 2003, dal Comune di Taipana per una spesa ammissibile di euro 156.000,00 (centocinquantaseimila/00), I.V.A. compresa;

2. di autorizzare, a favore del Comune di Taipana, la spesa complessiva di euro 123.240,00 (centoventitremiladuecentoquaranta/00), I.V.A. compresa e al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario, per la realizzazione del progetto di «Ristrutturazione dell'ex latteria di Taipana ad uso centro servizi e visite dei siti di interesse comunitario (S.I.C.) presenti sul territorio comunale», e di porla a carico del Fondo speciale per l'obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, aree obiettivo 2, ripartita come di seguito indicato;

- quota FESR (30% spesa totale) euro 46.800,00;
- quota STATO (49% spesa totale) euro 76.440,00;

3. di autorizzare la Direzione regionale dei parchi a comunicare al Comune di Taipana, beneficiario finale, l'ammissibilità a finanziamento, a valere sull'azione 3.1.1 del programma DOCUP obiettivo 2, del progetto presentato;

4. di autorizzare il Direttore della direzione regionale dei parchi ad adottare, successivamente agli adempimenti amministrativi e tecnici previsti, i provvedimenti di concessione del finanziamento come sopra indicato e a provvedere alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A.;

5. il Direttore della direzione regionale dei parchi nell'atto di concessione del finanziamento dovrà indicare modalità, termini e vincoli per l'attuazione del progetto come sopra individuato;

6. le eventuali economie derivanti da minori spese saranno ricondotte all'azione 3.1.1;

7. di prendere atto che la presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1409. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Gara aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento della C.T.R.N. alla scala 1:5000 di parte del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, comprendente la Bassa Friulana e le Province di Trieste e Gorizia, per una superficie di circa 135.000 ettari.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa;

1. Di prendere atto delle valutazioni e dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice incaricata della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa della gara in argomento, come indicati nei verbali che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di aggiudicare la gara a A.T.I. Compagnia generale ripreseaeree S.p.A. e Benedetti Italo & C. S.n.c., con sede legale in località Fontana-Parma in via Cremonese, n. 35/a, per l'importo di euro 976.752,00 (novecentosettantaseimilasettecentocinquantadue/00) più I.V.A. al 20% pari a euro 195.350,40 per un totale di euro 1.172.102,40 (unmilionecentosettantaduemilacentodue/40).

3. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1460.

Legge regionale 70/1983, articolo 13. Approvazione della modifica del programma straordinario della Comunità montana Meduna-Cellina.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 3159 del 19 giugno 1987 veniva approvato il programma straordinario di interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, adottato dalla Comunità montana Meduna-Cellina con deliberazione dell'assemblea generale n. 21 del 17 ottobre 1986;

VISTO che con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 2268 dell'1 giugno 1989, n. 4679 del 21 settembre 1990, n. 844 del 4 marzo 1992 e n. 581 del 28 febbraio 1997 venivano approvate le modifiche al summenzionato programma straordinario adottato, rispettivamente dall'Assemblea generale della Comunità montana con deliberazioni n. 41 del 29 novembre 1988, n. 21 del 12 gennaio 1990, n. 58 del 22 novembre 1991 e n. 47 del 18 ottobre 1996;

ATTESO che la Comunità montana Meduna-Cellina con decreto del Commissario straordinario n. 111 del 16 settembre 2002, successivamente integrato con decreto n. 31 del 28 febbraio 2003, ha adottato una modifica al programma in parola in quanto alcuni interventi hanno comportato delle economie di spesa per un importo complessivo di euro 65.099,72 destinandole a favore di una nuova iniziativa cosi di seguito articolata:

• Area di sosta in località Barcis comprensiva di piccola struttura coperta, con servizi igienici, panche, tavoli, cestini per rifiuti, rastrelliere per biciclette, ecc. il tutto usando materiali compatibili con l'ambiente quali legno e pietra, compresa una piccola area di sosta per autovetture. euro 65.099,72;

VISTO che la Direzione regionale del commercio del turismo e del terziario e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti non hanno espresso osservazioni sulla modifica del programma;

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto l'Ente montano ad adottare la modifica al programma in parola;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, con il quale si dispone che i procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani;

VISTA la legge regionale. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la modifica del Programma di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 così come adottata, dalla Comunità montana Meduna-Cellina con decreto del Commissario straordinario n. 111 del 16 settembre 2002, successivamente integrato con decreto n. 31 del 28 febbraio 2003;

- si dispone che il procedimento in corso di cui alla modifica del Programma straordinario in parola, già di competenza della Comunità montana Meduna-Cellina, è concluso dal Comprensorio montano del Pordenonese.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1531.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali». Rettifica della D.G.R. 452/2003 ed integrazione contributo impresa Ortolan Mare S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA le legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 3015 del 6 settembre 2002, con la quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

ATTESO che con deliberazione n. 308 del 12 febbraio 2003 la Giunta regionale ha approvato le graduatorie delle domande presentate a valere sul bando dell'azione 2.3.1 - «Acquisizione di servizi reali» per il settore industriale relative alle aree obiettivo 2 ed a quelle a sostegno transitorio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 27 febbraio 2003 con la quale sono state apportate integrazioni alla ripartizione delle risorse del DOCUP già disposte con le deliberazioni sopra indicate n. 1668/2002 e n. 3015/2002;

VISTA la D.G.R. n. 452 del 27 febbraio 2003, con la quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a contributo, relative alle aree obiettivo 2, a valere sull'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» (settore industria);

RILEVATO che nel testo della citata D.G.R. n. 452/2003 è stata riportata per mero errore materiale la cifra di euro 2.216.272,54 quale integrazione finanziaria disposta con D.G.R. n. 440 del 27 febbraio 2003 anziché la cifra di euro 2.216.000,00;

RITENUTO, pertanto, di rettificare il testo della D.G.R. n. 452/2003 in tali parti, fermo restando quanto stabilito nella delibera stessa;

RILEVATO, inoltre, che nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 452/2003 viene riportato, per mero errore materiale, come totale l'importo di euro 2.216.272,54 e che all'impresa Ortolan Mare S.r.l., collocata al n. 64 della graduatoria delle iniziative ammesse in area obiettivo 2, viene assegnato il contributo di euro 72.500,00 pari al 50% della spesa ammessa di euro 145.000,00;

ACCERTATO che il totale del citato allegato n. 1 è, come sopra detto, di euro 2.216.000,00 e che all'impresa Ortolan Mare S.r.l. conseguentemente avrebbe dovuto essere assegnato un contributo non superiore a euro 72.227,46, sulla base della disponibilità finanziaria;

ATTESO che l'impresa Valerio S.r.l., collocata al n. 7 della graduatoria delle iniziative ammesse in area obiettivo 2, allegata alla D.G.R. n. 308 del 12 febbraio 2003, ha rinunciato alla realizzazione del programma presentato;

VERIFICATO che, per effetto di tale rinuncia, sussiste la disponibilità di euro 9.000,00;

RITENUTO di dover procedere all'utilizzazione di detta nuova disponibilità limitatamente all'importo di euro 272,54 a favore dell'impresa Ortolan Mare S.r.l., collocata al n. 64 della graduatoria, al fine di riconoscere alla medesima l'intero contributo massimo di euro 72.500,00 pari al 50% della spesa ammessa, come sopra specificato;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di rettificare la D.G.R. n. 452 del 27 febbraio 2003, con la quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a contributo a valere sull'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» (settore industria), sostituendo l'importo relativo all'integrazione finanziaria stabilita con D.G.R. n. 440/2003 riportato nel testo di euro 2.216.272,54 con euro 2.216.000,00;

2. di rettificare conseguentemente l'allegato n. 1 alla citata D.G.R. n. 452/2003, sostituendo il totale di euro 2.216.272,54 con euro 2.216.000,00 e il contributo di euro 72.500,00 assegnato all'impresa Ortolan Mare S.r.l. con euro 72.227,46;

3. di dare atto che rimane inalterato quant'altro stabilito nella citata deliberazione n. 452/2003;

4. di assegnare, pertanto, per le finalità previste dall'asse 2 - misura 2.3 - azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» per il settore industriale, l'integrazione contributiva di euro 272,54 all'impresa Ortolan Mare S.r.l., collocata al n. 64 della graduatoria delle iniziative ammesse in area obiettivo 2 al fine di corrispondere l'intero contributo di euro 72.500,00 pari al 50% della spesa ammessa di euro 145.000,00;

5. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DOCUP - obiettivo 2 2000-2006 - azione 2.3.1 settore industria

Graduatoria iniziative ammesse in area obiettivo 2

Num.	Pos. reg.le	Impresa	Sede intervento	Punti	Spesa ammessa	Contributo
1	74	COM. IND. S.R.L.	FAEDIS	38	28.700,00	
2	40	CORES - Core Service - S.R.L.	TRIESTE	34	276.000,00	
3	22	EUROTECH S.P.A.	AMARO	33	16.000,00	
4	36	SIMULWARE S.R.L.	TRIESTE	33	71.000,00	
5	64	UNIFLEX UTILTIME S.P.A.	MONTEREALE VALCELLINA	32	10.750,00	
6	72	STRAT IS S.R.L.	GORIZIA	32	62.000,00	
7	82	VALERIO S.R.L.	TORVISCOSA	32	18.000,00	
8	17	E-COL.ENERGY S.R.L.	TRAVESIO	31	164.040,00	
9	27	N.E & T. - New Enterprise & Technology S.R.L.	TRIESTE	31	266.000,00	
10	31	LITTECH LITUM TECHNOLOGY S.R.L.	AMARO	31	129.000,00	
11	61	EURO HOLZ S.R.L.	VILLA SANTINA	31	22.000,00	
12	2	BIOTEKNA S.R.L.	TRIESTE	30	99.933,82	
13	12	M.M.G.I. S.R.L.	ROMANS D'ISONZO	30	40.750,00	
14	28	NOVA HOBLES S.R.L	SAN PIETRO AL NATISONE	30	37.000,00	
15	38	C.S.R. BASSA FRIULANA S.P.A.	SAN GIORGIO DI NOGARO	30	24.500,00	
16	39	ELCON ELETTRONICA S.R.L.	TRIESTE	30	102.000,00	
17	43	KOSMED S.R.L.	TRIESTE	30	318.000,00	
18	51	BIOALLERGY INTERNATIONAL S.R.L.	TRIESTE	30	383.000,00	
19	55	TENDER S.R.L.	TRIESTE	30	145.000,00	
20	80	DEVESCOVI p.i. MARIO impresa individuale	MONFALCONE	30	14.450,00	
21	7	ORION S.P.A.	TRIESTE	28	515.000,00	
22	13	LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.	TRIESTE	28	305.000,00	
23	15	PASTA ZARA 2 S.P.A.	MUGGIA	28	3.331.250,00	
24	25	ALPHAGENICS DIACO BIOTECHNOLOGIES S.R.L.	TRIESTE	28	335.000,00	
25	63	EUROPOLIMERI S.R.L.	SAN GIORGIO DI NOGARO	28	350.350,00	
26	65	D.A.T. - DATA ADVANCED TECHNOLOGY S.R.L.	TRIESTE	28	142.000,00	
27	76	LEGATORIA FRIULIA S.R.L.	MANIAGO	28	150.515,00	
28	77	VEM S.P.A.	SAN GIORGIO DI NOGARO	28	55.000,00	
29	23	EUROTECH S.P.A.	AMARO	27	14.500,00	
30	3	IBC information technology S.R.L.	TRIESTE	26	63.000,00	
31	4	AUSSAFER DUE S.R.L.	SAN GIORGIO DI NOGARO	26	16.784,85	
32	8	RALC ITALIA S.R.L.	SAN GIORGIO DI NOGARO	26	24.000,00	
33	19	AUTOSTAR S.N.C.	MUGGIA	26	37.000,00	
34	24	MOLARO ALDO SERRAMENTI S.R.L.	TARCENTO	26	40.000,00	
35	29	AEROSTUDI S.P.A.	MUGGIA	26	350.000,00	114.206,83
36	41	CORES - Core Service - S.R.L.	TRIESTE	26	261.000,00	130.500,00

37	49	NAVAL SUPPLIERS S.R.L.	SAN PIETRO AL NATISONE	26	17.000,00	8.500,00
38	58	TECNOBIOPROMO S.R.L.	TRIESTE	26	68.320,00	34.160,00
39	62	EUROPOLIMERI S.R.L.	SAN GIORGIO DI NOGARO	26	308.000,00	154.000,00
40	70	SISTEMI TRATTAMENTO ARIA S.R.L.	ROMANS D'ISONZO	26	21.000,00	10.500,00
41	1	EUROSPITAL S.P.A.	TRIESTE	24	363.500,00	181.750,00
42	9	EUROSPITAL S.P.A.	TRIESTE	24	330.500,00	165.250,00
43	16	T-CONNECT S.R.L.	TRIESTE	24	160.000,00	80.000,00
44	35	INSPECTION & CONSULTING S.R.L.	TRIESTE	24	23.000,00	11.500,00
45	44	GORIZIANE S.P.A.	VILLESSE	24	258.000,00	129.000,00
46	48	RT - RADIO TREVISAN ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.	TRIESTE	24	160.000,00	80.000,00
47	52	BIO B.I.T. - BIO BUSINESS INNOVATION & TECHNOLOGY - S.R.L.	TRIESTE	24	63.100,00	31.550,00
48	53	INTEGRA S.R.L.	TRIESTE	24	40.000,00	20.000,00
49	75	IMPER COLD SYSTEMS S.R.L.	STARANZANO	24	63.900,00	31.950,00
50	78	INGLESE S.R.L.	MONFALCONE	23	10.500,00	5.250,00
51	5	RATIOS S.R.L.	TRIESTE	22	585.000,00	292.500,00
52	18	SPIN S.R.L.	TRIESTE	22	74.487,41	37.243,71
53	34	OMI S.R.L.	MONFALCONE	22	204.508,00	102.254,00
54	54	MODIANO INDUSTRIE CARTE DA GIOCO ED AFFINI S.R.L. UNIPERSONALE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	22	168.000,00	84.000,00
55	20	RAFFAELLO CONTRACT S.R.L.	MUGGIA	21	37.000,00	18.500,00
56	79	NU.ER.T. S.R.L.	LESTANS DI SEQUALS	21	29.000,00	14.500,00
57	10	EUROSPITAL S.P.A.	TRIESTE	20	291.000,00	145.500,00
58	11	INSTALMEC S.R.L.	SAN GIORGIO DI NOGARO	20	70.000,00	35.000,00
59	67	FRIULPARCHET S.R.L.	SAN GIORGIO DI NOGARO	20	121.000,00	60.500,00
60	69	S.I.F.RA. EST S.P.A.	TRIESTE	19	50.000,00	25.000,00
61	81	SGUASSERO COSTRUZIONI S.P.A.	SAN GIORGIO DI NOGARO	19	42.000,00	21.000,00
62	73	IMR S.P.A.	ROMANS D'ISONZO	17	49.316,00	24.658,00
63	66	CAN COCKPIT-AIRNET S.R.L.	TOLMEZZO	15	190.000,00	95.000,00
64	50	ORTOLAN MARE S.R.L.	TRIESTE	13	145.000,00	72.227,46
			TOTALE			**2.216.000,00**

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1544.

Legge regionale 35/1981, articolo 14, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31/1984. Adeguamento di parametri per ricoveri di soggetti anziani ed inabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modifiche;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 14, ultimo comma, della citata legge regionale 35/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, il quale prevede che la Giunta regionale determini annualmente la misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle case per anziani ed inabili, in proporzione al costo medio regionale per il servizio;

RICHIAMATE altresì, per quanto attiene all'aggiornamento del margine di autosufficienza economica di tali persone, le direttive giuntali in materia di assistenza sociale, approvate con deliberazioni n. 3127 del 30 luglio 1981, n. 6016 del 29 dicembre 1981, n. 545 dell'8 febbraio 1983, per quanto applicabili;

FATTO RIFERIMENTO alla specifica previsione, contenuta nelle direttive giuntali, di un aggiornamento annuale rapportato all'aumento del costo della vita che secondo i dati ISTAT risulta pari al 2,6%;

PRESO ATTO degli aggiornamenti riferiti sia alla misura massima del contributo giornaliero in discorso che al margine di autosufficienza economica da assicurarsi ai ricoverati titolari di reddito, approvati con deliberazione giuntale n. 2019 del 10 giugno 2002;

PRESA VISIONE delle rette comunicate dalle strutture residenziali con finalità assistenziali operanti nel Friuli-Venezia Giulia e riferite all'anno 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per i fini indicati in premessa e salvo motivata deroga disposta dal Comune di competenza, la misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle case per anziani ed inabili, relativo alla parte assistenziale-alberghiera, viene riconfermata per l'anno 2003 in euro 34,65 (trentaquattro/65).

2. Il margine di autosufficienza economica che dovrà venir assicurato al ricoverato titolare di redditi, è fissato per l'anno 2003 in un importo non inferiore a euro 85,92 (ottantacinque/92) mensili; tale quota dovrà riguardare anche la tredicesima mensilità della pensione in godimento.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1552.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse C, misura C.3 «Formazione linguistica all'estero per giovani diplomati». Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 786/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione dell'obiettivo 3, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3216/2000 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTO, in particolare, il seguente asse e la seguente misura del citato Complemento di programmazione:

Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale

Misura C.3 - Formazione superiore

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazio-

ni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 28 marzo 2003 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi relativi al sostegno e sviluppo della formazione linguistica all'estero di giovani diplomati della scuola secondaria superiore residenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che l'avviso viene attuato con modalità a sportello e che la sua operatività si estende dal 2 maggio 2003 al 30 novembre 2004;

RITENUTO di apportare le seguenti modificazioni e integrazioni al testo dell'avviso al fine di rimediare a errori materiali ed a favorire le più ampie possibilità di accesso all'opportunità formativa che viene offerta:

a) Alla Sezione I - Generalità e attuazione - il paragrafo 3 è così sostituito:

«3. Soggetti destinatari degli interventi

3.1 Gli interventi di cui al presente avviso si rivolgono ad una utenza disoccupata, residente sul territorio regionale, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e di età non superiore a 25 compiuti. Entrambi i requisiti devono essere posseduti al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto.».

b) Alla Sezione II - Asse C - Misura C.3 - Formazione superiore - paragrafo 2, la parte relativa a «Destinatari» è così sostituita:

«Destinatari: diplomati della scuola secondaria superiore, residenti sul territorio regionale di età non superiore a 25 compiuti. Entrambi i requisiti devono essere posseduti al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto.»;

CONSIDERATO che l'intervento di modifica e integrazione del bando interviene nel primo mese di vigenza dello sportello e che pertanto si ritiene di sanare tutte le posizioni dei progetti presentati entro il corrente mese;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

In relazione all'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 786/2003, sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni al testo dell'avviso medesimo:

a) Alla Sezione I - Generalità e attuazione - il paragrafo 3 è così sostituito:

«3. Soggetti destinatari degli interventi

3.1 Gli interventi di cui al presente avviso si rivolgono ad una utenza disoccupata, residente sul territorio regionale, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e di età non superiore a 25 compiuti. Entrambi i requisiti devono essere posseduti al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto.».

b) Alla Sezione II - Asse C - Misura C.3 - Formazione superiore - paragrafo 2, la parte relativa a «Destinatari» è così sostituita:

«Destinatari: diplomati della scuola secondaria superiore, residenti sul territorio regionale di età non superiore a 25 compiuti. Entrambi i requisiti devono essere posseduti al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto.».

L'intervento di modifica e integrazione del bando, intervenendo nel primo mese di vigenza dello sportello, sana tutte le posizioni dei progetti presentati entro il corrente mese.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1556.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità di tre cooperative senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

RILEVATO che, dalla documentazione in possesso della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, le sottoelencate cooperative si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 codice civile:

1. «Cooperativa ricerche innovazioni aziendali - CO.R.INN.A. - Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita il 23 febbraio 1990 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine;
2. «Jasmine piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Maniago, costituita il 28 settembre 2001 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone;

3. «Multiservice soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita l'8 luglio 1999, per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 codice civile delle suddette cooperative;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 6 maggio 2003;

VISTO l'articolo 22. D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2544 del codice civile, le sottonotate società cooperative, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1. «Cooperativa ricerche innovazioni aziendali - CO.R.INN.A. - Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita il 23 febbraio 1990 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine;

2. «Jasmine piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Maniago, costituita il 28 settembre 2001 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone;

3. «Multiservice soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita l'8 luglio 1999, per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1557.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Team service soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4039 del 25 novembre 2002 con la quale la cooperativa «Team service soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile e il dott. Piergiorgio Renier ne veniva nominato Commissario governativo;

VISTA la relazione del 15 aprile 2003 del predetto commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso commissario governativo di porre la summenzionata cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 6 maggio 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articolo 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa l'avv. Elena Fusco, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, iscritta all'ordine degli avvocati di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Team service soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita l'8 luglio 1996, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articolo 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- L'avv. Elena Fusco, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, è nominata Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1562. (Estratto).

Comune di Prato Carnico: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 8 del 7 febbraio 2003, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 3887 del 14 novembre 2002 in merito alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Prato Carnico, superata dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 8 del 7 febbraio 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 8 del 7 febbraio 2003, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Prato Carnico;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE
Servizio dell'Idraulica

Avviso di adozione del Progetto del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Lemene.

Si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Lemene nella seduta del 26 novembre 2002 ha adottato con deliberazione n. 1, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge n. 365/2000, il «Progetto di Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Lemene».

Il documento sopraccitato, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Pordenone.

Chiunque, allo scopo di proporre eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 6 e 8 della legge 18 maggio 1989, n. 183, può prendere visione della documentazione relativa al progetto di Piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, presso gli uffici delle seguenti amministrazioni:

1) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica - via Giulia, n. 75/1 - 34126 Trieste.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak;

Orario d'ufficio: dal lunedì al giovedì ore 8.30 - 13.

2) Provincia di Pordenone

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore pianificazione - Gestione del territorio - piazza Costantini, n. 3 - 33170 Pordenone.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: arch. Eddi Dalla Betta.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 10-12 / martedì e giovedì, ore 15-17.

Trieste, 11 giugno 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Roberto Schak

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 44 del 30 maggio 2003, il Comune di Casarsa della Delizia ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà

depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 11 del 10 marzo 2003, il Comune di Cervignano del Friuli ha adottato la variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cordenons. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 19 del 5 marzo 2003, il Comune di Cordenons ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 12 maggio 2003 il Comune di Forni di Sopra ha preso atto, in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ovaro. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 9 del 16 aprile 2003, il Comune di Ovaro ha adottato la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 57 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 112 del 18 novembre 2002, il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 57 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 57 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 27 febbraio 2003 il Comune di Reana del Rojale ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale

52/1991, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Resia. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 28 marzo 2003 il Comune di Resia ha dato atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, con il recepimento delle prescrizioni espresse nel parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Comune di Resia. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 28 marzo 2003 il Comune di Resia ha preso atto che, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 4 del 13 gennaio 2003 il Comune di San Giovanni al Natisone ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 66 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 33 del 4 aprile 2003 il Comune di Tolmezzo ha adottato la variante n. 66 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 66 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 67 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 42 dell'8 maggio 2003 il Comune di Tolmezzo ha adottato la variante n. 67 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 67 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 59 del 26 novembre 2002 il Comune di Trivignano Udinese ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 126 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 14 aprile 2003 il Comune di Udine ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 126 al Piano regolatore generale con l'introduzione delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate alla variante stessa, nonché al recepimento delle prescrizioni espresse dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 132 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 57 del 14 aprile 2003 il Comune di Udine ha dato atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 132 al Piano regolatore generale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Vajont. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 22 marzo 2003 il Comune di Vajont ha preso atto che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale

Istanza di concessione di una superficie demaniale marittima sita nel Comune di Lignano Sabbiadoro e parzialmente nel Comune di Marano Lagunare, per un'estensione totale di mq. 54.671, presentata dalla Macom S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

VISTA l'istanza dell'8 maggio 2003 del sig. Marco Marin, in qualità di consigliere delegato della società «Macom S.r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro (Udine), in viale Italia n. 4, finalizzata all'ottenimento in concessione di un'area demaniale marittima, ricadente nel Comune di Lignano Sabbiadoro e parzialmente anche nel Comune di Marano Lagunare, identificabile nella zona «Lanterna - Marina di Punta Faro», per un'estensione totale di mq. 54.671, come da planimetrie trasmesse;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'Albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1) La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2) La pubblicazione della stessa mediante affissione nell'Albo del Comune di Lignano Sabbiadoro e del Comune di Marano Lagunare per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale in via Giulia, n. 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, in via Giulia, n. 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla medesima Direzione regionale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, Titolo II, Capo I

del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 11 giugno 2003

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato ripartimentale delle foreste
TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di acquisizione dei sedimi. F.I.O. 1983 sub. 5 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Bosco Chiandelin» in Comune di Arta Terme.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 10 della medesima legge.

C.C. di Arta Terme

Periodo di occupazione: dal 14 giugno 1984 al 25 luglio 1986 per complessivi 26 mesi

1. Bergagnini Giulia, nata ad Arta Terme il 6 marzo 1945, proprietà 1/2; Bergagnini Iola, nata ad Arta Terme il 14 settembre 1921, proprietà 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 469
Qualità: prato di mq. 33
Superficie da acquisire: mq. 33

Valore stimato del sedime euro 34,29

2. Bergagnini Maria, mar. Bergagnini fu Eugenio, nata ad Arta Terme il 12 novembre 1903, comproprietario; Bergagnini Onorina mar. Sandri fu Eugenio, nata ad Arta Terme il 25 settembre 1905, comproprietario

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 507
Qualità: bosco misto di mq. 24
Superficie da acquisire: mq. 24

Valore stimato del sedime euro 18,70

3. Bergagnini Maria mar. Bergagnini fu Eugenio, nata ad Arta Terme il 12 novembre 1903, comproprietario; Bergagnini Onorina mar. Sandri fu Eugenio, nata ad Arta Terme il 25 settembre 1905, comproprietario; Sandri Lidia, Filomena fu Giovanni ved. Bergagnini usufr. parz.

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 498
Qualità: prato di mq. 18
Superficie da acquisire: mq. 18

Valore stimato del sedime euro 18,70

4. Bergagnini Tranquilla, nata ad Arta Terme l'11 ottobre 1930, proprietà 1/1

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 502
Qualità: prato di mq. 6
Superficie da acquisire: mq. 6

Valore stimato del sedime euro 6,24

5. De Crignis Celestino fu Antonio, comproprietario; De Crignis Maria fu Antonio, comproprietario

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 465
Qualità: prato di mq. 62
Foglio 62, mapp. n. 473
Qualità: prato di mq. 124
Superficie da acquisire: mq. 186

Valore stimato del sedime euro 193,24

6. Sandri Liana, nata a Tolmezzo il 4 dicembre 1948, pr. 1/2; Sandri Luciano, nato a Tolmezzo il 9 maggio 1951, pr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 475
Qualità: prato di mq. 102
Foglio 62, mapp. n. 519
Qualità: prato di mq. 15
Superficie, da acquisire: mq. 117

Valore stimato del sedime euro 121,55

7. Migotti Giusto fu Biagio, nato ad Arta Terme il 14 dicembre 1884, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 487
Qualità: prato di mq. 38
Superficie da acquisire: mq. 38

Valore stimato del sedime euro 39,48

8. Migotti Alda, nata ad Arta Terme l'8 novembre 1944, propr. 1/2; Migotti Vittorino, nato a Tolmezzo il 29 agosto 1956, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 483
Qualità: prato di mq. 22
Superficie da acquisire: mq, 22

Valore stimato del sedime euro 22,86

9. Plozner Servilia fu Giacomo, nata ad Arta Terme il 13 settembre 1922, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 489

Qualità: prato di mq. 40
Superficie da acquisire: mq. 40

Valore stimato del sedime euro 41,56

10. Iob Emilia, nata ad Arta Terme il 10 aprile 1949, proprietà

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 477
Qualità: prato di mq. 30
Superficie da acquisire: mq. 30

Valore stimato del sedime euro 31,16

11. Sandri Annamaria mar. Iob fu Egidio, nata ad Arta Terme il 13 ottobre 1910, compropr.; Sandri Antonietta, nata ad Arta Terme il 14 febbraio 1914, compropr.

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 516
Qualità: prato di mq. 8
Superficie da acquisire: mq. 8

Valore stimato del sedime euro 8,32

12. Sandri Alfredo fu Giovanni, nato ad Arta Terme il 19 marzo 1929, comproprietario; Sandri Anna Maria fu Antonio, nata ad Arta Terme l'11 novembre 1898, usufr. parziale; Sandri Elsa, nata ad Arta Terme il 29 settembre 1926, comproprietario; Sandri Giannina fu Giovanni, nata ad Arta Terme il 7 ottobre 1931, comproprietario; Sandri Savio Michelino fu Giovanni, nato ad Arta Terme il 29 settembre 1933, comproprietario

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 495
Qualità: prato di mq. 8
Foglio 62, mapp. n. 496
Qualità: prato di mq. 21
Superficie da acquisire: mq. 29

Valore stimato del sedime euro 30,13

13. Sandri Guerrino, nato ad Arta Terme il 23 novembre 1917, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 471
Qualità: prato di mq. 48
Foglio 62, mapp. n. 478
Qualità: prato di mq. 27
Superficie da acquisire: mq. 75

Valore stimato del sedime euro 77,91

14. Sandri Guglielmo fu Vincenzo, nato ad Arta Terme il 15 novembre 1896, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 479
Qualità: prato di mq. 49
Superficie da acquisire: mq. 49

Valore stimato del sedime euro 50,91

15. Sandri Raimondo, nato ad Arta Terme il 13 settembre 1922, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 461
Qualità: prato di mq. 140
Superficie da acquisire: mq. 140

Valore stimato del sedime euro 145,44

16. Coccia Elvira, nata a Castorano il 27 novembre 1951, propr. 1/2; Sandri Luciano, nato a Tolmezzo il 9 maggio 1951, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 463
Qualità: prato di mq. 62
Superficie da acquisire: mq. 62

Valore stimato del sedime euro 64,42

17. Bergagnini Marisa, nata a Tolmezzo il 23 agosto 1961, propr. 1/2; Bergagnini Miranda, nata ad Arta Terme il 7 ottobre 1955, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 501
Qualità: prato di mq. 24
Foglio 62, mapp. n. 504
Qualità: prato di mq. 34
Superficie da acquisire: mq. 58

Valore stimato del sedime euro 60,26

18. Sandri Ivonne, nata in Francia il 28 agosto 1939, proprietà; Sandri Maria Teresa, nata ad Arta Terme il 4 aprile 1916, usufrutt. parziale

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 485
Qualità: prato di mq. 38
Superficie da acquisire: mq. 38

Valore stimato del sedime euro 39,48

19. Sandri Amelia, nata ad Arta Terme il 27 maggio 1915, propr. 1/6; Sandri Francesca, nata a Udine il 4 ottobre 1972, propr. 1/12; Sandri Gisella, nata ad Arta Terme il 27 gennaio 1918, propr. 1/6; Sandri Ines, nata ad Arta Terme il 30 novembre 1920, propr. 1/6; Sandri Lucia, nata ad Arta Terme il 12 settembre 1923, propr. 1/6; Sandri Michele, nato a Udine il 7 giugno 1964, propr. 1/12; Sandri Ornella, nata a Tolmezzo il 16 settembre 1956, propr. 1/6

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 491
Qualità: prato di mq. 142
Superficie da acquisire: mq. 142

Valore stimato del sedime euro 147,52

20. Bergagnini Danila, nata ad Arta Terme il 28 ottobre 1950, propr 1/2; Migotti Maria Teresa, nata ad Arta Terme il 20 dicembre 1921, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 481
Qualità: prato di mq. 73
Superficie da acquisire: mq. 73

Valore stimato del sedime euro 75,83

21. Sandri Elvia, nata a Tolmezzo il 3 marzo 1953, propr. 1/4; Sandri Evelina, nata ad Arta Terme il 23 settembre 1920, propr. 2/4; Sandri Silvana, nata ad Arta Terme il 7 marzo 1950, propr. 1/4

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 493
Qualità: prato di mq. 54
Foglio 62, mapp. n. 497
Qualità: prato di mq. 6
Superficie da acquisire: mq. 60

Valore stimato del sedime euro 62,34

22. Sandri Guerrino, nato ad Arta Terme il 23 novembre 1917, propr. 1/2; Sandri Ines Silvia, nata ad Arta Terme il 16 settembre 1913, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 517
Qualità: prato di mq. 8
Superficie da acquisire: mq. 8

Valore stimato del sedime euro 8,32

23. Bergagnini Graziano, nato ad Arta Terme il 19 agosto 1929, propr. 1/2; Bergagnini Tarcisio, nato ad Arta Terme l'11 settembre 1944, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 503
Qualità: prato di mq. 9
Superficie da acquisire: mq. 9

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 509
Qualità: bosco misto di mq. 61
Superficie da acquisire: mq. 61

Valore stimato del sedime euro 56,88

24. Bergagnini Amorino, nato ad Arta Terme l'1 settembre 1940, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 508
Qualità: bosco misto di mq. 84
Superficie da acquisire: mq. 84

Valore stimato del sedime euro 65,45

25. Bergagnini Amorino, nato ad Arta Terme l'1 settembre 1940, propr. 3/4; Bergagnini Evaristo, nato ad Arta Terme il 28 dicembre 1902, propr. 1/4

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 467
Qualità: prato di mq. 74
Foglio 62, mapp. n. 499
Qualità: prato di mq. 14
Superficie da acquisire: mq. 88

Valore stimato del sedime euro 91,42

26. Bergagnini Dorina, nata ad Arta Terme l'11 dicembre 1929, propr. 1/3; Bergagnini Franco, nato ad Arta Terme il 24 settembre 1941, propr. 2/3

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 500
Qualità: prato di mq. 22
Superficie da acquisire: mq. 22

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 510
Qualità: bosco misto di mq. 79
Superficie da acquisire: mq. 79

Valore stimato del sedime euro 84,42

Periodo di occupazione dal 4 marzo 1985 al 25 luglio 1986 per complessivi 17 mesi

27. Sandri Simona Edda mar. Bergagnini, nata in Francia il 7 marzo 1936, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 514
Qualità: incolto produttivo mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 10

Valore stimato del sedime euro 1,29

28. Bergagnini Oscar, nato ad Arta Terme il 3 novembre 1943, propr. 1/1

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 459
Qualità: bosco misto di mq. 57
Foglio 62, mapp. n. 521
Qualità: bosco misto di mq. 6
Superficie da acquisire: mq. 63

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 520
Qualità: prato di mq. 8
Superficie da acquisire: mq. 8

Valore stimato del sedime euro 54,37

29. Bergagnini Ersilio, nato ad Arta Terme il 25 agosto 1928, propr. 1/3; Bergagnini Gino Giovanni, nato ad Arta Terme il 13 dicembre 1933, propr. 1/3; Bergagnini Ida ved. Bergagnini, nata ad Arta Terme il 26 novembre 1901, usufr. 1/3; Bergagnini Rita Merlina, nata ad Arta Terme il 28 settembre 1930, propr. 1/3

Periodo di occupazione: dal 14 giugno 1984 al 25 luglio 1986 per complessivi 26 mesi

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 505
Qualità: prato di mq. 8
Foglio 62, mapp. n. 506

Qualità: prato di mq. 46
Foglio 62, mapp. n. 511
Qualità: prato di mq. 75
Superficie da acquisire: mq. 129

Periodo di occupazione: dal 4 marzo 1985 al 25 luglio 1986 per complessivi 17 mesi

Descrizione catastale
Foglio 62, mapp. n. 512
Qualità: incolto produttivo mq. 29
Foglio 62, mapp. n. 513
Qualità: incolto produttivo mq. 4
Superficie da acquisire: mq. 33

Valore stimato del sedime euro 138,28

Tolmezzo, 3 giugno 2003

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Isidoro Barzan

Avviso di acquisizione dei sedimi. F.I.O. 1985 sub 1 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Chiandelin-Chiamarinus» in Comune di Cercivento.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

Periodo di occupazione: dall'11 agosto 1987 al 12 gennaio 1990 per complessivi 30 mesi (Interessi legali relativi al periodo = 5%)

C.C. di Cercivento

Aree edificabili

Catasto dei fabbricati

1. Dassi Giovannina, nata a Cercivento il 14 marzo 1941, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 369 (ex 328 b)
Qualità: Ente urbano di mq. 7
Superficie da acquisire: porzione di area di pertinenza del fabbricato mq. 7

Valore stimato del sedime euro 31,19

Catasto dei terreni

2. Mauro Marco, nato a Udine il 28 settembre 1961, prop. 1/2; Zandigiacomo Chiara, nata a Udine il 23 maggio 1961, prop. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 359 (ex 50 b)
Qualità: corte di mq. 4
Superficie da acquisire: porzione di corte mq. 4

Valore stimato del sedime euro 17,82

3. Begolo Silvana, nata a Istrana il 28 settembre 1935, propr. 1/2; Dassi Roberto, nato a Istrana il 5 settembre 1964, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 380
Qualità: FU d'accert. mq. 2
Superficie da acquisire: porzione di terreno mq. 2

Valore stimato del sedime euro 8,91

4. Dassi Maddalena, nata a Cercivento il 24 giugno 1920, propr. 1/3; Dassi Maria Bianca, nata a Cercivento l'1 gennaio 1946, propr. 1/3; Dassi Teresa, nata a Cercivento l'8 gennaio 1951, propr. 1/3

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 372
Qualità: seminativo mq. 39
Superficie da acquisire: mq. 39

Valore stimato del sedime euro 173,98

5. Della Pietra Eliseo, nato a Cercivento il 12 febbraio 1946, propr. 1/2; Della Pietra Eliseo, nato a Cercivento il 12 febbraio 1946, pr. in com. beni 1/4; Laura Rita, nata a Baiardo l'1 gennaio 1951, pr. in com. beni 1/4

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 371
Qualità: prato di mq. 8
Superficie da acquisire: mq. 8

Valore stimato del sedime euro 35,71

6. Silverio Festo, nato a Cercivento l'8 dicembre 1921, propr. 1/3; Silverio Michela, nata a Tolmezzo il 22 ottobre 1973, propr. 2/9; Silverio Rosanna, nata a Cercivento il 3 ottobre 1961, propr. 2/9; Silverio Silvana, nata a Cercivento il 10 gennaio 1959, propr. 2/9

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 381
Qualità: fabbr. rurale di mq. 8
Superficie da acquisire: porzione di area di pertinenza mq. 8

Valore stimato del sedime euro 35,64

7. Silverio Festo, nato a Cercivento l'8 dicembre 1921, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 379
Qualità: FU d'accert. mq. 4
Superficie da acquisire: porzione di terreno mq. 4

Valore stimato del sedime euro 17,82

8. Dassi Rosa fu Agostino, nato a Cercivento il 28 agosto 1914, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 377
Qualità: seminativo di mq. 37
Superficie da acquisire: mq. 37

Valore stimato del sedime euro 165,07

9. Dassi Agostino, nato a Cercivento il 15 novembre 1929, compropr.; Dassi Elio, nato a Cercivento il 7 gennaio 1936, compropr.; Dassi Francesco, nato a Cercivento il 3 novembre 1947, compropr.; Dassi Francesco, nato a Cercivento il 3 novembre 1947, propr. 1/5; Dassi Italo, nato a Cercivento il 22 settembre 1926, compropr.; Dassi Ivano, nato in Svizzera il 23 marzo 1960, compropr.; Dassi Mario, nato a Cercivento il 29 ottobre 1934, compropr.

Valore stimato del sedime euro 26,73

10. Dassi Anna, nata a Cercivento il 12 giugno 1910, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 382
Qualità: Fabbr. rurale di mq. 1
Superficie da acquisire: porzione di area di pertinenza mq. 1

Valore stimato del sedime euro 4,46

11. Morassi Antonella, nata a Cercivento il 21 marzo 1964, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 358
Qualità: Fabbr. rurale di mq. 2
Superficie da acquisire: porzione di area di pertinenza mq. 2

Valore stimato del sedime euro 8,91

12. Bellina Ada, nata a Pontebba il 3 febbraio 1947, propr. 1/6; Dassi Bruno, nato a Cercivento il 10 settembre 1945, propr. 2/6; Dassi Giovannina, nata a Cercivento il 14 marzo 1941, propr. 2/6; Dassi Maurizio, nato a Tolmezzo il 18 giugno 1971, propr. 1/6

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 370
Qualità: seminativo di mq. 9
Superficie da acquisire: mq. 9

Valore stimato del sedime euro 40,16

13. Begolo Silvana, nata a Istrana il 28 settembre 1935, compropr.; Casanova Fiorella, nata a Ravascletto il 15 maggio 1952, compropr.; Casanova Franca Maria, nata a Ravascletto il 18 febbraio 1950, compropr.; Casanova Luisa, nata a Ravascletto l'8 maggio 1954, compropr.; Casanova Manlio, nato a Ravascletto il 5 maggio 1958, compropr.; Dassi Antonio, nato a Cercivento il 15 settembre 1913, compropr.; Dassi Carlo, nato a Aiello del Friuli il 10 gennaio 1941, compropr.; Dassi Elio, nato a Cercivento il 2 gennaio 1966, compropr.; Dassi Giovanni Battista, nato a Cercivento il 20 luglio 1918, compropr.; Dassi Maddalena, nata a Cercivento il 24 giugno 1920, compropr.; Dassi Roberto, nato a Istrana il 5 settembre 1964, compropr.; Dassi Stella, nata a Lussemburgo il 31 ottobre 1972, compropr.; Dassi Walter, nato a Nimis il 21 giugno 1950, compropr.; Mauro Romana, nata a Nimis il 28 febbraio 1920, compropr.; Pascolini Ernesta, nata a Cercivento il 17 gennaio 1948, compropr.; Silverio Festo, nato a Cercivento l'8 dicembre 1921, compropr.; Silverio Lia, nata a Cercivento il 16 dicembre 1951, compropr.; Silverio Michela, nata a Tolmezzo il 22 ottobre 1973, compropr.; Silverio Rosanna, nata a Cercivento il 3 ottobre 1961, compropr.; Silverio Serafino, nato a Lussemburgo il 17 luglio 1964, compropr.; Silverio Silvana, nata a Cercivento il 10 gennaio 1959, compropr.; Silverio Villiam, nato a Cercivento il 28 agosto 1960, compropr.

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 383
Qualità: fabbr. rurale di mq. 6
Superficie da acquisire: porzione di area di pertinenza mq. 6

Valore stimato del sedime euro 26,73

14. Dain Antonina, nata a Cercivento il 23 ottobre 1931, propr. 5/45; Dain Elena di Olivo, nata a Cercivento il 2 settembre 1910, propr. 5/45; Dain Ivana, nata a Cercivento il 15 giugno 1943, propr. 5/45; Morassi Amabile Anna, nata a Foggia il 4 gennaio 1948, propr. 3/225; Morassi Anna Maria, nata a Serrara Fontana il 14 dicembre 1943, propr. 3/225; Morassi Antonio, nato a Serrara Fontana il 13 marzo 1942, propr. 3/225; Morassi Luigi Pasquale, nato a Serrara Fontana il 23 marzo 1940, propr. 3/225; Morassi Pietro, nato a Foggia il 2 novembre 1937, propr. 3/225; Pascolini Caterina, nata a Cercivento il 23 novembre 1914, propr. 3/45; Pascolini Celestina, nata a Cercivento il 13 ottobre 1918, propr. 3/45; Pascolini Cristina, nata a Cercivento il 22 settembre 1906, propr. 3/45; Pascolini Maria fu Romano, nato a Cercivento il 5 dicembre 1911, propr. 3/45; Pascolini Riccardo fu Romano, nato a Cercivento l'11 aprile 1889, propr. 15/45

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 386
Qualità: fabbr. rurale di mq. 9
Superficie da acquisire: porzione di area di pertinenza mq. 9

Valore stimato del sedime euro 40,10

Aree agricole

1. Silverio Festo, nato a Cercivento l'8 dicembre 1921, propr. 1/3; Silverio Michela, nata a Tolmezzo il 22 ottobre 1973, propr. 2/9; Silverio Rosanna, nata a

Cercivento il 3 ottobre 1961, propr. 2/9; Silverio Silvana, nata a Cercivento il 10 gennaio 1959, propr. 2/9

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 378
Qualità: prato di mq. 42
Foglio 11, mapp. n. 337
Qualità: prato di mq. 131
Superficie da acquisire: mq. 173

Valore stimato del sedime euro 183,95

2. Dassi Iolanda, nata a Cercivento il 26 settembre 1913, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 335
Qualità: prato di mq. 28
Superficie da acquisire: mq. 28

Valore stimato del sedime euro 29,78

3. Dassi Italo, nato a Cercivento il 22 settembre 1926, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 366
Qualità: prato di mq. 19
Foglio 10, mapp. n. 373
Qualità: prato di mq. 30
Foglio 10, mapp. n. 374
Qualità: prato di mq. 69
Foglio 10, mapp. n. 375
Qualità: prato di mq. 1
Foglio 10, mapp. n. 376
Qualità: prato di mq. 1
Superficie da acquisire: mq. 120

Valore stimato del sedime euro 127,60

4. Dassi Rosa fu Agostino, nato a Cercivento il 28 agosto 1914, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 362
Qualità: prato di mq. 15
Superficie da acquisire: mq. 15

Valore stimato del sedime euro 15,95

5. Pitt Antonino, nato a Cercivento il 24 dicembre 1928, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 398
Qualità: prato di mq. 27
Foglio 10, mapp. n. 400
Qualità: prato di mq. 114
Foglio 11, mapp. n. 339
Qualità: prato di mq. 332
Foglio 11, mapp. n. 342
Qualità: prato di mq. 242
Foglio 11, mapp. n. 344
Qualità: prato di mq. 42
Superficie da acquisire: mq. 757

Valore stimato del sedime euro 804,95

6. Vezzi Giovanni Battista fu Luigi detto Vezzi o dal Nuini, nato a Cercivento il 9 marzo 1921, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 358
Qualità: bosco alto mq. 320
Superficie da acquisire: mq. 320

Valore stimato del sedime euro 340,26

7. Scamardì Emanuela, nata a Gorizia il 24 ottobre 1978, propr. 1/1

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 402
Qualità: prato di mq. 549
Superficie da acquisire: mq. 549

Valore stimato del sedime euro 583,77

8. Dassi Agostino, nato a Cercivento il 15 novembre 1929, propr. 1/5; Dassi Elio, nato a Cercivento il 7 gennaio 1936, propr. 1/5; Dassi Francesco, nato a Cercivento il 3 novembre 1947 pr. 400/1000; Dassi Italo, nato a Cercivento il 22 settembre 1926, propr. 1/5

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 333
Qualità: prato di mq. 95
Superficie da acquisire: mq. 95

Valore stimato del sedime euro 101,01

9. Morassi Luigia ved. Pascolini, nata a Cercivento l'1 luglio 1922, propr. 1/3; Pascolini Delia, nata a Cercivento il 25 agosto 1947, propr. 1/3; Pasolini Marco, nato a Cercivento il 2 ottobre 1954, propr. 1/3

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 352
Qualità: prato di mq. 93
Foglio 11, mapp. n. 356
Qualità: prato di mq. 71
Superficie da acquisire: mq. 164

Valore stimato del sedime euro 174,38

10. Casarin Giuliana, nata a Treviso il 23 luglio 1941, compropr.; Della Pietra Silvana, nata a Cercivento il 24 settembre 1936, compropr.; Della Pietra Teresa, nata a Cercivento il 7 ottobre 1932, compropr.

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 363
Qualità: prato di mq. 95
Foglio 11, mapp. n. 361
Qualità: prato di mq. 60
Superficie da acquisire: mq. 155

Valore stimato del sedime euro 164,81

11. Di Ronco Roland, nato il 4 luglio 1963, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 354
Qualità: prato di mq. 44
Superficie da acquisire: mq. 44

Valore stimato del sedime euro 46,78

12. Morassi Antonella, nata a Cercivento il 21 marzo 1964, propr. 1/1

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 356
Qualità: prato di mq. 115
Foglio 10, mapp. n. 361
Qualità: prato di mq. 31
Superficie da acquisire: mq. 146

Valore stimato del sedime euro 155,24

13. Bellina Ada, nata a Pontebba il 3 febbraio 1947, propr. 1/6; Dassi Bruno, nato a Cercivento il 10 settembre 1945, propr. 2/6; Dassi Giovannina, nata a Cercivento il 14 marzo 1941, propr. 2/6; Dassi Maurizio, nato a Tolmezzo il 18 giugno 1971, propr. 1/6

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 368
Qualità: prato di mq. 38
Superficie da acquisire: mq. 38

Valore stimato del sedime euro 40,40

14. Pascolini Silvano, nato a Cercivento il 20 dicembre 1942, propr. 1/1

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 364
Qualità: prato di mq. 11
Superficie da acquisire: mq. 11

Valore stimato del sedime euro 11,69

15. Dassi Elio, nato a Cercivento il 2 gennaio 1966, propr. 1/2; Dassi Stella, nata a Lussemburgo il 31 ottobre 1972, propr. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 346
Qualità: prato di mq. 37
Foglio 11, mapp. n. 348
Qualità: bosco alto di mq. 99
Foglio 11, mapp. n. 350
Qualità: bosco alto di mq. 2
Superficie da acquisire: mq. 138

Valore stimato del sedime euro 146,74

16. Dassi Dorina, nata a Cercivento il 18 agosto 1934, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 388
Qualità: prato di mq. 102
Superficie da acquisire: mq. 102

Valore stimato del sedime euro 108,46

17. Boz Gianni, nato a Ampezzo il 19 ottobre 1944, propr. 10/18; Casanova Fiorello, nato a Ravascletto il 15 maggio 1952, propr. 1/72; Casanova Franca Maria, nata a Ravascletto il 18 febbraio 1950, propr. 1/72; Casanova Luisa, nata a Ravascletto l'8 maggio 1954, propr. 1/72; Casanova Manlio, nato a Ravascletto il 5 maggio 1958, propr. 1/72; Dassi Amabile, nato a Cercivento il 19 luglio 1946, propr. 4/18; Dassi Cesare, nato a Cercivento il 9 aprile 1928, propr. 1/18; Silverio Festo, nato a Cercivento l'8 dicembre 1921, propr. 1/54; Silverio Lia, nata a Cercivento il 16 dicembre 1951, propr. 1/54; Silverio Michela, nata a Tolmezzo il 22 ottobre 1973, propr. 1/81; Silverio Rosanna, nata a Cercivento il 3 ottobre 1961, propr. 1/81; Silverio Serafino, nato a Lussemburgo il 17 luglio 1964, propr. 1/54; Silverio Silvana, nata a Cercivento il 10 gennaio 1959, propr. 1/81; Silverio Villiam, nato a Cercivento il 28 agosto 1960, propr. 1/54

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 387
Qualità: prato di mq. 13
Superficie da acquisire: mq. 13

Valore stimato del sedime euro 13,83

18. Silverio Ilva, nata a Paluzza il 21 luglio 1962, propr. 2/9; Silverio Livio, nato a Treppo Carnico il 6 dicembre 1958, propr. 2/9; Silverio Luigi, nato a Paluzza il 4 ottobre 1930, propr. 3/9; Silverio Marzia, nata a Udine il 10 gennaio 1973, propr. 2/9

Descrizione catastale
Foglio 11, mapp. n. 341
Qualità: prato di mq. 1
Superficie da acquisire: mq. 1

Valore stimato del sedime euro 1,07

19. Dain Antonella, nata a Cercivento il 23 ottobre 1931, propr. 5/45; Dain Elena di Olivo, nata a Cercivento il 2 settembre 1910, propr. 5/45; Dain Ivana, nata a Cercivento il 15 giugno 1943, propr. 5/45; Morassi Amabile Anna, nata a Foggia il 4 gennaio 1948, propr. 3/225; Morassi Anna Maria, nata a Serrara Fontana il 14 dicembre 1943, propr. 3/225; Morassi Antonio, nato a Serrara Fontana il 13 marzo 1942, propr. 3/225; Morassi Luigi Pasquale, nato a Serrara Fontana il 23 marzo 1940, propr. 3/225; Morassi Pietro, nato a Foggia il 2 novembre 1937, propr. 3/225; Pascolini Caterina, nata a Cercivento il 23 novembre 1914, propr. 3/45; Pascolini Celestina, nata a Cercivento il 13 ottobre 1918, propr. 3/45; Pascolini Cristina, nata a Cercivento il 22 settembre 1906, propr. 3/45; Pascolini Maria fu Romano, nata a Cercivento il 5 dicembre 1911, propr. 3/45; Pascolini Riccardo fu Romano, nato a Cercivento l'11 aprile 1889, propr. 15/45

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 394
Qualità: prato di mq. 22

Foglio 10, mapp. n. 395
Qualità: prato di mq. 320
Superficie da acquisire: mq. 342

Valore stimato del sedime euro 363,66

20. Di Vora Antonella, nata a Cercivento il 21 ottobre 1965, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 10, mapp. n. 355
Qualità: prato di mq. 4
Superficie da acquisire: mq. 4

Valore stimato del sedime euro 4,26

Tolmezzo, 3 giugno 2003

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Isidoro Barzan

Avviso di acquisizione dei sedimi . F.I.O. 1983 sub 3 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Magnanins-Nuiars» in Comune di Rigolato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Rigolato

Periodo di occupazione: dal 15 giugno 1984 al 27 ottobre 1985 per complessivi 17 mesi

1. Lepre Maria, nata a Rigolato l'1 giugno 1917, prop. 1/2; Pellegrina Alfeo, nato a Rigolato il 7 gennaio 1947, prop. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 35, mapp. n. 427
Qualità: prato di mq. 17
Superficie da acquisire: mq. 17

Valore stimato del sedime euro 16,73

2. Gherardi Claudio, nato a Modena il 2 novembre 1966, prop. 1/1

Descrizione catastale
Foglio 35, mapp. n. 406
Qualità: prato di mq. 96
Foglio 35, mapp. n. 407
Qualità: bosco di alto mq. 26
Foglio 35, mapp. n. 428
Qualità: prato di mq. 21
Foglio 35, mapp. n. 429
Qualità: prato di mq. 4
Foglio 35, mapp. n. 430
Qualità: prato di mq. 3
Superficie da acquisire: mq. 150

Valore stimato del sedime euro 147,59

3. Cartiere Burgo S.p.A. con sede in Assago, propr. 1/1

Descrizione catastale
Foglio 35, mapp. n. 404
Qualità: prato di mq. 2
Superficie da acquisire: mq. 2

Valore stimato del sedime euro 1,97

4. Della Martina Mirella, nata a Rigolato il 22 maggio 1941, proprietà; Della Martina Teresa, nata a Rigolato l'11 agosto 1901, usufrutto

Descrizione catastale
Foglio 35, mapp. n. 405
Qualità: prato di mq. 11
Superficie da acquisire: mq. 11

Valore stimato del sedime euro 10,82

5. Candido Antonio, nato a Milano il 30 novembre 1949, prop. 1/24; Candido Iole, nato a Milano il 24 febbraio 1941, prop. 1/24; Candido Luigi, nato a Milano il 4 luglio 1952, prop. 1/24; Candido Norma, nata a Rho il 25 dicembre 1944, prop. 1/24; Durigon Bernard, nato a Francia il 20 maggio 1937, prop. 5/48; Durigon Giuseppina, nata a Rigolato il 26 agosto 1915, prop. 5/24; Durigon Jeannine, nata a Francia il 29 ottobre 1957, prop. 5/24; Durigon Michel Louis, nato a Francia il 18 ottobre 1942, prop. 5/48; Durigon Rosa Giuseppina, nata a Rigolato l'8 ottobre 1904, prop. 5/24

Descrizione catastale
Foglio 35, mapp. n. 400
Qualità: prato di mq. 234
Foglio 35, mapp. n. 402
Qualità: prato di mq. 12
Foglio 35, mapp. n. 403
Qualità: prato di mq. 33
Superficie da acquisire: mq. 279

Valore stimato del sedime euro 274,51

6. Lepre Bruna, nata a Rigolato il 27 aprile 1949, prop. 1/6; Lepre Germano, nato a Rigolato il 29 agosto 1937, prop. 1/6; Lepre Marino, nato a Rigolato il 15 ottobre 1953, prop. 1/6; Lepre Raul, nato a Rigolato il 26 aprile 1946, prop. 1/12 in com. leg.; Lepre Raul, nato a Rigolato il 26 aprile 1946, prop. 1/6; Lepre Silvano, nato a Rigolato il 27 agosto 1939, prop. 1/6; Tuozzolo Giacinta, nata a Calitri l'11 ottobre 1949, prop. 1/12 in com. leg.

Descrizione catastale
Foglio 35, mapp. n. 413

Qualità: prato di mq. 50
Superficie da acquisire: mq. 50

Valore stimato del sedime euro 49,19

7. Lepre Bruna, nata a Rigolato il 27 aprile 1949, prop. 1/6; Lepre Germano, nato a Rigolato il 29 agosto 1937, usuf. 1/6 quota di Lepre Marino; Lepre Marino, nato a Rigolato il 15 ottobre 1953, prop. 2/6; Lepre Raul, nato a Rigolato il 26 aprile 1946, prop. 1/12 in com. leg.; Lepre Raul, nato a Rigolato il 26 aprile 1946, prop. 1/6; Lepre Silvano, nato a Rigolato il 27 agosto 1939, prop. 1/6; Tuozzolo Giacinta, nata a Calitri l'11 ottobre 1949, prop. 1/12 in com. leg.

Descrizione catastale
Foglio 35, mapp. n. 414
Qualità: prato di mq. 22
Superficie da acquisire: mq. 22

Valore stimato del sedime euro 21,65

Tolmezzo, 9 giugno 2003

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Isidoro Barzan

Avviso di acquisizione dei sedimi. F.I.O. 1985 sub 1 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Vinaio-Runchia» in Comune di Lauco.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

Periodo di occupazione: dal 19 agosto 1987 al 12 gennaio 1990 per complessivi 30 mesi

C.C. di Lauco

1. Adami Severina, nata a Lauco il 26 dicembre 1906, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 422
Qualità: seminativo mq. 20
Superficie da acquisire: mq. 20

Valore stimato del sedime euro 39,88

2. Gressani Elda, nata a Lauco il 29 giugno 1941, prop. 3/9; Gressani Ernesto, nato a Lauco l'1 dicembre 1939, prop. 3/9; Gressani Maria, nata a Lauco l'11 aprile 1952, prop. 3/9

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 418
Qualità: seminativo mq. 33
Superficie da acquisire: mq. 33

Valore stimato del sedime euro 65,79

3. Gressani Ferdinando, nato a Lauco il 12 novembre, 1932 compropr.; Gressani Maria di Vittorio, nata a Lauco l'11 ottobre, 1896 compropr.

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 396
Qualità: bosco di alto mq. 96
Foglio 9, mapp. n. 43
Qualità: bosco di alto mq. 64
Superficie da acquisire: mq. 160

Valore stimato del sedime euro 170,14

4. Gressani Giovanni, nato a Lauco il 24 ottobre 1919, prop. 2/8; Gressani Guerrino, nato a Lauco il 15 luglio 1929, prop. 3/8; Gressani Lida, nata a Lauco il 25 febbraio 1955, prop. 1/8; Gressani Regina, nata a Lauco il 24 luglio 1925, prop. 2/8

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 400
Qualità: prato di mq. 46
Foglio 18, mapp. n. 408
Qualità: prato di mq. 105
Superficie da acquisire: mq. 151

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 410
Qualità: seminativo mq. 21
Foglio 18, mapp. n. 416
Qualità: seminativo mq. 82
Superficie da acquisire: mq. 103

Valore stimato del sedime euro 365,93

5. Fadi Evelina, nata a Lauco il 7 settembre 1948, prop. 1/2; Fadi Renzo, nato a Venzone il 10 aprile 1951, prop. 1/2

Descrizione catastale
Foglio 17, mapp. n. 69
Qualità: bosco di mq. 38
Foglio 17, mapp. n. 71
Qualità: bosco di mq. 22
Foglio 17, mapp. n. 72
Qualità: bosco di mq. 152
Foglio 17, mapp. n. 75
Qualità: bosco di mq. 173
Foglio 17, mapp. n. 76
Qualità: bosco di mq. 7
Foglio 17, mapp. n. 78
Qualità: bosco di mq. 18
Foglio 17, mapp. n. 82
Qualità: bosco di mq. 31
Foglio 17, mapp. n. 88

Qualità: bosco di mq. 298
Superficie da acquisire: mq. 739
Valore stimato del sedime euro 589,36

6. Borin Patrizia, nata in Svizzera il 14 agosto 1960, prop. 1/14; Borin Sandra, nata in Svizzera il 16 ottobre 1965, prop. 1/14; Dionisio Ermes, nato a Gemona del Friuli il 6 febbraio 1971, prop. 2/14; Dionisio Gino, nato a Lauco il 21 novembre 1936, prop. 2/14; Dionisio Luigi, nato a Lauco il 10 settembre 1930, prop. 2/14; Dionisio Norma, nata a Lauco il 14 aprile 1944, prop. 2/14; Dionisio Regina, nata a Lauco il 14 aprile 1944, prop. 2/14; Dionisio Vittorio, nato a Lauco il 16 luglio 1941, prop. 2/14

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 423
Qualità: seminativo mq. 90
Superficie da acquisire: mq. 90

Valore stimato del sedime euro 179,44

7. Gressani Giovanni, nato a Lauco il 4 dicembre 1904, proprietà; Gressani Bruno, nato a Enemonzo il 3 maggio 1941, proprietà; Gressani Elda, nata a Lauco il 29 giugno 1941, proprietà; Gressani Ernesto, nato a Lauco l'1 dicembre 1939, proprietà; Gressani Franco, nato ad Enemonzo il 6 settembre 1943, proprietà; Gressani Lilia, nata ad Enemonzo il 6 settembre 1943, proprietà; Gressani Maria, nata a Lauco l'11 aprile 1952, proprietà; Gressani Severina, nata a Lauco il 25 maggio 1912, proprietà

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 406
Qualità: prato di mq. 115
Superficie da acquisire: mq. 115

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 424
Qualità: seminativo mq. 82
Superficie da acquisire: mq. 82

Valore stimato del sedime euro 285,78

8. Gressani Annive, nato a Lauco il 14 giugno 1943, prop. 2/12; Gressani Debora, nata a Cividale del Friuli il 27 maggio 1978, prop. 2/12; Gressani Silvano, nato ad Udine il 5 gennaio 1974, prop. 1/12; Gressani Wanda, nata a Lauco il 28 gennaio 1951, prop. 6/12; Micciulli Angela, nata a Soveria Mannelli il 25 gennaio 1949, prop. 1/12

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 398
Qualità: bosco di alto mq. 152
Superficie da acquisire: mq. 152

Valore stimato del sedime euro 161,62

9. Adami Iolanda, nata a Lauco il 27 luglio 1920, compropr.; Adami Rina, nata a Lauco il 22 ottobre 1926, compropr.; Cacitti Clelia di Cristoforo, nata a Tolmezzo il 20 settembre 1941, compropr.; Tomat Maria, nata a Lauco il 19 ottobre 1944, propr. 1/8; Tomat Valda, nata a Lauco il 12 dicembre 1951, propr. 1/8
Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 420
Qualità: seminativo mq. 68
Superficie da acquisire: mq. 68
Valore stimato del sedime euro 135,58

10. Gressani Maria, nata a Lauco il 22 marzo 1950, pr. 1000/1000

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 402
Qualità: prato di mq. 54
Foglio 18, mapp. n. 404
Qualità: prato di mq. 131
Foglio 18, mapp. n. 411
Qualità: prato di mq. 423
Superficie da acquisire: mq. 608

Descrizione catastale
Foglio 18, mapp. n. 413
Qualità: seminativo mq. 193
Superficie da acquisire: mq. 193

Valore stimato del sedime euro 1.031,29

Tolmezzo, 4 giugno 2003

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Isidoro Barzan

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 108 del 12 maggio 2003)

DECRETO LEGGE 9 maggio 2003, n. 102. (Estratto).

Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(omissis)

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato S.p.A., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

(omissis)

Art. 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei nè suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo.».

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

(omissis)

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Tabella A (prevista dall'articolo 1, comma 4)

N.	Immobile	Comune	Prov.
1	Caserma "Giovanni Amadio"	Cormons	GO
2	Caserma "E. Toti" (escluso aliquota alloggi)	Farra d'isonzo	GO
3	Caserma "del Fante"	Gorizia	GO
4	Caserma "Colinelli"	S. Lorenzo Isontino	GO
5	Caserma "Pecorari"	Lucinico	GO
6	Caserma "Colombini"	Brazzano di Cormons	GO
7	Caserma "Ugo Polonio"	Gradisca d'Isonzo	GO
8	Caserma Molinari	Pordenone	PN
9	Caserma "Dall'Armi"	S. Vito al Tagliamento	PN
10	Caserma "623" Sezione magazzino	Sacile	PN
11	Caserma De Gasperi	Spilimbergo	PN
12	Ex pista carri	Aviano	PN
13	Ex pista carri	S. Quirino	PN
14	Ex pista carri	Roveredo	PN
15	Ex tracciato ferroviario	Cordovado	PN
16	Ex tracciato ferroviario	Morsano al Tagliamento	PN
17	Terreni demaniali	Claut	PN
18	Ex caserma Girolamo da Sacile	Sacile	PN
19	Caserma S. Giovanni del Tempio	Sacile	PN
20	Ex Caserma "Martelli" (porzione in concessione all' Azienda Sanitaria di Pordenone)	Pordenone	PN
21	Area retrostante la caserma di polizia denominata "Duchessa d'Aosta"	S.M.Maddalena Inferiore	TS
22	Complesso "ex caserma Chiarle"	Guardiella	TS
23	Caserma Dardi di Borgo Grotta Gigante	Villa Opicina	TS
24	Deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante	Gabrovizza San Primo	TS
25	Ex caserma "III Armata"	Cervignano	UD
26	Ex caserma "Monte Pasubio"	Cervignano	UD
27	Caserma "Zucchi"	Cividale del Friuli	UD
28	Caserma "Lanfranco"	Cividale del Friuli	UD
29	Terreno Leicht adiacente Caserma Zucchi - Lanfranco	Cividale del Friuli	UD
30	Ex caserma "Ederle" (escluso il Cim)	Palmanova	UD
31	Ex forte "Beisner" (Op. n.4)	Malborghetto-Valbruna	UD
32	Caserma "D'Incau - Solideo"	Malborghetto-Valbruna	UD
33	Caserma Bertolotti	Pontebbia	UD
34	Caserma Giavitto	Tarcento	UD
35	Ex Forte Cave del predil	Tarvisio	UD
36	Caserma Patissi	Tricesimo	UD
37	Caserma Friuli	Udine	UD
38	Caserma Osoppo	Udine	UD
39	Caserma Piave	Udine	UD
40	Caserma Brandolin	Aquileia	UD
41	Caserma Lesa	Basiliano	UD
42	Ex caserma Bernardini	Cavazzo Carnico	UD
43	Caserma Lago (loc. Jalmicco) ed adiacente campo sportivo militare	Palmanova	UD
44	Caserma Degano	Palazzolo dello Stella	UD
45	Caserma Fantina	Pontebba	UD
46	Caserma Jesi	Perteole	UD
47	Ex Fortezza	Palmanova	UD
48	Ex Forte di Beisner	Valbruna	UD
49	Ex Forte del Predil	Tarvisio	UD
50	Ex albergo Trieste	Tarvisio città	UD
51	Caserma Duodo - ex sede Distretto militare	Udine	UD

(omissis)

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2003)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2003.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Vista la nota del 30 aprile 2003 con il quale il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato l'ineludibile esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle attività posta in essere dal Commissario delegato e dirette al superamento della situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Vista la nota in data 2 maggio 2003 del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Considerato inoltre che gli interventi predisposti dal Commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, è prorogato fino al 30 aprile 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

BERLUSCONI

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 116 del 21 maggio 2003)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 9 maggio 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone nel giorno 17 aprile 2003.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura

UDINE

INTERREG IIIA/Phare CVC Italia-Slovenia. Invito a presentare proposte progettuali a valere sull'azione 2.3.4 «Agriturismo trasfrontaliero».

(approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 1418)

INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG III A/PHARE CBC
ITALIA-SLOVENIA
2000-2006

Asse 2 «Cooperazione economica»
Misura 2.3 «Cooperazione transfrontaliera nel settore primario»
Azione 2.3.4 «Agriturismo transfrontaliero»

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SULL'AZIONE 2.3.4

Modalità di attuazione - modalità di presentazione delle domande - istruttoria delle domande, criteri di selezione e priorità - modalità di concessione del contributo e obblighi dei beneficiari

Modalità di attuazione

1. Obiettivi dell'azione e interventi ammissibili

L'azione 2.3.4 fa parte della misura 2.3 «Cooperazione transfrontaliera nel settore primario» che si propone di concorrere al miglioramento delle condizioni del settore primario della regione programma attraverso la cooperazione transfrontaliera incentivando in particolare la diversificazione dell'offerta, la valorizzazione delle produzioni locali e azioni innovative nella commercializzazione dei prodotti.

L'azione 2.3.4 è finalizzata allo sviluppo delle attività agrituristiche nell'area transfrontaliera e prevede il sostegno di interventi volti alla valorizzazione dell'offerta agrituristica nelle aree oggetto del programma attraverso l'introduzione di nuove tecniche di gestione aziendale, l'ampliamento ed il miglioramento della gamma dei servizi offerti e la realizzazione di reti informative, nonché il miglioramento ed il rafforzamento della collaborazione transfrontaliera in materia. Saranno considerati prioritariamente i progetti in grado di generare delle ricadute positive sul territorio e di aumentare la visibilità della regione Programma.

2. Soggetti beneficiari

Imprese singole, imprese raggruppate in consorzi ed associazioni anche temporanee di imprese, consorzi pubblici e privati, agenzie di sviluppo, enti pubblici, associazioni, anche di categoria, camere di commercio, università.

3. Localizzazione degli interventi

Zone ammissibili al Programma INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 e zone in deroga territoriale.

4. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute e documentate da fatture di spesa in data non anteriore al 20 novembre 2000 (data in cui è stato dichiarato ricevibile il Programma operativo INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006) qualora formalmente riferite ad interventi già segnalati all'Amministrazione regionale oppure quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le principali categorie di spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di attuazione dell'azione 2.3.4 sono le seguenti:

- spese per la realizzazione di materiale illustrativo multilingue;
- spese per studi e indagini volte a migliorare la qualità dei servizi;
- spese per analisi volte ad individuare nuove strategie di marketing transfrontaliero;
- attrezzature di supporto;
- spese per la realizzazione di nuovi canali di informazione e promozione;
- spese per la creazione di siti Web;
- spese connesse alla partecipazione e alla realizzazione di incontri, manifestazioni ed eventi;
- I.V.A., se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 ovvero che tale imposta costituisca un costo non recuperabile.

Le spese saranno considerate ammissibili conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, recante disposizioni di applicazione al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, e dal Regolamento (CE) n. 1783/1999. In generale, le spese per essere considerate ammissibili devono essere sostenute effettivamente e direttamente per il progetto cofinanziato e opportunamente documentate. In particolare, le spese per il personale, devono riferirsi a personale effettivamente dedicato al progetto ed essere adeguatamente dimostrate (ordine di servizio per dipendenti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento specifico al progetto, indicazione dei compiti, delle ore di lavoro che verranno dedicate, ecc.). Laddove non previsti espressamente dal contratto di lavoro, i limiti di ammissibilità delle spese per viaggi, missioni, vitto e alloggio, saranno computati sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale per i dipendenti dell'Amministrazione.

5. Entità del contributo

Il contributo viene concesso fino alla misura massima del 80% della spesa ammissibile così come definita al punto 4. E' prevista una partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari in misura almeno pari al 20% della spesa ammissibile complessiva del progetto. La quota a carico del beneficiario finale va intesa come cofinanziamento proprio del beneficiario stesso e, come tale, non può essere costituito da altri contributi pubblici espressamente finalizzati all'intervento oggetto del contributo INTERREG IIIA, compresi quelli a valere su altri programmi comunitari. Ai fini della dichiarazione di spesa, saranno rendicontate le spese relative all'intero importo del progetto, compresa la quota di cofinanziamento del beneficiario. Nel caso in cui l'intervento si configuri come aiuto alle imprese si appli-

cherà la regola del «de minimis», in conformità a quanto stabilito nel Regolamento (CE) n. 69/2001.

6. Piano finanziario

La disponibilità finanziaria per l'azione 2.3.4 per il presente bando, esclusa la quota di cofinanziamento dei beneficiari finali, è pari ad euro 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00).

Modalità di presentazione delle domande

7. Termini e modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono presentare le domande di contributo con le relative proposte progettuali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al punto 8, deve essere trasmessa alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura, via A. Caccia 17, 33100 Udine.

Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine ultimo per la presentazione delle domande, farà fede la data del timbro postale di spedizione, purché la domanda pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del succitato termine.

La domanda, deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato A compilato in tutte le sue parti e deve essere sottoscritta dal richiedente, deve contenere l'importo di spesa complessivo e quello del contributo richiesto, nonché l'elenco dei documenti allegati.

8. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- scheda per la presentazione di proposte progettuali, allegato B, compilata in italiano e in sloveno;
- lettere di intenti dei partner del progetto;
- tabella delle spese suddivise per tipologia di spesa ammissibile (vedi precedente punto 4) e per annualità;
- piano cronologico di realizzazione;
- quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti dal Complemento di programmazione per l'azione 2.3.4;
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità;
- atto di assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria alla spesa prevista a titolo di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario con l'eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile.

La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della domanda.

Istruttoria delle domande, criteri di selezione e priorità

9. Istruttoria delle domande

I progetti pervenuti saranno oggetto di preistruttoria da parte della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, eventualmente supportata dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali (SARI).

I progetti che abbiano superato la fase di preistruttoria saranno oggetto di selezione congiunta da parte del Comitato congiunto di pilotaggio del Programma INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 che formulerà una graduatoria, recepita dall'Autorità di gestione centrale.

Le Giunta regionale, infine, recepirà la selezione operata dal Comitato di pilotaggio e approverà, con apposita deliberazione, i progetti risultati ammissibili al finanziamento FESR.

La selezione dei progetti sarà pertanto effettuata in due fasi logicamente distinte: una prima ad opera della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca (fase preistruttoria) ed una successiva ad opera del Comitato congiunto di pilotaggio (selezione congiunta).

La prima fase (preistruttoria) sarà svolta considerando i seguenti criteri formali:

- ammissibilità formale (completezza della documentazione);
- ammissibilità dell'intervento;
- verifica di coerenza con il programma (eleggibilità dei proponenti e delle azioni proposte, localizzazione) e con le politiche comunitarie, nazionali e regionali;
- prima verifica della valenza transfrontaliera del progetto;
- valutazione tecnico economica;
- formulazione di una motivata proposta di punteggio.

Contestualmente, l'Autorità ambientale svolgerà la valutazione ambientale.

La valutazione tecnico economica sarà effettuata prestando particolare attenzione al grado di coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio che si prevede di ottenere con la realizzazione del progetto, alla capacità di partecipazione finanziaria del soggetto proponente, nonché alle potenziali sinergie che possono essere attivate con altri progetti INTERREG allo scopo di

raggiungere una maggiore efficienza e risultati superiori.

La valutazione di questi aspetti sarà quantificata, ai fini della priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti parametri, attribuendo un punteggio a ciascuno di essi:

- numerosità di aziende agrituristiche regionali coinvolte direttamente nel progetto o rappresentate dal richiedente:

  punti 1 per ciascuna delle aziende agrituristiche coinvolte o rappresentate, come elencate in apposito allegato;

- maggior livello di cofinanziamento del beneficiario finale:
  - cofinanziamento non superiore al 20%: punti 0;
  - cofinanziamento compreso tra il 21% e il 30%: punti 5;
  - cofinanziamento superiore al 30%: punti 10;

- completamentarietà e integrazione rispetto ad altri progetti presentati e/o in fase di realizzazione a valere su altre azioni e misure del programma in oggetto o a valere su altri programmi dell'iniziativa comunitaria INTERREG: punti 10

I progetti ammessi passeranno alla seconda fase (selezione congiunta) che sarà effettuata dal Comitato di pilotaggio e consentirà la formulazione di una graduatoria finale.

La selezione congiunta consisterà nella valutazione della qualità della cooperazione e degli impatti attesi sullo sviluppo dell'integrazione transfrontaliera al fine di rilevare:

- la qualità della cooperazione transfrontaliera;
- l'impatto atteso sullo sviluppo dell'integrazione transfrontaliera.

Per entrambi i criteri sono definiti, nel modo seguente, degli standard minimi che dovranno essere rispettati dai progetti e standard più elevati che saranno usati per la formazione della graduatoria.

Qualità della cooperazione transfrontaliera:

- standard minimo B - progetti B (da 1 a 3 punti);
- standard alto A - progetti A (da 4 a 7 punti).

Impatto transfrontaliero:

- standard minimo B ci si attende almeno un impatto significativo - progetti B;
- standard alto A ci si attende due o più impatti significativi - progetti A.

Per poter essere finanziati dal Programma INTERREG Phare CBC i progetti dovranno soddisfare almeno gli standard minimi in entrambe le categorie.

I criteri di selezione che misurano la qualità della cooperazione transfrontaliera e per ciascuno dei quali può essere assegnato un punto per un massimo di sette punti, sono i seguenti:

- cooperazione-coinvolgimento preliminare nella fase di progettazione (requisito minimo: lettera d'intenti);
- realizzazione congiunta italo-slovena di almeno una parte del progetto;
- esistenza di un progetto attuato dal partner sloveno finanziato con risorse pubbliche o private;
- utilizzo comune dei risultati del progetto e creazione di reti tra autorità/imprese/associazioni locali;
- continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR;
- grado di copertura dell'area INTERREG (esistenza di più di due soggetti coinvolti nei punti precedenti;
- sinergia con le priorità fissate dai documenti di programmazione biennali sloveni (Grant Scheme e Small Project Fund).

I criteri di impatto transfrontaliero, specifici della misura 2.3, per ciascuno dei quali può essere assegnato un punto per un massimo di sette punti, sono i seguenti:

- mantenimento/incremento di attività e pratiche sostenibili;
- diffusione e miglioramento delle informazioni al consumatore;
- contributo al miglioramento della commercializzazione e penetrazione anche nei mercati esterni al programma;
- incremento della presenza turistica;
- contributo all'aumento della visibilità e dell'attrattività turistica del territorio;
- contributo al miglioramento della qualità dei prodotti e della sicurezza alimentare;
- introduzione di tecniche produttive e metodologie gestionali innovative;
- produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi comuni, fornitura e fruizione di servizi comuni;
- sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner;
- trasferimento di know how, di innovazione di prodotto e/o di processo e di servizi comuni per imprese del settore primario;
- sviluppo di progetti pilota e di «best practices» riproducibili e trasferibili;
- sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, alle tematiche della crescita sostenibile e alla conservazione del territorio;

- ricadute sui livelli occupazionali;
- fruibilità congiunta delle infrastrutture transfrontaliera a servizio del primario.

Sulla base delle risultanze delle due fasi di selezione (preistruttoria e selezione congiunta), verrà formulata la graduatoria finale prendendo in considerazione la somma dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta progettuale durante le due distinte fasi.

In caso di parità di punteggio, vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.

Modalità di concessione del contributo e obblighi dei beneficiari

10. Concessione e liquidazione del contributo

La Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca notifica l'accoglimento della domanda ai beneficiari ammessi a contributo.

Il Direttore del Servizio attuazione direttive comunitarie in agricoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, provvederà, con proprio decreto, alla concessione del contributo fissando contestualmente i termini per la presentazione del rendiconto e le modalità di erogazione dell'eventuale anticipo e degli stati di avanzamento.

L'eventuale anticipo e i successivi eventuali stati di avanzamento, nonché il saldo del contributo saranno liquidati a seguito di richiesta scritta formulata utilizzando il modello allegato C.

I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Se il fabbisogno finanziario richiesto dell'ultimo progetto dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si potrà procedere alla copertura parziale del contributo e gli interventi da realizzare potranno essere rideterminati proporzionalmente al contributo assegnato. I progetti ammessi in graduatoria ma non finanziati per mancanza di fondi potranno essere successivamente finanziati qualora emergano ulteriori disponibilità a seguito di rinuncia, revoca, decadenza, riduzioni di importo o assegnazione di nuove risorse.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'esaurimento delle risorse disponibili o la disponibilità di ulteriori risorse saranno comunicati con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

11. Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario finale dovrà impegnarsi a:

- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività conformemente al progetto presentato ed entro i termini previsti;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel Complemento di programmazione e nei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare:
    - la normativa europea relativa all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali prevista dal Regolamento (CE) n. 1685/2000;
    - la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali prevista dal Regolamento (CE) n. 1159/2000, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni, i siti web e le manifestazioni informative;
- rispettare la normativa vigente, comunitaria, nazionale e regionale, in materia di appalti per la fornitura di beni e servizi;
- presentare alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, nel rispetto dei termini fissati con la concessione del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà basarsi sulla documentazione sotto specificata:
    - fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate dai beneficiari finali; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In particolare, sia le fatture che le scritture contabili aventi forza probatoria equivalente, dovranno essere debitamente intestate e riportare la dicitura «intervento oggetto di finanziamento con il Programma INTERREG IIIA Italia-Slovenia»;
    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture medesime;
- conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione (anche in copia) relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile;
- fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, anche successivamente alla liquidazione del contributo. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori concessioni di acconti o saldi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta della

Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea;

- comunicare l'avvio e la conclusione dell'intervento, così come previsto nel Complemento di programmazione;
- garantire l'utilizzo pubblico dei beni e fornire i servizi agli utenti a prezzi di mercato;
- fornire, nel caso in cui l'intervento si configuri come aiuto alle imprese, tutti i dati necessari per la verifica del rispetto della regola del «de minimis», come definita dal Regolamento (CE) n. 69/2001, in capo alle singole aziende agrituristiche associate nonché per l'aggiornamento della relativa banca dati gestita dal Servizio autonomo per il controllo comunitario ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 6 luglio 2002, n. 2213.

12. Controlli, revoche e riduzioni

I competenti Organi comunitari, statali, regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Se dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Inoltre, costituiscono cause di revoca del contributo le seguenti irregolarità o inadempienze:

- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'accesso al contributo entro la durata temporale di validità del Programma INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006;
- mancato invio agli uffici regionali dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, o qualora tali informazioni risultano incomplete e non veritiere;
- mancata o difforme realizzazione e rendicontazione del progetto entro i termini fissati;
- non funzionalità dell'intervento realizzato;
- destinazione diversa dall'uso originario previsto dei beni acquistati o prodotti entro la durata temporale del Programma INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006.

Il contributo è ridotto - ovvero si richiederà restituzione di quote del contributo eventualmente concesse - qualora, a seguito, di accertamento eseguito dai funzionari incaricati, la realizzazione dell'iniziativa risulti parzialmente difforme o inferiore rispetto a quella ammessa ai benefici, purché comunque funzionale e coerente con il progetto originario. In ogni caso deve essere garantita la funzionalità dell'intervento realizzato anche parzialmente. La necessità di varianti deve essere comunicata anticipatamente e debitamente motivata all'Amministrazione regionale che si riserva di approvarla.

13. Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996

I dati acquisiti attraverso la proposta di progetto, e richiesti ai fini della valutazione della proposta stessa, saranno trattati dal Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca nel rispetto della normativa vigente per la tutela della privacy e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

Spazio per protocollo Direzione

ALLEGATO A

Alla
Direzione regionale dell'agricoltura
e della pesca
Servizio per l'attuazione delle direttive
comunitarie in agricoltura
via A. Caccia, 17
33100 UDINE

Oggetto: Domanda di contributo a valere sul Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA / Phare CBC Italia-Slovenia 2000 - 2006.
Misura 2.3 "Cooperazione transfrontaliera nel settore primario".
Azione 2.3.4 "Agriturismo transfrontaliero".

Il/la sottoscritto/a ____________________ Cod. Fisc. ____________
(cognome e nome)

nato/a a ____________________ prov. ______ il ____/ ____/ ________

residente a ____________________ prov. ______ Cap ____________

via ____________________ n. ______

in qualità di legale rappresentante di ____________________

con sede legale in ____________________ prov. ______ Cap ____________
(Comune)

via ____________________ n. ______ tel. ____________

fax. ____________________ e-mail ____________________

partita IVA ____________________ Codice fiscale ____________________

CHIEDE

la concessione di un contributo in conto capitale, al netto del cofinanziamento a carico del beneficiario finale (1) di:

€ ____________________ ____________________
(in cifre) *(in lettere)*

per la realizzazione del progetto (2) ____________________

____

illustrato nell'allegata scheda di proposta progettuale prevista al punto 8 dell'invito a presentare proposte progettuali a valere sull'azione 2.3.4 "Agriturismo transfrontaliero".

(1) *Il beneficiario finale deve garantire un cofinanziamento pari almeno al 20% della spesa totale ammissibile.*
(2) *Indicare il titolo della proposta progettuale.*

A tal fine,

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal Documento congiunto di programmazione transfrontaliera Interreg IIIA / Phare CBC Italia-Slovenia e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1418 del 16/05/03 con la quale viene approvato anche il presente modello di domanda;

- di partecipare all'intervento con finanziamento proprio, e pertanto non riconducibile ad altri contributi pubblici, regionali, nazionali o comunitari, espressamente finalizzati all'intervento in oggetto;

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati raccolti saranno trattati nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda;

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, decadrà dai benefici, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. stesso in materia di sanzioni penali;

- ai fini dell'attribuzione dei punteggi della fase preistruttoria:

  - il numero di aziende agrituristiche regionali coinvolte *(allegare elenco nominativi)* ______________
  - il numero di aziende agrituristiche regionali rappresentate *(allegare elenco nominativi)* ______________
  - la percentuale di cofinanziamento da parte del beneficiario *(minimo 20%)* ______________
  - gli altri progetti presentati e/o in fase di realizzazione a valere su altre azioni e misure del programma in oggetto o a valere su altri programmi dell'Iniziativa comunitaria Interreg:

Codice progetto	*Titolo*
______________	____
______________	____
______________	____
______________	____
______________	____

SI IMPEGNA

- a fornire all'Amministrazione regionale ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;

- a rispettare tutti gli obblighi previsti al punto 11 dell'invito a presentare proposte progettuali a valere sull'azione 2.3.4 "Agriturismo transfrontaliero";

- a dare tempestiva comunicazione alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di eventuali variazioni quali spostamenti della sede, modifica dei riferimenti bancari per il versamento del contributo, perdita di uno o più requisiti per l'ammissione al contributo e dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento.

ALLEGA

la seguente documentazione, ai sensi del punto 8 dell'invito a presentare proposte progettuali a valere sull'azione 2.3.4 "Agriturismo transfrontaliero":

☐ Scheda per la presentazione di proposte progettuali (Allegato B), compilata in italiano e in sloveno;

☐ n.______ lettere di intenti dei partner del progetto;

☐ tabella delle spese suddivise per tipologia di spesa ammissibile e per annualità;

☐ piano cronologico di realizzazione;

☐ quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti;

☐ fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità;

☐ atto di assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria alla spesa prevista a titolo di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario con l'eventuale dichiarazione attestante che l'onere IVA non è recuperabile;

☐ altro *(specificare)* --

Coordinate bancarie del c/c su cui depositare il contributo concesso:

Intestatario -- C/C n. ----------------

Banca --

Agenzia di ------------------------------------ ABI ------------ CAB ------------

Luogo e data ------------------

IL RICHIEDENTE

Allegato B

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA-SLOVENIA 2000-2006

PROGRAM EVROPSKE POBUDE INTERREG IIIA ITALIJA-SLOVENIJA 2000-2006

Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Projektni predlog (project fiche)

La compilazione delle parti evidenziate in grigio è a cura degli uffici regionali competenti / *Sivo obarvane dele izpolnejo pristojni deželni uradi*

Autorità competente dell'istruttoria - *Organ pristojen za predhodni izbor*

Nome/ *Naziv*:
....

Funzionario responsabile/ *Vodja*:
....

Indirizzo, Telefono, fax, e-mail/ *Naslov, telefon, faks, e-pošta*:
....

Codice progetto/ *Šifra projekta*:
....

Compilazione a cura del beneficiario del progetto/ *Ta del izpolni koristnik projekta*
La scheda va compilata dal proponente sia in lingua italiana che in lingua slovena/ *Projektni predlog izpolni koristnik projekta v italijanskem in slovenskem jeziku*

1. Titolo del progetto/ *Naslov projekta*

2. Asse e Misura di riferimento/ *Sklop in ukrep, na katera se nanaša*

3. Soggetto Beneficiario - Attuatore/*Koristnik - Izvajalec*[1]**:**

i. Nome e ragione sociale/ *Naziv in firma*	

[1] Per beneficiario si intende il soggetto che percepisce il contributo/ Koristnik je prejemnik prispevka.

ii. Responsabile del progetto / *Vodja projekta*	
iii. Indirizzo / *Naslov*	
iv. Telefono/ *Telefon*	
v. Telefax / *Telefaks*	
vi. e-mail / *e-pošta*	
vii. Riferimenti bancari / *Bančni podatki*	
viii. Persona di contatto/ *Kontaktna oseba*	

4. Nome dei partner nazionali (Indirizzo, telefono, e-mail, telefax)/ *Naziv nacionalnih partnerjev (naslov, telefon, telefaks, e-pošta)*

5. Nome dei partner sloveni (Indirizzo, telefono, e-mail, telefax). Allegare lettera di intenti/ *Naziv slovenskih partnerjev (naslov, telefon, telefaks, e-pošta). Priložite pismo o nameri*[2]

6. Descrizione del progetto/ *Opis projekta*

7. Contenuto Tecnico/ *Strokovna vsebina*[3]

8. Obiettivi prefissati e risultati attesi/ *Zastavljeni cilji in pričakovani rezultati*

[2] Si veda Allegato 1/ Glej Prilogo 1

[3] Descrivere analiticamente che cosa intende realizzare (es. pubblicazioni, progetto esecutivo, pista ciclabile, acquisto di macchinari, computer ecc.)/ Analiticno opišite, kaj nameravate izpeljati (npr. publikacije, projekt za izvedbo, kolesarsko stezo, nakup naprav, racunalnikov, itd.)

9. Descrizione della cooperazione e dell'impatto transfrontaliero/ *Opis sodelovanja in čezmejnega učinka*[4]

10. Localizzazione del progetto (in Italia e in Slovenia)/ *Lokacija projekta (v Italiji in Sloveniji)*

11. Periodo di realizzazione del progetto/ *Obdobje izvajanja projekta*

i. Inizio progetto (mese/anno)/ *Začetek projekta (mesec/leto)*	
ii. Conclusione progetto (mese/anno)/ *Zaključek projekta (mesec/leto)*	

12. Integrazione con altre misure del programma/ *Povezave z drugimi ukrepi v programu*

13. Continuità con progetti realizzati nel corso della precedente programmazione (Interreg IIA Italia-Slovenia)/ *Nadaljevanje projektov, ki so bili izvedeni v prejšnjem programskem obdobju (Interreg IIA Italija-Slovenija)*

14. Collegamento/integrazione con altri programmi comunitari (precedenti ed attuali)/ *Povezave z drugimi evropskimi programi (preteklimi in sedanjimi)*

[4] il beneficiario descriva il contenuto transfrontaliero del progetto avendo riguardo al grado di cooperazione con i partner e all'impatto sullo sviluppo, facendo riferimento all'Allegato 2./Koristnik naj opiše cezmejno vsebino projekta s posebnim ozirom na stopnjo sodelovanja s partnerji in na ucinke na razvoj, pri cemer naj upošteva Prilogo 2.

15. Costi / *Stroški*

i. Il beneficiario del progetto ha il diritto alla deduzione dell'IVA ?/ *Koristnik projekta lahko odbije DDV?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
ii. I costi comprendono l'IVA ?/ *Stroški vključujejo DDV?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
iii. Costo totale (in Euro)/ *Skupni stroški (v evrih)*	

iv. distribuzione annuale delle spese del progetto (previsione)/ *Letna porazdelitev stroškov za projekt (napoved)*

Anno/ *Leto*	Importo (in Euro)/ *Znesek (v evrih)*	Percentuale delle spese del progetto / *Delež stroškov v odstotkih*
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

v. tiplogie di spesa previste / *tipologije stroškov za projekt*

Tipologie di spesa/ *tipologije stroškov*	Importo (in Euro)/ *Znesek (v evrih)*
1. Progettazione e collaudo/*Projektiranje in prevzem*	
2. Studi, indagini, rilevazioni/*Študije, raziskave, odvzemi vzorcev*	
3. Infrastrutture e investimenti/*Infratrukture in investicije*	
4. Acquisto di attrezzature/*Nabava opreme*	
5. Hardware e software/*Strojna in programska oprema*	
6. Creazione di siti web/*Oblikovanje spletnih strani*	
7. Personale (dipendente interno)/*Osebje (zaposleno znotraj ustanove)*	
8. Consulenze esterne/*Zunanje*	

svetovanje	
9. Missioni/*Obiski, delovna potovanja*	
10. Attività promozionali (incontri, seminari, pubblicazioni...)/*Promocijska dejavnost (srečanja, seminarji, publikacije...)*	
11. Spese generali/*Splošni stroški*	
12. Altro (specificare)/*Drugo (specificirati)*	

16. Informazioni finanziarie (in Euro) / *Finančni podatki (v evrih)*

Cofinanziamento privato / *Zasebni finančni prispevek*	
Cofinanziamento pubblico / *Javni finančni prispevek*	
Contributo pubblico richiesto / *Zaprošeni javni prispevek*	
Totale complessivo / *Skupno*	

17. Altre richieste di finanziamento/ *Druge prošnje za financiranje*

i. Il progetto è già stato presentato presso un altro ente erogatore di contributi?/ *Projekt je že bil predložen drugemu organu v financiranje*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
ii. In caso affermativo, presso quale ente?/ *Če je odgovor pritrdilen, kateremu organu?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
iii. Sono stati concessi finanziamenti?/ *Je bila prošnja za financiranje odobrena?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*

18. Informazioni relative al progetto partner in Slovenia (se previsto)/ *Informacije v zvezi s partnerskim projektom v Sloveniji (če je predviden)*

i. Titolo del progetto/ *Naslov projekta*:	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
ii. Costo complessivo/ *Skupni stroški*:	☐ si/*da* ☐ no/*ne*
Il progetto è già stato presentato per un'altra fonte di finanziamento pubblico o privato (Phare CBC, Ispa, Sapard, fondi nazionali)?/	☐ si/*da* ☐ no/*ne*

Ali je bil projekt že predložen v financiranje iz drugega javnega ali zasebnega vira (Phare CBC, Ispa, Sapard, nacionalna sredstva)?	
iii. Sono stati concessi dei finanziamenti?Se sì, quali?/ Je bila prošnja za financiranje odobrena? *Če je odgovor pritrdilen, kolikšna sredstva so bila namenjena?*	☐ si/*da* ☐ no/*ne*

Codice progetto / *Šifra projekta* **:** ....

Parere della pre-istruttoria da parte degli uffici competenti / *Mnenje pristojnih uradov po predhodnem izboru*

☐ positivo/ *pozitivno* proposta di punteggio/ *predlog točkovanja* ....

☐ negativo/ *negativno*

Parere del Comitato di Pilotaggio / *Mnenje Upravnega odbora*

☐ positivo/ *pozitivno* punteggio/ *točkovanje*

☐ negativo / *negativno*

Data/ *Datum*: ....

Elenco codici delle Amministrazioni/ *Seznam kratic*:

FVG	=	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia / *Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina*
SLO	=	Repubblica di Slovenia / *Republika Slovenija*
VEN	=	Regione Veneto / *Dežela Veneto*

ALLEGATO 1: LETTERE DI INTENTI

PRILOGA 1: PISMO O NAMERI

1) Per essere considerate ammissibili, le proposte progettuali devono contenere le lettere di intenti dei partner del progetto./ *Predloge projektov je moč predložiti le, če so opremljeni s pismi o nameri partnerjev v projektu.*

2) Le lettere di intenti devono essere redatte su carta intestata e indirizzate al beneficiario / *Pisma o nameri morajo biti napisana na pisemskem listu z glavo in naslovljena na koristnika.*

3) Le lettere non devono essere manoscritte / *Pisma ne smejo biti napisana lastnoročno.*

4) Ciascuna lettera deve indicare almeno / *Vsako pismo mora vsebovati vsaj:*

- il titolo del progetto/ *naslov projekta;*
- il riferimento al Programma Interreg IIIA/Phare CBC Italia – Slovenia / *navedbo Programa Interreg IIIA/Phare CBC Italija - Slovenija;*
- una breve descrizione del ruolo del partner / *kratek opis vloge partnerja;*
- l'impegno finanziario del partner (se previsto) / *finančno breme, ki ga prevzema partner (če je to predvideno);*
- la durata del progetto / *trajanje projekta.*

5) Deve, inoltre, riportare / *Poleg tega mora nositi:*

- la data / *datum;*
- la firma di una persona autorizzata e la sua funzione all'interno dell'organismo / *podpis pooblaščene osebe in navedbo njene vloge v organizaciji.*

ALLEGATO 2: CRITERI DI SELEZIONE

PRILOGA 2: MERILA ZA IZBOR

I criteri di selezione dei progetti, di seguito riportati, prevedono diverse categorie di criteri a seconda della fase procedurale della valutazione e selezione degli interventi / *Merila za izbor projektov, ki so navedeni v nadaljevanju, obsegajo različne vrste kriterijev glede na fazo v postopku in na oceno in izbor posegov.*

In particolare, sono previsti / *Še posebej so navedena*

1) criteri di preistruttoria / *merila za predhodni izbor*
2) criteri di selezione congiunta (qualità e livello della cooperazione trasfrontaliera e impatto trasfrontaliero) / *merila za skupni izbor (kakovost in stopnja čezmejnega sodelovanja in čezmejni učinek)*

Essi saranno utilizzati per l'esame di tutti i progetti presentati per una richiesta di finanziamento nell'ambito del Programma / *Ta merila se uporabljajo za ocenjevanje vseh projektov, ki bodo predloženi v financiranje iz programa.*

A) CRITERI DI PREISTRUTTORIA / *MERILA ZA PREDHODNI IZBOR*

Per quanto attiene più propriamente ai criteri di validità tecnica del progetto, questi saranno in seguito esplicitati dalle strutture tecniche interne che coadiuveranno le Unità Locali dell'Autorità di Gestione nella selezione dei progetti. Tali criteri di selezione tecnica saranno specifici per ogni misura e azione e saranno resi pubblici, nel caso di procedura attivata tramite bando, in fase di pubblicazione dello stesso o, nel caso di attivazione della procedura a regia regionale,.nelle delibere delle Giunte regionali. / *Kar pa zadeva merila za neposredno presojanje strokovne vsebine projekta, bodo za njihovo oblikovanje poskrbeli pristojni notranji strokovni organi, ki bodo pomagali krajevnim enotam upravljalskih organov (managing authority) pri izboru projektov. Ta merila za strokovni izbor bodo namenoma dorečena za vsak ukrep in aktivnost posebej in bodo v primeru postopka na podlagi javnega razpisa javno objavljeni skupaj z njim oziroma v primeru postopka v deželni režiji pa bodo objavljeni v sklepih Deželnih odborov.*

Per quanto riguarda la valutazione ambientale da parte del Gruppo Tecnico Ambiente, questa sarà effettuata secondo criteri che saranno successivamente individuati da questa stessa struttura./ *Kar zadeva presojo vplivov na okolje s strani Strokovne skupine za okolje, bo le-ta opravljena na podlagi meril, ki jih bo naknadno določila skupina sama.*

Codice progetto / *Šifra projekta* :

B)CRITERI DI SELEZIONE CONGIUNTA / *MERILA ZA SKUPNI IZBOR*

I criteri di selezione congiunta saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza – Interreg IIIA – Phare CBC e dettagliati nel Complemento di Programmazione. Saranno considerati due parametri generali: la qualità della cooperazione transfrontaliera e gli impatti attesi / *Upravni odbor (Steering Committee) Interreg IIIA - Phare CBC bo odobril merila za skupni izbor, ki bodo podrobno opisana v Programskem dopolnilu. Tu bosta pomembna dva splošna pokazatelja: kakovost čezmejnega sodelovanja in pričakovani učinki*

Definizione degli standards/ *Določanje standardov*

Per entrambi i criteri - qualità della cooperazione transfrontaliera e impatti attesi - saranno definiti degli standard minimi che dovranno essere rispettati dai progetti e standards più elevati che saranno usati per la formazione della graduatoria./ *Za obe merili (kakovost čezmejnega sodelovanja in pričakovani učinki) bodo določeni minimalni standardi, ki jih bodo morali upoštevati projekti, in višji standardi, ki bodo prišli v poštev za izdelavo končne lestvice.*

Qualità e livello della cooperazione transfrontaliera / *Kakovost in stopnja čezmejnega sodelovanja*

Per la selezione dei progetti, vengono inseriti due standard relativi alla qualità della cooperazione transfrontaliera nel corso dello sviluppo ed implementazione dei progetti/ *Za izbor projektov bosta veljala dva standarda kakovosti čezmejnega sodelovanja v fazi razvoja in implementacije projektov:*

- standard minimo B – progetti B (da 1 a 3 punti) / *minimalni standard B - projekti B (1 do 3 točk);*
- standard alto A - progetti A B (da 4 a 7 punti) / *višji standard A - projekti A B (4 do 7 točk);*

1) Cooperazione - coinvolgimento preliminare nella fase di progettazione (requisito minimo:lettera d'intenti) / *Začetno sodelovanje - vključevanje v fazi priprave projekta (minimalni pogoj: pismo o nameri)*
☐ si/*da* ☐ no/*ne*

2) Realizzazione congiunta italo-slovena di almeno una parte del progetto / *Skupna italijansko-slovenska izvedba vsaj enega dela projekta*
☐ si/*da* ☐ no/*ne*

3) Esistenza di un progetto partner finanziato con risorse pubbliche o private / *Obstaja partnerski projekt, ki se finansira iz javnih in zasebnih virov*
☐ si/*da* ☐ no/*ne*

4) Utilizzo comune dei risultati del progetto e creazione di reti tra autorità/imprese/associazioni locali / *Skupna uporaba rezultatov projekta in ustvarjanje mrež med ustanovami/podjetji/krajevnimi združenji*
☐ si/*da* ☐ no/*ne*

5) Continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR / *Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi po izteku finansiranja iz ESRR sklada*
☐ si/*da* ☐ no/*ne*

6) Grado di copertura dell'area Interreg (esistenza di più di due soggetti coinvolti nei punti precedenti)/ *Stopnja pokrivanja območja Interreg (več kot dva subjekta udeležena v zgoraj opisanih točkah)*
☐ si/*da* ☐ no/*ne*

7) Sinergia con le priorità fissate dai documenti di programmazione biennali sloveni (Grant Scheme e Small Project Fund) / *Sinergija s prioritetami, ki jih določajo enoletni ali dvoletni slovenski programski dokumenti (Grant scheme in Small Project Fund)*
☐ si/*da* ☐ no/*ne*

Determinazione dei criteri di impatto trasfrontaliero / Določanje meril za ocenjevanje čezmejnega učinka

Gli impatti attesi dei progetti sullo sviluppo dell'integrazione regionale saranno rilevati mediante indicatori, la cui definizione e precisa descrizione sarà specificata nel Complemento di programmazione e concordata all'interno del Comitato di Sorveglianza Interreg III A – Phare CBC. / *Pričakovani učinki projektov na razvoj regionalnih povezav se bodo merili s pokazatelji, ki bodo podrobno določeni in opisani v Programskem dopolnilu in jih bo odobril Upravni odbor (Steering committee) Interreg III A – Phare CBC.*

Per la selezione dei progetti, vengono introdotti due standard concernenti le categorie di impatti attesi sull'integrazione transfrontaliera / *Za izbor projektov bodo uvedena dva standarda za kategorije pričakovanih učinkov na čezmejno povezovanje:*

- Standard minimo B: ci si attende almeno un significativo impatto – progetti B / *Minimalni standard B: pričakovati je mogoče vsaj en pomemben učinek – B projekti;*
- Standard alto A: ci si attende due o più impatti significativi – progetti A/ *Višji standard A: pričakovati je mogoče dva ali več pomembnih učinkov – A projekti.*

Criteri di impatto della Misura 1.1 / Merila za ocenjevanje učinka Ukrepa 1.1:

1.	Contributo allo sviluppo di una pianificazione ambientale e territoriale comune / *Doprinos k razvoju skupega okoljskega in prostorskega načrtovanja*	☐
2.	Gestione coordinata tra aree protette / *Usklajeno upravljanje zaščitenih območij*	☐
3.	Tutela della biodiversità trasfrontaliera / *Varovanje čezmejne bioraznovrstnosti*	☐
4.	Sviluppo transfrontaliero di servizi comuni nel settore dell'ambiente / *Čezmejno razvijanje skupnih okoljevarstvenih storitev*	☐
5.	Contributo alla gestione efficiente delle risorse naturali comuni / *Doprinos k učinkovitemu upravljanju skupnih naravnih virov*	☐
6.	Potenziale di riproducibilità e trasferibilità dell'intervento / *Možnost ponovljivosti in prenosljivosti projekta*	☐
7.	Miglioramento diffuso delle condizioni ambientali attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi idrici ed energetici e la produzione di rifiuti/ *Splošno izboljšanje naravnih danosti*	☐
8.	Supporto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale / *Podpora zaščiti naravnih virov in vrednot*	☐
9.	Contributo al miglioramento della stabilità del territorio e alla riduzione dei rischi ambientali / *Doprinos k izboljšanju stabilnosti prostora in zmanjšanju tveganja za okolje*	☐
10.	Condivisione di dati, studi e ricerce su ambiente e territorio finalizzati alla realizzazione di interventi positivi congiunti / *Skupna uporaba podatkov, študij in raziskav o okolju in prostoru z namenom spoznavanja in spremljanja okolja*	☐
11.	Incremento delle presenze turistiche / *Povečano število turistov*	☐

Criteri di impatto della Misura 1.2/ Merila za ocenjevanje učinka Ukrepa 1.2:

1.	Miglioramento del flusso informativo attraverso regolari scambi di informazioni tra strutture coinvolte nella predisposizione ed esecuzione dei progetti / *Izboljšanje pretoka informacij s pomočjo rednih izmenjav podatkov med strukturami, ki bodo pripravljale in izvajale projekte*	☐
2.	Creazione e ampliamento di reti e strutture transfrontaliere di cooperazione / *Ustvarjanje in širitev čezmejnih mrež in struktur za sodelovanje*	☐
3.	Contributo alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale e riqualificazione di aree degradate (trovare indicatore di impatto) / *Doprinos k ovrednotenju arhitekturne in kulturne dediščine ter revitalizacija degradiranih območij (najti kazatelj učinka)*	☐
4.	Miglioramento delle infrastrutture transfrontaliere e della rete di trasporto / *Izboljšanje čezmejnih struktur in transportnih mrež*	☐
5.	Miglioramento della mobilità transfrontaliera / *Izboljšanje čezmejne mobilnosti*	☐

6. Integrazione con reti internazionali di trasporto / *Integracija z mednarodnimi transportnimi mrežami*	☐
7. Contributo alla riorganizzazione congiunta dei flussi di traffico / *Doprinos k skupnemu urejanju prometnih tokov*	☐
8. Potenziale di riproducibilità e trasferibilità dell'intervento / *Možnost ponovljivosti in prenosljivosti projekta*	☐
9. Realizzazione e/o ottimizzazione di reti trasfrontaliere di servizi di pubblica utilità / *Izvedba in/ali optimizacija čezmejnih mrež storitev za javnost*	☐

Criteri di impatto della Misura 2.1:/ Merila za ocenjevanje učinka Ukrepa 2.1:

1. Collaborazione ed integrazione tra centri di animazione economica per la promozione e lo sviluppo congiunto del territorio / *Sodelovanje in povezovanje med centri za gospodarsko pospeševanje s ciljem skupnega spodbujanja prostorskega razvoja*	☐
2. Aumento della visibilità e dell'attrattività del territorio / *Povečana razpoznavnost in privlačnost prostora*	☐
3. Contributo alla realizzazione di un mercato comune, sviluppo di un'offerta integrata, promozione e commercializzazione congiunta / *Doprinos k ustvarjanju skupnega trga, k razvoju integrirane ponudbe ter skupne promocije in trženja*	☐
4. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi, fornitura e fruizione comune di beni e servizi / *Integrirana proizvodnja, razvoj proizvodov in storitev, skupna oskrba in uporaba blaga in storitev*	☐
5. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner e alla creazione di stabili rapporti di cooperazione / *Razvoj sodelovanja s ciljem iskanja partnerjev in trajnega sodelovanja*	☐
6. Trasferimento di know how, innovazioni di prodotto e/o processo, di tecnologie, di consulenze e di servizi comuni per imprese / *Prenos strokovnega znanja, inovacij v proizvodih in/ali procesu, tehnologij, svetovalnih storitev in skupnih storitev za podjetja*	☐
7. Creazione e ampliamento di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi in supporto agli operatori economici / *Ustvarjanje in razširitev čezmejnih infrastruktur s ciljem nudenja intengrirane ponudbe storitev za potrebe gospodarstvenikov*	☐
8. Miglioramento diffuso delle condizioni ambientali attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi idrici ed energetici e la produzione di rifiuti/ *Splošno izboljšanje naravnih danosti preko znižanja stopnje onesnaževanja, zmanjšane uporabe vode in energije ter manjše proizvodnje odpadkov*	☐
9. Fruibilità transfrontaliera delle realizzazioni (centri servizio, incubatori, laboratori, ...)/ *Uporabnost izvedenega (storitvenih središč, inkubatorjev, laboratorijev...) na čezmejnem območju*	☐
10. Miglioramento della collaborazione in ambito finanziario / *Izboljšanje sodelovanja na finančnem področju*	☐
11. Miglioramento dell'accesso al credito delle PMI / *Izboljšanje možnosti koriščenja kreditov za MSP*	☐
12. Generazione di ricadute indirette sul sistema econonico (creazione di economie di scala, indotti, effetti allargati in presenza di distretti simili) / *Posredno učinkovanje na gospodarski sistem (ekonomije obsega, povezane dejavnosti, razširjeni učinki na proizvodno homogenih gospodarskih območjih)*	☐
13. Riproducibilità del progetto / *Ponovljivost projekta*	☐
14. Ricadute a livello occupazionale / *Učinki na stopnjo zaposlenosti*	☐

Criteri di impatto della Misura 2.2 / Merila za ocenjevanje učinka Ukrepa 2.2 :

1. Integrazione dell'offerta turistica / *Integracija turistične ponudbe*	☐
2. Valorizzazione di località turistiche minori / *Ovrednotenje manjših turističnih krajev*	☐
3. Sviluppo di servizi e prodotti turistici comuni / *Razvoj skupnih turističnih proizvodov in storitev*	☐
4. Trasferimento di know how, di consulenze e servizi comuni per le imprese / *Prenos strokovnega znanja, svetovalnih dejavnosti in skupnih storitev za podjetja*	☐
5. Valorizzazione e rinnovo di infrastrutture a carattere transfrontaliero finalizzate a un'offerta integrata di servizi di carattere turistico / *Ovrednotenje in posodobitev čezmejnih infrastruktur s ciljem nudenja integrirane ponudbe turističnih storitev*	☐
6. Ricadute indirette sul sistema economico (economie di scala, indotti e simili) / *Posredni učinki na gospodarski sistem (ekonomije obsega, povezane dejavnosti in podobno)*	☐
7. Riproducibilità del progetto / *Ponovljivost projekta*	☐
8. Ricadute a livello occupazionale / *Učinki na stopnjo zaposlenosti*	☐

9. Incremento della presenza turistica / *Povečano število turistov*	☐
10. Incremento dei flussi turistici in bassa stagione / *Povečanje turističnih tokov v posezoni*	☐
11. Miglioramento delle condizioni operative generali delle PMI turistiche / *Izboljšanje splošnih delovnih pogojev majhnih in srednjih turističnih podjetij*	☐
12. Fruibilità transfrontaliera dei servizi / *Uporabnost storitev na čezmejnem območju*	☐
13. Aumento della visibilità del territorio / *Večja razpoznavnost prostora*	☐
14. Supporto alla tutela del patrimonio naturalistico ed ambientale/ *Podpora zaščiti naravnih virov in vrednot*	☐
15. Miglioramento diffuso delle condizioni ambientali attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi idrici ed energetici e la produzione di rifiuti / *Splošno izboljšanje naravnih danosti preko znižanja stopnje onesnaževanja, zmanjšane uporabe vode in energije ter manjše proizvodnje odpadkov*	☐

Criteri di impatto della Misura 2.3 / Merila za ocenjevanje učinka Ukrepa 2.3 :

1. Mantenimento e incremento di attività e pratiche sostenibili / *Obranjanje in povečanje trajnostnih dejavnosti in praks*	☐
2. Diffusione e miglioramento delle informazioni al consumatore / *Izboljšan pretok informacij v korist uporabnikov*	☐
3. Contributo al miglioramento della commercializzazione e penetrazione anche nei mercati esterni al programma / *Doprinos k izboljšanju trženja in prodiranja tudi na trge izven programskega območja*	☐
4. Incremento della presenza turistica / *Povečano število turistov*	☐
5. Contributo all'aumento della visibilità e dell'attrattività turistica del territorio trasfrontaliero / *Doprinos k povečani razpoznavnosti in razvoju turistične privlačnosti čezmejnega območja*	☐
6. Contributo al miglioramento della qualità dei prodotti e della sicurezza alimentare / *Doprinos k izboljšanju kakovosti proizvodov in varnosti živil*	☐
7. Introduzione di tecniche produttive e metodologie gestionali innovative / *Uvajanje inovativnih proizvodnih tehnik in upravljalnih metod*	☐
8. Produzione integrata, sviluppo di prodotti e servizi comuni, fornitura e fruizione di servizi comuni / *Integrirana proizvodnja, razvoj proizvodov in storitev, oskrba in uporaba skupnih storitev*	☐
9. Sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca di partner / *Razvoj sodelovanja s ciljem iskanja partnerja*	☐
10. Trasferimento di know how, di innovazione di prodotto e/o di processo, e di servizi comuni per imprese del settore primario / *Prenos strokovnega znanja, inovacij proizvodov in/ali procesov in skupnih storitev za podjetja v primarnem sektorju*	☐
11. Sviluppo di progetti pilota e di "best practices" riproducibili e trasferibili / *Razvoj pilotskih projektov in ponovljivih ter prenosljivih "najboljših praks"*	☐
12. Sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, alle tematiche della crescita sostenibile e alla conservazione del territorio / *Ozaveščanje o varovanju okolja, spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranjanju prostora*	☐
13. Ricadute sui livelli occupazionali / *Učinki na stopnjo zaposlenosti*	☐
14. Fruibilità congiunta delle infrastrutture trasfrontaliere a servizio del primario / *Skupna uporaba čezmejnih infrastruktur za primarni sektor*	☐

Criteri di impatto della Misura 3.1 / Merila za ocenjevanje učinka Ukrepa 3.1:

1. Superamento delle barriere amministrative e giuridiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro / *Premoščanje upravnih in pravnih ovir na področju šolanja, poklicnega usposabljanja in trga dela*	☐
2. Miglioramento della conoscenza reciproca in materia di istruzione, formazione e politiche del lavoro / *Izboljšanje medsebojnega poznavanja na področju šolstva, usposabljanja in politik dela*	☐
3. Incremento della cooperazione e dell'integrazione fra sistemi di istruzione / *Povečano sodelovanje in povezovanje med šolskimi sistemi*	☐
4. Avvio e intensificazione della collaborazione tra istituzioni nel mercato del lavoro / *Začetek in okrepitev sodelovanja med institucijami na trgu dela*	☐
5. Sviluppo di strategie occupazionali innovative e di nuovi profili professionali conformi alle esigenze transfrontaliere / *Razvoj inovativnih zaposlovalnih strategij in novih poklicnih profilov za potrebe čezmejnega trga*	☐
6. Sviluppo/realizzazione di offerte di formazione e perfezionamento ad orientamento transfrontaliero/ *Razvoj/izvajanje ponudb čezmejnega obsega za usposabljanje in izpopolnjevanje*	☐
7. Incremento della mobilità trasfrontaliera tra studenti / *Povečanje čezmejne mobilnosti študentov*	☐
8. Incremento della mobilità trasfrontaliera tra formatori / *Povečanje čezmejne mobilnosti predavateljev*	☐
9. Innovatività e riproducibilità del progetto / *Inovativnost in ponovljivost projekta*	☐
10. Contributo all'incontro domanda - offerta di lavoro / *Doprinos k usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela*	☐
11. Incremento del numero di lavoratori trasfrontalieri / *Povečanje števila čezmejnih delavcev*	☐

Criteri di impatto della Misura 3.2/ Merila za ocenjevanje učinka Ukrepa 3.2:

1. Superamento di specifiche barriere giuridiche, amministrative, linguistiche e culturali e contributo allo sviluppo di standard comuni / *Premoščanje specifičnih pravnih, upravnih, jezikovnih in kulturnih ovir ter doprinos k razvoju skupnih standardov*	☐
2. Creazione e sviluppo di reti settoriali transfrontaliere / *Ustvarjanje in razvoj čezmejnih sektorskih mrež*	☐
3. Miglioramento del flusso informativo tramite regolari scambi di informazioni tra strutture coinvolte nella predisposizione ed esecuzione dei progetti / *Izboljšanje pretoka informacij zaradi rednega obveščanja med strukturami, ki bodo pripravljale in izvajale projekte*	☐
4. Riproducibilità del progetto / *Ponovljivost projekta*	☐
5. Fruibilità da parte di un'utenza trasfrontaliera / *Uporabnost s strani prebivalcev čezmejnih območij*	☐
6. Contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio / *Doprinos k ovrednotenju umetnostne, zgodovinske in kulturne dediščine v prostoru*	☐
7. Incremento delle presenze turistiche / *Povečano število turistov*	☐
8. Creazione di nuova occupazione / *Ustvarjanje novih delovnih mest*	☐
9. Collaborazione e integrazione nell'ambito della ricerca scientifica / *Sodelovanje in povezovanje na področju znanstvenega raziskovanja*	☐
10. Collaborazione ed integrazione nell'ambito della cultura, dello sport e del sociale / *Sodelovanje in povezovanje na področju kulture, športa in sociale.*	☐

Selezione dei progetti con un indicatore aggregato di qualità / Izbor projektov s pomočjo dvojnih kakovostnih pokazateljev

Per poter essere finanziati dal Programma Interreg – Phare – CBC, i progetti dovranno soddisfare almeno gli standard minimi in entrambe le categorie di cui sopra. Una visione di insieme della qualità dei progetti finanziati si ottiene attraverso una classificazione di tipo qualitativo, la quale combina entrambe le dimensioni, come ad esempio (a) la qualità della cooperazione nella ideazione, sviluppo o implementazione del progetto e (b) gli impatti attesi e perciò forma un indicatore aggregato di qualità. / *Da pridobijo finančna sredstva iz programa Interreg – Phare - CBC, morajo projetki dosegati vsaj minimalne standarde v obeh zgoraj omenjenih kategorijah. Splošen opis kakovosti projektov bo možen na osnovi kakovostne razvrstitve, ki upošteva obe spremenljivki - na primer (a) kakovost sodelovanja v fazi snovanja, razvoja in izvajanja projekta in (b) pričakovani učinki - se pravi razvrstitve, ki uvaja dvojne kakovostne pokazatelje.*

	Qualità della cooperazione transfrontaliera / Kakovost čezmejnega sodelovanja	
Impatti attesi dell'integrazione transfrontaliera / Pričakovani učinki čezmejnega povezovanja	Alto / *Višja* A	Minimo / *Minimalna* B
Alto / *Višji* A	AA	AB
Minimo / *Minimalni* B	BA	BB

In totale, possono essere individuati quattro tipi di progetti: AA, AB, BA, BB / *Skupno bomo obravnavali štiri vrste projektov: AA, AB, BA, BB.*
AA individuerà i progetti di alto livello, AB e BA i progetti sono di livello intermedio, mentre BB i progetti rispettono solo i requisiti minimi richiesti. / *AA bo oznaka za projekte višjega standarda, AB e BA za projekte srednjega standarda ter BB za projekte, ki zadoščajo samo minimalnim merilom.*

Spazio per protocollo Direzione

ALLEGATO C

Alla
Direzione regionale dell'agricoltura
e della pesca
Servizio per l'attuazione delle direttive
comunitarie in agricoltura
via A. Caccia, 17
33100 UDINE

Oggetto: Domanda di liquidazione del contributo a valere sul Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA / Phare CBC Italia-Slovenia 2000 - 2006.
Misura 2.3 "Cooperazione transfrontaliera nel settore primario".
Azione 2.3.4 "Agriturismo transfrontaliero".

Il/la sottoscritto/a ______________________ Cod. Fisc. ______________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________ prov. _____ il ___/___/______

residente a ______________________ prov. _____ Cap __________

via ______________________ n. _____

in qualità di legale rappresentante di ______________________

con sede legale in ______________________ prov. _____ Cap __________
(Comune)

via ______________________ n. _____ tel. ______________

fax. ______________ e-mail ______________________

partita IVA ______________ Codice fiscale ______________________

con riferimento al progetto: Codice __________ Titolo ______________________

____

CHIEDE

ai sensi del punto 10 dell'invito a presentare proposte progettuali a valere sull'azione 2.3.4 "Agriturismo transfrontaliero", la liquidazione di:

☐ anticipo per un importo di € __________ pari al ___% del contributo concesso con decreto

del ______________________ n. __________ di data ___/___/______
(organo competente)

☐ stato di avanzamento per € __________ pari al ___% del contributo concesso con decreto

del ______________________ n. __________ di data ___/___/______
(organo competente)

☐ saldo, per un importo di € __________ del contributo concesso con decreto

del ______________________ n. __________ di data ___/___/______
(organo competente)

Il versamento dovrà essere effettuato sul seguente c/c:

Intestatario ______________________________ C/C n. ______________

Banca ____

Agenzia di ________________________ ABI __________ CAB __________

Luogo e data ______________

IL RICHIEDENTE

____

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio delle infrastrutture civili
e della tutela delle acque dell'inquinamento

TRIESTE

Bando di gara a procedura ristretta per la predisposizione del Piano regionale di tutela della acque.

Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'Amministrazione aggiudicatrice:
Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia - Servizio delle infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento c/o Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia n. 75/1, cap. 34100 - Trieste, Stato: Italia

Telefono: 0039 040 3774454
Telefax: 0039 040 3774126
Posta elettronica (e-mail)
ambiente@regione.fv.
Indirizzo Internet (URL)
http/www.fvg.it

Oggetto dell'appalto

II.1.3) *Tipo di appalto di servizi*

Categoria del servizio 12

II.1.6) *Descrizione/oggetto dell'appalto*

Predisposizione del «Piano regionale di tutela delle acque», di cui al decreto legislativo n. 152/1999, secondo le specifiche tecniche contenute nel capitolato d'oneri.

II.1.7) *luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazioni dei servizi*

Regione Friuli-Venezia Giulia

II.1.8.1) *CPV* (vocabolario comune per gli appalti)

74231300

II.1.8.2) altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

867

II.1.9) *Divisione in lotti:* No

II.1.10) *Ammissibilità di varianti:* No

II.2.1) *Quantitativo o entità totale*

euro 1.068.205,02 (unmilione sessantottomila duecentocinque/02), I.V.A. esclusa.

II.3) *Durata dell'appalto o termine di esecuzione*

570 (cinquecentosettanta) giorni dalla consegna dei lavori.

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1.1) *Cauzione e garanzie richieste*

Si, secondo le precisazioni del Capitolato d'oneri.

III.1.2) *Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.*

Le risorse finanziarie sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed i pagamenti effettuati per fasi.

III.2.1.1) *Situazione giuridica - prove richieste*

Mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 è attestata l'assenza delle cause generali di esclusione previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995, nonchè l'iscrizione, per l'attività inerente all'appalto da eseguire, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso il competente consiglio nazionale di ordine professionale; per i cittadini di altri Stati membri non resi-

denti in Italia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

La prova della capacità finanziaria ed economica è fornita mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del fatturato globale dell'impresa o del raggruppamento e del fatturato dei servizi del tipo di cui all'appalto realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari, rispettivamente non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ed euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).

III.2.1.3) Capacità tecnica-tipo di prove richieste

La capacità tecnica è provata mediante:

- elenco dei servizi analoghi a quello d'appaltare prestati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. La prova dell'effettiva avvenuta prestazione dei suddetti servizi può essere fornita nei modi previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995; nel caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, qualora gli appositi certificati non venissero rilasciati e vistati in tempo utile dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, sarà possibile autocertificare provvisoriamente l'avvenuta prestazione;
- elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori dei servizi, tra i quali devono figurare almeno un laureato in ingegneria, geologia, biologia, scienze agronome, architettura/urbanistica e chimica, presentato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente negli ultimi tre anni presentata mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

No

III.3.2) le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio

Si

Procedure

IV.1) Tipo di procedura

Ristretta

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un'offerta

Numero 05 (cinque), scelte tra i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica secondo i criteri precisati nel capitolato d'oneri;

IV.2) Criteri di aggiudicazione

B) Offerta economicamente più vantaggiosa

B2) Secondo i criteri enunciati nel Capitolato d'oneri.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari-condizioni per ottenerli

Il capitolato d'oneri ed il bando di gara sono visibili presso il Servizio delle infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia n. 75/1 - Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo accordo telefonico (telefono 040-3774454). E' possibile acquistarne una copia presso l'Ufficio protocollo della Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia n. 75/1 - Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo versamento diretto alla Tesoreria regionale, o sul c/c postale n. 238345 intestato alla Unicredit Banca S.p.A., o a mezzo bonifico bancario sul predetto c/c postale di euro 3,75. Il presente bando di gara e il capitolato sono inoltre consultabili e scaricabili sul sito internet della Regione.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire in plico sigillato, entro le ore 13.00 del giorno 21 luglio 2003 presso l'Ufficio protocollo della Direzione regionale dell'ambiente - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - trieste - (I) - via Giulia 75/1. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Richiesta di invito alla gara ristretta per la predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque» di cui al decreto legislativo n. 152/1999.

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti

tra 50 e 70 giorni dalla data di spedizione alla GUCE

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

Italiana

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

Una persona per ciascun concorrente, individuata nel legale rappresentante o persona da lui delegata, sarà ammessa ad assistere all'apertura delle offerte economiche; le offerte tecniche saranno valutate in seduta riservata.

IV.3.7.2) Data e luogo

Altre informazioni

VI1) Trattasi di bando non obbligatorio: No

VI.3) L'appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell'UE: No

VI.5) Data di spedizione del bando: 11 giugno 2003.

Trieste, 12 giugno 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Giorgio Pocecco

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Forgaria - Monte Prat».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rende noto che con provvedimento n. 36 in data 24 maggio 2003, ha classificato la seguente struttura ricettiva:

- struttura ricettiva alberghiera - albergo diffuso, denominata «Forgaria - Monte Prat» con sede in Forgaria nel Friuli - via Prat Centro 6/A, titolare Agnola Enio - legale rappresentante della ditta Forgaria Viva S.c.a r.l., di cui all'allegata classificazione di n. 19 unità abitative.

Forgaria nel Friuli, lì 30 maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Mara G. Zingale

ALBERGO DIFFUSO FORGARIA MONTE PRAT

ATTESTAZIONE CAPACITÀ RICETTIVA

	*	Nome casa		Proprietà	n. camere	n. posti letto	n. bagni	Tipo	Classifica n. STELLE	Determina	
										n.	del
1	A	**Belvedere**	Via Mont, 7	Colledani Umberto	2	5	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
2	C	**Cujut**	Via Forchia, 27	Zuliani M.Luisa	2	7	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
3	A	**Cà Cjastrin**	Via Biasutti, 15 Forgaria	Biasutti Guglielmo	1	2	1	B	Tre Stelle	36	24.05.2003
4	C	**Dal Ros**	V. Prat Centro, 21	Zuliani Giobatta	3	6	1	D	Quattro Stelle	36	24.05.2003
5	C	**De Bionde**	Via Cà Garlat, 2	Ingrassi Graziella	2	4	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
6	C	**La dal Signor**	V. Piè di Corno 2	Jogna Prat Davide P.	3	5	2	D	Tre Stelle	36	24.05.2003
7	A	**Jem**	V.Nuova al Ponte,12 Forgaria	Bosero Riccardo	2	4	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
8	C	**Macor**	Via-Cà Garlat, 2	Ingrassi Graziella	1	4	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
9	C	**Manin**	Via Faeles, 6	Vidoni Luciano	2	6	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
10	C	**Manzut**	Via Larchs , 15	Garlatti Roberto	2	4	1	C	Quattro Stelle	36	24.05.2003
11	C	**Marcuc**	Via Ledrania, 15	Marcuzzi Piero	2	4	1	C	Due Stelle	36	24.05.2003
12	C	**Martar**	Via Faelis, 15	Vidoni Santina	3	5	1	C	Quattro Stelle	36	24.05.2003
13	C	**Narciso**	Via Larchs, 2/a	Vidoni Walter	2	4	1	C	Quattro Stelle	36	24.05.2003
14	A	**Panorama**	Via Mont, 7	Colledani Umberto	1	2	1	B	Tre Stelle	36	24.05.2003
15	C	**Panaron**	Via Cà Garlat,2/a	Parrocchia Forgaria	1	3	1	B	Tre Stelle	36	24.05.2003
16	C	**Pirul**	Via Prat Centro 10/a	Coletti Ersilia	2	3	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
17	A	**Tesser**	Via Cà Garlat, 9	Vidoni Rodolfo	3	6	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
18	C	**Vigilant**	Via Bedoi, 5	Zuliani Diego	2	4	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
19	C	**Virginia**	Via Forchia, 3	Agnola Virginia	2	4	1	C	Tre Stelle	36	24.05.2003
20		**Casa Pratica**	V. Prat Centro 6/a	Comunità Montana Gemonese			1			36	24.05.2003
21		**Reception**	Piazza Tre Martiri, 4	Comune di Forgaria			1			36	24.05.2003

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Strutture ricettive turistiche. Classifica ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002. Determinazione del Responsabile dell'Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica 5 giugno 2003 n. 586. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICA

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva denominata:

«Green Park», sita in viale della Bonifica n. 1, albergo a «Tre Stelle»;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO,
PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICA:
Marino Donà

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (ex Piano di recupero) di iniziativa pubblica, in località Prodolone, dell'A.T.E.R. di Pordenone.

IL SINDACO

AVVERTE

Che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 12 maggio 2003, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (ex Piano di recupero) di iniziativa pubblica, in località Prodolone, a firma dell'arch. Mario Liut dell'A.T.E.R. di Pordenone.

La deliberazione predetta unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

S. Vito al Tagliamento, addì 13 giugno 2003

IL SINDACO:
Gino Gregoris

COMUNE DI TRIESTE

Classificazione degli stabilimenti balneari del territorio del Comune di Trieste.

IL DIRETTORE DI AREA
SVILUPPO ECONOMICO

rende noto che con determinazione dirigenziale n. 47 del 4 giugno 2003 ha attribuito agli stabilimenti balneari esistenti nel territorio del Comune di Trieste per il quinquennio 2003-2007 la seguente classificazione:

1) classificazione a «tre stelle» (***)

1) stabilimento balneare denominato «Ausonia», ubicato in Riva Traiana n. 1

2) stabilimento balneare denominato «Miramare Castello» ubicato in viale Miramare n. 90

3) stabilimento balneare denominato «Riviera» ubicato in località Grignano, strada Costiera 20

4) stabilimento balneare denominato «Sirena» ubicato in località Grignano, Riva Massimiliano e Carlotta n. 2.

2) classificazione a «una stella» (*)

1) stabilimento balneare denominato «Lanterna» ubicato in Molo Bandiera n. 2/1 Trieste.

La classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2007.

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
UNITÀ TERR RETE TRIVENETO
ZONA PORDENONE
PORDENONE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richieste della Direzione Rete - Unità Terr Rete Triveneto - Zona Pordenone dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 27 maggio 2003, prot. n. 2023 e 5 giugno 2003, prot. n. 2086 si pubblicano i seguenti n. 4 decreti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone del 13 maggio 2003, n. SS.TT./195/TDE/PN/1191. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 17 dicembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Morsano al Tagliamento:

- dalla linea aerea per «cabina Morsano via Cordovado», autorizzata con D.P. n. 6790 del 3 marzo 1977 (L.E. 581), alla costruenda cabina Salgaim, con demolizione della linea aerea per cabina privata Ramonda (già cabina Ivori, L.E. n. 872) per m. 30 circa, in Comune di Morsano al Tagliamento, lunghezza m. 39 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 13 maggio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone del 21 maggio 2003, n. SS.TT./216/TDE/PN/1189. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata l'11 dicembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Maniago:

- dalla linea per cabina via Castello (in demolizione) autorizzata con D.P. n. 6982 del 25 gennaio 1978 (L.E. n. 955) alla costruenda cabina via Castello, con demolizione della linea succitata per m. 190 circa, in Comune di Maniago, lunghezza m. 39 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 21 maggio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone del 26 maggio 2003, n. SS.TT./218/TDE/PN/1193. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata l'11 dicembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Pordenone:

- dalla linea «cabina via Mantegna - cabina Carmen - cabina Cond. Maiorca», autorizzata con D.P. n. 6484 dell'8 gennaio 1976 (L.E. n. 824) alla costruenda cabina via Meduna, in Comune di Pordenone, lunghezza m. 430 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 26 maggio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone del 26 maggio 2003, n. SS.TT./225/TDE/PN/1197. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 7 febbraio 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Pordenone:

- dalla linea per cabina Fiera Campionaria autorizzata con decreto n. 7238 del 25 gennaio 1978 (L.E. n. 883) alla costruenda cabina Arco Fiera indi alla esistente cabina Fiera Campionaria, con demolizione della linea succitata per m. 185 circa, in Comune di Pordenone, lunghezza m. 315 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 26 maggio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

PROVINCIA DI UDINE

Determina del Dirigente area ambiente 2 gennaio 2003, n. 1/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del bacino Bassa Friulana, da soggetti convenzionati o intermediati da Net S.p.A., nella discarica 1° categoria EXE S.p.A. sita in Comune di Trivignano Udinese. Periodo 2 gennaio 2003-31 gennaio 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza dell'11 dicembre 2002 e pervenuta l'11 dicembre 2002 al prot. 96516/2002 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto in deroga all'articolo 1 della determina della Provincia di Udine n. 180/1998 e successive integrazioni e modificazioni di smaltire presso la discarica di 1° categoria di Trivignano Udinese, per l'anno 2003, rifiuti provenienti da fuori il bacino n. 5 Bassa Friulana;

VISTA la nota del 16 dicembre 2002 pervenuta il 23 dicembre 2002 al prot. 99322/2002 con la quale la Società EXE S.p.A. ha chiesto l'aggiornamento dell'elenco precedentemente presentato causa una nuova richiesta di Net S.p.A. per smaltire presso la discarica di 1° categoria di Trivignano Udinese, per l'anno 2003, rifiuti prodotti dall'impianto di compostaggio sito in Comune di Udine, via Gonars e rifiuti urbani ingombranti prodotti da vari Enti della Provincia di Udine;

VISTA la nota Net S.p.A. pervenuta a mezzo telefax il 2 gennaio 2003 con cui viene sollecitata l'emissione di provvedimento autorizzativo che consenta il conferimento dei rifiuti presso la discarica E.X.E. S.p.A. di Trivignano Udinese;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. 1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, che all'articolo 1 riporta il seguente testo a modifica del comma tre dell'articolo 1 della determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998: «possono essere altresì conferiti rifiuti della tipologia sopra specificata e di provenienza regionale prodotti da altri bacini, previo assenso da rilasciarsi di volta in volta da parte dell'Amministrazione provinciale di Udine e da comunicarsi contestualmente alla Direzione regionale dell'ambiente»;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di dare assenso, per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 gennaio 2003, alla richiesta della Società EXE S.p.A. autorizzata all'esercizio della discarica di 1° categoria di Trivignano Udinese, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi emanati dagli Enti preposti e delle leggi vigenti, allo smaltimento dei seguenti quantitativi di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del Bacino della Bassa Friulana, prodotti all'interno del territorio regionale da Soggetti convenzionati e/o intermediati da Net S.p.A.;

Intermediario	*Produttore/Detentore*	*Ton/die*	*Ton*
	DGI Impianti S.p.A.	CDR fino a 110 Sovv da raff. Compost fino a 80 Sovv. ordinari fino a 60 Sovv. ingombranti fino a 10	
   Net S.p.A. Net S.p.A. Net S.p.A. Net S.p.A. Net S.p.A.	Comune di Udine/Net S.p.A. Comune Tavagnacco/SNUA Comune Trasaghis/Conu Comune Pulfero/Conu Comunità Montana del. Gemonese/Conu Comunità Montana della Carnia/Sager	fino a 45	
	Comune di Udine /Net S.p.A.		1000
Totale		305	

Art. 2

Il presente atto annulla ogni altro precedente provvedimento in materia e pertanto i quantitativi riportati si intendono al momento gli unici autorizzati per provenienze da fuori bacino nell'anno 2003.

Si demanda a successivo atto l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti di cui alla complessiva istanza E.X.E. S.p.A. dell'11 dicembre 2002 e pervenuta l'11 dicembre 2002 al prot. 96516/2002 con la quale è stata richiesto in deroga all'articolo 1 della Determina della Provincia di Udine n. 180/1998 e successive integrazioni e modificazioni di smaltire presso la discarica di 1° categoria di Trivignano Udinese, per l'anno 2003, rifiuti provenienti da fuori il bacino n° 5 Bassa Friulana;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 10 gennaio 2003, n. 6/2003. (Estratto). Ditta Ifim di Udine - discarica di 1ª cat. in Comune di Udine. Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla Ifim S.r.l. a ricevere presso la discarica di 1° cat. in Comune di Udine, i rifiuti urbani raccolti dalle ditte ENAM S.p.A. di Ronchi dei Legionari (Gorizia) e AMI S.p.A. di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convenzione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

RILEVATO che nella nota del 9 gennaio 2003 la Provincia di Gorizia richiede di autorizzare il conferimento dei rifiuti raccolti da ENAM S.p.A., di Ronchi dei legionari (Gorizia), e da AMI S.p.A. di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), presso la discarica di 1° categoria sita in Comune di Udine, gestita dalla ditta Ifim S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) con sede in Udine, per un ulteriore quantitativo pari a 70 tonnellate/die sino al 15 marzo 2003, ovvero sino all'emanazione del decreto di apertura del secondo lotto della discarica di Pecol dei Lupi e dato atto che l'Amministrazione provinciale di Gorizia concede il proprio nulla osta a tale conferimento;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Gorizia e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza;

VISTA la nota della Ditta datata 9 gennaio 2003, trasmessa a mezzo fax, con cui la stessa conferma la propria disponibilità a ricevere i rifiuti urbani raccolti da AMI ed ENAM presso la discarica di Udine, per il quantitativo di 70 tonnellate/die e precisato inoltre che la Ditta è attualmente in possesso dell'autorizzazione provinciale n. 903/2002 del 31 dicembre 2002, prot n. 100084/2002, con cui venne prorogata alla Ditta medesima l'autorizzazione alla gestione della discarica di che trattasi sino al 31 giugno 2003;

RITENUTO pertanto di autorizzare la Ditta a ricevere i rifiuti raccolti da ENAM S.p.A. e da Ami S.p.A. presso la discarica di 1° categoria da essa gestita in comune di Udine, località San Gottardo, sino al 15 marzo 2003 e per il quantitativo massimo pari a 70 tonnellate/die;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta IFIM S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) con sede in Udine a ricevere presso la discarica di 1° categoria, gestita dalla Ditta stessa in comune di Udine, località San Gottardo, i rifiuti urbani provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Gorizia dalle ditte AMI S.p.A. di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ed ENAM S.p.A. di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

2. Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte della Ditta sino al 15 marzo 2003, per il quantitativo massimo pari a 70 tonnellate/die;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 14 gennaio 2003, n. 7/2003. (Estratto). Ditta Prefir S.r.l. sede Comune di Povoletto (Udine). Discarica categoria 2° tipo B in Comune di Premariacco (Udine) loc. Firmano. Proroga autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento D5 fino al 31 luglio 2003 e del termine per il completamento dei lavori di copertura finale al 31 luglio 2004.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta il 16 ottobre 2002 al prot. n. 80049/2002 con la quale la ditta Prefir S.r.l. con sede legale in Povoletto, via Pramollo 6 ha chiesto la proroga dell'autorizzazione all'esercizio di cui al provvedimento provinciale n. 312/2000 del 6 luglio 2000 fino al 31 luglio 2003 e del termine per il completamento dei lavori di copertura finale fino al 31 luglio 2004;

VISTA la nota pervenuta il 11 dicembre 2002 al prot. n. 96518/2002 con la quale la ditta Prefir S.r.l., in risposta alla nota provinciale n. 94478/2002 del 9 dicembre 2002 ha specificato i motivi della richiesta di proroga;

VISTA la documentazione pervenuta l'11 febbraio 2002 al prot. n. 13276/2002 con la quale la ditta Prefir S.r.l., ha inviato, ai sensi della 443/2001 istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 per la prosecuzione dell'attività di smaltimento rifiuti D5 di rifiuti che hanno cambiato classificazione;

VISTA la documentazione pervenuta il 28 febbraio 2002 al prot. n. 19131/2002 con la quale la ditta Prefir S.r.l. ha dichiarato per quali codici di rifiuti intende proseguire l'attività di smaltimento nell'impianto in oggetto;

(omissis)

VISTA la determina n. 312/2000 del 6 luglio 2000 prot. n. 54128/2000 con la quale si rinnovava l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 2° categoria tipo B sita in località Firmano per un periodo complessivo di anni tre (3) di cui due per il conferimento di rifiuti e quindi fino al 14 gennaio 2003 e uno per l'esecuzione dei lavori copertura finale da concludersi entro il 14 gennaio 2004;

(omissis)

RITENUTO pertanto di prorogare l'autorizzazione all'esercizio della discarica in questione fino al 31 luglio 2003 e per l'esecuzione dei lavori di copertura finale fino al 31 luglio 2004 nelle more dell'entrata in vi-

gore del decreto di recepimento della direttiva 99/31/CE;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa:

- l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 2° categoria tipo B di proprietà della Ditta Prefir S.r.l. con sede legale in Povoletto, via Pramollo n. 6, ubicata in comune di Premariacco in località Firmano, è prorogata fino al 31 luglio 2003;
- il termine per il completamento dei lavori di ricopertura finale è prorogato al 31 luglio 2004.

Art. 2

I rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, nel periodo di vigenza del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2002, n. 0261/Pres. di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo n. 22/1997 alla prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti in discariche già in esercizio, sono i seguenti:

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 16 gennaio 2003, n. 10/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere, nella discarica 1° categoria di Trivignano Udinese, il conferimento di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste. Differimento termine validità autorizzazione n. 906/2002 al 31 gennaio 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 323 prot. n. 90742/2002 del 26 novembre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Trieste ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 212 del 29 novembre 2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti delle rispettive Direzione ambientali delle due Amministrazioni provinciali in data 29 novembre 2002 (rep. n. 3231 del 4 dicembre 2002);

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Trieste - prot. 34050/18 - 2002 del 18 dicembre 2002, trasmessa a mezzo fax registrato al n. 99231/2002 in data 23 dicembre 2002 - con cui è stata segnalata la situazione di emergenza dovuta all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., di Trieste, presso l'impianto di incenerimento rifiuti urbani e speciali assimilabili di Trieste, gestito dalla stessa AC.E.GA.S. S.p.A. - l'unico impianto esistente nel territorio provinciale di Trieste -, a causa della fermata dell'impianto per manutenzione programmata dal 2 gennaio 2003, con la conseguente impossibilità di conferirvi i rifiuti urbani del relativo bacino (contraddistinti al codice 200301);

PRECISATO inoltre che nella stessa nota la Provincia di Trieste chiede il conferimento dei rifiuti presso la discarica di 1ª categoria gestita dalla EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) in Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis, e che la stessa AC.E.GA.S. S.p.A. ha stipulato un contratto con Ecoplan Project S.r.l., che ha facoltà di agire in forza della disponibilità di volumi acquistati da Exe S.p.A., per il conferimento di 2000 tonnellate di rifiuti preventivamente presso legati presso tale discarica;

RILEVATO quindi che la Provincia di Trieste concede il proprio nulla osta al conferimento di che trattasi richiedendo altresì l'esclusione dall'obbligo di preventiva pressolegatura «non rinvenendosi in Regione un impianto in grado di soddisfare la quantità richiesta per effettuare la pressolegatura e ricorrendo una situazione di straordinarietà ed urgenza» e poiché AC.E.GA.S. non ha ricevuto disponibilità da parte di altri soggetti autorizzati all'esercizio di discariche;

RICORDATO con determinazione del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, prot. n. 35999/1998 la Ditta veniva autorizzata alla gestione della discarica di 1° categoria sita in Comune di Trivignano Udinese, località Merlansi, per il periodo di cinque anni «dalla data di ottemperanza dei disposti di cui... all'articolo 2» della medesima determinazione;

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente dell'area ambiente n. 906 del 31 dicembre 2002 con la quale la Ditta è stata autorizzata a ricevere i rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1° categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva presso legatura, per il quantitativo di 2000 tonnellate, con autorizzazione che anche in base agli accordi verbali intercorsi, era decorrente dalla data di ricevimento della determinazione da parte della Ditta e sino al 17 gennaio 2003;

VISTA la nota AC.E.GA.S. S.p.A. del 10 gennaio 2003 pervenuta il 10 gennaio 2003 al prot. n. 2175/2003 con cui viene richiesto il differimento di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con determina del Dirigente dell'area ambiente n. 906 del 31 dicembre 2002 causa il fatto che le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito il regolare conferimento delle 2000 tonnellate di rifiuti autorizzate, nel periodo precedentemente stabilito;

RITENUTO pertanto di autorizzare la Ditta a ricevere i rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1° categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva presso legatura e per il quantitativo di complessivo 2000 tonnellate, sino al 31 dicembre 2003;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, il differimento del termine previsto dalla determinazione n. 906/2002 per la conclusione dei lavori di conferimento presso la discarica della ditta EXE S.p.A. sita in Trivignano Udinese, località Merlanis (Udine), di 2000 tonnellate di rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste, fino al 31 gennaio 2003.

2. Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) senza l'obbligo di preventiva pressolegatura, in conformità a quanto disposto dal decreto della Direzione regionale dell'ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002,

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 24 gennaio 2003, n. 26/2003. (Estratto). EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere, nella discarica 1° categoria di Trivignano Udinese, il conferimento di 3000 tonnellate di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S S.p.A. di Trieste.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 323 prot. n. 90742/2002 del 26 novembre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Trieste ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 212 del 29 novembre 2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti delle rispettive Direzione ambientali delle due Amministrazioni provinciali in data 29 novembre 2002 (rep. n. 3231 del 4 dicembre 2002);

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Trieste - trasmessa a mezzo fax in data 22 gennaio 2003 con cui viene trasmessa copia della corrispondenza intercorsa tra AC.E.GA.S. S.p.A. e le Società EXE S.p.A. e Ifim S.r.l. per lo smaltimento di rifiuti tal quali prodotti dal territorio di competenza di AC.E.GA.S. S.p.A. nel periodo di manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione della Città di Trieste;

(omissis)

RAMMENTATO inoltre che all'articolo 6, lettera a), della determinazione n. 180/1998, innanzi citata, è prescritta la pressatura in balle dei rifiuti conferiti presso la discarica e che tale disposizione è stata oggetto di precisazioni e modificazioni effettuate con provvedimenti successivi, tra cui, in particolare con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. 858 dell'11 ottobre 1999 con cui la prescrizione in argomento è stata così modificata: «i rifiuti conferiti dovranno essere pressati in balle, quelli materialmente non presso legabili saranno conferiti tal quali. Qualora motivi contingenti impediscano la pressatura dei rifiuti in balle, il soggetto autorizzato dovrà, di volta in volta, richiedere alla Direzione regionale dell'ambiente una dichiarazio-

ne d'assenso per il conferimento in discarica dei rifiuti tali quali»;

VISTO il decreto della Direzione regionale dell'ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002, pervenuto a messo fax in data 30 dicembre 2002 al prot. 601/2003 con cui, in evasione alle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale, è stato disposto quanto segue (in aggiunta a quanto già previsto all'articolo 6, lettera a), della determinazione dirigenziale n. 180/1998 e successive modificazioni): «... è consentito lo smaltimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, con osservanza dell'articolo 1 del presente decreto, limitatamente alla quantità prevista nel provvedimento autorizzatorio che può essere emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con D.P.R. 19 febbraio 2001 n. 044/Pres.»;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Trieste e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza e, nel caso specifico, anche all'obbligo di preventiva pressolegatura;

RITENUTO pertanto di autorizzare la Ditta a ricevere i rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1° categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva pressolegatura e che, tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto e sino al 20 febbraio2003, per il quantitativo complessivo di 3000 tonnellate;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta), con sede in 33100 Udine, via Portanuova n. 5, a ricevere presso la discarica di 1° categoria, gestita dalla Ditta stessa in Trivignano Udinese, località Merlanis (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste.

2. Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) senza l'obbligo di preventiva pressolegatura, in conformità a quanto disposto dal decreto della Direzione regionale dell'ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002, dalla data del presente provvedimento sino al 20 febbraio 2003, per il quantitativo complessivo di 3000 tonnellate;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 24 gennaio 2003, n. 27/2003. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. Comune di Udine. Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta Ifim S.r.l. di Udine a ricevere il conferimento di 1000 tonnellate di rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste presso la discarica di 1° categoria di Udine.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 323 prot. n. 90742/2002 del 26 novembre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Trieste regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Trieste ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 212 del 29 novembre 2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti delle rispettive Direzione ambientali delle due Amministrazioni provinciali in data 29 novembre 2002 (rep. n. 3231 del 4 dicembre 2002);

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Trieste - trasmessa a mezzo fax in data 22 gennaio 2003 con cui viene trasmessa copia della corrispondenza intercorsa tra AC.E.GA.S. S.p.A. e le Società EXE S.p.A. e Ifim S.r.l. per lo smaltimento di rifiuti tal quali prodotti dal territorio di competenza di AC.E.GA.S. S.p.A. nel periodo di manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione della Città di Trieste;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Ifim S.r.l., con sede in 33100 Udine, via Prefettura, 13 a ricevere presso la discarica di 1° categoria, gestita dalla Ditta stessa in Udine, via S. Gottardo (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301

«Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste.

2. Di autorizzare il conferimento, dalla data del presente provvedimento sino al 20 febbraio 2003, per il quantitativo complessivo di 1000 tonnellate;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente dell'area ambiente 24 gennaio 2003, n. 29/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere presso la discarica 1° categoria EXE S.p.A., sita in Comune di Trivignano Udinese, rifiuti urbani prodotti dal Comune di grado (Gorizia) attualmente stoccati in 10 containers per circa 300 tonnellate.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

VISTO che con successive note la Provincia di Gorizia ha segnalato il perdurare della situazione di emergenza, sempre in attesa dell'apertura del secondo lotto della discarica di «Pecol dei Lupi» di Cormons (Gorizia), e nelle more dell'attivazione della procedura autorizzativa individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3904 del 19 novembre 2002 che detta «Indirizzi applicativi dell'articolo 5, commi 6, e 6bis, del decreto legislativo 22/1997 relativi ai procedimenti per l'autorizzazione dell'attività di discarica» (note della Provincia di Gorizia del 16 dicembre 2002 prot. n. 27588/2002, assunta al prot. n. 98292 del 18 dicembre 2002 del 18 dicembre 2002 prot. n. 27819/2002, assunta al prot. 99229/2002), del 9 gennaio 2003, assunta al prot. n. 2004 del 10 gennaio 2003 assunta al prot. n. 5620/2003, del 21 gennaio 2003 assunta al prot. n. 7503/2003 il 24 gennaio 2003 e prot n. 1860/2003 del 23 gennaio 2003 assunta al prot. n. 7264/2003 il 23 gennaio 2003);

RILEVATO che nella nota del 23 gennaio 2003 la Provincia di Gorizia richiede di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune di Grado, presso la discarica di 1° categoria della EXE S.p.A. sita in Comune di Trivignano Udinese e l'impianto di compostaggio del CSR S.p.A. di San Giorgio di Nogaro per lo smaltimento rispettivamente di circa 300 tonnellate di RSU ammassati in 10 containers e 7000 tonnellate di RSU tal quali fino al 31 dicembre 2003 ovvero sino all'emanazione del decreto di apertura del secondo lotto della discarica di Pecol dei Lupi;

(omissis)

VISTA la nota del CSR S.p.A. prot. n. 147 del 23 gennaio 2003, trasmessa a mezzo fax, con cui la stessa conferma la propria disponibilità a ricevere i rifiuti urbani tal quali prodotti dal Comune di Grado presso l'impianto di compostaggio e di cedere una parte delle proprie volumetrie della discarica EXE S.p.A. di Trivignano Udinese per il conferimento in essa delle circa 300 tonnellate di RSU ammassate in 10 containers;

(omissis)

RITENUTO pertanto di autorizzare la EXE S.p.A. a ricevere un quantitativo di RSU prodotti dal Comune di Grado pari a 300 tonnellate, contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1° categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva pressolegatura e che, tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto e per i soli rifiuti stoccati nei containers.

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) con sede in Udine a ricevere presso la discarica di 1° categoria, gestita dalla Ditta stessa in Comune di Trivignano Udinese, i rifiuti urbani provenienti dal Comune di Grado.

2. Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) per il quantitativo di circa 300 tonnellate di RSU stoccate in 10 containers;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 24 gennaio 2003, n. 30/2003. (Estratto). CSR Bassa Friulana S.p.A. di San Giorgio di Nogaro (Udine) impianto in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine). Convenzione del 24 ottobre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione al CSR Bassa Friulana S.p.A. di San Giorgio di Nogaro (Udine) a ricevere presso l'impianto di San Giorgio di Nogaro (Udine), rifiuti urbani prodotti dal Comune di Grado (Gorizia).

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convenzione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

RILEVATO che nelle note del 9 gennaio 2003 e del 23 gennaio 2003 la Provincia di Gorizia richiede, tra l'altro, di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune di Grado l'impianto di compostaggio del CSR Bassa Friulana S.p.A. (d'ora in avanti CSR) di San Giorgio di Nogaro (Udine) per lo smaltimento 13 tonnellate/die di RSU tal quali fino al 15 marzo 2003 ovvero sino all'emanazione del decreto di apertura del secondo lotto della discarica di Pecol dei Lupi;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Gorizia e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza;

(omissis)

RITENUTO pertanto di autorizzare il CSR a ricevere un quantitativo di RSU prodotti dal Comune di Grado pari a 13 tonnellate/giorno presso l'impianto di compostaggio da esso gestito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), e che tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto e sino al 15 marzo 2003;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, il CSR Bassa Friulana S.p.A. (d'ora in avanti CSR) con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine) a ricevere presso l'impianto di compostaggio da esso gestito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) i rifiuti urbani provenienti dal Comune di Grado.

2. Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) per il quantitativo di 13 tonnellate/die sino al 15 marzo 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 27 gennaio 2003, n. 32/2003. (Estratto). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere presso la discarica di 1° categoria di Trivignano Udinese (Udine) rifiuti urbani, prodotti dal Comune di Gorizia, non conferibili all'impianto della Azienda Multiservizi Goriziana per un quantitativo giornaliero pari a 400 tonnellate, fino all'1 febbraio 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n.

157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area Ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

RILEVATO che nella nota del 21 gennaio 2003 la Provincia di Gorizia richiede di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune di Gorizia presso la discarica di 1° categoria della EXE S.p.A. sita in Comune di Trivignano Udinese causa del fermo impianto del termodistruttore di AMG S.p.A. per lo smaltimento di 400 tonnellate/die di RSU tal quali per un periodo di 8-10 giorni, a partire dal 27 gennaio 2003 ovvero sino all'emanazione del decreto di apertura del secondo lotto della discarica di Pecol dei Lupi;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Gorizia e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza;

VISTA la nota della EXE S.p.A. prot. n. 0637 del 17 gennaio 2003 assunta al prot. n. 6729 del 22 gennaio 2003 con cui la stessa conferma a AMG S.p.A. la propria disponibilità a ricevere i rifiuti urbani tal quali prodotti dal Comune di Gorizia presso la discarica di Trivignano Udinese per il conferimento in essa di 400 tonnellate/die di rifiuti solidi urbani fino all'1 febbraio 2003;

(omissis)

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Trieste e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza e, nel caso specifico, anche all'obbligo di preventiva pressolegatura;

RITENUTO pertanto di autorizzare la EXE S.p.A. a ricevere per conto di AMG S.p.A. i rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune di Gorizia per un quantitativo pari a 400 tonnellate/die, contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1° categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva pressolegatura e che, tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto fino al 4 febbraio 2003;

(omissis)

DETERMINA

Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) con sede in Udine a ricevere presso la discarica di 1° categoria, gestita dalla Ditta stessa in Comune di Trivignano Udinese, per conto di AMG S.p.A. i rifiuti urbani provenienti dal Comune di Gorizia.

Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) per il quantitativo pari a 400 tonnellate/die, fino all'1 febbraio 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente dell'area ambiente 29 gennaio 2003, n. 36/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 24 ottobre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Rettifica determina di autorizzazione n. 32 del 27 gennaio 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

DATO ATTO che il quantitativo di rifiuti smaltibili giornalmente, indicato erroneamente nella determinazione dell'Area ambiente della Provincia di Udine n. 32 del 27 gennaio 2003 in 400 ton./die, risultava essere fissato nella nota EXE S.p.A. di accettazione pervenuta il 22 gennaio 2003 al prot. n. 6729/2003 in 35 tonnellate/die;

RITENUTO pertanto di rettificare la determinazione n. 32/2003 del 27 gennaio 2003;

(omissis)

DETERMINA

1. Di rettificare i contenuti della determinazione n. 32/2003 indicando in 35 tonnellate/die il quantitativo di rifiuti solidi urbani che la ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) con sede in Udine è autorizzata a ricevere giornalmente presso la discarica di 1° categoria, gestita dalla Ditta stessa in Comune di Trivignano Udinese, da AMG S.p.A.;

2. di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) fino all'1 febbraio 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 29 gennaio 2003, n. 37/2003. (Estratto). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Rettifica determinazione n. 30/2003 del 24 gennaio 2003 per errata indicazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'impianto.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

DATO ATTO che il soggetto autorizzato fino al 2 marzo 2006 con determina n. 137/2001, all'esercizio dell'impianto in questione risulta essere con la Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. e non il CSR. S.p.A. che in tal caso risulta proprietario dell'impianto e intermediario delle operazioni di smaltimento;

DATO ATTO che con nota prot. n. 8438 del 27 gennaio 2003 si è provveduto a richiedere a D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. assenso per l'esecuzione dell'attività di smaltimento intermediata da CSR S.p.A., pervenuto a mezzo fax con nota prot. n. 02/SGN/PE del 28 gennaio 2003;

RITENUTO pertanto di rettificare la determinazione n. 30/2003 del 24 gennaio 2003;

(omissis)

DETERMINA

1. di rettificare i contenuti della determinazione n. 30/2003 indicando la D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) con sede in corso Sempione, 77 a Milano, il soggetto autorizzato a ricevere giornalmente presso l'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, 13 tonnellate/die di rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune di Grado;

2. di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) fino al 15 marzo 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente dell'area ambiente 29 gennaio 2003, n. 38/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla ditta EXE S.p.A. di Udine a ricevere presso la discarica 1° categoria EXE S.p.A., sita in Comune di Trivignano Udinese, rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio di competenza di AMI, per un quantitativo settimanale pari a 200 tonnellate fino al 15 marzo 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convezione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area Ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

VISTO la Provincia di Gorizia ha segnalato il perdurare della situazione di emergenza, sempre in attesa dell'apertura del secondo lotto della discarica di «Pecol dei Lupi» di Cormons (Gorizia), e nelle more dell'attivazione della procedura autorizzativa individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3904 del 19 novembre 2002 che detta «Indirizzi applicativi dell'articolo 5, commi 6, e 6bis, del decreto legislativo 22/1997 relativi ai procedimenti per l'autorizzazione dell'attivi-

tà di discarica» (note della Provincia di Gorizia del 16 dicembre 2002 prot. n. 27588/2002, assunta al prot. n. 98292 del 18 dicembre 2002 del 18 dicembre 2002 prot. n. 27819/2002, assunta al prot. 99229/2002), del 9 gennaio 2003, assunta al prot. n. 2004 del 10 gennaio 2003 assunta al prot. n. 5620/2003, del 21 gennaio 2003 assunta al prot. n. 7503/2003 il 24 gennaio 2003 e prot n. 1860/2003 del 23 gennaio 2003 assunta al prot. n. 7264/2003 il 23 gennaio 2003);

RILEVATO che nella nota del 10 gennaio 2003 la Provincia di Gorizia richiedeva di autorizzare il conferimento dei rifiuti prodotti da A.M.I. S.p.A. presso la discarica di 1ª categoria della EXE S.p.A. sita in Comune di Trivignano Udinese per lo smaltimento di 200 tonnellate/settimana di RSU tal quali fino al 15 marzo 2003 ovvero sino all'emanazione del decreto di apertura del secondo lotto della discarica di Pecol dei Lupi;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Gorizia e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza;

VISTA la nota della EXE S.p.A. prot. n. 598 del 10 gennaio 2003 assunta al prot. n. 4584/2003 il 13 gennaio 2003 con cui viene dato assenso al conferimento di un un quantitativo pari a 200 tonnellate/settimana di RSU prodotti da A.M.I. S.p.A., presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Trivignano Udinese;

(omissis)

RAMMENTATO inoltre che all'articolo 6, lettera a), della determinazione n. 180/1998, innanzi citata, è prescritta la pressatura in balle dei rifiuti conferiti presso la discarica e che tale disposizione è stata oggetto di precisazioni e modificazioni effettuate con provvedimenti successivi, tra cui, in particolare con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. 858 dell'11 ottobre 1999 con cui la prescrizione in argomento è stata così modificata: «i rifiuti conferiti dovranno essere pressati in balle, quelli materialmente non presso legabili saranno conferiti tal quali. Qualora motivi contingenti impediscano la pressatura dei rifiuti in balle, il soggetto autorizzato dovrà, di volta in volta, richiedere alla Direzione regionale dell'ambiente una dichiarazione d'assenso per il conferimento in discarica dei rifiuti tali quali»;

VISTO il decreto della Direzione regionale dell'ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002, pervenuto a mezzo fax in data 30 dicembre 2002 al prot. 601/2003 con cui, in evasione alle richieste formulate dall'Amministrazione provinciale, è stato disposto quanto segue (in aggiunta a quanto già previsto all'articolo 6, lettera a), della determinazione dirigenziale n. 180/1998 e successive modificazioni): «... è consentito lo smaltimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, con osservanza dell'articolo 1 del presente decreto, limitatamente alla quantità prevista nel provvedimento autorizzatorio che può essere emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con D.P.Reg. 19 febbraio 2001 n. 044/Pres.»;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Gorizia e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza e, nel caso specifico, anche all'obbligo di preventiva pressolegatura;

RITENUTO pertanto di autorizzare la EXE S.p.A. a ricevere per conto di CSR S.p.A. i rifiuti solidi urbani prodotti dal territorio di competenza di AMI S.p.A. per un quantitativo pari a 200 tonnellate/settimana contraddistinti al codice 200301, presso la discarica di 1ª categoria da essa gestita in Trivignano Udinese (Udine), senza preventiva pressolegatura e che, tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto fino al 15 marzo 2003;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta EXE S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) con sede in Udine a ricevere presso la discarica di 1ª categoria, gestita dalla Ditta stessa in Comune di Trivignano Udinese, per conto CSR S.p.A. i rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio di competenza di A.M.I. S.p.A.;

2. di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) per il quantitativo pari a 200 tonnellate/settimana sino al 15 marzo 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 31 gennaio 2003, n. 51/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese. Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del Bacino Bassa Friulana, da Soggetti convenzionati o intermediati da NET S.p.A., nella discarica di 1° categoria EXE S.p.A.

sita in Comune di Trivignano Udinese. Periodo 2 gennaio 2003-28 febbraio 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza dell'11 dicembre 2002 e pervenuta l'11 dicembre 2002 al prot. 96516/02 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto in deroga all'articolo 1 della determina della Provincia di Udine n. 180/1998 e successive integrazioni e modificazioni di smaltire presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese, per l'anno 2003, rifiuti provenienti da fuori il bacino n. 5 «Bassa Friulana»;

VISTA la nota del 16 dicembre 2002 pervenuta il 23 dicembre 2002 al prot. 99322/2002 con la quale la Società EXE S.p.A. ha chiesto l'aggiornamento dell'elenco precedentemente presentato causa una nuova richiesta di NET S.p.A. per smaltire presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese, per l'anno 2003, rifiuti prodotti dall'impianto di compostaggio sito in Comune di Udine, via Gonars e rifiuti urbani ingombranti prodotti da vari Enti della Provincia di Udine;

VISTA la determinazione n. 1 del 2 gennaio 2003 con la quale la EXE S.p.A. è stata autorizzata a ricevere per il periodo dall'1 gennaio 2003 al 31 gennaio 2003 i rifiuti prodotti dall'impianto di compostaggio di Udine e rifiuti urbani ingombranti prodotti da vari Enti della Provincia di Udine;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione dell'atto autorizzativo di regolamentazione, per l'anno 2003, dei conferimenti di rifiuti urbani e speciali assimilabili provenienti da Ditte ed Enti residenti fuori il bacino n. 5 «Bassa Friulana» si rende necessario provvedere ad autorizzare per un ulteriore periodo dall'1 febbraio 2003 al 28 febbraio 2003 il conferimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di smaltimento di Udine e da soggetti convenzionati o intermediati da NET S.p.A.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di dare assenso, per il periodo dall'1 febbraio 2003 al 28 febbraio 2003, alla richiesta della Società EXE S.p.A. autorizzata all'esercizio della discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi emanati dagli Enti preposti e delle leggi vigenti, allo smaltimento dei seguenti quantitativi di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del bacino della «Bassa Friulana», prodotti all'interno del territorio regionale da Soggetti convenzionati e/o intermediati da NET S.p.A.;

Intermediario	*Produttore/Detentore*	*Ton/die*	*Ton*
	DGI Impianti S.p.A.	CDR fino a 110 Sovv da raff. Compost fino a 80 Sovv. ordinari fino a 60 Sovv. ingombranti fino a 10	
Net S.p.A. Net S.p.A. Net S.p.A. Net S.p.A. Net S.p.A.	Comune di Udine/Net S.p.A. Comune Tavagnacco/SNUA Comune Trasaghis/Conu Comune Pulfero/Conu Comunità Montana del. Gemonese/Conu Comunità Montana della Carnia/Sager	fino a 45	
	Comune di Udine /Net S.p.A.		1000
Totale		305	

Art. 2

Il presente atto annulla ogni altro precedente provvedimento in materia e pertanto i quantitativi riportati si intendono al momento gli unici autorizzati per provenienze da fuori bacino nell'anno 2003.

Si demanda a successivo atto l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti di cui alla complessiva istanza EXE S.p.A. dell'11 dicembre 2002 e pervenuta l'11 dicembre 2002 al prot. 96516/2002 con la quale è stata richiesto in deroga all'articolo 1 della determina della Provincia di Udine n. 180/1998 e successive integrazioni e modificazioni di smaltire presso la discarica di 1° categoria di Trivignano Udinese, per l'anno 2003, rifiuti provenienti da fuori il bacino n. 5 «Bassa Friulana»;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 3 febbraio 2003, n. 54/2003. (Estratto). Ditta EXE S.p.A. di Udine in Comune di Trivignano Udinese. Assenso al conferimento di rifiuti provenienti da fuori bacino n. 5 «Bassa Friulana». Anno 2003.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza dell'11 dicembre 2002 e pervenuta l'11 dicembre 2002 al prot. 96516/2002 con la quale la Società EXE S.p.A. ha richiesto in deroga all'articolo 1 della determina della Provincia di Udine n. 180/1998 e successive integrazioni e modificazioni di smaltire presso la discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese, per l'anno 2003, rifiuti provenienti da fuori il bacino n. 5 «Bassa Friulana»;

VISTA la nota prot. n. 481/sp del 16 dicembre 2002 pervenuta il 23 dicembre 2002 al prot. n. 99322/2002 con la quale la Società EXE S.p.A. ha integrato la precedente richiesta a seguito della stipula di contratto di smaltimento in data 6 dicembre 2002 con NET S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 207/sp del 21 ottobre 2002 pervenuta il 29 ottobre 2002 al prot. n. 83716/2002 con la quale la Società EXE S.p.A. ha chiesto il nulla osta allo smaltimenti di rifiuti speciali costituiti da scorie di combustione provenienti dall'impianto di termodistruzione di Trieste;

(omissis)

RITENUTO di autorizzare, come richiesto da EXE S.p.A. per i contratti direttamente stipulati e per quelli di intermediazione stipulati dal CSR S.p.A., per l'anno 2003, lo smaltimento dei rifiuti di seguito elencati provenienti da fuori il bacino n. 5 «Bassa Friulana»;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di dare assenso, per l'anno 2003, alla richiesta della Società EXE S.p.A. autorizzata all'esercizio della discarica di 1ª categoria di Trivignano Udinese, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi emanati dagli Enti preposti e delle Leggi vigenti, allo smaltimento dei seguenti quantitativi di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ubicati al di fuori del Bacino n. 5 «Bassa Friulana» e comunque se prodotti all'interno del territorio regionale;

Convenzioni CSR S.p.a.

Produttore/detentore	Intermediario	Ton/die	Ton/anno	note
Centro Rec. Carta S.p.a.	CSR S.p.a.		4.000	compensazioni
Comune di Cividale	CSR S.p.a.		250	spazzamento stradale
Comune di Manzano	CSR S.p.a.		100	spazzamento stradale
Comune di Mereto di T.	CSR .Sp.a.		130	spazzamento stradale
D.G.I. S.p.a. Villa Santina	CSR S.p.a.		10.000	CDR fuori specifica
Geonova Friuli S.p.a.	Consorzio Depurazione Laguna		1.500	compensazioni
Totale convenzioni CSR S.p.a.			**15980**	

Convenzioni E.X.E. S.p.a.

produttore /detentore	Intermediario	Ton/die	Ton/anno	note
Centro Rec. Carta S.p.a.	Consorzio Udine Ambiente		636	volumetrie residue
Centro Rec. Carta S.p.a	E.X.E. S.p.a.		1000	volumetrie residue
Boz Carta s.n.c.	Praedium S.r.l.			
Eco Studio s.r.l.	Praedium S.r.l			
Harlan Italy	Praedium S.r.l			
Zanini Antonio	Praedium S.r.l			
F.W.W.	Praedium S.r.l			
Socopel	Praedium S.r.l			
AMGA S.p.a.	Praedium S.r.l			
Praedium Ecologica S.r.l.	Praedium S.r.l			
Nam Arredamenti	Praedium S.r.l			
Bo Frost	Praedium S.r.l			
Castello di Udine	Praedium S.r.l			
Quagliaro	Praedium S.r.l			
Tecnomaster	Praedium S.r.l			
Università degli Studi – Udine	Praedium S.r.l			
Crismali	Praedium S.r.l			
Novipla	Praedium S.r.l			
Sea Service	Praedium S.r.l			
totale			1023	volumetrie residue

Comune di Enemonzo	M.T.F. S.n.c.			
Comune di Villa Santina	M.T.F. S.n.c.			
Comune di Paularo	M.T.F. S.n.c.			
Comune di Amaro	M.T.F. S.n.c.			
Comuni della Comunità Montana Val Canale – Canal del Ferro	M.T.F. S.n.c.			
Comuni della Comunità Montana della Carnia	M.T.F. S.n.c.			
Carnia Pneus Srl Tolmezzo	M.T.F. S.n.c.			
Autofficina 2G	M.T.F. S.n.c.			
Vama Moto	M.T.F. S.n.c.			
Urbani Alessandro	M.T.F. S.n.c.			
General Ricambi	M.T.F. S.n.c.			
Autofficina Cars	M.T.F. S.n.c.			
Autofficina Florit e Angeli	M.T.F. S.n.c.			
Rec.ma Snc	M.T.F. S.n.c.			
totale			1870	volumetrie residue
D.G.I. S.p.a.	Net S.p.a.	260		Rif. nota Net S.p.a. del 12.12.02
Comuni convenzionati con Net. S.p.a		45		Ri. nota Net S.p.a. del 12.12.02
totale		305		
AMG S.p.a			5.500	
ACEGAS S.p.a.			10.000	
Totale convenzioni E.X.E		**305**	**20029**	

Art. 2

Il presente atto annulla ogni altro precedente provvedimento in materia e pertanto i quantitativi riportati si intendono al momento gli unici autorizzati per provenienze da fuori bacino nell'anno 2003.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 7 febbraio 2003, n. 68/2003. (Estratto). Ditta Edilverde S.r.l. Comune di Martignacco (Udine). Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 di operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta in data in data 3 dicembre 2002 al protocollo n. 95054/2002 dalla ditta Edilverde S.r.l. di Martignacco tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti;

VISTE le integrazioni documentali pervenute in data 12 dicembre 2002 al prot. n. 97224/2002;

(omissis)

VALUTATA la completezza e la congruità della documentazione presentata;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La Ditta Edilverde S.r.l. con sede legale in Comune di Martignacco (Udine) Borgo Puppo, n. 99 è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 all'esercizio dell'impianto mobile di recupero tipo Rubble Master modello RM 80 (numero di serie RM 80 018) di cui alla relazione tecnica e allegati riportanti gli estremi del presente atto.

Art. 2

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta dovrà attenersi a

quanto stabilito dall'articolo 28, punto 7) del decreto legislativo 22/1997 e pertanto prima dell'installazione.

(omissis)

Art. 3

La tipologia dei rifiuti che possono essere trattati dall'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997 e della Direttiva ministeriale del 9 aprile 2002, è la seguente:

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07;

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07;

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10 13 10;

17 01 01 cemento;

17 01 02 mattoni;

17 01 03 mattonelle e ceramica;

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06;

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01;

17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;

per un quantitativo complessivo massimo pari a tonnellate 10.000/anno.

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 13 febbraio 2003, n. 74/2003. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. a ricevere presso l'impianto di San Giorgio di Nogaro (Udine), rifiuti urbani prodotti dal Comune di Grado (Gorizia).

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convenzione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

RICORDATO che la suddetta convenzione è già stata attuata per risolvere la situazione di emergenza della Provincia di Gorizia, dovuta all'attuale chiusura della discarica di Pecol dei Lupi di Cormons (Gorizia), e che, con le determinazioni dirigenziali di seguito indicate, sono già stati autorizzati conferimenti di rifiuti in situazioni di emergenza, provenienti dal territorio della Provincia di Gorizia,

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Gorizia prot. n. 2654/2003 del 29 gennaio 2003, pervenuta il 29 gennaio 2003 al prot. n. 9795/2003, con il quale la Provincia di Gorizia chiede di modificare i contenuti delle determine provinciali n. 30 e n. 37 in quanto, su segnalazione del Comune di Grado circa l'aumento non preventivato del flusso turistico e il conseguente aumento della produzione di rifiuti, la necessità di smaltimento passa da un quantitativo pari a 13 tonnellate/die a 120 tonnellate/settimana;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Gorizia e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza;

VISTA la nota della D.G.I. S.p.A. prot. 15621/2003 del 6 febbraio 2003, con cui la stessa conferma, tra l'altro, la propria disponibilità a ricevere i rifiuti urbani tal quali prodotti dal Comune di Grado presso l'impianto di compostaggio di San Giorgio di Nogaro, per un quantitativo pari a 120 tonnellate/settimana;

RICORDATO con determinazione del Servizio Tutela ambientale della Provincia di Udine n. 137/2001 la società D.G.I. S.p.A. veniva autorizzata alla gestione dell'impianto di compostaggio sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) fino al 2 marzo 2006;

RITENUTO pertanto di autorizzare la società D.G.I. S.p.A. a ricevere un quantitativo di RSU prodotti dal Comune di Grado pari a 120 tonnellate/settimana, presso l'impianto di compostaggio da esso gestito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), e che tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto sino al 15 marzo 2003;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la società D.G.I. S.p.A. (d'ora in avanti D.G.I.) con sede in Milano a ricevere presso l'impianto di compostaggio da esso gestito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) i rifiuti urbani provenienti dal Comune di Grado;

2. di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) per il quantitativo di 120 tonnellate/settimana dalla data del presente atto al 15 marzo 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 14 marzo 2003, n. 136/2003. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine). Convenzione del 29 novembre 2002 stipulata tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia disciplinante i casi di emergenza dovuti alle interruzioni di funzionamento degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani. Autorizzazione alla D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. a ricevere presso l'impianto di San Giorgio di Nogaro (Udine), rifiuti urbani prodotti dal Comune di Grado (Gorizia).

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta provinciale prot. n. 81569 del 24 ottobre 2002, ha approvato la bozza di convenzione tra la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia regolante i rapporti tra i due Enti nel caso di conferimento di rifiuti urbani al di fuori del bacino provinciale di rispettiva competenza, e ciò nei casi di emergenza;

(omissis)

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha approvato analoga convenzione con deliberazione giuntale n. 157 del 23 ottobre 2002, prot. n. 22925/2002, e che la convenzione è stata sottoscritta dai Dirigenti della Direzione d'area ambiente delle due Amministrazioni provinciali in data 24 ottobre 2002;

(omissis)

RICORDATO che la suddetta convenzione è già stata attuata per risolvere la situazione di emergenza della Provincia di Gorizia, dovuta all'attuale chiusura della discarica di Pecol dei Lupi di Cormons (Gorizia), e che, con le determinazioni dirigenziali di seguito indicate, sono già stati autorizzati conferimenti di rifiuti in situazioni di emergenza, provenienti dal territorio della Provincia di Gorizia,

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Gorizia prot. n. 7043/2003 del 12 marzo 2003, pervenuta a mezzo telefax il 12 marzo 2003, con il quale la Provincia di Gorizia chiede tra l'altro di autorizzare il conferimento all'impianto di proprietà di CSR S.p.A. (gestito da D.G.I. S.p.A.), a ricevere 160 tonnellate/settimana di rifiuti prodotti dal Comune di Grado per un periodo fino al 31 maggio 2003;

RILEVATO che la situazione segnalata di indisponibilità impiantistica può determinare notevoli inconvenienti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Gorizia e che pertanto, nel caso specifico, si riscontra una situazione eccezionale, di durata temporanea, che può consentire la deroga al divieto di conferimento di rifiuti urbani extra bacino (provinciale) di appartenenza;

VISTA la nota congiunta di CSR Bassa Friulana S.p.A. e D.G.I. S.p.A. prot. 527 del 5 marzo 2003 indirizzata al Comune di Grado e pervenuta a mezzo telefax in data 14 marzo 2003 dalla Provincia di Gorizia con cui si conferma, tra l'altro, la disponibilità a ricevere i rifiuti urbani tal quali prodotti dal Comune di Grado presso l'impianto di compostaggio di San Giorgio di Nogaro, per un quantitativo pari a 160 tonnellate/settimana;

RICORDATO con determinazione del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 137/2001 la società D.G.I. S.p.A. veniva autorizzata alla gestione dell'impianto di compostaggio sito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) fino al 2 marzo 2006;

RITENUTO pertanto di autorizzare la società D.G.I. S.p.A. a ricevere un quantitativo di RSU prodotti dal Comune di Grado pari a 160 tonnellate/settimana, presso l'impianto di compostaggio da esso gestito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), e che tale autorizzazione decorre dalla data del presente atto sino al 31 maggio 2003;

(omissis)

DETERMINA

1. Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la società D.G.I. S.p.A. (d'ora in avanti DGI) con sede in Milano (Milano) a ricevere presso l'impianto di compostaggio da esso gestito in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) i rifiuti urbani provenienti dal Comune di Grado;

2. di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) per il quantitativo di 160 tonnellate/settimana dalla data del presente atto al 31 maggio 2003;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 2 aprile 2003, n. 155/2003. (Estratto). Consorzio comunità collinare del Friuli - Comune Rive d'Arcano (Udine). Approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione variante n. 1 alla sezione di lavorazione della frazione secca mono/multimateriale dell'impianto di trattamento RSU da raccolta differenziata e raccolta differenziata secco/umido, articolo 4, punto b) autorizzazione n. 284/2001.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTO il precedente provvedimento autorizzativo n. 284 del 12 settembre 2001 con cui la Giunta provinciale di Udine ha autorizzato il Consorzio comunità collinare del Friuli alla realizzazione dei lavori di completamento dell'impianto di trattamento RSU da raccolta differenziata e raccolta secco/umido in Comune di Rive d'Arcano, loc. Arcano Superiore n. 15 sull'area distinta in catasto al foglio 2, mappali 45, 46 e 23;

(omissis)

VISTA l'istanza prot. n. 372 del 21 gennaio 2003 pervenuta il 21 gennaio 2003 al prot. n. 6264/03 con la quale il Consorzio comunità collinare del Friuli ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della variante n. 1 alla sezione di lavorazione della frazione secca mono/multimateriale da raccolta differenziata degli RSU di cui all'articolo 4, lettera b) di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 284/2001 dell'impianto di trattamento RSU in Rive d'Arcano, frazione Arcano Superiore n. 15 che consiste principalmente nello sostituzione del vaglio di preselezione e conseguente ricollocazione del punto di carico dei materiali da trattare oltre che lo spostamento di una delle due presse di imballaggio;

(omissis)

VISTO che la modifica proposta può essere considerata variante progettuale non sostanziale in quanto, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni la stessa non comporta aumenti di potenzialità, modificazione dei materiali da conferire o modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di approvare il progetto per la realizzazione dei lavori di variante n. 1 alla sezione di lavorazione della frazione secca mono/multimateriale dell'impianto di trattamento RSU da raccolta differenziata e raccolta differenziata secco/umido di cui all'articolo 4, punto b) dell'autorizzazione n. 284/2001 sito in Comune di Rive d'Arcano (Udine), sull'area distinta in catasto al foglio 2, mappali 45, 46 e 231, di proprietà del Consorzio comunità collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano.

Art. 2

Il Consorzio comunità collinare del Friuli è autorizzato a realizzare i lavori di variante n. 1 previsti dal progetto come sopra approvato e consistente principalmente nella sostituzione del vaglio di preselezione e conseguente ricollocazione del punto di carico dei materiali da trattare oltre che lo spostamento di una delle due presse di imballaggio;

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 10 aprile 2003, n. 162/2003. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. Comune di Campoformido (Udine). Voltura titolarità autorizzazioni impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in località Pannellia del Comune di Sedegliano (Udine), da Gesteco S.p.A. di Povoletto (Udine) a Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine).

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 18784/1994 del 29 aprile 1994 con il quale la Ditta Gesteco S.p.A. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con inocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali in Comune di

Sedegliano, Z.I. Pannellia, nell'area individuabile al foglio catastale n. 41, mappali n. 258, 262, 311, 316 per una capacità massima complessiva di trattamento annua di rifiuti speciali non tossico nocivi pari a 46.000 tonnellate, distinti per ciascuna sezione come di seguito riportato e con dati desunti dalla relazione tecnica di progetto:

- riciclaggio rifiuti speciali assimilabili agli urbani 14960 tonnellate/anno;
- agglomerazione polveri di origine industriale 10120 tonnellate/anno;
- trattamento rifiuti speciali in forma di fanghi 4180 ton/anno;
- stoccaggio rifiuti speciali liquidi 11680 tonnellate/anno;
- trattamento rifiuti solidi speciali 5060 tonnellate/anno;

e capacità massima di stoccaggio preliminare alla lavorazione in ciascuna sezione come di seguito riportato:

- rifiuti speciali assimilabili agli urbani 476 tonnellate;
- polveri di origine industriale 675 tonnellate;
- rifiuti speciali in forma di fanghi 270 tonnellate;
- rifiuti speciali liquidi 385 tonnellate;
- rifiuti solidi speciali 345 tonnellate;

(omissis)

VISTA la richiesta di voltura autorizzazione alla gestione di data 31 dicembre 2002 pervenuta in data 3 gennaio 2003 al prot. n. 737/2003 alla Cartiera Romanello S.p.A.;

(omissis)

RITENUTO pertanto di disporre la voltura delle autorizzazioni intestate a Gesteco S.p.A. di Povoletto a favore di cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine);

(omissis)

DETERMINA

1. Di volturare alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido (Udine) le autorizzazioni intestate a Gesteco S.p.A. di Povoletto (Udine) elencate nel presente atto e relative all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in località Pannellia del Comune di Sedegliano (Udine);

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente area ambiente 10 aprile 2003, n. 163/2003. (Estratto). Ditta Corradini S.r.l. Comune di San Vito al Torre. Adozione di prescrizioni e misure cautelari per la corretta gestione dei rifiuti.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

(omissis)

RILEVATO che la ditta «Corradini» S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) con sede in 33050 San Vito al Torre (Udine), via Remis n. 24, comunicò alla Provincia di Udine le attività di recupero rifiuti sottoelencate - ex articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - a mezzo nota del 6 maggio 1998, prot. n. 55732 dell'8 maggio 1998 della Provincia di Udine, e 3 novembre 1998, prot. n. 71097/1998 del 4 novembre 1998 della Provincia di Udine:

- tipologia 1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggio; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 3.7: rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri; attività di recupero: riutilizzo (R4 riciclo/recupero dei metalli o dei componenti metallici);
- tipologia 5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 22/1997 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 6.1: rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali; attività di recupero: messa in riserva R13;
- tipologia 9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno; attività di recupero: messa in riserva R13;

RAMMENTATO che la Provincia di Udine diede l'assenso allo svolgimento delle attività di recupero alla Ditta con nota del 16 novembre 1998, n. 53187/98/AC e comunicò l'iscrizione al registro provinciale delle imprese, posizione n. 12, con nota del 27 maggio 1999 prot. 40151/1999;

(omissis)

RILEVATO che in data 29 ottobre 2002 l'U.O.C. «Controlli ambientali» della Provincia di Udine effettuò un controllo sull'attività di recupero svolta dalla Ditta in Comune di San Vito al Torre, congiuntamente al Nucleo operativo ecologico (N.O.E.) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente di Udine, a seguito del quale il N.O.E. sequestrò l'area adibita ad attività di recupero svolta dalla Ditta (verbale di sequestro trasmesso alla Provincia di Udine, prot. n. 83263/2002 del 30 ottobre 2002), e che in data 24 febbraio 2003 l'ufficio controlli trasmise la relazione conclusiva al N.O.E. stesso e all'U.O.C. «Autorizzazioni» della Provincia di Udine (nota prot. 20108/03-UO 6.4.2 - RINOE/AF);

(omissis)

RILEVATO inoltre che in base alla relazione effettuata dall'istruttore tecnico dell'ufficio «Risorse idriche» della Provincia di Udine del 18 novembre 2002 fu rilevata la mancanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali presso l'impianto in questione;

PRESO ATTO altresì che in data 29 marzo 2003 fu emanato il decreto di restituzione di cose sequestrate da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, notificato, tra l'altro, al Funzionario dell'U.O.C. «Controlli ambientali» della Provincia di Udine in data 9 aprile 2003 e avente effetto «dopo la decorrenza di dieci giorni dalla data della notifica dello stesso provvedimento al Sindaco del Comune di San Vito al Torre, alla Provincia di Udine ed all'A.R.P.A. Friuli-Venezia Giulia - Dipartimento di Udine»;

CONSTATATO che nel provvedimento di dissequestro è altresì indicato che a seguito degli accertamenti compiuti dall'A.R.P.A., dipartimento provinciale di udine, trasmessi «al Sindaco del comune di San Vito al Torre e ai Carabinieri del N.O.E. di Udine è stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'adozione da parte del Sindaco di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22/1997 a seguito del rilevato inquinamento del suolo con sostanze oleose contenenti PCB ai fini: a) dell'allontanamento dei materiali depositati per consentire una definizione dell'area contaminata; b) di una rimozione del terreno superficiale inquinato; c) dello svolgimento di una successiva valutazione dell'esistenza di zone di inquinamento del terreno sottostante anche per l'adozione delle eventuali procedure di cui al D.M. 471 del 1999»;

RAVVISATA l'opportunità, in base a quanto innanzi esposto, di sospendere l'attività di recupero svolta dalla Ditta sino a quando non saranno definite le misure da adottare eventualmente ai sensi del D.M. 471/1999, anche in base a quanto disposto nel decreto di dissequestro emanato dall'Autorità giudiziaria, in ragione del potenziale inquinamento del suolo e nelle more dell'esecuzione delle operazioni necessarie per l'effettuazione dei campionamenti, nonché sino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque poiché con quest'ultima saranno definite le modalità gestionali per la regolamentazione dello scarico industriale e, quindi, saranno previste misure idonee ad impedire la dispersione nel suolo di sostanze potenzialmente inquinanti, derivanti dal dilavamento dei rifiuti depositati sul terreno per effetto delle acque meteoriche (la Ditta ha presentato richiesta di autorizzazione allo scarico, assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 4091 del 10 gennaio 2003);

(omissis)

RITENUTO pertanto di sospendere l'attività svolta dalla Ditta sino a:

- conclusione delle verifiche tese all'accertamento dell'inquinamento del suolo, per l'avvio dell'eventuale procedura ai sensi del D.M. 471/1999 e dando atto che la Provincia di Udine si riserva comunque di disporre l'eventuale prosecuzione del periodo di sospensione, in relazione all'esito di tali verifiche;
- ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque, da rilasciare a cura dell'U.O.C. «Risorse idriche» della Provincia di Udine;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di sospendere l'attività di recupero, riportata nelle premesse e per i motivi ivi citati, svolta in base all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e D.M. 5 febbraio 1998 dalla Ditta «Corradini» S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) con sede in 33050 San Vito al Torre (Udine), via Remis n. 24 sino a:

- conclusione delle verifiche tese all'accertamento dell'inquinamento del suolo, per l'avvio dell'eventuale procedura ai sensi del D.M. 471/1999 e dando atto che la Provincia di Udine si riserva comunque di disporre l'eventuale prosecuzione del periodo di sospensione, in relazione all'esito di tali verifiche;

- ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque, da rilasciare a cura dell'U.O.C. «Risorse idriche» della Provincia di Udine.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di reumatologia con destinazione Azienda autonoma Policlinico Universitario di Udine.

Con decreto del direttore generale 5 dicembre 2002 n. 1304, è stata approvata, la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico di reumatologia:
  1) Di Poi dott.ssa Emma nata il 16 maggio 1969 punti 85,300 su punti 100
  2) Felaco dott.ssa Teresa nata il 27 luglio 1961 punti 60,100 su punti 100

ed è stata dichiarata vincitrice la signora:

- Di Poi dott.ssa Emma.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gilberto Bragonzi

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.

Con decreto del direttore generale 30 aprile 2003 n. 443-18336, è stata approvata, la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero
  1) Virgili dott.ssa Guerrina nata il 16 maggio 1965 punti 79,958 su punti 100
  2) Scarbolo dott. Marco nato il 9 aprile 1970 punti 78.836 su punti 100
  3) Stanzani dott.ssa Simonetta nata il 24 luglio 1970 punti 68,400 su punti 100
  4) Ocera dott.ssa Maura nata il 27 ottobre 1968 punti 66,300 su punti 100

ed è stata dichiarata vincitrice la signora:

- Virgili dott.ssa Guerrina.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gilberto Bragonzi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di puericultrice, categoria «B», livello economico super (Bs) a tempo pieno.

In attuazione della determinazione n. 62/M del 29 maggio 2003, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- n. 1 posto di puericultrice categoria «B» livello economico super (Bs) a tempo pieno.

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
   1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione in servizio;
   2) il personale dipendente dalle Amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
d) diploma di cui al Regio decreto 19 luglio 1940 n. 1098, o di cui al decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991 n. 458, articolo 6, comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1992).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Prove di esame:

Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche di assistenza diretta al neonato/bambino sano;

prova orale: legislazione sanitaria, Legislazione professionale, principi di assistenza al neonato/bambino sano, principi di igiene e sicurezza ambientale.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 21/30).

I 40 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 20;

b) titoli accademici e di studio: punti 7;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;

6) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

9) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);

10) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in-corso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non sia desumibile da un documento probatorio allegato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Si riserva altresì di revocare la procedura concorsuale qualora la figura professionale in oggetto venga assegnata all'Azienda secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Disposizioni in materia di mobilità del personale).

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. Stato giuridico e assunzioni - telefono 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, n. 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt... .... (cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di puericultrice - categoria «B» livello economico super (Bs) a tempo pieno, bandito con determinazione n. .... del ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale ....;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti **requisiti specifici di ammissione** al concorso:
  - diploma di .... conseguito il .... presso ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:... ....(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .... (vanno specificati i periodi, l'impegno orario, la qualifica ricoperta, se trattasi di lavoro dipendente, libero professionale, in convenzione o mediante cooperative);
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo ....;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);

- di richiedere i benefici previsti dalla legge 104/1992 ....
ed a tal fine allega certificazione medica relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....
....
....

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità ....
....

Data ....

Firma ....

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di autista di scuolabus a tempo pieno e indeterminato - cat B1 - area tecnica, tecnico-manutentiva e dei trasporti scolastici.

E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di autista di scuolabus - cat. B1 - a tempo pieno e indeterminato - area tecnica, tecnico-manutentiva e dei trasporti scolastici.

Requisiti particolari:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- patente di guida di cat. D e certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)

Termine presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il testo integrale del bando e lo schema della relativa domanda sono disponibili o visibili presso:

- il Servizio economico-finanziario e del personale (telefono 0427/798782 - 799274).

Montereale Valcellina, lì 3 giugno 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Vally Sanquerin

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRIESTE

Bando per l'accesso alle agevolazioni previste dalla sovvenzione globale della misura D4 dell'asse D Int. B2 «borse di formazione».

PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
OBIETTIVO 3

FONDO SOCIALE EUROPEO 2000-2006

L'Associazione temporanea di imprese (A.T.I.), composta dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Capofila -, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il CRES - Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Impresa S.p.A. - la D.G.R. Consulting S.r.l., l'IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli-Venezia Giulia - e l'AGEMONT - Agenzia per lo Sviluppo della Montagna S.p.A. - in qualità di Organismo Intermediario (O.I.) per la gestione della Sovvenzione globale avente ad oggetto l'attuazione della misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» del Programma operativo della Regione Friuli Venezia Giulia obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006.

BANDISCE

fino ad esaurimento fondi

Borse di formazione, da quattro a dodici mesi, per attività di ricerca, specializzazione od aggiornamento

presso Enti di Ricerca, Università, imprese e loro consorzi del Friuli Venezia Giulia

INVITO APERTO

fino al 31 agosto 2003

Copia integrale del bando è disponibile:

- sul sito Internet http://www.area.trieste.it; www.uniud.it; www.univ.trieste.it; www.agemont.it; www.regione.fvg.it
- e presso i singoli Sportelli territoriali ai seguenti indirizzi:

• Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Unità di Progetto e Sviluppo Risorse Umane e Formazione
Edificio A - Progetto D4
Padriciano n. 99
34012 Trieste TS
tel. 040/375 5272 - 040/375 5304 - fax 040/375 5320
e-mail: progettod4@area.trieste.it

• Università degli Studi di Trieste
Ripartizione Fondo Sociale Europeo
piazzale Europa n. 1
34127 Trieste
tel. 040/5582566/68 - fax 040/5582569
e-mail: progettod4@amm.units.it

• Università degli Studi di Udine
Ripartizione Ricerca
Sezione Ricerca Internazionale
via Palladio 8
33100 Udine
tel. 0432/556372-76-82 - fax 0432/556229
e-mail:fse-d4@amm.uniud.it

• AGEMONT S.p.A.
Sede di Amaro:
via Jacopo Linussio, 1
33020 Amaro (Udine)
tel. 0433/486111 - fax 0433/486500
e-mail: infod4@agemont.it

• Sede di Maniago:
viale della Vittoria, 9
33085 Maniago (Pordenone)
tel. 0427/72638 - fax 0427/700969
e-mail: infod4@agemont.it

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 675/1996 l'O.I. informa che i dati personali dei candidati saranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività necessarie all'assegnazione delle agevolazioni e dei servizi oggetto del presente bando.

Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell'ambito della sovvenzione globale.

Il candidato potrà rivolgersi all'O.I. per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 13 della legge 675/1996.

L'O.I. informa che il conferimento da parte del candidato dei dati richiesti per accedere alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente bando, conferimento corretto e veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto espletamento da parte dell'O.I. stessa della procedura di valutazione della candidatura e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata inclusione del candidato nella stessa.

L'O.I. persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente bando, in linea con le direttive comunitarie.

Premessa

Il presente bando fa riferimento:

- alla Misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» del Programma operativo regione del Friuli Venezia Giulia obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisi one C (2000) 2066 del 21 settembre 2000;
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 22 gennaio 2002, con la quale si individuava nella Sovvenzione Globale (S.G.) lo strumento, previsto dagli articoli 9 e 27 del Regolamento (CE) 1260/1999, attraverso cui realizzare la misura D4;
- all'avviso, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1115 del 10 aprile 2002, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato la procedura per l'individuazione dell'Organismo Intermediario (O.I.) e del progetto attraverso cui gestire la S.G.;
- al decreto di approvazione n. 839 di data 24 giugno 2002 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha aggiudicato la gestione della S.G. all'ATI, composta dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Capofila - l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il CRES, la DGR Consulting S.r.l., l'IRES e l'AGEMONT S.p.A.;
- alla convenzione che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato in data 29 luglio 2002 con l'ATI, relativamente all'attuazione di una sovvenzione globale per la realizzazione della misura D4 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ri-

cerca e dello sviluppo tecnologico - dell'asse D del POR - Fondo Sociale Europeo Regione Friuli Venezia Giulia - 2000-2006 (d'ora innanzi per brevità denominato «Progetto D4»);

- alla delibera del Comitato di direzione dell'O.I. di data 28 maggio 2003 che stabilisce le risorse disponibili per il presente bando in euro 365.500,00.

Introduzione

La sovvenzione globale rappresenta un nuovo strumento di intervento promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, finalizzato al miglioramento dell'impiego nelle funzioni della Ricerca e dello Sviluppo mediante la valorizzazione e la mobilità del capitale umano e del know-how presente nelle Università e nei Centri di ricerca pubblici e privati.

1. Finalità ed oggetto del presente bando - Intervento B2

Con il presente bando, l'O.I promuove borse di formazione a favore di coloro i quali siano interessati ad acquisire un'esperienza professionalizzante, favorendo così un loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

L'esperienza formativa non costituisce rapporto di lavoro ma va intesa come strumento utile nella ricerca del lavoro e rappresenta, quindi, un'importante opportunità per sviluppare e migliorare le proprie competenze, sia personali che professionali e per acquisirne di nuove.

2. Borse di formazione

Le borse di formazione sono assegnate alle singole persone e sono incompatibili e non cumulabili con altri assegni o borse o sovvenzioni di analoga natura.

3. Destinatari delle borse di formazione

Possono accedere alle borse di formazione coloro i quali sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto sul territorio nazionale. I destinatari, giovani ed adulti, devono, altresì, essere inoccupati o disoccupati.

4. Soggetti ospitanti

Possono essere soggetti ospitanti Enti di Ricerca, Università, imprese e loro consorzi, con sede od unità locale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

I soggetti ospitanti devono rispettare, così come stabilito dall'articolo 36 del Regolamento recante «Norme per l'attuazione P.O.R. obiettivo 3», i tetti massimi per ciò che riguarda il numero di borsisti in relazione al numero di dipendenti, facendo riferimento alla sede od unità locale della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. Durata delle borse di formazione

Le borse di formazione possono avere una durata da un minimo di quattro ad un massimo di dodici mesi.

Esse dovranno concludersi inderogabilmente entro il 30 settembre 2004.

6. Modalità di fruizione delle borse

Per il riconoscimento della borsa, il candidato deve redigere il proprio Piano di intervento formativo nel quale descriverà l'attività, la tempistica, gli obiettivi che lo stesso intende perseguire nel corso dell'esperienza formativa, indicando la struttura ospitante ed il ruolo che, all'interno di questa, andrà a ricoprire.

Il candidato dovrà trascorrere almeno il 50% della durata della borsa presso la sede del soggetto ospitante sita nella Regione Friuli Venezia Giulia. Per il restante periodo, ove il Piano lo preveda, il candidato potrà proseguire la sua esperienza presso sedi sia nazionali che estere.

7. Valore delle borse di formazione

Il valore delle borsa è pari a euro 671,00 al mese per il periodo di permanenza nella Regione Friuli Venezia Giulia, indipendentemente dalla residenza del candidato.

Nel caso in cui l'esperienza preveda un periodo di permanenza in ambito nazionale (ad esclusione del Friuli Venezia Giulia), il valore della borsa, per il periodo relativo, sarà pari a euro 1.136,00 al mese.

Nel caso in cui l'esperienza, altresì, preveda un periodo di permanenza in ambito estero, il valore della borsa, per il periodo relativo, sarà pari a euro 1.395,00.

Per il riconoscimento degli importi di cui alle due ultime ipotesi, la residenza del candidato dovrà distare almeno 100 km. dalla struttura ospitante nazionale od estera.

Gli importi di cui sopra vanno intesi al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge e sono calcolati in base alla durata della borsa, così come prevista al punto precedente ed indicata dal proponente.

I vincitori della borsa saranno tenuti a presentare, nel corso dell'esperienza, relazioni intermedie ed una finale controfirmate dal tutor aziendale.

L'importo della borsa di formazione sarà erogato mensilmente.

8. Modalità di ammissione e procedure di valutazione

Per accedere alle borse di formazione finanziate dall'O.I., gli interessati devono presentare domanda esclusivamente presso lo Sportello dell'area di ricerca scientifica e tecnologica, Progetto D4, Padriciano, n. 99, 34012 Trieste, compilando la modulistica disponi-

bile sui siti Internet agli indirizzi sopra citati, o reperibile anche presso gli sportelli indicati in premessa.

Lo sportello dell'area di ricerca di Trieste sarà operativo dal giorno successivo alla pubblicazione del bando, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 e fino al 31 agosto 2003, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.

La raccolta delle domande di ammissione avviene su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità. Conseguentemente, il primo termine di raccolta delle domande è fissato al 30 giugno 2003.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione specificata nella modulistica.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione, le domande non conformi alla modulistica allegata e quelle prive della documentazione richiesta.

Le domande presentate saranno valutate da un apposito Nucleo di Selezione (N.d.S.).

La valutazione si baserà:

- sui titoli;
- sulla qualità e sul valore formativo del P.I.F.;
- sul colloquio.

Ai fini della valutazione il N.d.S. disporrà di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 60 punti per la qualità il valore formativo del P.I.F.;
- 20 punti per il colloquio.

I titoli valutabili sono i seguenti:

- il voto di laurea;
- le eventuali pubblicazioni;
- ogni altro titolo od esperienza idonei a dimostrare l'attitudine del candidato.

Il N.d.S. determinerà i criteri per la valutazione delle domande, nonché il punteggio minimo per accedere al colloquio e per l'idoneità finale.

Saranno considerate prioritarie le candidature riferite a Piani di intervento formativo:

- in cui siano coinvolti imprese localizzate in area obiettivo 2 della Regione Friuli Venezia Giulia;
- che favoriscano la nascita di nuovi rapporti fra mondo della ricerca e mondo imprenditoriale regionale, con particolare riferimento alle P.M.I.;
- che siano sviluppati in «aree tematiche», ritenute di particolare interesse per le caratteristiche del territorio, quali:
  - nuovi materiali;
  - nuove tecniche nel campo della produzione e della lavorazione dei metalli e delle materire plastiche;
  - nuove metodologie nel settore delle biotecnologie;
  - tele e radiocomunicazioni;
  - management dell'innovazione;
  - nuove tecnologie nel campo della comunicazione, dell'informazione e della multimedialità;
  - emissioni elettromagnetiche e compatibilità.

L'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica e la relativa graduatoria saranno sottoposte all'approvazione del Comitato di direzione.

Il risultato definitivo della valutazione sarà reso noto ai candidati mediante invio di raccomandata a.r., esposto all'Albo dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nonché pubblicato periodicamente sui siti internet sopra citati.

L'assegnazione delle borse di formazione sarà regolata da un apposito atto sottoscritto dall'O.I. e dal borsista per accettazione nel quale saranno specificate le procedure di gestione, l'entità della borsa assegnata, gli obblighi delle parti, nonché la possibile revoca dell'agevolazione stessa.

Resta inteso che tutto quanto non viene esplicitamente previsto dall'atto sopracitato sarà disciplinato dal Regolamento della Direzione regionale della formazione professionale del Friuli Venezia Giulia «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3» - F.S.E. 2000-2006, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive integrazioni e modifiche, in particolare per quanto attiene alla durata, alla percentuale di effettiva presenza, alla giustificazione delle assenze e compensi conseguenti, ai motivi ammessi di chiusura anticipata, all'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le borse potranno iniziare solo in presenza di un'apposita convenzione stipulata tra l'O.I. ed il soggetto ospitante.

Allegati:

1) modulo di domanda;
2) modello di P.I.F.;
3) dichiarazione del soggetto ospitante.

Trieste, lì 9 giugno 2003

IL DIRETTORE DEL PROGETTO:
dott. Roberto Ferretti

MODULO DI DOMANDA

All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
Unità di Progetto e Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Edificio A – Progetto D4 - Padriciano, 99
34012 TRIESTE,
ente capofila dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), composta inoltre dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine, dal CRES – Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Impresa s.p.a. -, dalla DGR Consulting s.r.l., dall'IRES – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia - e dall'AGEMONT – Agenzia per lo Sviluppo della Montagna s.p.a. -, in qualità di Organismo Intermediario (O.I.) per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione della Misura D.4.

Il/La sottoscritto/a____,

nato/a______________________________, **il** _____________ **e residente a** ______________________ **in via** ______________________**C.a.p.**________

tel. n.______________ **cell.:**______________ **e-mail:** ______________________

Codice Fiscale____

- dato atto di aver ricevuto preventivamente l'informativa prevista dall'art.10, L.675/96, per cui espressamente rilascia il suo consenso, ai sensi dell'art. 22 della summenzionata legge, al trattamento (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distribuzione), secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dall'A.T.I.;
- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- consapevole che, se in seguito a verifica, la dichiarazione resa all'A.T.I. dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza del beneficio conseguito a seguito dell'affidamento, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa di formazione destinata a persone interessate ad acquisire un'esperienza professionalizzante da svolgersi presso enti di ricerca, Università od imprese e loro consorzi, in attuazione della Misura D.4 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico" del Programma Operativo della Regione Friuli Venezia Giulia ob. 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di aver conseguito la laurea in ______________________________________
in data ____________ presso ______________________________________
con votazione ____________________ con il seguente titolo di tesi____________________
____
nella seguente materia ____;

2) di essere disoccupato o inoccupato;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

4) di conoscere le seguenti lingue straniere: ________________________________;

5) di impegnarsi, qualora assegnatario/a della borsa di studio, durante la durata della stessa, a non usufruire di altre borse, assegni o sovvenzioni di analoga natura;

6) di allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) Piano di Intervento Formativo, redatto secondo lo schema allegato;
b) curriculum vitae et studiorum;
c) certificato sostitutivo di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti in carta semplice;
d) indicazione di eventuali pubblicazioni;
e) fotocopia di un documento di identità valido;
f) dichiarazione della struttura ospitante, redatto secondo il modulo allegato.

Dichiara che le informazioni fornite sono corrette ed autorizza l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste all'utilizzo dei dati ed alla loro diffusione, ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche, per i fini e presso le strutture per i quali sono richiesti.

Data Firma

_______________________ _________________________

PARTE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO DI INTERVENTO FORMATIVO -PIF-

1.	Nominativo del proponente

2.	Indirizzo del proponente	
	Via/Piazza	
	Città	Provincia
	Telefono	Cell.
	E-mail	

3.	Durata del progetto (da un minimo di quattro ad un massimo di dodici mesi)	
	☐	QUATTRO MESI
	☐	DODICI MESI
	☐	ALTRO...

4.	Aree di intervento nelle quali si sviluppa il PIF		
	☐	NUOVI MATERIALI	
	☐	NUOVE TECNICHE NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI E DELLE MATERIE PLASTICHE	
	☐	NUOVE METODOLOGIE NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE	
	☐	TELE E RADIOCOMUNICAZIONI	
	☐	MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE	
	☐	NUOVE TECNOLOGIE NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA MULTIMEDIALITÀ	
	☐	EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE E COMPATIBILITÀ	
	☐	ALTRO.. ....(SPECIFICARE)	

5.	**Struttura ospitante**	Indicare per esteso la denominazione della struttura		
	☐ Ente di Ricerca ☐ Università ☐ Impresa			
	Via/Piazza			
	CAP	Città	Provincia	
	Telefono	Fax	E-mail	

6.	**Tutor aziendale**		
	Nominativo	Caratteristiche e competenze professionali	

In caso di permanenza presso sedi diverse, localizzate in ambito nazionale e/o estero, indicarle, per esteso con il nominativo del relativo tutor.

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE

La sottoscritta Impresa/Ente di Ricerca/Università..

con sede legale in...via...

nella persona del legale rappresentante...

si impegna ad ospitare

il dott...laureato presso l'Università di.............................

nella facoltà di...

interessato ad acquisire un'esperienza professionalizzante e qualora assegnatario di una borsa di formazione, così come previsto e disciplinato dal BANDO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA SOVVENZIONE GLOBALE DELLA MISURA D4 DELL'ASSE D INT. B2 "BORSE DI FORMAZIONE" Programma Operativo Regione Friuli -Venezia Giulia ob. 3Fondo Sociale Europeo 2000-2006, presso l'Azienda suindicata,

nella sede sita in...

per la durata di mesi...

a partire da...fino al...

con il seguente orario...

per svolgere il Piano di Intervento Formativo allegato.

(se più sedi, indicare ogni dato sopra richiesto)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che, alla data di compilazione della presente, sono presenti in organico, presso l'unità produttiva/di ricerca sita in Friuli Venezia Giulia, n° .... dipendenti e n°...... tirocinanti e che, pertanto, sono rispettati i limiti indicati dall'art. 36 del Regolamento recante "Norme per l'attuazione P.O.R. Obiettivo 3", così stabiliti:

numero di dipendenti tra 0 e 5	possibilità di ospitare 1 allievo
numero di dipendenti tra 6 e 19	possibilità di ospitare 2 allievi
numero di dipendenti superiore a 19	possibilità di ospitare 3 allievi

Data ______________________

Firma ________________________

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)